



OMNIA SENTENTIARUM NUCERIAE *Massimario del Foro di Nocera Inferiore*

ANNO 2007

OMNIA SENTENTIARUM NUCERIAE
Massimario del Foro di Nocera Inferiore

ANNO 2007

*Periodico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Nocera Inferiore.
Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore
n. 5 dell'8 luglio 2008.*

Direttore Editoriale

Aniello Cosimato

Direttore Responsabile

Aniello Cosimato

Coordinatori Redazione Scientifica

Antonio Ferrentino

Paola Lanzara

Redazione Scientifica

Irene Coppola

Maria Coppola

Raffaele Chirico

Valeria Costabile

Sabato Cozzolino

Angelantonio Delle Donne

Annamaria Di Bernardo

Ida Ferrentino

Simona Galotto

Mariarosaria Genco

Carmine Giordano

Antonia Guerrasio

Vincenzo Mansi

Maria Mauri

Lucia Oliva

Sabato Pappacena

Gerarda Torino

Segretario di redazione

Massimo De Martino Adinolfi

Contatti

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

Tel. e fax 081929600 – 081927432

Sito internet: www.foronocera.it

E-mail: foronocera@foronocera.it

Progetto grafico e stampa a cura di

Pibiesse s.r.l. – Nocera Inferiore (SA)



OMNIA SENTENTIARUM NUCERIAE

Massimario civile del Foro di Nocera Inferiore

ANNO 2007

Nella rosa di ciò che si può mandare alle stampe il massimario rappresenta di certo per l'operatore giuridico uno strumento di grossa utilità.

Se, per qualche studioso, il suo valore è sembrato talora appannarsi, siffatta considerazione non è mai stata sostenuta con seria convinzione. È di chiara evidenza, infatti, che nessun avvocato può fare a meno di un buon massimario cartaceo nel suo lavoro quotidiano.

Beninteso, il lavoro offerto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, pur con i naturali limiti di completezza e di esaustività propri dell'economia del contributo, per la sistematicità delle informazioni presentate, costituisce un prodotto attraverso cui il collega - si spera - possa trovare ciò che interessa e rileva in chiave eminentemente pratica per l'esercizio della professione.

Nel tentativo di restare fedeli ad una griglia concettuale che è in larga parte corrispondente a quella primigenia del 2007 (la rivista conserva a grandi linee la struttura nonché l'impostazione della precedente edizione), si è provato a non sacrificare il posto che spetta al diritto privato "emergente", riservando attenzione a quelle pronunce dai rilevanti risvolti pratici, ai dettagli storici di ogni vicenda, alle rationes decidendi, all'effettività dei singoli dispositivi, provando vieppiù a riportare le recenti riscoperte o invenzioni giurisprudenziali, rimarcando le vie d'uscita che il diritto suggerisce.


Si è poi cercato di dare risalto al formante giurisprudenziale con più intense ricadute processuali e rimediale e ad ogni argomento si è tentato di attribuire il rilievo che l'effettiva importanza dello stesso giustifica.

Le maggiori difficoltà incontrate si sono sostanziate nel fatto che vi sono tematiche con un folto corredo di articoli del codice civile e poca giurisprudenza, altre invece strutturate al contrario. Le stesse considerazioni valgono per le legislazioni speciali; esistono normative collocate al di fuori del codice civile, le quali pesano, ai fini quotidiani, più di tante materie intranee (ad es. il divorzio, le adozioni, il codice del consumo). Né può tacersi che quando ci si confronta con fenomeni giuridici in tumultuosa evoluzione verso orizzonti in parte ancora indefiniti il compito del giurista si complica emergendo rischi metodologici e non solo che possono minare la coerenza dell'indagine.

Se è vero - come dice il filosofo - che poche cose sono illuminate dalla conoscenza, tutto il resto è nel crepuscolo delle probabilità, vale allora ancor di più l'auspicio di chi scrive che siffatta raccolta di massime possa davvero essere d'ausilio nella prospettiva di convenire sulle stesse idee e nella custodia delle stesse soluzioni.

Nella speranza di poter offrire al lettore una selezione sempre più accurata dei brani motivazionali, è doveroso segnalare che il presente lavoro non avrebbe visto luce senza la preziosa collaborazione di tanti colleghi tra i quali vanno di certo citati per l'impegno profuso: Irene Coppola, Maria Coppola, Raffaele Chirico, Valeria Costabile, Sabato Cozzolino, Angelantonio Delle Donne, Annamaria Di Bernardo, Ida Ferrentino, Simona Galotto, Mariarosaria Genco, Carmine Giordano, Antonia Guerrasio, Vincenzo Mansi, Maria Mauri, Lucia Oliva, Sabato Pappacena, Gerarda Torino.

Paola Lanzara



Riferimenti

CC: 2051

L. 57 del 05.03.01

RESPONSABILITÀ " QUALIFICATA" DEL CONDOMINIO.

Il condominio risponde a titolo di responsabilità da cose in custodia per i danni derivanti ai condomini a causa di un avvallamento della pavimentazione costituente un insidia imprevedibile ed inavvistabile. Si tratta di una responsabilità " qualificata" derivante dalla funzione stessa assolta dal condominio, responsabilità che si fonda sulla presunzione di colpa di colui che ha un dovere giuridico di custodia su ciò che ha prodotto il danno.

Estensore: Torino Gerarda

Sentenza n. 115 del 30/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 1137

CONDOMINIO DEGLI EDIFICI - DOMANDA DI ANNULLAMENTO DI DELIBERA ASSEMBLEARE - MANCATA CONVOCAZIONE DI UN CONDOMINO - FONDATEZZA DELL'IMPUGNAZIONE.

Se l'amministratore di condominio, in occasione dell'assemblea condominiale, non provvede alla regolare convocazione di tutti i condomini, le delibere che sono state assunte in quella sede possono essere oggetto di annullamento su domanda del condomino non convocato nell'ordinario termine di impugnazione di 30 gg. dalla notifica delle stesse.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 216 del 26/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 1102

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.15390/2000; Cass. Civ. n.1975/2000.

L'UTILIZZAZIONE DELLA COSA COMUNE DA PARTE DI UNO DEI PARTECIPANTI: È AMMESSO SOLO CON IL CONSENSO DI TUTTI.

IL GIUDICE NON È TENUTO A GIUSTIFICARE DIFFUSAMENTE LE RAGIONI DELLA

PROPRIA ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CTU.

L'utilizzazione della cosa comune o di una sua porzione di essa da parte di uno dei partecipanti deve ritenersi legittima solo nel caso in cui si attua in esecuzione di uno specifico accordo tra tutti i titolari del diritto.

Il giudice non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del CTU, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 296 del 21/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1137

CONDOMINIO DEGLI EDIFICI - NULLITÀ DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE - POTERI DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA - SINDACABILITÀ DEL GIUDICE - LIMITI. CONDOMINIO DEGLI EDIFICI - ANNULLABILITÀ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI - OPERA SU SUOLO COMUNE SUSCETTIBILE DI USO ESCLUSIVO O DIFFERENZIATO - APPROVAZIONE CONDOMINIALE DELLA RELATIVA DELIBERA - NECESSITÀ.

Il potere di sindacabilità delle delibere condominiali che è attribuito all'Autorità Giudiziaria non può esorbitare rispetto alla valutazione del merito della decisione assunta né può concretarsi in un controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, dovendosi altresì limitare al riscontro della legittimità, sebbene possa comprendere, oltre al rispetto delle norme di legge e dei regolamenti condominiali, anche l'eccesso di potere che è ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere.

Le opere che devono essere compiute su suolo comune del condominio devono sempre essere oggetto di approvazione condominiale anche se trattasi di opere suscettibili di uso separato o più intenso da parte di alcuni condomini

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 343 del 30/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

In tema di sinistri stradali, è configurabile il danno esistenziale ogni volta che il sinistro pregiudichi la vita del danneggiato al punto di alterarne il regolare svolgimento, modificandone le abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità ed escludendo la sua normale realizzazione nel mondo esterno attraverso la privazione di occasioni per esprimere la sua personalità.

In relazione all'onere probatorio gravante sulla parte che invoca il risarcimento di tale danno, va precisato che alcuna limitazione sussiste in merito alla verifica della sua esistenza in concreto tenuto conto del fatto che quest'ultima ben potrà essere desunta dalla prova testimoniale, dalla prova documentale e presuntiva che di per sé siano idonee a dimostrare i reali cambiamenti che il sinistro ha determinato, in senso peggiorativo, nella qualità della vita del danneggiato.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 103 del 24/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

Riferimenti

L. 990/69

RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI E NATANTI - FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA - NATURA DELL'OBBLIGAZIONE.

L'obbligazione che sorge in capo al Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada a seguito di sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato non ha natura indennitaria bensì risarcitoria, in quanto mira a sostituire l'obbligazione di risarcimento del danno che sorgerebbe a carico della compagnia assicurativa del danneggiante ed a favore del danneggiato nel caso in cui esso danneggiante fosse noto.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 156 del 07/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 2054

RISARCIMENTO DANNI DA CIRCOLAZIONE - DANNI RISARCIBILI

In caso di risarcimento danni da circolazione va risarcito il danno morale soggettivo, il danno biologico e il danno esistenziale.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 167 del 14/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

RISARCIMENTO DANNI DA CIRCOLAZIONE - DANNI RISARCIBILI.

in caso di risarcimento danni da circolazione va liquidato il danno morale soggettivo, il danno biologico e il danno esistenziale.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 208 del 22/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2054

CIRCOLAZIONE STRADALE - IMMISSIONE NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE - RESPONSABILITÀ.

Nel caso di incidente stradale causato da immissione nel flusso della circolazione di uno dei due conducenti, va attribuita la responsabilità esclusiva del sinistro a chi si è immesso senza concedere la precedenza.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 209 del 20/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

CIRCOLAZIONE STRADALE - INSIDIA E TRABOCCHETTO - RESPONSABILITÀ DEL CUSTODE O DEL PROPRIETARIO DELLA STRADA - PRESUPPOSTI.

Per aversi responsabilità ex art. 2051 occorre dimostrare la esigibilità del potere di controllo e di vigilanza sui beni, ipotesi che può dirsi ricorrente a condizione che il bene non sia destinato all'uso pubblico e che non presenti un'estensione tale da renderlo non suscettibile di concreto controllo.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 214 del 26/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 2056, 1226

CPC: 216

Riferimenti Giurisprudenziali

A. Mil. n.10482/2004; Cass. Civ. n.25134/2006;
Cass. Civ. n.535/1997.

IL GIUDICE NON È TENUTO A GIUSTIFICARE LE RAGIONI DELLA PROPRIA ADESIONI ALLE CONCLUSIONI DEL CTU.

SOLO I POSTUMI PERMANENTI DI MODESTA ENTITÀ NON SI TRADUCONO DI NORMA IN UNA PROPORZIONALE DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA DEL SOGGETTO.

LA LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO MORALE: EFFETTUATA SULLA BASE DELLE STESSA TABELLE UTILIZZATE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO.

DANNO DA MENOMAZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA: LA RELATIVA LIQUIDAZIONE PUÒ ESSRE FATTA PER MEZZO DI PRESUNZIONI.

IL DANNO NON PATRIMONIALE : VA INTESO COME CATEGORIA AMPIA.

Il giudice non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del CTU, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione.

Solo i postumi permanenti di modesta entità non si traducono di norma in una proporzionale diminuzione della capacità lavorativa del soggetto, incidendo esclusivamente sulle condizioni psicofisiche dello stesso, come menomazione della salute considerata indipendentemente dai suoi riflessi sulla capacità di guadagno e quindi come danno biologico, potendo trovare fondamento la presunzione della normale incidenza della menomazione sulla capacità di lavoro e di guadagno del soggetto, nelle situazioni lesive caratterizzate da invalidità permanente di non modesta entità.

La liquidazione equitativa del danno morale, può essere effettuata sulla base delle stesse tabelle utilizzate dal tribunale per la liquidazione del danno biologico, portando in questo caso alla quantificazione del danno morale, in misura pari ad una frazione del danno biologico, purché il risultato raggiunto, venga poi personalizzato, tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, con conseguenza che non può giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie.

La relativa liquidazione, del danno da menomazione della capacità lavorativa può essere fatta per mezzo di presunzioni, considerando il tipo di attività che il soggetto svolgerà in futuro secondo un criterio probabilistico, tenuto conto delle possibili scelte ed occasioni che, si offrono in relazione al livello di studi

conseguito e all'ambiente familiare e sociale di riferimento.

Il danno non patrimoniale non può essere identificato soltanto con il danno morale soggettivo, ma va inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 215 del 28/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 2054

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.16260/2005; Cass. Civ. n.25134/2006.

PROBATIO DIABOLICA: PROPRIETARIO, CONDUCENTE DEL VEICOLO TAMPONANTE. IL GIUDICE NON È TENUTO A GIUSTIFICARE DIFFUSAMENTE LE RAGIONI DELLA PROPRIA ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CTU.

Al proprietario conducente del veicolo tamponante gli viene accollata una vera e propria *probatio diabolica*, costituita dalla dimostrazione della responsabilità concorrente o dominante di terzi o del caso fortuito o della forza maggiore irresistibile.

Il giudice non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del CTU, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 245 del 12/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

AZIONE NEI CONFRONTI DEL F.G.V.S. - PROPOSIZIONE QUERELA – NECESSITÀ.

Quando la mera proposizione della querela non risulta corroborata dalla dimostrazione dell'esito negativo delle indagini, volte a pervenire all'individuazione del conducente-responsabile, l'azione di risarcimento nei confronti del F.G.V.S. risulta improcedibile.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 259 del 15/03/2007

Sezione: II Civile
Giudice Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 2043

CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI - RISARCIMENTO DEL DANNO - TABELLA PER LE PERCENTUALI D'INVALIDITÀ SUPERIORI AL 9%.

In materia di liquidazione del danno alla salute superiore al 9%, il Tribunale di Nocera Inferiore utilizza una personale tabella che, partendo dai coefficienti moltiplicatori della L. 57/2001, estrae una funzione di evoluzione della scala dei valori della invalidità nella fascia 10%-100% utilizzando il metodo di interpolazione dei minimi quadrati.

Il metodo consiste nel costruire una funzione - differenza tra i valori noti dei coefficienti ed una funzione incognita ($F(x)=f(x)$ - valori noti).

La predetta funzione considera le differenze tra la funzione da stimare, che è incognita ($f(x)$), ed i valori che il legislatore ha fornito.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 307 del 22/03/2007

Sezione: II Civile
Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 2043
D.lgs. 209/2005

CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI - FONDO VITTIME DELLA STRADA - AUTOVEICOLO NON IDENTIFICATO - PRESUPPOSTI PER LA PRESTAZIONE.

In ordine alla definizione del concetto di veicolo non identificato va rilevato che per tale si deve intendere non il veicolo soggettivamente sconosciuto al proprietario ed al conducente, bensì quello per il quale, all'esito delle indagini svolte dagli organi competenti o dallo stesso danneggiato con la necessaria diligenza ed in ottemperanza agli obblighi di buona fede, non sia stato possibile rintracciare il nominativo del conducente.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 333 del 15/10/2007

Sezione: II Civile
Giudice Rocco De Giacomo

ONERI A CARICO DELL'ATTORE NEI SINISTRI CAUSATI DA VEICOLO SCONOSCIUTO.

In *limine litis*, va dichiarato accertato il fatto che l'attore ha dimostrato, mediante congrua ed incontestata produzione documentale, di aver avanzato richiesta risarcitoria sia al responsabile civile sia alla compagnia di assicurazioni convenuta, ex art. 22 l. 990/69, mediante lettera raccomandata e diffida e costituzione in mora, rimasta senza esito; stessa sorte ha incontrato il tentativo preliminare di conciliazione bonaria *inter partes*.

La parte attrice ha poi fornito ed è stata ritualmente prodotta la denuncia-querela presentata dall'attore al comando dei carabinieri nei confronti di ignoti.

Sulla base delle istruttorie espletate e dei documenti prodotti è pacifico che il sinistro in oggetto sia stato causato da un veicolo non identificato soggetto all'assicurazione obbligatoria.

La mancata identificazione del riferito veicolo pirata della strada e del suo conducente non è in alcun modo imputabile all'attore il quale nella circostanza ebbe a restare gravemente infortunato sulla sede stradale.

Estensore: Mauri Maria

Sentenza n. 347 del 30/07/2007

Sezione: II Civile
Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 2054

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI - PRESUNZIONE DI COLPA DEI CONDUCENTI - VEICOLO IN SOSTA - APPLICABILITÀ DELLA PRESUNZIONE.

Nel concetto di circolazione stradale, devono comprendersi non solo i veicoli in transito ed in movimento, ma anche quelli collocati in sosta su strade aperte al pubblico transito, posto che anche la sosta può realizzare condizioni di pericolo per la circolazione, dovendo esser compiuta in modo da evitare rischi per gli altri utenti della strada.

Estensore: Vincenzo Mansi

Sentenza n. 348 del 30/03/2007

Sezione: II Civile
Giudice Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 2054

RISARCIMENTO DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE - ELEMENTI DI DUBBIO IN MERITO ALLA DINAMICA DEL SINISTRO - APPLICAZIONE DEL CONCORSO DI COLPA.

In materia di circolazione stradale, se dalle risultanze istruttorie non emergono elementi di conferma della dinamica del sinistro indicata in citazione, non può che farsi ricorso alla presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 II co. Codice Civile.

Estensore: Vincenzo Mansi

Sentenza n. 350 del 03/04/2007

Sezione: Il Civile

Giudice Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 2054

RISARCIMENTO DANNO DA CIRCOLAZIONE STRADALE - INVESTIMENTO DI PEDONE - CONCORSO DI COLPA DEL PEDONE NELLA VERIFICAZIONE DELL'INVESTIMENTO - SUSSISTENZA.

Il pedone deve procedere sulla sede stradale mantenendosi sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli (art. 190 C.d.S.). In mancanza, qualora tenti anche l'attraversamento, senza prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo a sè e ad altri, deve addebitarsi allo stesso il concorso di colpa nella produzione dell'evento.

Estensore: Vincenzo Mansi

Sentenza n. 353 del 03/04/2007

Sezione: Il Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2054

CIRCOLAZIONE STRADALE - INVASIONE OPPOSTA CORSIA DI MARCIA - RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA - SUSSISTE..

Quando uno dei conducenti invade la corsia di marcia opposta va considerato unico responsabile del sinistro occorso.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 369 del 04/04/2007

Sezione: Il Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 2054

CIRCOLAZIONE STRADALE - INVESTIMENTO PEDONE - RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE - PRESUPPOSTI.

La parte che non si presenta a rendere interrogatorio formale può essere dichiarata soccombente qualora i fatti controversi siano anche *aliunde provati*.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 400 del 13/04/2007

Sezione: Il Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2054

IMMISSIONE FLUSSO DI CIRCOLAZIONE - RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA - SUSSISTE.

Sussiste esclusiva responsabilità, in caso di incidente, del conducente che, da una traversa privata, si immette sulla strada principale.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 403 del 17/04/2007

Sezione: Il Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2054

INVASIONE DI CORSIA - RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE INVADENTE - SUSSISTE.

In autostrada, in caso di incidente causato da un cambio repentino di corsia, la responsabilità dell'accaduto, va attribuita al conducente del veicolo invadente.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 408 del 18/04/2007

Sezione: Il Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 2054

TAMPONAMENTO - RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL TAMPONANTE - SUSSISTE.

In caso di tamponamento, si presume la responsabilità esclusiva del veicolo tamponante per non avere tenuto il

conducente del medesimo una velocità di guida adeguata tale da rendere impossibile l'arresto.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 415 del 20/04/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2054

MANCATO ARRESTO AL SEGNALE DI STOP - RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL DANNEGGIANTE - SUSSISTE.

È esclusivo responsabile del sinistro il conducente che non si arresta al segnale di stop.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 418 del 26/04/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2054

TAMPONAMENTO - RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL TAMPONANTE - SUSSISTE.

In caso di tamponamento sussiste la responsabilità esclusiva del tamponante.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 419 del 26/04/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2054

RESPONSABILITÀ DA CIRCOLAZIONE - INVASIONE DI CORSIA.

In caso di incidente, sussiste la responsabilità esclusiva del conducente che invade la corsia di marcia opposta

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Riferimenti

CC: 2054

RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA - PRESUPPOSTI.

Allorquando non è possibile accertare la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti va applicata la regola sussidiaria della responsabilità concorsuale.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 523 del 14/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Russo

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTE PROVOCATO DA PIRATA DELLA STRADA - RICHIESTA DI RISARCIMENTO AL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - QUERELA CONTRO IGNOTI - NECESSITÀ DELLA STESSA PER OTTENERE IL RISARCIMENTO.

Il danneggiato che avanzi richiesta di risarcimento danni nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada deve dimostrare che, dopo l'incidente, sia stata presentata denuncia alla competente Autorità di Polizia, essendo questo un requisito sufficiente ma anche necessario per ottenere il risarcimento.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 551 del 22/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 2054

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI - INVASIONE DI CORSIA - RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA - SUSSISTE.

In caso di invasione di semi carreggiata riservata ai veicoli procedenti in senso inverso, la repentinità dello scontro, il punto di verifica del sinistro in tratto curvilineo, il punto di verifica del sinistro in tratto curvilineo, nonché la presuntiva velocità dell'altro conducente costituiscono circostanze obiettive per l'attribuzione della responsabilità esclusiva al conducente "invadente".

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 552 del 23/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Sentenza n. 447 del 27/04/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 2054

**MOTIVAZIONE CONFORME ALLE
RISULTANZE DELLA CTU – LEGITTIMITÀ.**

È assolutamente legittimo motivare la pronuncia giudiziale in perfetta aderenza alle conclusioni peritali.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 556 del 23/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 2054

**APPELLO - LIBERO CONVINCIMENTO DEL
GIUDICE DI I GRADO – CONSEGUENZE.**

Fa bene il giudice di primo grado a rigettare la domanda allorquando la dinamica dell'incidente descritta in citazione trovasi in aperto contrasto con le dichiarazioni testimoniali assunte.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 557 del 23/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

**RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE
- DENUNCIA DI SINISTRO – NATURA.**

La denuncia di sinistro ha valore di confessione stragiudiziale e, pertanto, le dichiarazioni in essa contenute non avendo valore di prova legale sono liberamente apprezzate dal Giudice a meno che le stesse non vengano supportate da elementi di prova resi in corso di causa.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 558 del 23/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 2054

**DISCONOSCIMENTO OLTRE IL TERMINE
PREVISTO – CONSEGUENZE.**

Il disconoscimento di scrittura privata deve avvenire nel primo atto difensivo utile.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 565 del 23/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 2054

**CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA –
PRESUPPOSTI.**

La identità del responsabile civile non può essere provata né per il fatto che il conducente del veicolo investitore ha trascritto nel modulo di constatazione amichevole d'incidente le generalità e la residenza del proprietario del veicolo investitore, perché trattasi di dichiarazione nei confronti di un terzo, priva di valore confessorio né per la circostanza che la compagnia assicuratrice non ha eccepito alcunché in merito, perché trattasi di prova del rapporto sostanziale nei confronti di un terzo, a favore del quale essa nessuna posizione è tenuta ad assumere.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 601 del 29/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Troisi

Riferimenti

CC: 1882

DLLGT 209/05

**CIRCOLAZIONE STRADALE - R.C.A. -
CONTRASSEGNO ASSICURATIVO -
CONTRASTO CON DOCUMENTAZIONE
DELLA COMPAGNIA – PREVALENZA.**

Nel contrasto tra le emergenze della documentazione interna della compagnia assicurativa (giornale di cassa) e quelle desumibili dal contrassegno esposto dall'autoveicolo prevalgono queste ultime in base al principio di affidamento che implica la presunzione del terzo circa l'autenticità del contrassegno esposto sull'autoveicolo indipendentemente dalla circostanza dell'avvenuto pagamento del premio, purché il sinistro si sia verificato nel periodo di copertura od in quello di tolleranza.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 674 del 18/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

VELOCITÀ E INCIDENTI STRADALI.

La velocità può essere considerata causa esclusiva del verificarsi di un sinistro.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 690 del 20/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

AZIONE NEI CONFRONTI DEL FGVS - ONERE DELLA PROVA CIRCA LA IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SINISTRO.

Ben può ritenersi che l'onere della prova sia stato assolto tramite la denuncia-querela alle competenti Autorità.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 698 del 20/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 2054

AZIONE CONTRO IL FGVS - NEL CASO DI CONDUCENTE-DANNEGGIANTE RIMASTO SCONOSCIUTO - ONERE PROBATORIO.

Il danneggiato che avanza richiesta di risarcimento nei confronti del FGVS, nel presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve provare che: 1) il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro mezzo; 2) il conducente del veicolo non identificato è rimasto sconosciuto.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 848 del 01/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

RCA - AZIONE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA DESIGNATA DAL FGVS - MANCANZA DI QUERELA - PROPONIBILITÀ - SUSSISTENZA.

L'azione di risarcimento nei confronti dell'impresa designata dal FGVS è proponibile a prescindere dalla proposizione della denuncia querela nei confronti del conducente rimasto sconosciuto.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 851 del 18/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

R.C.A. INVASIONE DI CORSIA - RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA SUSSISTENZA.

Sussiste la responsabilità esclusiva di chi invade la corsia opposta per un sorpasso avventato allorquando il conducente antagonista abbia fornito la prova di avere posto in essere tutte le manovre necessarie ad evitare l'incidente pur non essendoci riuscito.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 856 del 18/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

INVESTIMENTO DEL PEDONE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE - PRESUPPOSTI.

Quando è accertato che il conducente ad elevata velocità sorpassa una fila di auto che aveva rallentato per consentire al pedone di attraversare la strada e che l'attraversamento era già in corso e che il passaggio pedonale più vicino si trovava a più di cento metri di distanza dal luogo dell'investimento. Sussiste la responsabilità esclusiva del conducente nella causazione del sinistro.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 886 del 24/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 2054

CONCORSO DI COLPA NELLA DETERMINAZIONE DELL'EVENTO DANNOSO.

Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 892 del 31/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 2054

INVERSIONE AD U E SORPASSO DI UNA FILA DI AUTO INCOLONNATE NEL TRAFFICO.

Sussiste responsabilità concorsuale dei conducenti che svolgano le seguenti manovre: inversione ad U senza e sorpasso di auto incolonnate nel traffico

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 913 del 10/08/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

RINOTIFICA TARDIVA DELL'ATTO DI APPELLO - CONSEGUENZE.

Va dichiarato inammissibile l'atto di appello rinotificato oltre il termine perentorio previsto dal Giudice.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1027 del 02/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

INCIDENTE STRADALE TRA DUE AUTOVEICOLI. CHIUSURA DI PUBBLICA STRADA.

In tema di incidente stradale, va accolta la domanda di appello in presenza di certificato comunale attestante la chiusura al traffico della via imboccata dall'autoveicolo investitore.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1051 del 09/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

INSIDIA SUL MANTO STRADALE - RESPONSABILITÀ DELL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA.

Si profila l'esclusiva responsabilità dell'ente proprietario della strada in presenza di un tratto di strada franato e non debitamente segnalato palesandosi l'insidia imprevedibile ed inavvistabile.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1066 del 08/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 2051

INSIDIA SUL MANTO STRADALE - SUA ESCLUSIONE.

Va rigettata la domanda di risarcimento danni in presenza di insidia sul manto stradale allorquando sia stata la condotta del danneggiato a rilevare come decisivo fattore dannoso ed avendo trovato il danno, come suo immediato antecedente fattuale, l'essere avvenuto in pieno giorno ed in condizioni di visibilità dell'insidia.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1286 del 05/12/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 2697,2054

RAPPORTO AUTORITÀ DI POLIZIA INTERVENUTA - PRESUNZIONI - SUSSISTONO. DANNI AL PEDONE - CONCORSO DEL PEDONE.

I rapporti ed i verbali degli organi di polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato, laddove le dichiarazioni rese a tali organi, ancorché non vincolanti in sede civile, costituiscono una confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, che il giudice ha il potere - dovere di apprezzare liberamente.

L'attraversamento della sede stradale ad opera del pedone, per giunta minore, senza offrire la dovuta precedenza ai veicoli circolanti e senza il necessario controllo degli adulti tenuti alla vigilanza, configura un concorso di colpa nella produzione dell'evento.

Estensore: Pappacena Sabato

Sentenza n. 1287 del 05/12/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 2697,2059,1226,1227

ONERE DELLA PROVA. DANNO MORALE QUALE DANNO NON PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE DANNO MORALE - MISURA EQUITATIVA COME UNICA SOLUZIONE.

La verità fenomenica si traduce in verità giuridica sostanziale a mezzo delle prove e delle presunzioni [...] il

cui onere ex art. 2697 ricade sulla o sulle parti attrici, sia in caso di responsabilità aquiliana, sia in tutte le ipotesi configurabili di responsabilità contrattuale, salvo l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice adito, che può integrare, ma non sostituire le modalità di adempimento dell'onere probatorio citato.

Ne consegue, tra l'altro, che l'art. 2059 c.c., anche in combinato disposto con l'art. 185 c.p.c., debba essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, se riferibile ad un'astratta previsione di reato, sia risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del danno risulti da una presunzione di legge.

Il danno non patrimoniale (mancando di parametri fissi di commutazione), non può mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato, unica forma possibile di liquidazione - per ogni danno che sia privo, come il danno biologico e il danno morale, delle caratteristiche della patrimonialità - è quella equitativa.

Estensore: Pappacena Sabato

Sentenza n. 1318 del 13/12/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE.

Sussiste la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo nel caso in cui egli tampona una bicicletta ferma vicino al margine della carreggiata.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1332 del 18/12/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE.

Sussiste la responsabilità esclusiva del conducente dell'auto che si immette, da una sosta, nel flusso di circolazione senza concedere la precedenza.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

COMUNIONE E CONDOMINIO

Sentenza n. 54 del 31/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 1137

IMPUGNAZIONE DI DELIBERA ASSEMBLEARE CONDOMINIALE - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ADOTTATI ALL'ORDINE DEL GIORNO - ASSENZA DEL REQUISITO DELLA STRAORDINARIETÀ DEI LAVORI - DELIBERA ASSEMBLEARE ADOTTATA CON IL VOTO DI UN USUFRUTTUARIO - INFONDATEZZA DELL'IMPUGNAZIONE.

Le competenze dell'usufruttuario e del nudo proprietario nell'ambito del condominio sono espressamente previste dalle norme di attuazione del codice civile. Precisamente, l'usufruttuario ha diritto di voto nelle delibere concernenti gli affari di ordinaria amministrazione e il semplice godimento delle cose e dei servizi comuni (art. 67, 1°co.). Nelle delibere concernenti innovazioni, ricostruzioni e opere di manutenzione straordinaria, il diritto di voto spetta invece al nudo proprietario (art. 67, 2°co.). Se erroneamente lavori di manutenzione ordinaria vengono approvati dall'assemblea come lavori di straordinaria manutenzione, il voto dell'usufruttuario non è idoneo ad invalidare la delibera e l'eventuale impugnazione andrà rigettata.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 75 del 18/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CPC: 66

IMPUGNATIVA DELIBERA CONDOMINIALE.

Non può essere annullata la delibera di condominio in base al presupposto che la convocazione era stata comunicata in violazione del termine di cui all'art. 66 disp. att. c.p.c., qualora la delibera sia stata sostituita da altra di identico contenuto e validamente adottata. Infatti non sussiste dubbio che l'adozione di una nuova delibera di identico contenuto rispetto a quella impugnata impedisca di pronunciare l'invalidità della prima, essendo cessato ogni interesse ad eliminare la prima determinazione collegiale ormai superata dalla nuova decisione assembleare.

Estensore: Torino Gerarda

Sentenza n. 87 del 22/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2051

L. 57 del 05.03.01

RESPONSABILITÀ " QUALIFICATA" DEL CONDOMINIO.

Il condominio risponde a titolo di responsabilità da cose in custodia per i danni derivanti ai condomini a causa di un avvallamento della pavimentazione costituente un insidia imprevedibile ed inavvistabile. Si tratta di una responsabilità " qualificata" derivante dalla funzione stessa assolta dal condominio, responsabilità che si fonda sulla presunzione di colpa di colui che ha un dovere giuridico di custodia su ciò che ha prodotto il danno.

Estensore: Torino Gerarda

Sentenza n. 115 del 30/01/2007

Sezione: Il Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 1137

CONDOMINIO DEGLI EDIFICI - DOMANDA DI ANNULLAMENTO DI DELIBERA ASSEMBLEARE - MANCATA CONVOCAZIONE DI UN CONDOMINO - FONDATEZZA DELL'IMPUGNAZIONE.

Se l'amministratore di condominio, in occasione dell'assemblea condominiale, non provvede alla regolare convocazione di tutti i condomini, le delibere che sono state assunte in quella sede possono essere oggetto di annullamento su domanda del condomino non convocato nell'ordinario termine di impugnazione di 30 gg. dalla notifica delle stesse.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 216 del 26/02/2007

Sezione: Il Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 1102

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.15390/2000; Cass. Civ. n.1975/2000.

L'UTILIZZAZIONE DELLA COSA COMUNE DA PARTE DI UNO DEI PARTECIPANTI: È AMMESSO SOLO CON IL CONSENSO DI TUTTI.

IL GIUDICE NON È TENUTO A GIUSTIFICARE DIFFUSAMENTE LE RAGIONI DELLA

PROPRIA ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CTU.

L'utilizzazione della cosa comune o di una sua porzione di essa da parte di uno dei partecipanti deve ritenersi legittima solo nel caso in cui si attua in esecuzione di uno specifico accordo tra tutti i titolari del diritto.

Il giudice non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del CTU, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 296 del 21/03/2007

Sezione: Il Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1137

CONDOMINIO DEGLI EDIFICI - NULLITÀ DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE - POTERI DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA - SINDACABILITÀ DEL GIUDICE - LIMITI. CONDOMINIO DEGLI EDIFICI - ANNULLABILITÀ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI - OPERA SU SUOLO COMUNE SUSCETTIBILE DI USO ESCLUSIVO O DIFFERENZIATO - APPROVAZIONE CONDOMINIALE DELLA RELATIVA DELIBERA - NECESSITÀ.

Il potere di sindacabilità delle delibere condominiali che è attribuito all'Autorità Giudiziaria non può esorbitare rispetto alla valutazione del merito della decisione assunta né può concretarsi in un controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, dovendosi altresì limitare al riscontro della legittimità, sebbene possa comprendere, oltre al rispetto delle norme di legge e dei regolamenti condominiali, anche l'eccesso di potere che è ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere.

Le opere che devono essere compiute su suolo comune del condominio devono sempre essere oggetto di approvazione condominiale anche se trattasi di opere suscettibili di uso separato o più intenso da parte di alcuni condomini

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 343 del 30/03/2007

Sezione: Il Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1137

IMPUGNAZIONE DI DELIBERA ASSEMBLEARE - MANCATO AVVISO DELLA COMUNICAZIONE DA PARTE DI UNO DEI CONDOMINI - DELIBERA REVOCATA DA PARTE DELLO STESSO CONDOMINIO DOPO L'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - COMPENSAZIONE DELLE SPESE IN MISURA DEL 50 %.

In materia di impugnazione di delibera assembleare, l'atteggiamento collaborativo del Condominio che provvede a revocare la deliberazione assembleare impugnata, giustifica una compensazione delle spese nella misura del 50%.

*Estensore: Vincenzo Mansi***Sentenza n. 367 del 04/04/2007***Sezione: Il Civile**Giudice: Rocco De Giacomo***Riferimenti**

CC: 1137

IMPUGNATIVA DELIBERA ASSEMBLEARE - PRESUPPOSTI.

Va annullata la delibera assembleare in caso di mancata convocazione degli aventi diritto nel termine di cinque giorni prima della data di tenuta dell'adunanza straordinaria dell'assemblea condominiale.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 488 del 07/05/2007***Sezione: Il Civile**Giudice: Salvatore Russo***Riferimenti**

CC: 117 ss.

DELLA REVISIONE DI TABELLE MILLESIMALI. RISERVA DI DIRITTO REALE LIMITATO A FAVORE DI TERZO SU BENI DONATI - DUPLICITÀ DI DONAZIONI - SUSSISTE. REQUISITO SOGGETTIVO DELL'AZIONE REVOCATORIA - CONSAPEVOLEZZA DEL PREGIUDIZIO - SUSSISTE.

Le tabelle millesimali hanno natura di negozio di accertamento dei valori delle quote condominiali spettanti ai condomini, con funzione puramente valutativa del patrimonio ai soli effetti della distribuzione del carico delle spese condominiali e della

misura del diritto di partecipazione alla formazione della volontà assembleare del condominio, sicché, essendo dichiarative di una situazione oggettiva preesistente, l'errore che giustifica la revisione delle tabelle non coincide con l'errore vizio del consenso, ma consiste nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle, e, quindi, consiste in qualsiasi errore, restando esclusa solo la valutazione degli elementi soggettivi nella stima degli elementi necessari alla valutazione.

Il soggetto che, per spirito di liberalità, riserva a favore di una terza persona un diritto reale limitato (usufrutto, uso o abitazione) su beni donati ad altri in (nuda) proprietà pone in essere sia una donazione del dominio (destinato a diventare pieno nel momento della cessazione del cenno diritto reale parziario), sia (nella ricorrenza dei relativi presupposti e, segnatamente, dell'accettazione del beneficiario) una donazione del diritto reale limitato.

In ordine al requisito soggettivo - che è destinato ad atteggiarsi diversamente a seconda che il credito vantato dall'attore in revocatoria sia anteriore ovvero successivo al compimento dell'atto impugnato - va detto che trattandosi di atto a titolo gratuito posteriore al sorgere del credito, è del tutto indifferente la situazione psicologica dei terzi coinvolti nel presente giudizio, dovendosi unicamente verificare il grado di consapevolezza del disponente circa l'idoneità dell'atto a pregiudicare le ragioni di credito dell'attore e del terzo interveniente.

*Estensore: Genco Mariarosaria***Sentenza n. 539 del 17/05/2007***Sezione: Il Civile**Giudice: Giuseppe Fortunato***Riferimenti**

CC: 1137

IMPUGNATIVA DELIBERA ASSEMBLEARE - CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE.

Qualora le parti danno atto congiuntamente che è venuto meno l'interesse alla pronuncia della sentenza in quanto l'opera, oggetto delle delibere impugnate, è stata collocata in altro sito, deve essere pronunciata sentenza di cessata materia del contendere.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 547 del 22/05/2007***Sezione: Il Civile**Giudice: Giuseppe Fortunato***Riferimenti**

CC: 1137

IMPUGNATIVA DELIBERA ASSEMBLEARE.

Nel caso di condominio orizzontale devono ritenersi applicabili le norme del condominio e non quelle della comunione.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 548 del 22/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1137

POSSESSO - REINTEGRA - PRESUPPOSTI.

La finalità di chiusura dello spazio antistante il garage esclusivo non può attuarsi in pregiudizio del concorrente potere di fatto sullo spazio comune o secondo modalità che riducono la sua utilità in relazione al godimento degli spazi esclusivi destinati al parcheggio e al ricovero delle auto.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 555 del 23/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1137

IMPUGNATIVA DELIBERA ASSEMBLEARE.

Non può ritenersi vietata la chiusura di uno spazio condominiale allorché determina la cessazione di un abuso dello stesso spazio.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 612 del 30/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 1117

COMPROPRIETÀ DEGLI EDIFICI - DIRITTI SULLE PARTI COMUNI.

La corte comune di un fabbricato, a mente dell'art. 1117, comma 1 c.c., deve reputarsi bene condominiale poiché la presunzione di comunione ed utilità del cortile trova la sua ratio nella obiettiva destinazione a servizio ed utilità degli edifici circostanti, sicché nella nozione di cortile si comprendono anche gli spazi esterni che

soddisfano l'esigenza di dare luce ed aria all'edificio e l'accesso alla pubblica via, la cui comproprietà, in caso di alienazione, è trasferita in proporzione del valore millesimale della unità immobiliare esclusiva.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 589 del 20/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

ANNULLABILITÀ DELIBERA ASSEMBLEARE.

È annullabile la delibera assembleare che inserisce nel bilancio voci di spesa sia relative a processi definiti contro il singolo condomino, a cui questi non è tenuto a contribuire, essendo controparte del condominio, sia per aver approvato l'accollo ad un singolo condomino di un credito condominiale non quantificato e garantito da ipoteca giudiziale di primo grado a favore del condominio deliberante onde consentire al condomino stesso di accendere un altro mutuo ipotecario.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 672 del 18/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

IMPUGNATIVA DI DELIBERA ASSEMBLEARE.

Devono qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea. quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale (677/2007)

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 693 del 20/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

IMPUGNATIVA DELIBERA ASSEMBLEARE.

Va rigettata la impugnativa proposta da un condomino presente, sia pure per delega, il quale ha precedentemente approvato la delibera poi impugnata.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 709 del 21/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

ESPRESSIONI INGIURIOSE CONTENUTE IN SCRITTI DIFENSIVI – CONSEGUENZE.

Spetta il risarcimento dei danni non patrimoniale al difensore cui sono state rivolte ingiurie negli atti difensivi non riferibili all'oggetto della causa e non necessarie alla difesa ed obiettivamente ingiuriose e lesive della sua onorabilità e professionalità

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 866 del 19/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

ACCERTAMENTO DI DIRITTI CONDOMINIALI E RISARCIMENTO DANNI – PRESUPPOSTI.

Le propagazioni di gas di scarico che oltrepassino il limite della normale tollerabilità costituiscono un fatto illecito perseguibile in via cumulativa con l'azione diretta a farle cessare (avente carattere reale e natura negatoria) e con quella intesa ad ottenere il risarcimento del pregiudizio che ne sia derivato, quest'ultima avente carattere personale e riconducibile quindi all'art. 2043 c.c.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1077 del 12/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 1199

ACCERTAMENTO DEL CREDITO - MANCATO RILASCIO DELLE QUIETANZE DA PARTE DEL CONDOMINIO - EQUIPOLLENZA DEL RILASCIO DEI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI.

Il rilascio dei bilanci preventivi e consuntivi, regolarmente approvati, costituisce equipollente di un atto di quietanza comportante l'indicazione della somma pagata e la causale del versamento.

Estensore: Vincenzo Mansi

DECRETO INGIUNTIVO**Sentenza n. 3 del 08/01/2007**

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1831,1832,1283,1823,1825,1857

DLT: 385/1993,342/1999

L. 154/1992

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - ACCOGLIMENTO - NULLITÀ CLAUSOLE DETERMINATIVE INTERESSI CON RINVIO AGLI USI - RIDIMENSIONAMENTO DEL DEBITO AZIONATO.

Merita accoglimento l'opposizione del correntista che eccepisce l'invalidità del patto di determinazione degli interessi con rinvio agli usi. La clausola stipulata per il rapporto dedotto in causa è, peraltro, divenuta inoperante a partire dal 09 Luglio 1992, atteso che la previsione imperativa posta dall'art. 4 Legge 154/92 che irroga la nullità delle clausole dei contratti bancari contenenti un rinvio agli usi per la determinazione dei tassi d'interesse (art.4 L.154/92 poi trasfuso nell'art.117 del testo unico del 01/09/93 n.385), pur non invalidando *ex tunc* le clausole anteriori, impedisce tuttavia, che esse possano produrre ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso. Di conseguenza, gli interessi praticati in base alla clausola invalida, relativamente all'esposizione maturata nella vigenza della nuova disciplina, devono ritenersi illegittimi, mentre sono dovuti gli interessi ex art.117 dlgs 385/1993, per effetto dell'integrazione *ex lege* del rapporto e della sostituzione automatica della pattuizione invalida. Altra ragione per l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, è costituita dalla nullità, eccepita dal correntista, della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi. A seguito della sentenza della Corte Cost. n.425/2000, con cui è stata dichiarata illegittima la norma di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi denunciata in lite resta disciplinata, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale essa essendo basata su di un uso negoziale anziché su una norma consuetudinaria è da considerare nulla, perché stipulata in violazione dell'art.1283 c.c. Trova, inoltre, conferma l'illegittimità, rilevata dall'opponente, dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, siccome non autorizzata da alcuna espressa pattuizione delle parti e comunque non ammissibile relativamente al periodo successivo alla chiusura del conto.

Estensore: Galotto Simona

Sentenza n. 20 del 09/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

Riferimenti

CC: 2697

OPPOSIZIONE A D.I. - FATTURE - ONERE DELLA PROVA.

L'efficacia probatoria della fattura è subordinata al suo riconoscimento o accettazione da parte del soggetto

contro cui è prodotta. Laddove, pertanto, il destinatario ne contesti il contenuto, anche in ordine al solo ammontare delle somme, essa, in quanto atto unilaterale, non può costituire prova a favore dell'emittente nei limiti della prestazione e del relativo compenso oggetto della contestazione, continuando a gravare sul ricorrente l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito ex art. 2697 c.c..

Per lo stesso principio, anche parte opponente resta onerata alla puntuale dimostrazione della fondatezza delle eccezioni estintive o modificative del credito azionato in monitorio, determinandosi, in caso di insufficienza, la fondatezza del valore probatorio della fattura azionata monitoriamente.

Estensore: Coppola Maria

Sentenza n. 49 del 10/01/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CC: 1956,2697

CPC: 633,645

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO - INGIUNZIONE AL FIDEIUSSORE - OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO - ECCEZIONE DI LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE EX ART. 1956 C.C. PER OMESSA COMUNICAZIONE DEL PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEL DEBITORE PRINCIPALE - INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE.

Se nel contratto di conto corrente di corrispondenza è prevista la possibilità per la banca di concedere un'apertura di credito su richiesta del correntista, garantita da fideiussione omnibus, il fideiussore non può invocare la liberazione dalla garanzia ex art. 1956 c.c. alla concessione del fido bancario. Infatti, il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche. Conseguentemente, la concessione del credito non può, per se stessa considerata, costituire un aggravamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, sia perché così argomentando dovrebbe sempre richiedersi l'autorizzazione speciale cui fa cenno l'art. 1956, sia perché trattasi di un mutamento del patrimonio del

debitore garantito già tenuto presente dal garante al momento di assunzione dell'obbligo.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 68 del 16/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CPC: 645

DPR: 144/01

RD 1736/33, art. 57

INDIPENDENZA DELLA POSIZIONE DI CIASCUN POSSESSORE DEL TITOLO. NULLITÀ DEI PATTI STIPULATI CONTRA LEGEM.

IMPEGNO DI NON GIRARE IL TITOLO.

Dalle disposizioni normative relative all'assegno bancario, 21,12,33,n. 1736, che si applicano anche all'assegno postale, (ex D.P.R. 144701), risulta affermata l'indipendenza della posizione di ciascun possessore del titolo, dal possessore precedente, e l'inopponibilità al prenditore attuale, delle eccezioni che il debitore avrebbe potuto opporre ai prenditori precedenti. Infatti, l'art. 57 del R.D. 1736/33, prevede che la persona contro la quale sia promossa azione, in virtù di assegno bancario, non può opporre al portatore, le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali col traente, e con i portatori precedenti. Il titolo di credito caratterizzato dal principio dell'astrattezza, non consente che le eccezioni relative al rapporto sottostante tra emittente e prenditore, siano opposte ai terzi legittimi portatori dell'assegno. Infatti secondo costante giurisprudenza (Cass. n. 5251/77), l'eccezione di pagamento rientra tra quelle oggettive e personali che, quindi, non può essere opposta ad un portatore diverso da colui al quale la somma è stata versata.

Sono nulli ed inefficaci, perché stipulati *contra legem*, i patti tra traente e primo prenditore contrari alle disposizioni imperative inderogabili, in materia di assegni, come il "fermo", il *pactum de non petendo*, la dazione con funzione di garanzia.

In virtù del principio dell'astrattezza, secondo cui le eccezioni relative al rapporto sottostante non possono essere opposte ai terzi legittimi portatori del titolo, l'impegno di non girare il titolo, non concretizza un accordo extracartolare.

Estensore: Torino Gerarda

Sentenza n. 84 del 23/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

OPPOSIZIONE TARDIVA A DECRETO INGIUNTIVO.

L'intimato può fare opposizione anche dopo che sia scaduto il termine fissato nel decreto ingiuntivo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza, per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o forza maggiore.

Lo scopo è di evitare che un provvedimento emesso inaudita altera parte, possa acquistare efficacia esecutiva in via definitiva, se la controparte non sia stata regolarmente informata della sua esistenza o sia stata impossibilitata a promuovere tempestiva opposizione. L'opposizione tardiva consente la piena attuazione del diritto di difesa dell'intimato, ma l'opposizione sarà rigettata se l'intimato non prova di non averne avuto tempestiva conoscenza, per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o forza maggiore.

Estensore: Torino Gerarda

Sentenza n. 111 del 25/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 2959,2956

CPC: 645

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - ONORARI PROFESSIONALI - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE PRESUNTIVA DEL DIRITTO - INCOMPATIBILITÀ CON LA NEGAZIONE DEL FATTO COSTITUTIVO DELLA PRETESA O DELL'ENTITÀ DELLE SOMME.

In sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la negazione del fatto costitutivo del diritto alle spettanze professionali o la contestazione dell'entità delle somme dovute risultano incompatibili con la dichiarazione di avvalersi della prescrizione presuntiva ex art 2956 c.c., in virtù della disposizione contenuta all'art. 2959 c.c.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 122 del 31/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

Decreto legislativo 231/2002

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - CREDITI DEL FARMACISTA NEI CONFRONTI DELLA ASL - INTERESSI MORATORI - APPLICABILITÀ.

La disciplina del ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali si applica a qualunque operazione che implichi la remunerazione di un servizio come deve qualificarsi l'erogazione di prodotti farmaceutici.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 154 del 06/02/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Troisi

Riferimenti

CPC: 645

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - PROVA DEL CREDITO - ASSEGNO - SUFFICIENZA.

La somma e l'epoca di pagamento di un assegno ben possono configurare prova dell'adempimento del credito posto a fondamento del d.i.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 171 del 13/03/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Troisi

OPPOSIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE - OMESSA COMUNICAZIONE ALLA SEZIONE: PER L'IMPIEGO - CONSEGUENZE.

In caso di insussistenza del rapporto di lavoro subordinato non va comunicata alla Sezione: circoscrizionale per l'impiego il licenziamento del lavoratore.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 173 del 14/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CPC: 645

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO DA PARTE OPPOSTA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.

L'opposto può chiamare in causa un terzo solo se la richiesta appare causalmente determinata dalle istanze e dalle eccezioni della controparte e previa autorizzazione del giudice

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 256 del 23/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Troisi

Riferimenti

DM 148 del 1998

OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE IN TEMA DI TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

Va applicata la sanzione amministrativa qualora i registri di carico e scarico dei rifiuti non vengano tenuti in maniera conforme alla legge vigente.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Quando l'opposizione risulta avanzata con citazione è da ritenersi che essa possa valere come ricorso solo nel momento in cui, attraverso il deposito (tempestivo) in cancelleria abbia raggiunto lo scopo proprio di quell'atto, in quanto non può riconoscersi alcun valore alla notificazione della citazione, eseguita anteriormente al deposito, concernendo una opposizione ancora non venuta ad esistenza.

Ne deriva che qualora la citazione sia stata depositata in cancelleria dopo la scadenza del termine contemplato dall'art. 641 c.p.c., l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 299 del 21/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CPC: 633 e ss.

INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - PARCELLA PROFESSIONALE - PARERE DELL'ORDINE PROFESSIONALE DI APPARTENENZA - EFFICACIA IN SEDE DI OPPOSIZIONE.

Nel procedimento di ingiunzione, la parcella corredata dal parere del Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista ha un valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il Giudice ai fini esclusivamente della pronuncia dell'ingiunzione in quanto nel successivo giudizio di opposizione essa assume il valore di semplice dichiarazione unilaterale del professionista, determinando per quest'ultimo la necessità di provare la effettiva esecuzione delle prestazioni contenute in parcella.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 324 del 27/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO.

Non può accogliersi l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dall'opponente, quando quest'ultimo non ha indicato, come prescrive la legge, il foro ritenuto competente.

Estensore: Mauri Maria

Sentenza n. 356 del 03/04/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CPC: 645

OPPOSIZIONE A D.I. PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO - PROVA SCRITTA - NECESSITÀ.

Qualora l'opposizione non sia fondata su prova scritta deve confermata la clausola di provvisoria esecuzione.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 313 del 18/04/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CPC: 447 bis, 414, 633 e ss.

FORMA DELL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO NEL RITO LOCATIZIO.

L'opposizione nel rito locatizio deve essere instaurata nelle forme del ricorso, in relazione agli artt. 447 bis, 414 c.p.c., ed esso va depositato nella cancelleria del giudice competente nel termine di 40 gg. dalla notificazione del decreto ingiuntivo.

Sentenza n. 417 del 24/04/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CPC: 633

FATTURA - PROVA DEL CREDITO SOLO NELLA FASE MONITORIA.

La fattura commerciale costituisce prova del credito solo nella fase monitoria. In caso di opposizione, il

creditore - attore in senso sostanziale - deve fornire la prova del proprio credito.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 496 del 08/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

**OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO -
COMPETENZE PROFESSIONALI - ECCEZIONE
DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA -
INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE.**

Un decreto ingiuntivo per competenze professionali promosso da un professionista che svolge la propria attività a favore di futuri acquirenti è del tutto legittimo. Di conseguenza, è destituita di ogni fondamento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva degli stessi fondata sulla circostanza che il cespite è ancora in proprietà al promittente venditore.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 499 del 09/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CPC: 633 e ss.

**OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO -
ECCEZIONE DI CLAUSOLA DI ARBITRATO -
ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE.**

È improponibile il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dinanzi al Tribunale se nel contratto di appalto, su cui si fonda l'ingiunzione, è stabilito che tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti saranno rimesse alla cognizione di un collegio arbitrale.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 521 del 11/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CPC: 633,645

**OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO -
TARDIVA COSTITUZIONE DELL'OPPOSIZIONE
- IMPROCEDIBILITÀ DELLA STESSA.**

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente deve essere equiparata alla sua mancata costituzione e comporta, indipendentemente dalla circostanza che l'opposto si sia

costituito nel suo termine, l'improcedibilità dell'opposizione.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 529 del 15/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

**OPPOSIZIONE A D.I. - ACCOGLIMENTO -
REVOCA DEL DECRETO.**

In caso di accoglimento dell'opposizione va revocato il decreto ingiuntivo impugnato.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 530 del 24/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CPC: 633

**OPPOSIZIONE A D.I. - PROVA - MANCANZA -
CONSEGUENZE.**

L'opponente in qualità di attore in senso sostanziale deve provare le circostanze dedotte nell'atto di opposizione in caso contrario l'opposizione non può essere accolta.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 546 del 22/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

**OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO -
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA -
CONSEGUENZE.**

Qualora dagli atti risulti che altro soggetto diverso dall'ingiunto si fosse impegnato a pagare il credito derivante dalle fatture emesse dal ricorrente, deve essere accolta l'opposizione, in quanto l'obbligato al pagamento è proprio questo diverso soggetto e non altri.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 590 del 23/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 2697,1218,1176

CPC: 116

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.34/1970; Cass. Civ. n.4197/1982; Cass. Civ. n.4077/1996; Cass. Civ. n.3564/1995; Cass. Civ. n.761/2002; Cass. Civ. n.5526/2002; Cass. Civ. n.13533/2001; Cass. Civ. n.3328/1983; Cass. Civ. n.124/1997.

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - ONERE DELLA PROVA - DISCIPLINA. CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - FONDATEZZA DELLA PRETESA. MANCATA CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO - PROVA - ESENZIONE. INADEMPIMENTO - ONERE DELLA PROVA. INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - COLPA DELL'INADEMPIENTE - ONERE DELLA PROVA. RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA - PERIZIA E DILIGENZA - VIOLAZIONE - SUSSISTE.

Nell'ambito del giudizio di opposizione, sebbene il contraddittorio venga instaurato ad iniziativa della parte debitrice con la notifica dell'atto di opposizione, sul piano sostanziale e processuale, nel corso del giudizio, le posizioni delle parti e i relativi oneri soggiacciono alle norme generali dettate in materia di adempimento contrattuale e di distribuzione dell'onere probatorio e, quindi, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.

Il giudice può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza della pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c.

La mancata contestazione del rapporto giuridico su cui l'istante fonda la pretesa esime quest'ultimo dalla prova, importando tale contegno processuale la sua espunzione dal *thema probandum*.

La prova dell'inadempimento non incombe sul creditore che agisce per ottenere quanto dovutogli, bensì sul debitore che, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., è tenuto a provare, per l'appunto, il suo esatto adempimento.

La colpa dell'inadempiente deve ritenersi presunta fino a prova contraria, essendo onere del convenuto per domanda di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale dimostrare di essere immune da colpa e ciò in applicazione - nell'ambito contrattuale - della regola generale dettata in materia di obbligazioni dall'art. 1218 c.c.

L'art. 1176 c.c. impone a chi riceve incarico professionale di agire secondo i canoni della perizia e della diligenza enucleati dal migliore stato dell'arte; di

talché, la violazione di tali regole dà senz'altro luogo a responsabilità che obbliga comunque l'inadempiente a tenere indenne l'istante dalle conseguenze dannose che sono derivate dall'inadempimento stesso (nel caso di specie, detta responsabilità è commisurata alla parte di sanzione subita dall'opponente per la negligente redazione dei libri e scritture contabili da parte del commercialista, tenuto conto anche dei danni che l'istante avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza).

Estensore: Di Bernardo Annamaria

Sentenza n. 673 del 18/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

OPPOSIZIONE A D.I.

Deve essere rigettata l'opposizione a d.i. completamente sfornita di prova

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 689 del 20/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

D.I. - SU ASSEGNO BANCARIO PRIVO DI DATA - LEGITTIMITÀ.

L'emissione di un assegno privo di data, pur potendo giudicarsi nullo, per mancanza di un elemento essenziale, conserva, però, valenza di promessa di pagamento potendo presumersi *juris tantum* l'esistenza del rapporto sottostante.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 723 del 26/06/2007

Sezione: I Civile

Giudice Salvatore Di Leonardo

Riferimenti

CC: 2710

CPC: 634,645

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.5573/1997; Cass. Civ. n.3090/1979; Cass. Civ. n.1994/1997.

PROCESSO DI COGNIZIONE CHE SEGUE ALL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: VALORE PROBATORIO DELLE FATTURE.

Nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di

prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato; con la conseguenza che le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esso indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onore della prova in caso di contestazione sull'*an o sul quantum* del credito vantato in giudizio. Peraltro, proprio con riguardo alla fattura, avuto riguardo, da un lato, alla sua formazione unilaterale e, dall'altro, al fatto che essa si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, deve desumersi che quando il rapporto tra le parti sia contestato, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 731 del 03/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CPC: 633,442

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.10084/1993.

CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE PRATICATE AD UN ASSISTITO DELL'USL.:ESCLUSIONE DI COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO.

È da escludersi in modo categorico, che le controversie riguardanti il pagamento delle prestazioni sanitarie praticate ad un assistito dell'USL, possano farsi rientrare tra le cause devolute alla competenza del giudice del lavoro, in quanto non hanno ad oggetto l'accertamento, positivo o negativo, di un titolo assicurativo previdenziale.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 871 del 17/07/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

Riferimenti

CPC: 650

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TARDIVA.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che la nullità della notifica del decreto ingiuntivo in tanto rileva, in quanto sia stata causa della mancata conoscenza del provvedimento monitorio da parte dell'intimato e, quindi, soltanto ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.. Infatti, la proposizione di quest'ultima sana la nullità mentre la mancata proposizione della stessa, nel termine indicato dall'art. 650, 3° co., la rende del tutto irrilevante ai fini della validità ed efficacia del decreto ingiuntivo.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 897 del 03/08/2007

Sezione: I Civile

Giudice Marianna D'Avino

OPPOSIZIONE A D.I.

Va dichiarata cessata la materia del contendere allorché l'opponente rinuncia agli atti del giudizio di opposizione e la opposta non solo ha accettato tale rinuncia ma ha anche rinunciato alla domanda azionata in via monitoria.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 900 del 07/08/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

OPPOSIZIONE A D.I. E RISULTANZE DELLA CTU.

Il Giudice può fondare il suo convincimento sulle conclusioni sostenute dal consulente tecnico in ordine all'oggetto della controversia.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 901 del 07/08/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

OPPOSIZIONE A D.I. E CTU.

È legittimo per il Giudice fondare il proprio convincimento sull'elaborato peritale.

(902/2007)

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 967 del 19/09/2007

Sezione: II Civile

Giudice Francesco Spiezia

Riferimenti

CPC: 645

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - PARCELLA PROFESSIONALE - CONTESTAZIONE DELL'AMMONTARE.

La parcella professionale, essendo assimilabile ad un rendiconto delle attività svolte dal professionista, può essere oggetto di contestazioni soltanto se le stesse sono specificamente riferite a singole voci esposte, in quanto, in mancanza, le sue pretese devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto e di diritto.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 995 del 24/09/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CPC: 633

DLT 231 del 2002

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DI STRUTTURA SANITARIA - APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI MORATORI - SAGGIO APPLICABILE EX LEGGE 231/2002 - MOMENTO RILEVANTE PER LA DECORRENZA.

In materia di rapporti obbligatori nascenti tra laboratori d'analisi ed ASL per l'esecuzione di prestazioni in regime di accreditamento provvisorio, in caso di inadempimento nella corresponsione del prezzo di suddette prestazioni, gli interessi moratori di cui al saggio stabilito dall'art.5 del D. Lgs. n. 231/2002, che a norma dello stesso testo normativo si applicano ai contratti stipulati alla data del 08.08.2002, deve essere calcolato tenendo presente la data di perfezionamento del riconoscimento del titolo originario (convenzione), che assume valore costitutivo e di fonte del nuovo rapporto di accreditamento.

(997/2007, 998/2007)

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 996 del 24/09/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CPC: 633

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DI STRUTTURA SANITARIA - APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI MORATORI - SAGGIO

APPLICABILE EX LEGGE 231/2002 - MOMENTO RILEVANTE PER LA DECORRENZA.

ACCREDITAMENTO DI STRUTTURA PRIVATA PRESSO L'ASL - NATURA DEL RAPPORTO.

In materia di rapporti obbligatori nascenti tra laboratori d'analisi ed ASL per l'esecuzione di prestazioni in regime di accreditamento provvisorio, in caso di inadempimento nella corresponsione del prezzo di suddette prestazioni, gli interessi moratori di cui al saggio stabilito dall'art.5 del D. Lgs. n. 231/2002, che a norma dello stesso testo normativo si applicano ai contratti stipulati alla data del 08.08.2002, deve essere calcolato tenendo presente la data di perfezionamento del riconoscimento del titolo originario (convenzione), che assume valore costitutivo e di fonte del nuovo rapporto di accreditamento.

Il nuovo regime dell'accREDITamento sorto a seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 502 del 1992 non ha modificato la natura del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico preposto all'attività sanitaria che resta di tipo concessorio con la particolarità che nel nuovo sistema si è in presenza di concessioni "ex lege" di attività di servizio pubblico, di tal che la disciplina di queste convenzioni è dettata in via generale dalla legge.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 1005 del 26/09/2007

Sezione: I Civile

Giudice Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CC: 2935

DLGT 22 del 1997, art. 11

L. 689 del 1981, art. 41

OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE PER AVVENUTA DEPENALIZZAZIONE DEI FATTI CONTESTATI - RIGETTO DELL'ECCEZIONE.

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 l. 24 novembre 1981 n. 689, poiché solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di

riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 1028 del 03/10/2007

Sezione: I Civile

Giudice Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

DL: 79 del 1997, art. 4; 405 del 1996, art. 1 comma 3°

OBBLIGO REGISTRAZIONE ASSUNZIONE NEL LIBRO MATRICOLA. CONDONO FISCALE.

L'art. 1 terzo comma del D.L. 405 del 1996 statuisce che il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso.

il condono fiscale richiamato dall'art. 4 del D.L. 79/97 concerne esclusivamente il versamento dei contributi e dei premi previdenziali e, pertanto, non assume alcuna rilevanza la sua invocazione rispetto alla sanzione derivante dall'illecito commesso dal datore di lavoro in caso di mancata registrazione dell'assunzione nel libro matricola in uso.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1029 del 04/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 2726 - 2721

FORNITURA DI MERCE.

In difetto di quietanza scritta è inammissibile, ex art. 2726 c.c. e 2721 e ss c.c., la prova per testi del pagamento in contanti.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1036 del 05/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

DUPLICAZIONE DI FATTURA - LEGITTIMITÀ.

La presenza di due fatture recanti medesimo numero e importo, la prima con la descrizione della merce, degli imballaggi relativi, delle quantità e dei prezzi; e la seconda con la medesima descrizione ma con lo scorporo degli imballaggi al fine di ottenerne il rimborso,

non costituisce duplicazione del credito posto alla base del Decreto Ingiuntivo.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1037 del 15/09/2007

Sezione: II Civile

Giudice

Riferimenti

CC: 1326

CPC: 20

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.3090/1979.

MOMENTO PERFEZIONATIVO DEL CONTRATTO. LA VALENZA PROBATORIA DELLE FATTURE COMMERCIALI.

Ai fini della competenza territoriale un contratto si considera concluso nel luogo ove il proponente ha avuto notizia dell'accettazione.

Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in essa indicato e non comportano l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'*an o sul quantum* del credito vantato in giudizio.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1050 del 09/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI - OPPOSIZIONE.

Va rigettata l'opposizione a Decreto Ingiuntivo fondato sulla prova testimoniale resa dal genitore dell'opponente in presenza di assegni bancari documentanti il pagamento dell'attività professionale svolta.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1072 del 12/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.8990/2007.

AZIONE CAUSALE EX ART. 66 L. C.

La richiesta di ingiunzione ex art. 66 L.C. diviene improponibile allorché i titoli perdono il valore di cambiali, di modo che la garanzia prestata dall'avallante non si estende al rapporto causale intercorrente tra creditore e debitore principale e la garanzia cessa se il titolo, su cui è apposta, perde il suo valore di cambiale.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1107 del 19/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CPC: 633 ss.

ONERE PROBATORIO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.

Le fatture commerciali sono prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, pur avendo tale valore, solo nella fase monitoria, essendo necessario, nel corso del giudizio di opposizione, che l'opposta ne dimostri la fondatezza.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 1301 del 06/12/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

OPPOSIZIONE A D.I.

Deve essere rigettata l'opposizione a d.i. quando l'opposizione sia solo generica e non illustri analiticamente gli elementi estintivi e impeditivi della pretesa.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1316 del 12/12/2007

Sezione: I Civile

Giudice Salvatore Di Lonardo

OPPOSIZIONE A D.I.

Allorché una parte agisca per l'adempimento di un proprio credito e l'altra dimostri di avere pagato somme di denaro senza imputare il pagamento a quel credito, spetta al creditore, in quale intenda sostenere che quel pagamento doveva essere imputato ad altro credito già scaduto, dare la prova dell'esistenza di quest'ultimo.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1320 del 27/12/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

OPPOSIZIONE A D.I. - PAGAMENTO CANONI PER LOCAZIONE COMMERCIALE.

Quando la morosità è già stata accertata nel giudizio di convalida, l'opposizione a d.i. deve essere rigettata anche quando è mancata la corresponsione dell'indennità di avviamento allorché la somma dovuta alla parte creditrice è assai rilevante.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1327 del 18/12/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

OPPOSIZIONE A D.I.

Nel caso in cui la sorta capitale venga pagata dall'opponente è pacifico che egli debba versare anche interessi e spese della procedura monitoria.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1334 del 20/12/2007

Sezione: I Civile

Giudice Marianna D'Avino

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - COMPETENZE PROFESSIONALI - ONERE DELLA PROVA.

Allorché il debitore non contesta lo svolgimento della prestazione in suo favore né la congruità delle somme richieste né la violazione delle tariffe richieste né ha dedotto di avere pagato integralmente il compenso richiesto per l'attività di procuratore. l'opposizione a d.i., fondata su fatti non contestati deve essere respinta.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

DIRITTI REALI

Sentenza n. 64 del 12/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 1027

ACTIO NEGATORIA SERVITUTIS.

Nel caso in specie, non si riscontra alcun tipo di costituzione di servitù, né precedente, né anteriore all'inizio della contesa de quo: la servitù, infatti, non risulta in alcun modo né in atti né sui mappali dei terreni interessati. Va però rilevato che ai sensi dell'art. 1061 c.c. è possibile acquistare una servitù apparente,

oltre che per "*destinatio pater familias*", per usucapione, cioè, per effetto del possesso protratto per un certo tempo e, talora, di altri requisiti. Le servitù apparenti sono quelle che presentano opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. Nel caso di specie potrebbe invocarsi l'esistenza di una servitù apparente a causa dell'esistenza di tubi di scarichi esistenti sul fondo, in quanto "l'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per usucapione e destinazione del padre di famiglia, si identifica nella presenza di opere visibili e permanenti che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro". "*L'actio negatoria servitutis* è azione imprescrittibile, con la conseguenza che il proprietario del preteso fondo servente può in qualsiasi momento, e fatti salvi gli effetti dell'intervenuta usucapione, chiedere che venga accertata, per mancanza del titolo o del decorso del termine dell'usucapione, l'inesistenza della servitù". Sembrano qui sussistere, tutti i presupposti per esperire la detta azione, che si rivela utile perché "diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antiggiuridica, (modifica degli originari scarichi delle acque nere e piovane, l'abolizione della vasca settica, l'immissione diretta nella fognatura comunale, che è *contra legem*) al fine di ottenere la libertà del fondo". In tal modo legittimando l'attore a richiedere non solo l'accertamento dell'inesistenza dell'altrui diritto ma anche "la rimozione delle opere".

Estensore: Torino Gerarda

Sentenza n. 83 del 23/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 1027,2058,2043

SERVITÙ NEGATIVE.

La scrittura privata con cui due proprietari di fondi finitimi si obbligano a non sopraelevare il muretto di confine, pur avendone le caratteristiche formali, non può qualificarsi come contratto di servitù negativa di non sopraelevare, se risulta essere registrata ma non trascritta così come invece prevede la legge. Infatti il contratto riferendosi ad un diritto reale immobiliare, è valido solo se stipulato per iscritto, ed è inoltre soggetto a trascrizione (artt. 1350, 2643 n. 4). Pertanto tale contratto non potrà essere opposto al successivo acquirente dell'immobile, proprio perché difetta nei suoi requisiti essenziali. Questi quindi potrà sopraelevare il

muretto di confine, risarcendo però i danni cagionati alla proprietà confinante per la cattiva coibentazione del piazzale, evitando in tal modo infiltrazioni d'acqua per il futuro.

Estensore: Torino Gerarda

Sentenza n. 409 del 18/04/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 843

ACCESSO AI SENSI DELL'ART. 843 C.C.

In caso di necessità deve essere consentito l'accesso nella proprietà del convenuto per il compimento delle opere necessarie.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 502 del 09/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 949

NEGATORIA SERVITUTIS - OPPOSIZIONE DEI CONVENUTI E CONTESTUALE CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO PER EVIZIONE PARZIALE - INFONDATEZZA DELLA CHIAMATA IN CAUSA E ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA GIUDIZIALE.

La servitù di passaggio su una strada privata non si estende anche alla sosta e alla fermata sulla stessa. Di conseguenza, qualora i convenuti nel procedimento di *negatoria servitutis* non riescano a provare un loro diritto di sosta e di fermata sulla strada de quo, neanche chiamando in causa il venditore del bene a titolo di evizione parziale, verranno condannati non solo a non sostare e a non fermarsi con qualsiasi mezzo sulla strada, ma anche alle spese processuali.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 626 del 04/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 1067

SERVITÙ - DIVIETO DI INNOVAZIONI - PRECISAZIONE.

In materia di servitù, le innovazioni vietate dall'art. 1067 del codice civile devono essere suscettibili di determinare un aggravio della condizione del fondo servente.

Pertanto, non può costituire un aggravio la mera intensificazione della servitù (ad esempio, nelle servitù di passaggio, maggiore intensità di traffico), a meno che da quest'ultima non derivino inconvenienti o molestie economicamente apprezzabili come più gravose.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 883 del 26/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1051

DELL'AMPLIAMENTO DELLA SERVITU' DI PASSAGGIO. PRESUPPOSTI E LIMITI.

La domanda diretta ad ottenere l'ampliamento del passaggio sul fondo altrui ai sensi dell'ultimo comma dell'art 1051 c.c., presuppone la preesistenza del diritto di servitù sul fondo stesso, con la conseguenza che l'accertamento di tale diritto costituisce questione pregiudiziale da risolversi *incidenter tantum*, indipendentemente da un'istanza di parte.

Ai fini dell'operatività del divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 1051 c.c., è doveroso tener conto non soltanto della destinazione del fondo sussistente al momento della domanda, ma anche di quella potenziale.

Il divieto non può ritenersi escluso a causa dell'interclusione, atteso che l'operatività dell'art. 1051, ultimo comma c.c., è esclusa soltanto nell'ipotesi in cui detta interclusione non possa essere comunque eliminata attraverso percorsi alternativi.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 1021 del 28/09/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 2058

TURBATIVE ALL'ESERCIZIO DI SERVITÙ - REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA.

Nel caso di turbativa all'esercizio di servitù, spetta all'attore provare l'esistenza della stessa anche a mezzo di rogito notarile con la conseguenza che, in mancanza, deve reputarsi che faccia difetto il fatto costitutivo della pretesa attorea.

Estensore: Vincenzo Mansi

Sentenza n. 1078 del 16/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 1067

RIPRISTINO DELLA SERVITÙ DI PASSAGGIO.

Il proprietario del fondo dominante, in caso di eliminazione arbitraria della servitù da parte del proprietario del fondo servente, non solo ha diritto al ripristino della stessa, ma ha anche diritto al risarcimento del danno.

Estensore: Vincenzo Mansi

ESECUZIONE

Sentenza n. 16 del 09/01/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

RECLAMO AVVERSO L'ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO - NON NECESSARIETÀ DELL'ESTRATTO DELLE MAPPE E DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA AI FINI DELL'UTILE PROSIEGUO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA - ACCOGLIMENTO.

Nello stadio di autorizzazione della vendita all'udienza di cui all'art. 569 c.p.c., ove il precedente abbia tempestivamente depositato la certificazione notarile sostitutiva della documentazione ipocatastale richiesta dall'art. 567 c.p.c., la mancata produzione dell'estratto delle mappe censuarie e del certificato di destinazione urbanistica non osta all'utile prosieguo della procedura esecutiva. In tale fase, infatti, essendo necessario solo stabilire l'appartenenza del bene al debitore, la documentazione indispensabile da produrre è costituita dall'estratto storico catastale e dai certificati delle iscrizioni e trascrizioni o dalla sostitutiva relazione notarile.

Estensore: Coppola Maria

Sentenza n. 17 del 09/01/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CPC: 631

RECLAMO AVVERSO L'ORDINANZA DI ESTINZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA - DIFETTO DI COMUNICAZIONE AI CREDITORI E AL DEBITORE DI PRECEDENTE ORDINANZA - NON

**COMPORTA L'ESTINZIONE DELLA
PROCEDURA ESECUTIVA AI SENSI
DELL'ART. 631, COMMA 2.**

La mancata comparizione delle parti all'udienza per difetto di comunicazione ai creditori e al debitore di una precedente ordinanza legittima il giudice dell'esecuzione a fissare un'udienza successiva ex art. 631, comma 1, ma non a dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.

Estensore: Coppola Maria

Sentenza n. 18 del 09/01/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

**RECLAMO AVVERSO L'ORDINANZA DI
ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO -
REGOLARE COMUNICAZIONE ALLE PARTI
DEL RINVIO AL DOMICILIO ELETTO -
INFONDATEZZA.**

Il tenore letterale della relata di notifica - la quale spiega efficacia probatoria fino a querela di falso delle attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario precedente - da cui risulti che la comunicazione di udienza successiva sia stato consegnato a mani proprie del domiciliatario legittima l'adozione del provvedimento di estinzione ex art. 631 c.p.c. ove nessuna delle parti si presenti all'udienza fissata.

Estensore: Coppola Maria

Sentenza n. 47 del 10/01/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena del Forno

Riferimenti

CC: 1230

CPC: 615

**OPPOSIZIONE AL PRECETTO - ECCEZIONE
DI ESTINZIONE DI DEBITO IN SEGUITO A
NOVAZIONE - INFONDATEZZA
DELL'ECCEZIONE.**

La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche; di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'*animus novandi*, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'*aliquid novi*, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto

della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 73 del 17/01/2007

Sezione: I Civile

Giudice Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CPC: 547,548

PIGNORAMENTO PRESSO TERZO.

Se il terzo pignorato non si presenta all'udienza per rendere la dichiarazione di quantità ai sensi dell'art. 547 c.p.c., si rende necessario procedere all'accertamento giudiziale dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.. Pertanto se parte attrice fornisce prova documentale del credito vantato dal terzo pignorato e viene desunta la fondatezza del credito stesso, il terzo pignorato è dichiarato debitore del creditore procedente.

Estensore: Torino Gerarda

Sentenza n. 89 del 23/01/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CPC: 178,630, comma 3

**RECLAMO AVVERSO ORDINANZA DEL
GIUDICE DELL'ESECUZIONE -
INAMMISSIBILITÀ.**

I provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio del suo potere di direzione del processo esecutivo sono soggetti al meccanismo del controllo della loro legittimità ed opportunità rappresentato dall'opposizione agli atti esecutivi e non dal reclamo al collegio, che invece può essere proposto avverso i provvedimenti di estinzione del procedimento esecutivo o di rigetto della relativa eccezione.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 169 del 14/02/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CPC: 615

**OPPOSIZIONE ESECUZIONE - COMPENSA-
ZIONE DELLE SPESE - CONSEGUENZE.**

Se il giudice pone l'obbligo di pagare il compenso del consulente a carico della parte che resta soccombente, la compensazione comporta che questa non le possa ripetere dalla parte vittoriosa, non che la parte vittoriosa gliene debba rendere la metà.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 172 del 14/02/2007

Sezione: I Civile

Giudice Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CPC: 547

ACCERTAMENTO OBLIGO DEL TERZO - SPESE DI CAUSA - REGOLAMENTO.

Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, la parte soccombente deve essere individuata nel terzo debitore nei cui confronti devono essere poste le spese di causa.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 190 del 21/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 2932,1223,1385

L. 47 del 1985, art. 18

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.59/2002; Cass. Civ. n.18850/2004.

CONDIZIONE PER L'EMISSIONE DELLA SENTENZA EX ART. 2932 C.C. È LA PRODUZIONE DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA.

ALL'ORDINARIA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE: NON SI APPLICA LA LIQUIDAZIONE CONVENZIONALE STABILITA PER IL RECESSO.

Condizione per l'emissione della sentenza ex art. 2932 c.c. è la produzione del certificato di destinazione urbanistica, finalizzato a rendere efficace la tutela dell'affidamento del compratore che, con la lettura del suddetto certificato, può accertare la regolarità del bene dal punto di vista della destinazione urbanistica.

Laddove è domandata l'ordinaria risoluzione per inadempimento contrattuale, il risarcimento dei corrispondenti danni è oggetto di prova ex art. 1223 c.c. e non si applica la liquidazione convenzionale per il recesso, intendendosi, così, realizzare gli effetti propri dell'inadempimento contrattuale, e non del recesso

stesso, che comporta l'estinzione *ope legis* degli effetti giuridici del contratto e dell'inadempimento di esso.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 249 del 13/03/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena del Forno

Riferimenti

CPC: 615

OPPOSIZIONE AL PRECETTO - ONERE DELLA PROVA.

Incombe sull'opponente la prova dei fatti estintivi del credito nascente dal titolo azionato.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 255 del 14/03/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CARATTERISTICHE.

Deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione l'azione della parte che contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 320 del 21/03/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena del Forno

Riferimenti

CPC: 615

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.

Il giudice adito con l'opposizione all'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che andavano dedotte nel giudizio diretto alla formazione del titolo medesimo, dovendosi egli limitarsi a controllare l'eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da potere stabilire se esso stia effettivamente a base dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 329 del 27/03/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE PER LA DISTRAZIONE DELLE SPESE IN FAVORE DELL'AVVOCATO.

È noto che la distrazione delle spese in capo al difensore comporta che il credito sorge direttamente a favore dell'avvocato; pertanto, poiché il titolo esecutivo si costituisce sin dall'origine a favore del distrattario, quest'ultimo è l'unico legittimato ad intimare al soccombente il precetto di pagamento.

Estensore: Mauri Maria

Sentenza n. 336 del 29/03/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

IMPIGNORABILITÀ BENI DEL FONDO PATRIMONIALE.

Se è vero che l'art. 170 c.c. stabilisce l'impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale per debiti extrafamiliari, è altrettanto vero che tale principio non può applicarsi ai beni immobili oggetto di garanzia reale, purché questa sia stata iscritta antecedentemente al compimento delle formalità proprie del fondo.

Estensore: Mauri Maria

Sentenza n. 337 del 29/03/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

OPPOSIZIONE EX ART.615 C.P.C.

Nel giudizio intentato ex art. 615 c.p.c. possono farsi valere i fatti impeditivi, modificativi od estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento costituente titolo esecutivo, purché essi siano successivi alla definitività di quest'ultimo.

Estensore: Mauri Maria

Sentenza n. 338 del 29/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

All'udienza di conclusioni le parti hanno congiuntamente dato atto dell'intervenuta caducazione di interesse alla lite, avendo stragiudizialmente definito ogni pregressa pendenza. La descritta sopravvenienza processuale palese l'avvenuta cessazione della materia del contendere che giustifica quindi l'esonero dall'adozione di pronunzia nel merito delle rispettive domande.

Estensore: Mauri Maria

Sentenza n. 375 del 04/04/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CPC: 543

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - PARTE SOCCOMBENTE.

La parte soccombente, nei giudizi de quo, deve essere individuata nel terzo debitore.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 376 del 04/04/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CPC: 615

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - LITISPENDENZA.

Sussiste litispendenza tra la causa di opposizione all'esecuzione proposta dal debitore dopo la notificazione del precetto e la causa di opposizione dallo stesso successivamente proposta contro l'atto di pignoramento, qualora sussista identità di parti, *petitum e causa petendi*.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 387 del 05/04/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena del Forno

Riferimenti

CPC: 615

OPPOSIZIONE A PRECETTO - PRIMA DELL'INIZIO DELL'ESECUZIONE.

L'opposizione al precetto proposta anteriormente all'inizio dell'esecuzione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione diretto a negare l'esistenza del credito intimato e va proposta davanti al giudice competente per materia, per valore e per territorio.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 388 del 05/04/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena del Forno

Riferimenti

CPC: 617

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - RATEIZZAZIONE DEL CREDITO - ESCLUSIONE.

Il debitore non ha diritto oltre alla conversione del pignoramento anche alla rateizzazione della somma da pagare.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 389 del 05/04/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena del Forno

Riferimenti

CPC: 615

CONDOMINIO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE.

L'azione diretta all'accertamento negativo della pretesa fatta valere in via esecutiva non introduce un giudizio concernente questioni relative alle parti comuni dell'edificio e, pertanto, la legittimazione a contraddire o potere di rappresentanza processuale doveva essere conferita all'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 396 del 11/04/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CPC: 615

OPPOSIZIONE ESECUZIONE - CREDITI AIMA - IMPIGNORABILITÀ - SUSSISTE.

Sono impignorabili i crediti costituenti contributo della Comunità europea alla coltura controllata del pomodoro per uso trasformazione industriale.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 404 del 17/04/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Troisi

Riferimenti

CPC: 543

PIGNORAMENTO SOMME OLTRE IL DOVUTO - RESTITUZIONE DEL CREDITO - SUSSISTE.

In caso di pignoramento di somme non dovute, il pignorante è tenuto al risarcimento del danno per avere

sottratto le somme illegittimamente pignorate alla disponibilità del debitore.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 492 del 04/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena del Forno

Riferimenti

CPC: 543 ss.

ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO.

L'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, fa della non contestazione un fatto univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, esclude il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 509 del 09/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CPC: 615,617

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - PRESCRIZIONE DEL CREDITO - INCOMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO A FAVORE DEL GIUDICE DI PACE.

Per la contestazione di fatti estintivi, sopravvenuti per la formazione del titolo esecutivo (come, per esempio, la prescrizione), il rimedio esperibile è quello dell'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.. Con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615 c.p.c., comma 1, quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè lo stesso giudice, indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio. E quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il giudice di pace.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 532 del 15/05/2007*Sezione: I Civile**Giudice Maria Elena del Forno***OPPOSIZIONE A PRECETTO - CTU - COMPITI.**

È fatto divieto al consulente di acquisizione documentale supplendo alla carenza di iniziativa istruttoria incombente sulla parte.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 624 del 06/06/2007***Sezione: I Civile**Giudice: Maria Elena del Forno***Riferimenti***CPC: 615***ESECUZIONE - OPPOSIZIONE - INTERVENUTO ACCORDO TRANSATTIVO - SUSSISTENZA DELL'EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO.**

Se un credito in relazione al quale sia intervenuto un accordo transattivo finalizzato alla rateizzazione della somma dovuta risulta già consacrato in un titolo giudiziario avente efficacia esecutiva, tale accordo non determina una rinuncia agli effetti del giudicato e dell'acquisita azione esecutiva; pertanto, nel caso in cui l'accordo stesso non venga osservato da parte del debitore, il creditore può legittimamente avvalersi del titolo giudiziario per il recupero del credito.

*Estensore: Cozzolino Sabato***Sentenza n. 625 del 06/06/2007***Sezione: I Civile**Giudice Maria Elena del Forno***Riferimenti***CPC: 615,617***OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - PROCURA AD LITEM - NATURA SOSTANZIALE DELL'ATTO DI PRECETTO.**

Essendo l'atto di precetto un atto avente natura sostanziale e non processuale, in quanto consistente in un atto preliminare necessario al processo esecutivo che invece ha inizio con l'atto di pignoramento, può essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante *ad negotia* al quale non si applicano le disposizioni sulla rappresentanza tecnica nel compimento degli atti processuali, bensì le norme in materia di rappresentanza sostanziale compresa la disposizione in tema di ratifica dell'operato del *falsus procurator*.

*Estensore: Cozzolino Sabato***Sentenza n. 639 del 12/06/2007***Sezione: I Civile**Giudice Maria Elena del Forno***Riferimenti***CPC: 615***OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - VERIFICA DEL POTERE DI AGIRE IN EXECUTIVIS - SINDACATO DEL GIUDICE.**

In sede di opposizione all'esecuzione il giudice - al fine di verificare l'esistenza del diritto ad agire in via esecutiva - può verificare se l'esecuzione sia fondata su titolo valido ed efficace ovvero se questo, originariamente esistente, sia venuto a mancare per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione.

*Estensore: Cozzolino Sabato***Sentenza n. 640 del 12/06/2007***Sezione: I Civile**Giudice Maria Elena del Forno***Riferimenti***CPC: 615***OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - COSTITUZIONE IN MORA DEL DEBITORE - ATTO INTERRUPTIVO DELLA PRESCRIZIONE - MANCANZA DI FORME NELLA REDAZIONE DELL'ATTO.****OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - NATURA DEL CREDITO E DEGLI INTERESSI PRODOTTI. OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - SENTENZA DI DIVORZIO - SOPRAVVENIENZA DI NUOVI FATTI - PRECISAZIONE.**

L'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo a determinare gli effetti dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni nè l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.

L'assegno di mantenimento integra un credito pecuniario idoneo a produrre interessi corrispettivi.

La sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente le modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati" motivi sopravvenuti siano esaminati dal giudice individuato a norma dell'art. 9

della Legge 898/70 e che questi, valutati detti fatti, rimodelli le precedenti statuizioni basandosi alla nuova situazione risultante.

Di talché la sopravvenienza di fatti nuovi dedotta dal coniuge non è di per sé idonea a provocare una modifica delle statuizioni originariamente contenute nella sentenza di divorzio in quanto la richiesta di modifica non può essere avanzata nel giudizio di opposizione all'esecuzione, non essendo tra l'altro il giudice dell'esecuzione assegnatario di un potere di rimessione della causa al giudice competente ex art. 9 della Legge 898/70.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 641 del 12/06/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

Riferimenti

CPC: 615

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - DISCONOSCIMENTO DI FIRMA APPOSTA SUL TITOLO DI CREDITO - ISTANZA DI VERIFICAZIONE - IMPLICAZIONI.

Il giudizio di verificaione avente ad oggetto un titolo di credito, in virtù dell'incorporazione del diritto nel documento, non può dirsi limitato alla formazione della prova, ma comporta implicazioni necessarie sulla autenticità o falsità del titolo di credito e quindi sulla esistenza o meno del diritto in esso incorporato.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 680 del 19/06/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena del Forno

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - OPPOSIZIONE A PRECETTO - DECADENZA DALL'AZIONE CAMBIARIA DI REGRESSO - SUSSISTE.

La levata costituisce un onere incombente al portatore della cambiale per non decadere dai suoi diritti contro il girante, il traente e gli obbligati di regresso.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 706 del 21/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

RILASCIO DI CESPITI SU DOMANDA DEL CUSTODE - PRESUPPOSTI DELL'AZIONE.

Il custode è immesso nel possesso dell'immobile da parte dell'Ufficiale giudiziario con estromissione della parte che lo detiene. Se l'estromissione non avviene si deve ritenere che il custode non sia investito dei suoi poteri di conservazione ed amministrazione e non sia titolato ad esercitare l'azione di rilascio.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 777 del 11/07/2007

Sezione: I Civile

Giudice Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CPC: 615,617

L. 689 del 1981, artt. 27, 206

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.7007/2006; Cass. Civ. n.16997/2006.

LE AZIONI PROPONIBILI DA COLUI AL QUALE È STATA NOTIFICATA UNA CARTELLA DI PAGAMENTO SONO:L'OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVE, L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.

Le azioni proponibili da colui al quale è stata notificata una cartella di pagamento o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie,sono: l'opposizione a sanzioni amministrative, l'opposizione all'esecuzione o l'opposizione agli atti esecutivi. Quindi la proponibilità delle suesposte opposizioni non risulta preclusa davanti al giudice ordinario.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 828 del 17/07/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

Riferimenti

CPC: 615

OPPOSIZIONE AL PRECETTO - GIUDIZIO SULLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - FUNZIONE.

Il giudizio relativo alla determinazione delle indennità dovute in forza di procedimenti ablatori non tende in via diretta all'accertamento del diritto reale a favore del soggetto indicato come proprietario nella procedura espropriativa ma è diretto invece alla determinazione

definitiva dell'indennità dopo aver dato l'opportunità agli interessati di far valere in via giudiziaria i propri diritti in proposito.

(830/2007, 831/2007)

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 832 del 17/07/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

Riferimenti

CPC: 615

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - TITOLO ESECUTIVO DI FORMAZIONE GIUDIZIALE - AMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME E LIMITI.

Con il giudizio di opposizione all'esecuzione può farsi valere una sopravvenuta inesistenza, inefficacia o invalidità del titolo esecutivo sempreché tali situazioni patologiche derivino da fatti successivi al momento in cui si è formato il giudicato relativamente al giudizio di accertamento del diritto per il cui soddisfacimento il creditore ha azionato il procedimento esecutivo.

(833/2007)

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 868 del 23/07/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DI EX SOCI ACCOMANDATARI DI UNA SOCIETÀ - CONSEGUENZE.

Va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione *ad causam* degli opposenti la opposizione presentata da due soggetti in nome proprio e nella qualità di ex soci accomandatari

(869/2007)

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 870 del 23/07/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

OPPOSIZIONE AL PRECETTO - PRESUPPOSTI.

Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando non v'è prova di alcun atto idoneo a far venir meno l'interesse ad agire dell'opponente.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 872 del 17/07/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

Riferimenti

CPC: 474

TITOLO ESECUTIVO.

La statuizione giurisdizionale invocata dall'opponente quale presupposto in forza del quale attivare il procedimento esecutivo, non contenendo l'esatta individuazione dei beni suscettibili di utilizzazione da parte della stessa, non integra, secondo quanto previsto dall'art. 474 c.p.c., gli estremi di un titolo recante un diritto certo, specificamente individuato nel suo contenuto e nei suoi limiti e, per l'effetto, non può costituire la base di legittimazione dell'esecuzione forzata.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 924 del 06/09/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - INTERESSE USURARIO - NON SUSSISTE.

Non si applica la l.108/98 al contratto di finanziamento stipulato in data anteriore alla sua entrata in vigore.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 925 del 06/09/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - MANCATA CORRESPONSIONE ASSEGNO DI MANTENIMENTO.

Il termine di prescrizione applicabile al diritto all'assegno di mantenimento, trattandosi di obbligazioni periodiche, a scadenza fissa, è quello breve di cui all'art. 2948.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 926 del 06/09/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CASI.

E' inammissibile l'opposizione all'esecuzione contro il provvedimento di reintegra.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 927 del 06/09/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DEL AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO.

E' inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta dall'amministratore giudiziario senza il relativo potere che deve essere previsto dal decreto di nomina

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 928 del 06/09/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - PRESUPPOSTI.

Oggetto dell'opposizione all'esecuzione è la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione e non un fatto accertato giudizialmente da una sentenza dichiarativa e passata in cosa giudicata

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 934 del 12/09/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

Riferimenti

CPC: 615,617

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - NOTIFICA DI DUE ATTI DI PRECETTO RELATIVI AD UNICO TITOLO ESECUTIVO - AMMISSIBILE.

È ammissibile la notifica di due atti di precetto in base allo stesso titolo esecutivo in quanto non espressamente vietato da alcuna norma di legge.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 936 del 12/09/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

Riferimenti

CPC: 615

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - ASSEGNO BANCARIO - VALIDITÀ DELLA SOTTOSCRIZIONE.

La sottoscrizione di girata di un assegno, per rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 11 R.D. n. 1736 del 1933, deve soddisfare le esigenze di chiarezza, univocità e certezza, per cui la sottoscrizione stessa deve consentire che sia accertata l'identità del sottoscrittore in modo che non vi siano dubbi che la dichiarazione cartolare sia stata emessa da un determinato soggetto.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 953 del 19/09/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

Riferimenti

DLT 546 del 1992

L. 248 del 04/08/2006

FERMO AMMINISTRATIVO - NATURA. FERMO AMMINISTRATIVO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO - PRECISAZIONE.

Il fermo amministrativo è un atto posto in essere dal creditore in quanto tale ed ha natura sostanzialmente cautelare, essendo diretto alla conservazione dei cespiti patrimoniali del debitore.

Si tratta, nello specifico, di una potestà che si colloca nel quadro dei diritti potestativi del creditore attraverso l'adozione di atti conservativi sul patrimonio del debitore in vista di una successiva esecuzione forzata.

Alla luce delle modifiche introdotte nel testo del D. Lgs. 546/92 dalla Legge 248/06, in particolare per ciò che concerne l'art. 19, bisogna evidenziare che la giurisdizione del giudice tributario in materia di fermo amministrativo sussiste in relazione sia alle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, sia a quelle relative agli atti che precedono l'esecuzione forzata tributaria ed agli atti che sono compiuti dopo la notifica della cartella di pagamento, purché sprovvisti di natura esecutiva.

Ne consegue dunque che, qualora il fermo amministrativo non ha natura tributaria (sanzione amministrativa), il Giudice competente per l'opposizione non sarà quello tributario atteso che, stante la natura cautelare di siffatto atto amministrativo, in base ai normali criteri di ripartizione della giurisdizione di cui all'art. 103 Cost., tale Giudice risulterà essere quello ordinario.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 977 del 19/09/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

Riferimenti

L. 295/2000, art. 7

**ESPROPRIO PER P.U. - INDENNITÀ -
DOMANDA DI CONDANNA - COMPETENZA
DEL G.O. - COMPETENZA SPECIALE DELLA
CORTE D'APPELLO.**

In materia di opposizione alla stima e di giudizio di condanna alla corresponsione dell'indennità a seguito di espropriazione per pubblica utilità, si applica la disciplina contenuta negli artt. 19 e 20 della Legge 865/1971 che individua nella Corte d'Appello in unico grado l'organo giudiziario competente inderogabilmente a conoscere delle controversie sorte.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 1030 del 02/10/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

Riferimenti

CPC: 615,617,17

COMPETENZA NEI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE.

L'opposizione al precetto proposta anteriormente all'inizio dell'esecuzione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione diretto a negare l'esistenza del credito intimato e va proposta dinanzi al giudice competente per materia, per valore e per territorio. Per quanto concerne la competenza per valore, essa si determina alla stregua dell'art. 17, con riferimento all'importo totale del credito intimato.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 1030 del 02/10/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

Riferimenti

CPC: 615,717

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.5043/1990; Cass. Civ. n.9755/1998.

**OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE. INCOMPE-
TENZA PER VALORE.**

L'opposizione al precetto, proposta anteriormente all'inizio dell'esecuzione, va proposta dinanzi al giudice competente per materia, per valore e per territorio. In particolare, la competenza per valore si determina alla stregua dell'art. 17 c.p.c., con riferimento all'importo totale del credito intimato. Va senz'altro dichiarata

l'incompetenza per valore del Tribunale, se detto valore non è superiore ad € 2.582,28.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1038 del 05/10/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

Riferimenti

CPC: 115

ONERE DELLA PROVA.

Nel giudizio di opposizione a precetto cambiario incombe sempre al debitore cartolare l'onere di provare le eccezioni relative al momento causale, ossia di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi idonei a paralizzare l'efficacia dei titoli di credito.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 1040 del 06/10/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

Riferimenti

CC: 1815

CPC: 644

INTERESSI USURARI.

Si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 1071 del 07/10/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.702/2006; Cass. Civ. n.2740/1973.

**NULLITÀ DEL PRECETTO - NON
CONFIGURABILITÀ. VIZI NELLA
FORMAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO -
NON PROPONIBILITÀ. OBBLIGAZIONI
SOLIDALI.**

Non configura nullità del precetto l'elezione di domicilio in un luogo diverso da quello in cui si trovano i beni da sottoporre ad esecuzione.

Le doglianze attinenti alla formazione del titolo esecutivo non sono proponibili in sede di opposizione all'esecuzione e possono essere fatte valere soltanto con l'opposizione al decreto ingiuntivo.

L'azione esecutiva nascente da un titolo di condanna di più debitori solidali, può essere contemporaneamente esercitata contro tutti i debitori solidali o contro ciascuno di essi.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1154 del 07/11/2007

Sezione: I Civile

Giudice Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CPC: 615

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.26089/2005; Cass. Civ. n.10504/2004; Cass. Civ. n.17632/2002; Cass. Civ. n.9061/1999; Cass. Civ. n.2742/1999; Cass. Civ. n.6893/1991; Cass. Civ. n.1935/1994; Cass. Civ. n.5882/1995; Cass. Civ. n.8331/2001.

RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE AVVERSO PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE FORZATA MOBILIARE.

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il debitore esecutato non può porre a fondamento della propria domanda motivi che avrebbe potuto fare valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, spettando soltanto al giudice di tale procedimento di provvedere con la sentenza definitiva in ordine alla revoca o meno di quel provvedimento. Pertanto il rigetto dell'opposizione, consegue dalla circostanza che a base della stessa, l'opponente ha dedotto ragioni attinenti a fatti costitutivi ed estintivi del credito, che concernono proprio la sussistenza dei presupposti per l'emissione e la persistenza del provvedimento monitorio, il che non può essere oggetto di contestazione in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Estensore: Galotto Simona

Sentenza n. 1155 del 07/11/2007

Sezione: I Civile

Giudice Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

*CPC: 615,287
DL. 669 del 1996, art. 14
L. 30 del 1997*

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.7706/2003; Cass. Civ. n.7200/2004; Cass. Civ. n.5894/2006; Cass. Civ. n.20330/2006; Cass. Civ. n.19966/2005.

OPPOSIZIONE AVVERSO PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE FORZATA PRESSO TERZI. SENTENZA RESA DAL GIUDICE del LAVORO. ERRORE MATERIALE. TERMINE PREVISTO DALL'ART. 14 del D.L. 669/96 CONV. IN L. 30/97.

La regola della non assoggettabilità della fattispecie di contrasto tra dispositivo letto in udienza e motivazione della sentenza ad un'interpretazione correttiva del dispositivo o ad una sua correzione ex art. 287 c.p.c., subisce una deroga anche nel processo del lavoro, ove il dispositivo è portato ad immediata conoscenza delle parti in quanto letto in udienza e consente l'esecuzione provvisoria pur in pendenza del deposito.

Trattandosi di un mero errore materiale in cui è incorso il giudice del lavoro e corretto dallo stesso mediante il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 ss. c.p.c., deve escludersi che tale errore possa influire sull'efficacia esecutiva della sentenza. Da ciò consegue il rigetto del primo motivo di opposizione dell'ente ricorrente.

L'opposizione proposta dalla p.a. per mancato rispetto del termine previsto a favore della stessa dall'art. 14 D.L. del 31.12.96 n. 669 deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi.

Il dies a quo in relazione al quale valutare il rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del D.L. 669/96 è quello della notifica del titolo esecutivo, ovvero della sentenza, nella sua forma corretta, integrata, cioè dal provvedimento di correzione.

La dichiarazione d'illegittimità della procedura esecutiva instaurata dal creditore nei confronti dell'ente opponente, consegue alla circostanza che il creditore ha dapprima notificato la sentenza nella sua stesura originaria e, poi, solo successivamente, ha provveduto, unitamente al precetto, a notificare nuovamente il titolo esecutivo integrato dal provvedimento di correzione e che, a partire da tale momento il creditore opposto non ha atteso il decorso dei centoventi giorni imposti dal suindicato art. 14 D.L. 669/96, né per la notifica del precetto avvenuta, come si è detto, contestualmente al titolo, né per la notifica dell'atto di pignoramento.

(1156/2007, 1157/2007, 1158/2007, 1159/2007, 1160/2007, 1161/2007, 1162/2007, 1163/2007, 1164/2007, 1165/2007, 1166/2007, 1168/2007, 1169/2007, 1170/2007, 1171/2007, 1172/2007, 1173/2007, 1174/2007, 1175/2007, 1176/2007, 1178/2007, 1179/2007, 1180/2007, 1181/2007, 1183/2007, 1184/2007, 1185/2007, 1186/2007, 1187/2007, 1188/2007, 1189/2007, 1190/2007,

1191/2007, 1192/2007, 1193/2007, 1194/2007,
1195/2007, 1196/2007, 1197/2007, 1198/2007)

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1223 del 14/11/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

Riferimenti

CC: 1357

ATTI DI DISPOSIZIONE IN PENDENZA DELLA CONDIZIONE.

La convenzione di cessione (in diritto di proprietà o superficie) delle aree oggetto di esproprio stipulata tra il comune si inquadra nel negozio sottoposto a condizione risolutiva: durante la pendenza di questa condizione il negozio è efficace , ma tale efficacia viene meno con l'avveramento della condizione, che travolge sia l'efficacia del negozio che quella degli atti di disposizione.

In particolare, la violazione degli obblighi che dalla convenzione sono sanzionati con decadenza, rappresenta l'avveramento della condizione risolutiva cui consegue l'estinzione non solo del diritto nascente dal contratto di diritto pubblico, ma altresì, in applicazione della disposizione generale contenuta nell'art. 1357 c.c., dell'ipoteca che - quale atto dispositivo del diritto *sub condicione* - è destinata a subire la stessa sorte.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 1226 del 29/10/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

Riferimenti

CPC: 615

L'OGGETTO del GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.

Con il giudizio ex art. 615 c.p.c. può farsi valere una sopravvenuta inesistenza, invalidità o inefficacia del titolo, a condizione che sia dovuta a fatti successivi al momento in cui il titolo si è formato. Più in generale si evidenzia, che, qualora il titolo posto a base di una qualunque azione esecutiva sia un titolo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che andavano dedotte nel giudizio definito con il titolo medesimo, dovendosi egli soltanto limitarsi a controllare l'eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da poter

stabilire se esso stia effettivamente a base dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 1227 del 02/11/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

Riferimenti

CC: 1988

CPC: 615

LA DOMANDA RICONVENZIONALE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A PRECETTO CAMBIARIO.

Nel giudizio di opposizione a precetto cambiario l'opponente assume la qualità di attore non soltanto in senso processuale, ma anche in senso sostanziale: ne consegue che il creditore opposto può proporre, per il caso di accertamento dell'inefficacia o della nullità della cambiale come titolo esecutivo, domanda riconvenzionale per il pagamento del credito nascente dal rapporto sostanziale.

Ciò posto, gli assegni prodotti in originale, privi di valore cartolare, valgono tuttavia quale promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. e sono pertanto idonei a comprovare il credito derivante dal rapporto sottostante dedotto in causa.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 1247 del 21/11/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CPC: 615,617,654

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.19966/2005.

L'OPPOSIZIONE PROPOSTA DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. L'ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

L'opposizione proposta dalla pubblica amministrazione contro il precetto intimato, prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, in quanto la norma introduce tra l'esistenza del titolo e la sua efficacia esecutiva un termine legale che rileva come condizione di efficacia del titolo stesso.

L'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione va in ogni caso preceduta dalla

notifica del titolo in forma esecutiva anche nell'ipotesi di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo dopo la sua prima notifica, in deroga all'art. 654 c.p.c.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1270 del 29/11/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

Riferimenti

CPC: 17

OPPOSIZIONE A PRECETTO - COMPETENZA PER VALORE - RIFERIMENTO AL CREDITO AZIONATO INTIMATO.

L'opposizione a precetto proposta anteriormente all'inizio dell'esecuzione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione diretto a negare l'esistenza del credito intimato (cfr. Cass. 336/88) e va proposto dinanzi al giudice competente per materia, per valore e per territorio (cfr. Cass. 98/2847); per quanto concerne, in particolare, la competenza per valore, essa si determina alla stregua dell'art. 17, con riferimento all'importo totale del credito intimato (cfr. Cass. 90/5043 e 98/9755)

Estensore: Pappacena Sabato

Sentenza n. 1278 del 04/12/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

Riferimenti

CPC: 615

TITOLO GIUDIZIALE - CONTESTAZIONE TITOLO IN SEDE DI OPPOSIZIONE A PRECETTO - INAMMISSIBILITÀ.

Invero, nel giudizio intentato ex art. 615 c.p.c.- "quale rimedio sussidiario e residuale sia rispetto alle impugnazioni proponibili contro il provvedimento giudiziale da quale scaturisce il titolo, sia rispetto alla formazione della *res judicata* che frattanto può essersi formata"(cfr., Cass. sez. III, 29-11-1996, n. 10659)- possono farsi valere i fatti impeditivi, modificativi od estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento costituente il titolo esecutivo, purché siano successivi alla definitività di quest'ultimo (cfr. *ex multis* Cass. 2602/86, Cass. 6650/88).

Estensore: Pappacena Sabato

Sentenza n. 1279 del 04/12/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - SUSSISTE.

È consentito il rilievo anche d'ufficio della predetta situazione (cessazione del contendere) qualora il fatto determinativo della ridetta cessazione del contendere risulti acquisito in causa

Estensore: Pappacena Sabato

Sentenza n. 1314 del 12/12/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena del Forno

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E AGLI ATTI ESECUTIVI.

L'azione esecutiva è improcedibile a causa della mancata corresponsione dell'indennità di avviamento.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1315 del 12/12/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena del Forno

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.

A fronte del disconoscimento operato dall'opposto anche a seguito della produzione del documento in copia conforme, è necessario chiedere l'acquisizione dell'originale del documento, altrimenti il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul documento prodotto rende priva di qualsiasi valore probatorio tale documento.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1322 del 13/12/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

Riferimenti

CC: 2914

CPC: 492

SONO INOPPONIBILI AL CREDITORE PIGNORANTE GLI ATTI TRASCRITTI IN EPOCA SUCCESSIVA ALLA TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO.

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante, sebbene anteriori al pignoramento, le alienazioni di beni immobili che siano state trascritte successivamente al pignoramento, pertanto, risultano inopponibili al creditore pignorante gli atti trascritti in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1324 del 13/12/2007*Sezione: I Civile**Giudice Maria Elena del Forno***Riferimenti***CC: 2943,2945**CPC: 615***IL RICORSO PER INTERVENTO NEL PROCESSO ESECUTIVO.**

Il ricorso per intervento costituisce una domanda proposta nel corso del giudizio, pertanto, dal momento in cui è presentato al momento in cui il processo esecutivo si chiude con l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato che, provvede sulla domanda formulata con l'intervento, la prescrizione non corre.

*Estensore: Giordano Carmine***Sentenza n. 1325 del 10/12/2007***Sezione: I Civile**Giudice: Maria Elena del Forno***OPPOSIZIONE DI TERZO ALL'ESECUZIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.**

La declaratoria di cessazione della materia del contendere non esime il Giudice di provvedere sulle spese del giudizio.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 1331 del 18/12/2007***Sezione: II Civile**Giudice Luigi Salvati***OPPOSIZIONE AD ISCRIZIONE IPOTECARIA.**

La notifica delle cartelle rende il ruolo esecutivo per cui le stesse cartelle divengono incontestabili.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***FALLIMENTO****Sentenza n. 106 del 25/01/2007***Sezione: I Civile**Giudice: Collegio***Riferimenti***RD 267/42***FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE.****FALLIMENTO - CESSIONE DEL CREDITO - EFFETTI DELLA CESSIONE PER IL DEBITORE - OPPONIBILITÀ AL DEBITORE CEDUTO.****FALLIMENTO - CESSIONE DEL CREDITO - NOTIFICA DELLA CESSIONE - FORMA.**

Se il curatore fallimentare non provvede a comunicare al creditore l'esclusione dallo stato passivo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - e l'onere della relativa prova grava sulla Curatela - si ritiene tempestiva l'opposizione proposta entro l'anno dal deposito dello stato passivo.

La cessione del credito è un contratto bilaterale ad effetti reali al quale è del tutto estraneo il debitore ceduto, in quanto il credito, per effetto dell'accordo del creditore cedente con il cessionario, si trasferisce dal patrimonio del primo del primo a quello del secondo senza che vi intervenga alcuna manifestazione di volontà del debitore ceduto.

Tuttavia, la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore consegue alla comunicazione della cessione ovvero alla accettazione del debitore stesso.

Ne consegue quindi che la cessione può essere opposta al debitore ceduto solo in presenza di una sua accettazione o di avvenuta notifica della stessa.

Per la notifica al debitore ceduto dell'avvenuta cessione del credito non sono previste forme particolari in quanto ciò che è fondamentale è che la comunicazione raggiunga il destinatario ponendolo nella consapevolezza del mutamento della parte creditrice.

Tuttavia, in caso di fallimento del debitore ceduto, è necessario che la comunicazione contenga una data certa anteriore a quella della pronuncia di fallimento.

*Estensore: Cozzolino Sabato***Sentenza n. 322 del 23/03/2007***Sezione: II Civile**Giudice Maria Luisa De Rosa***RECUPERO DI UN CREDITO NEI CONFRONTI DEL FALLIMENTO.**

Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, per l'accertamento di un proprio controcredito nei confronti del fallimento derivante dal medesimo rapporto, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile nel giudizio di cognizione ordinaria, dovendo essere proposta con domanda di ammissione al passivo ex art. 93 e ss. L.F.

*Estensore: Genco Mariarosaria***Sentenza n. 327 del 27/03/2007***Sezione: II Civile**Giudice: Maria Luisa De Rosa*

**PROVA DELLA SUSSISTENZA DELL'ELEMEN-
TO SOGGETTIVO.**

Per la domanda di revocatoria fallimentare ai sensi del comma 2 dell'art.67, si ritiene che la curatela fallimentare non ha fornito prova della sussistenza dell'elemento soggettivo, ossia della conoscenza o conoscibilità dello stato di insolvenza in capo alla convenuta. Sotto questo profilo, la difesa della curatela ha invocato la prova presuntiva rappresentata dai numerosi protesti, pignoramenti immobiliari e ricorsi di fallimento a carico della predetta s.r.l. in *subiecta* materia, si ritiene, da un lato, che la prova *scientia decotionis* possa avvenire su dati presuntivi e però, dall'altro che debba rispecchiare la concreta situazione psicologica dell'*accipiens* risultando eccessivamente onerosa il dato semplicistico della mera conoscibilità; conseguentemente, la conoscenza da parte del terzo deve essere effettiva e non soltanto potenziale.

Estensore: Mauri Maria

Sentenza n. 435 del 26/04/2007

Sezione: II Civile

Giudice Maria Luisa De Rosa

**REVOCATORIA FALLIMENTARE - PRESUP-
POSTI.**

La *datio in solutum* costituisce certamente un mezzo anomalo di pagamento per cui si deve presumere la conoscenza dello stato di insolvenza.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 466 del 03/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Troisi

**COMPETENZA DEL GIUDICE
FALLIMENTARE.**

Tra le materie devolute alla competenza assoluta ed inderogabile del giudice fallimentare devono ritenersi ricomprese, ai sensi dell'art. 24 L.F., non solo le controversie che traggono origine dal fallimento, ma anche quelle destinate, comunque, ad incidere sulla procedura concorsuale e tali, pertanto, da doversi derimere necessariamente in seno alla procedura stessa, tra le quali rientra anche l'azione di simulazione assoluta di un contratto stipulato dal fallito.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 470 del 03/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Maria Luisa De Rosa

CREDITI DI RIVALSA.

I crediti di rivalsa verso i cessionari previsti dalle norme relative all'IVA sono assistiti da privilegio speciale sui beni che formano oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio, pertanto il creditore che chiede l'ammissione al passivo in via privilegiata del proprio credito per rivalsa IVA, deve fornire la prova dell'esistenza nel fallimento del bene su cui grava il privilegio oppure dimostrare che il bene può essere acquisito all'attivo fallimentare attraverso l'azione revocatoria.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 471 del 03/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

RD 16 marzo 1942, n. 267, art. 102

**REVOCAZIONE DEL CREDITO AMMESSO AL
PASSIVO FALLIMENTARE.**

È pacifico che la revocazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare per errore essenziale di fatto può essere pronunciata nel caso in cui l'errore sia stato determinato da una falsa percezione della realtà da parte del giudice, che sia stato determinante rispetto all'ammissione del credito contestato. Resta escluso che detto errore possa concretizzarsi in un inesatto apprezzamento del materiale probatorio od in una errata valutazione giuridica di un fatto.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 486 del 26/04/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CPC: 633 ss

**COMPETENZA DEL GIUDICE FALLIMENTARE
DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NEI
CONFRONTI DEL FALLITO.
DELL'INTERESSE ALLA RIASSUNZIONE DEL
GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.**

Tra le materie devolute alla competenza assoluta ed inderogabile del giudice fallimentare devono ritenersi ricomprese, ai sensi dell'art. 24 L.F., non solo le controversie che traggono origine dal fallimento, ma anche quelle destinate, comunque, ad incidere sulla procedura concorsuale e tali, pertanto, da doversi derimere necessariamente in seno alla procedura stessa, tra le quali rientra anche l'azione di simulazione assoluta di un contratto stipulato dal fallito.

La perdita della capacità processuale del fallito non è assoluta ma relativa, onde è ancora possibile ottenere la condanna del fallito, sempre che, essa sia fondata su di un rapporto di cui gli organi fallimentari si siano disinteressati, e purché il creditore procedente si sia mantenuto estraneo alla procedura concorsuale, optando esclusivamente per la tutela post-fallimentare. La temporanea perdita di capacità processuale del fallito è invece incontestabile nell'ipotesi in cui il creditore abbia citato in giudizio sia il fallito che il suo fallimento, atteso che il creditore non avrebbe alcun interesse a munirsi di titolo esecutivo nei confronti del fallito, giacché la chiusura del fallimento non implica la liberazione di quest'ultimo dalle obbligazioni non soddisfatte nel corso della procedura concorsuale, onde, dopo la chiusura del fallimento, i creditori possono sempre agire per ottenere dal fallito tornato *in bonis* il pagamento di crediti che, accertati nei confronti del fallimento, non abbiano trovato soddisfazione nel corso della procedura.

Il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio di opposizione perché, se il creditore vuol far valere il titolo nei confronti del fallimento, deve far accertare il proprio credito ai sensi dell'art. 52 l.f. (...). Sussiste invece l'interesse del fallito, il quale perde la capacità processuale solo per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, a riassumere il processo, per evitare che gli effetti ex art. 653 c.p.c. si verifichino nei suoi confronti e gli possano essere opposti quando tornerà *in bonis*.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 491 del 07/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice Maria Luisa De Rosa

Riferimenti

RD 16 marzo 1942, n. 267, art. 67

REVOCATORIA FALLIMENTARE. PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA.

Le rimesse sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, sono legittimamente revocabili se, all'atto della rimessa, il conto risulti scoperto tale dovendosi intendere sia il conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del cliente sia quello scoperto a seguito di sconfinamento del fido accordato al correntista. Ne consegue che, al fine di accertare se una rimessa del correntista sul proprio conto corrente sia destinata al pagamento di un proprio debito verso la banca ovvero solo a ripristinare la provvista sul conto corrente, occorre far riferimento al saldo disponibile del conto, vale a dire all'effettiva disponibilità di denaro liquido da parte del correntista nel momento in cui effettua la rimessa e non al saldo contabile, né al saldo per valuta.

Si ritiene che la prova della conoscenza dello stato di insolvenza deve necessariamente avvenire indirettamente tramite una dimostrazione sul piano della logica concatenazione degli eventi e condotte del soggetto stesso che portano alla prova presuntiva della conoscenza personale che, diversamente opinando, diventerebbe un dato assolutamente indimostrabile.

Pertanto, quando il creditore sia una banca, non può non considerarsi il fatto che gli Istituti di credito dispongono di operatori professionali qualificati e di peculiari strumenti conoscitivi e, quindi, sono in grado di acquisire informazioni sulla situazione patrimoniale ed economica dei propri debitori in modo certamente più puntuale e tempestivo degli altri creditori.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 519 del 11/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

INSINUAZIONE TARDIVA - E.T.R. CHE NON PROVA L'AVVENUTA NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE AL CURATORE - INFONDATEZZA DELLA DOMANDA.

La cartella esattoriale non previamente notificata al curatore non costituisce titolo idoneo per la ammissione al passivo del fallimento perché la mancanza di notifica pregiudica il diritto di difesa della curatela attesa la natura di atto di riscossione e impositivo ad un tempo della cartella di pagamento idoneo a far conoscere la pretesa fiscale dell'Amministrazione Finanziaria. Di conseguenza, la domanda è infondata e l'ETR va condannata alle spese processuali in favore della curatela.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 593 del 24/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

RD 267 del 16/03/1942, art. 101

Riferimenti Giurisprudenziali

*Cass. Civ. n.845/1993; Cass. Civ. n.371/1981;
Cass. Civ. n.14987/2000; Cass. Civ.
n.5469/1986.*

MANCATA AMMISSIONE DI CREDITO PER INSINUAZIONE TARDIVA - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - DISCIPLINA. NOTIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - DESTINATARI.

Il giudizio derivante dalla mancata ammissione di un credito per insinuazione tardiva ha natura diversa da quello limitrofo di opposizione allo stato passivo. Mentre questi è di fatto "lo sviluppo in sede contenziosa della precedente fase di verifica e di accertamento dei crediti", ponendosi come un giudizio di natura impugnatoria del provvedimento del Giudice delegato, nella causa derivante da insinuazione tardiva si verte intorno ad un giudizio del tutto nuovo, appartenente al genere del giudizio ordinario di cognizione. Ne deriva l'applicabilità integrale della disciplina del giudizio ordinario, anche in tema di disponibilità della prova, con conseguente caducazione delle particolari regole vigenti nell'ambito del procedimento per opposizione.

L'accertamento tributario, ove inerisca a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente oppure nel periodo d'imposta durante il quale tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore, in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare (eventualmente nelle forme dell'ammissione al passivo con riserva) o comunque della loro idoneità ad incidere sulla gestione delle attività e dei beni acquisiti al fallimento, ma anche al contribuente il quale non è privato, con l'apertura della procedura concorsuale, della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi (inclusi quelli sanzionatori) dell'atto impositivo.

Estensore: Di Bernardo Annamaria

Sentenza n. 561 del 23/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice Maria Luisa De Rosa

AZIONE REVOCATORIA - PRESUPPOSTI.

Deve revocarsi il contratto di locazione commerciale tra la società fallita e il coniuge della legale rapp.te della predetta società sia per la irrisorietà del corrispettivo pattuito sia perché la fallita, legale rapp.te della società locataria, non poteva non conoscere lo stato d'insolvenza della società.

(562/2007)

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 599 del 28/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Maria Luisa De Rosa

Riferimenti

CC: 2935

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.18607/2003; Cass. Civ. n.17214/2004.

PRESCRIZIONE AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE. VALIDITÀ NEI CONFRONTI DEL TERZO ACQUIRENTE.

Il termine prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria fallimentare decorre dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento e non da quella del compimento dell'atto.

L'azione revocatoria è senz'altro ammissibile anche nei confronti del terzo sub acquirente - nonché estensibile a tutti i successivi aventi causa - essendo il suo oggetto costituito non dalla inefficacia dell'atto di acquisto ma dall'inefficacia riflessa su quest'ultimo atto di quella intrinseca dell'atto originario compiuto dal fallito, sicché l'atto del terzo incorre nella sanzione dell'inefficacia relativa solo se diviene inefficace il diritto del suo dante causa.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 600 del 29/05/2007

Sezione: Fallimentare

Giudice: Maria Luisa De Rosa

Riferimenti

CC: 2901

L. 267 del 1942, art. 66

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.18607/2003; Cass. Civ. n.1759/2006; Cass. Civ. n.7452/2000; Cass. Civ. n.7262/2000; Cass. Civ. n.12678/2001; Cass. Civ.; Cass. Civ. n.4578/1998; Cass. Civ. n.1244/1999.

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - AZIONE FALLIMENTARE EX ART. 67 L.F. - PRESUPPOSTI SOGGETTIVI - REGIME PROBATORIO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - DIFFERENZE.

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - GARANZIA PATRIMONIALE - AGGRAVAMENTO DELL'INSUFFICIENZA PATRIMONIALE DEL DEBITORE.

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - ELEMENTO SOGGETTIVO - CONSILIUM FRAUDIS - PRESUNZIONI - PROVA.

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - ELEMENTO OGGETTIVO - EVENTUS DAMNI - ONERE DELLA PROVA.

L'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 66 l.f. e l'azione fallimentare di cui all'art. 67 l.f., benché siano entrambe dirette a tutelare i creditori nei confronti di atti di disposizione pregiudizievoli delle loro ragioni, si differenziano quanto alla disciplina dei presupposti soggettivi, del regime probatorio e della legittimazione al suo esercizio poiché la prima può essere proposta anche anteriormente all'apertura della procedura

concorsuale, che segna soltanto il momento dal quale la legittimazione ad esercitarla ed a proseguirla spetta esclusivamente al curatore fallimentare, mentre la seconda può essere invece esperita soltanto in virtù ed a seguito della dichiarazione di fallimento.

Sebbene nell'azione revocatoria ordinaria non rilevi la mera diminuzione della garanzia patrimoniale cui non consegua un'insufficienza del patrimonio a soddisfare i creditori, tuttavia rileva ogni aggravamento dell'insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia predetta.

La prova dell'elemento soggettivo della consapevolezza, in capo al debitore, del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo (c.d. "*consilium fraudis*") ben può essere fornita tramite presunzioni essendo tale elemento integrato non soltanto dalla semplice conoscenza ma anche dall'agevole conoscibilità.

Quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo dell'*eventus damni*", è pacifico che non sia necessario che l'atto di disposizione abbia reso impossibile la realizzazione del credito, essendo sufficiente che esso abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo; inoltre, se, da un lato, tale rilevanza qualitativa e quantitativa deve essere provata da chi agisce in revocatoria, dall'altro, è onere del debitore provare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori.

Estensore: Di Bernardo Annamaria

Sentenza n. 744 del 04/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice Maria Luisa De Rosa

Riferimenti

CC: 2901,2935

CPC: 149

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.18607/2003; Cass. Civ.

n.5967/2005; Cass. Civ. n.21409/2004; Cass.

Civ. n.6402/2004.

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE: IL TERMINE DECORRE DALLA DATA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO. NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA: GLI EFFETTI PER IL DESTINATARIO SON CONDIZIONATI AL PERFEZIONAMENTO DEL PROCEDIMENTO NOTIFICATO.

Il termine prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria fallimentare, decorre dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento e non, da quella del compimento dell'atto. In quanto il termine di prescrizione non comincia a decorrere se non dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere che è, appunto il giorno dell'apertura della procedura concorsuale.

La notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo fine del compimento delle formalità impostegli dalla legge mentre, resta fermo per il destinatario il principio che la produzione degli effetti ricollegabili alla notificazione è condizionata al perfezionamento del procedimento notificato.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 853 del 18/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice Maria Luisa De Rosa

REVOCATORIA FALLIMENTARE - PRESUPPOSTI.

Per esercitare efficacemente l'azione revocatoria è necessario fornire la prova ad opera della Curatela della conoscenza non solo dello stato di insolvenza ma anche della conoscibilità dello stesso da parte del creditore.

(854/2007, 855/207)

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 861 del 18/07/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

OPPOSIZIONE A SENTENZA DI FALLIMENTO - PRESUPPOSTI.

L'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento deve essere compiuto con riferimento esclusivamente all'epoca in cui è stata pronunciata la sentenza.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 862 del 18/07/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - PRESUPPOSTI

Va ammesso allo stato passivo in chirografo il credito del cessionario regolarmente acquistato.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 863 del 01/07/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - PRESUPPOSTI

Va rigettata la richiesta di ammissione allo stato passivo del creditore che ha transatto novativamente il vecchio credito credito.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1022 del 02/10/2007

*Sezione: I Civile
Giudice: Collegio*

Riferimenti

L. 267 del 1942, art. 9

COMPETENZA PER TERRITORIO.

Laddove si tratta di società in liquidazione la competenza per territorio spetta al tribunale del luogo ove si svolge l'attività liquidatoria.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 1061 del 11/10/2007

*Sezione: II Civile
Giudice Maria Luisa De Rosa*

FALLIMENTO - DIRITTO DEL LAVORATORE AL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAL DATORE ALLA CASSA EDILE.

Il lavoratore è legittimato a pretendere giudizialmente nei confronti del datore di lavoro - e quindi del suo fallimento - il pagamento delle somme che questi aveva l'obbligo di versare alla Cassa Edile.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1062 del 11/10/2007

*Sezione: II Civile
Giudice Maria Luisa De Rosa*

Riferimenti

CPC: 216

DISCONOSCIMENTO DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLA CURATELA FALLIMENTARE.

Il mancato inserimento dei dipendenti nel libro matricola della società fallita, nonostante la produzione del certificato di stipendio e dell'atto di benessere, non rileva per dimostrare il rapporto di lavoro.

La dichiarazione di non conoscenza di una sottoscrizione proveniente da un terzo, come il curatore, equivale a vero e proprio disconoscimento della stessa.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1100 del 18/10/2007

*Sezione: I Civile
Giudice Collegio*

OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO - TARDIVA COSTITUZIONE - IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO.

Va escluso che il ricorrente possa considerarsi validamente costituito mediante l'iniziale deposito in cancelleria del ricorso

Estensore: Vincenzo Mansi

Sentenza n. 1128 del 25/10/2007

*Sezione: I Civile
Giudice: Collegio*

Riferimenti

RD 267 del 16/03/1942, art. 101

FALLIMENTO - INSINUAZIONE TARDIVA ALLO STATO PASSIVO - CARTELLA ESATTORIALE - MANCATA NOTIFICA - INAMMISSIBILITÀ AL PASSIVO DEL CREDITO.

La cartella esattoriale non previamente notificata al curatore non costituisce titolo idoneo per la ammissione al passivo del fallimento perché la mancanza di notifica pregiudica il diritto di difesa della curatela attesa la natura di atto di riscossione e impositivo ad un tempo della cartella di pagamento idoneo a far conoscere la pretesa fiscale dell'Amministrazione Finanziaria.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 1209 del 09/11/2007

*Sezione: I Civile
Giudice Collegio*

Riferimenti

L. 267 del 16/03/1942, art. 98

COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE DALLO STATO PASSIVO.

È principio assai risalente nel tempo quello secondo cui il termine perentorio di 15 gg. di cui all'art. 98 l. fall. presuppone che la comunicazione di esclusione sia avvenuta da parte del curatore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e, mentre l'opponente ha l'onere di allegare la documentazione relativa alla comunicazione di esclusione, la prova dell'utilizzazione della raccomandata con avviso di ricevimento va fornita dal curatore.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 1210 del 09/11/2007

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

Riferimenti

RD 267 del 16/03/1942, art. 101

AMMISSIONE TARDIVA DI CREDITO.

Il giudizio derivante dalla mancata ammissione di un credito per insinuazione tardiva ha natura diversa da quello limitrofo di opposizione allo stato passivo. Mentre questi è di fatto " lo sviluppo in sede contenziosa della precedente fase di verifica di accertamento dei crediti", ponendosi come giudizio di natura impugnatoria del provvedimento del Giudice delegato, nella causa derivante da insinuazione tardiva si verte intorno ad un giudizio del tutto nuovo, appartenente al genere del giudizio ordinario di cognizione.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 1252 del 22/11/2007

Sezione: I Civile
Giudice Collegio

Riferimenti

CPC: 190

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.3924/1999.

L'OPPOSIZIONE È TEMPESTIVA SE PROPOSTA ENTRO UN ANNO DAL DEPOSITO.

Quando la Curatela non ha provato di aver utilizzato la raccomandata con avviso di ricevimento, l'opposizione è tempestiva se proposta entro un anno dal deposito.

Estensore: Giordano Carmine

FAMIGLIA**Sentenza n. 636 del 12/06/2007**

Sezione: II Civile
Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 194,227-230

DIVISIONE DEI BENI IN COMUNIONE LEGALE FRA CONIUGI - NOTIFICA DELL'ATTO DI CITAZIONE - MANCANZA - PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI.

Al fine della corretta instaurazione del contraddittorio e della costituzione in giudizio delle parti è necessario che nessuna di esse subisca preclusioni che possano inficiare, incidere o compromettere e limitare l'esercizio del diritto di difesa.

Pertanto, la notificazione dell'atto di citazione successiva all'iscrizione a ruolo della causa non determina alcuna inefficacia o inesistenza di quest'ultima.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 740 del 03/07/2007

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 244,235

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.227/1981; Cass. Civ. n.2820/1991.

L'AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ: PRESCINDE DALLA DIMOSTRAZIONE DELL'ADULTERIO E DELL'OCCULTAMENTO DELLA GRAVIDANZA E DELLA NASCITA.

L'azione di disconoscimento di paternità non richiede più la dimostrazione dell'adulterio e dell'occultamento della gravidanza e della nascita ma, si considera sufficiente la ricorrenza di una delle indicate circostanze e consente inoltre in via ordinaria, fra le altre prove risolte ad escludere la paternità, quelle genetiche ed ematologiche; tale prova negativa, al contrario di quella positiva (che esige il raggiungimento di un elevato grado di probabilità), non richiede una pluralità di esami ematologici e genetici, eseguiti in base a diversi tipi d'indagine anche in combinazione tra loro, dovendosi ritenere di per sé acquisita in presenza anche di uno solo di detti esami, quando risulta nel patrimonio genetico del figlio un gene assente nel preteso padre, e quindi necessariamente trasmesso da altro soggetto.

(769/2007)

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1112 del 19/10/2007

Sezione: I Civile
Giudice: Maria Troisi

Riferimenti

DPR 616 del 24/07/1977, art. 25

ASSISTENZA AI MINORI - SOGGETTO PUBBLICO OBBLIGATO - COMUNE DI RESIDENZA.

L'ente obbligato all'assistenza dei minori soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili è il comune di residenza del minore, a nulla rilevando che il minore ha originariamente risieduto in un comune

diverso atteso che l'obbligo si trasmette insieme alla variazione di residenza.

Estensore: Cozzolino Sabato

GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO

Sentenza n. 163 del 09/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 1168

AZIONE DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO.

Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 166 del 14/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 1170

AZIONE DI MANUTENZIONE – PRESUPPOSTI.

Qualsiasi comportamento che modifichi, restringa o rehi pregiudizio al legittimo possesso legittima l'azione di manutenzione.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 210 del 27/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 1140

REINTEGRA NEL POSSESSO – PRESUPPOSTI.

Nel caso di chiusura di cancello pacificamente usato deve ritenersi sussistere la prova dello spossessamento, per cui deve essere accolta la domanda di reintegra nel possesso.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 416 del 24/04/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CPC: 703

AZIONE DI MANUTENZIONE - PRESUPPOSTI

Va accolta la domanda di manutenzione del possesso qualora il convenuto parcheggia l'autovettura lungo il passaggio degli attori.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 526 del 15/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

AZIONE IN DIFESA DEL POSSESSO - MANCATA PROVA DELL'ANTEATTO POSSESSO – CONSEGUENZE.

La mancanza di qualsiasi prova in ordine all'anteatto possesso dell'attore, la domanda va rigettata.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 681 del 19/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

REINTEGRA NEL POSSESSO - PRESUPPOSTI

Deve essere disposta la reintegra nel possesso in caso di possesso anteatto ed ultrannale.

(711/2007)

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 885 del 24/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1150

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO. MISURA DELL'INDENNITA' . ESERCIZIO del DIRITTO DI RISCATTO. RESTITUZIONE DEI FRUTTI.

In caso di positivo esercizio, da parte del prelazionario pretermesso, dell'azione di riscatto prevista dal comma 5 dell'art. 8 della l. 26 maggio 1965 n. 590, l'omessa verifica, da parte dell'acquirente del fondo agricolo, della sussistenza, in capo ai terzi, di un diritto di prelazione agraria sul fondo compravenduto costituisce colpa grave, escludente il possesso di buona fede; all'acquirente assoggettato all'azione di riscatto spetta, quindi, ai sensi dell'art. 1150 c.c., una indennità per i miglioramenti commisurata al minor importo tra lo speso e il migliorato, somma che, costituendo debito di

valuta, resta sottratta agli effetti della svalutazione monetaria.

La mera dichiarazione di voler esercitare il diritto di riscatto non fa acquistare al retraente il diritto di entrare nel godimento fondo oggetto della dichiarazione stessa o di farne propri i frutti, e se quindi l'acquirente sia stato immesso nel possesso del fondo, non esiste titolo, in capo al retraente, di pretendere, nei confronti dell'acquirente, i frutti da quest'ultimo raccolti in epoca anteriore al pagamento del prezzo.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 1221 del 14/11/2007

Sezione: II Civile

Giudice Assunta Cacciapuoti

Riferimenti

CPC: 703

MANUTENZIONE NEL POSSESSO.

Poiché l'azione di manutenzione presuppone il possesso del soggetto passivo della turbativa, non è legittimato a proporre tale azione colui che è mero detentore.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 1277 del 04/12/2007

Sezione: II Civile

Giudice

Riferimenti

CC: 1168

REINTEGRA NEL POSSESSO - MANCATO POSSESSO - INSUSSISTENZA. INFRANNALITÀ DELLO SPOGLIO - PROVA A CARICO DEL RICORRENTE.

La domanda di reintegrazione deve comunque essere respinta per la semplice ragione che non si è mai verificato uno spoglio, atteso che non vi è stata una perdita del godimento del bene da parte del ricorrente che non lo ha mai posseduto di fatto.

La giurisprudenza ha affermato poi che l'esperibilità dell'azione di reintegrazione è soggetta al termine di un anno, decorrente dal sofferto spoglio o, se questo è clandestino, dalla scoperta dello stesso, che essendo parentorio deve essere osservato a penda di decadenza.

Ne consegue che la tempestività costituisce un presupposto necessario dell'esercizio dell'azione che, se posto in discussione dal convenuto con l'eccezione di decadenza, deve essere provato dall'attore (Cass. 6055/96)

Estensore: Pappacena Sabato

Sentenza n. 1319 del 13/12/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

AZIONE DI MANUTENZIONE.

L'apertura verso l'esterno delle ante della finestra costituisce turbativa del possesso.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

INTERDIZIONE E INABILITAZIONE

Sentenza n. 98 del 24/01/2007

Sezione: I Civile

Giudice Collegio

Riferimenti

CC: 414

INTERDIZIONE - INFERMITÀ MENTALE GRAVE ABITUALE ED ATTUALE - NECESSITÀ.

Per la dichiarazione giudiziale di interdizione è necessario che l'infirmità mentale cui l'interdicendo è soggetto sia abituale ed attuale e rivesta i caratteri della gravità, cioè determini una condizione patologica che renda il soggetto radicalmente incapace di provvedere ai propri interessi ed affari.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 239 del 08/03/2007

Sezione: I Civile

Giudice Collegio

INTERDIZIONE GIUDIZIALE - PRESUPPOSTI.

Va dichiarata l'interdizione giudiziale del soggetto che sia del tutto incapace di provvedere alla cura dei suoi interessi e bisogni.

(240/2007)

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 433 del 26/04/2007

Sezione: I Civile

Giudice Collegio

RINUNCIA ALL'AZIONE - CONSEGUENZE.

La rinuncia all'azione è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 434 del 26/04/2007

Sezione: I Civile

Giudice Collegio

INTERDIZIONE LEGALE.

Va dichiarata l'inabilitazione qualora non ricorrano i presupposti per la declaratoria della interdizione

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 684 del 19/06/2007

*Sezione: I Civile
Giudice Collegio*

INTERDIZIONE – PRESUPPOSTI.

Per l'interdizione si richiede un'infermità mentale abituale ed attuale che riveste un grado tale da determinare l'incapacità del soggetto di curare i propri interessi.

(1250/2007, 1251/2007, 1294/2007)

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 909 del 07/08/2007

*Sezione: I Civile
Giudice Collegio*

INTERDIZIONE GIUDIZIALE – PRESUPPOSTI.

Va dichiarata l'interdizione giudiziale della persona affetta da grave insufficienza mentale.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 929 del 07/09/2007

*Sezione: I Civile
Giudice Collegio*

INTERDIZIONE – PRESUPPOSTI.

Il grave deficit mentale costituisce presupposto per la dichiarazione di interdizione.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1205 del 08/11/2007

*Sezione: I Civile
Giudice Collegio*

Riferimenti

*CC: 414,419
CPC: 717*

INTERDIZIONE GIUDIZIALE.

Ricorrono i presupposti per il provvedimento di interdizione richiesti dall'art.414 c.c., quando l'esame dell'interdicendo non lascia adito a dubbi circa l'incapacità di intendere e di volere dello stesso, in quanto affetto da insufficienza mentale di gravità tale da

renderlo del tutto incapace di provvedere alla cura dei suoi interessi e bisogni.

Estensore: Galotto Simona

LOCAZIONI

Sentenza n. 61 del 11/01/2007

*Sezione: II Civile
Giudice: Giuseppe Fortunato*

SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE -RINNOVO TACITO.

I rapporti locativi, stipulati per esigenze abitative prima dell'entrata in vigore della L. 431/1998, sono transitati nel nuovo regime a seguito di rinnovazione tacita alla prima scadenza, sono quindi disciplinati dal comma 1 dell'art. 2 della 1431/1998 ed hanno quindi durata quadriennale, decorsa la quale essi sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo art. 3. ne consegue che tali locazioni restano soggette a rinnovo automatico ove il diniego non contenga l'indicazione del motivo per il quale il locatore intende riottenere la disponibilità dell'immobile. Diversamente la mancata enunciazione del motivo del diniego di rinnovazione è fonte di nullità dell'atto, con il mancato prodursi dell'effetto impeditivo della rinnovazione del contratto per ulteriori quattro anni. Inoltre la disdetta intimata dal locatore al conduttore sebbene non motivata, e quindi inidonea, di per sé sola, a produrre gli effetti suoi propri, manifestando l'intento del locatore di ottenere il bene alla scadenza effettiva, non preclude la possibilità di dichiarare la cessazione del rapporto locativo alla data che risulta dall'applicazione del corrispondente regime inderogabile, data alla quale il locatore ha dichiarato di aderire.

Estensore: Torino Gerarda

Sentenza n. 62 del 11/01/2007

*Sezione: II Civile
Giudice Giuseppe Fortunato*

Riferimenti

CPC: 663

SFRATTO PER MOROSITÀ.

Qualora all'udienza fissata per la convalida dello sfratto per morosità, il conduttore compaia e si opponga allo sfratto ed in subordine offra il pagamento dei canoni insoluti, il ricorrente, ricevendo il pagamento, da atto dell'intervenuta caducazione di interesse alla lite. Si è di fronte in tal modo ad una sopravvenienza processuale che palesa l'avvenuta cessazione della materia del contendere

Estensore: Torino Gerarda

Sentenza n. 72 del 31/05/2007*Sezione: II Civile**Giudice: Francesco Spiezia***RICORSO PER DETERMINAZIONE CANONE DI LOCAZIONE.**

Non risultando disatteso l'art.44 L 392/78 concernente il tentativo obbligatorio di conciliazione, espletata l'istruttoria, il giudice conferisce incarico peritale dalle cui risultante emerge la determinazione del canone da considerarsi equo alla data di inizio della locazione.

*Estensore: Torino Gerarda***Sentenza n. 76 del 18/01/2007***Sezione: II Civile**Giudice: Giuseppe Fortunato***Riferimenti***CC: 657,663,665***SFRATTO PER MOROSITÀ.**

Il pagamento del canone di locazione, è la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, la sospensione parziale o totale dell'adempimento può essere legittima non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nell'ipotesi di inesatto inadempimento, purché essa appaia giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede. Pertanto se il conduttore ha continuato a godere dell'immobile sebbene non pienamente a causa dei vizi della cosa imputabili al locatore, non è giustificabile a norma dell'art. 1460, comma 2 c.c., il rifiuto di prestare l'intero canone, potendo però giustificarsi una riduzione dello stesso che sia proporzionata all'entità del mancato godimento ex art. 1584 c.c.. E' inoltre rilevante anche la condotta successiva alla pendenza del giudizio, qualora risulti che il conduttore abbia ulteriormente ommesso il pagamento senza mostrare affatto la volontà di sanare la morosità, ed anzi aggravandone la portata. Queste connotazioni soggettive ed oggettive minano radicalmente le aspettative di puntuale ottemperanza agli obblighi e manifestano l'impossibilità di conservare il rapporto negoziale tra le parti, risolto quindi per grave inadempimento del conduttore.

*Estensore: Torino Gerarda***Sentenza n. 79 del 19/01/2007***Sezione: Agraria**Giudice Collegio***Riferimenti***CPC: art.16**L. 82/203, artt. 45, 46; L. 29/90 art.10***RILASCIO DI FONDO RUSTICO. COMPETENZA PER MATERIA. LEGITTIMITÀ DELLA NOTIFICA DELLA DISDETTA.**

La comunicazione della disdetta in merito al contratto di affittanza agraria con contratto in deroga ex art.45 l. 83/203, ed il successivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, con esito negativo, legittimano l'accoglimento della domanda, la risoluzione del rapporto di affittanza agraria per la scadenza contrattuale ed il conseguente rilascio del fondo.

L' art. 9 della l. 29/90, disposizione processuale di carattere pubblicistico, assegna alle Sezioni Specializzate Agrarie, la competenza sulle controversie in materia di contratti agrari, mentre l'art.10 l 29/90 esclude l'applicazione della legge medesima ai contratti associativi oggetto di accordi di cui all'art. 45 L. 203/82 con esclusivo riferimento alle disposizioni di carattere sostanziale.

Deve ritenersi la legittimità della notifica di tale atto, in quanto l'avviso di ricevimento postale, reca la sottoscrizione dell'affittuario del fondo, sottoscrizione che deve ritenersi valida fino a querela di falso, non essendo sufficiente alla sua caducazione la semplice dichiarazione di disconoscimento, in assenza di formale querela di falso. L'avviso di ricevimento postale, ex art. 4, 3° comma L. 890/82, è atto pubblico che prova anche l'identità della persona alla quale la notificazione è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto.

*Estensore: Torino Gerarda***Sentenza n. 80 del 19/01/2007***Sezione: Agraria**Giudice: Collegio***Riferimenti***L. 203/82, artt. 2-4 lett. e), 46***RILASCIO DI FONDO RUSTICO.**

Nell'ipotesi di rapporto di affittanza agraria, sussistendo i requisiti richiesti dagli art.2-4 lett. e L. 203/82, è legittima la richiesta di rilascio di fondo rustico dopo la comunicazione della disdetta per finita locazione e l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione. La domanda di rilascio di fondo rustico accolta e va dichiarato risolto il rapporto di affittanza agraria.

*Estensore: Torino Gerarda***Sentenza n. 150 del 26/02/2007***Sezione: II Civile**Giudice Rocco De Giacomo*

Riferimenti

CPC: 657

SFRATTO FINITA LOCAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.

Se il rinnovo tacito si è perfezionato vigente la vecchia disciplina, quest'ultima continua ad applicarsi. Ove, invece, il rinnovo tacito si sia compiuto dopo l'entrata in vigore della legge 431/98, alla stessa bisogna fare richiamo.

(174/2007)

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 151 del 26/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

Riferimenti

CPC: 657

SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE.

Il locatario che ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 159 del 08/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

RILASCIO IMMOBILE.

L'immobile va attribuito a chi dimostra di esserne il proprietario

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 262 del 15/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CPC: 657, 658, 669

CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITÀ - RICHIESTA DEI CANONI SCADUTI - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - INECCEPIBILITÀ DI QUESTIONI INERENTI L'INADEMPIMENTO E L'IMPUTABILITÀ DEL DEBITO.

In materia di convalida di sfratto per morosità, la formazione del giudicato susseguente all'intervenuta convalida preclude ogni difesa relativa alla sussistenza

dell'inadempimento o all'imputabilità del pagamento al conduttore in quanto la definitività della pronuncia è incompatibile con difese volte a modificarne i contenuti, come ad esempio nel caso in cui si eccepisca l'esistenza di una giusta causa di sospensione del pagamento dei canoni.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 263 del 15/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CPC: 657-658 e 669

L. 392/78

CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITÀ - OFFERTA DI PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI IN PENDENZA DI LITE - LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO - INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 55 L. 392/78.

In materia di locazioni ad uso non abitativo non può trovare applicazione, neanche in via analogica, l'art. 55 della Legge 392/78 che sancisce un meccanismo di sanatoria esclusivamente per le locazioni ad uso abitativo in relazione al quale il conduttore inadempiente nel pagamento dei canoni, in pendenza di lite, può avanzare offerta di pagamento dei canoni al creditore-locatore.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 272 del 18/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 1628 e ss.

CONTRATTI AGRARI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO.

In materia di contratti agrari, la gravità dell'inadempimento idonea di per sé a determinare la risoluzione del contratto poggia sulla necessità di verificare se la condotta tenuta dal contraente inadempiente abbia comportato un mutamento della destinazione culturale del fondo oggetto di lite in quanto, ai fini della pronuncia di risoluzione, ciò che rileva è la violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto che si concreta nella modifica della destinazione culturale del fondo.

Tuttavia va rilevato che non costituisce inadempimento grave la sola costruzione di opere abusive sul fondo che siano eliminabili con una riduzione in pristino dello

stato dei luoghi allorché non venga snaturato il rapporto di fittanza agraria instaurato né venga modificata la vocazione colturale del fondo.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 273 del 11/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 1628 e ss.

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO

In materia di contratti agrari, la gravità dell'inadempimento idonea di per sé a determinare la risoluzione del contratto poggia sulla necessità di verificare se la condotta tenuta dal contraente inadempiente abbia comportato un mutamento della destinazione colturale del fondo oggetto di lite in quanto, ai fini della pronunzia di risoluzione, ciò che rileva è la violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto che si concreta nella modifica della destinazione colturale del fondo.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 280 del 19/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

Riferimenti

L. 392/78, art. 30

RILASCIO DI IMMOBILE - OCCUPAZIONE SINE TITULO - CONTESTAZIONE SUL TITOLO DI PROPRIETÀ - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE.

RILASCIO DI IMMOBILE - RICHIESTA DEL DANNO - ONERE DELLA PROVA GRAVANTE SULL'ATTORE.

Qualora durante il giudizio di rilascio di immobile per occupazione abusiva venga contestata la validità del titolo di provenienza del bene, l'onere probatorio gravante sul richiedente è circoscritto alla dimostrazione della validità dell'atto di trasferimento, senza che occorra dar prova dei vari passaggi intermedi cui il bene è stato sottoposto prima di arrivare al venditore e quindi al successivo acquirente.

Colui che richiede il risarcimento del danno subito a seguito di una occupazione *sine titulo* di un immobile di sua proprietà è gravato dall'onere di dimostrare in concreto il danno derivante dall'altrui abusiva occupazione non essendo esso individuabile in *re ipsa*.

Tale danno, che il Giudice può desumere anche attraverso presunzioni, purché gravi, concordanti e precise, potrà risiedere, ad esempio, nel mancato uso diretto oppure nella impossibilità di dare l'immobile in locazione ovvero nella perdita di possibilità di vendita a prezzi convenienti o in altri analoghe situazioni pregiudizievoli.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 305 del 22/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CPC: 658

SFRATTO PER MOROSITÀ - RICHIESTA DEI CANONI SCADUTI - DIVERSITÀ DEL CANONE PATTUITO IN CONTRATTO CON QUELLO VERSATO.

La nullità del contratto di locazione ex art. 13 della Legge 431/98 si riferisce a tutti quei casi in cui nel corso del rapporto venga pattuito un canone superiore a quello risultante dal contratto originario, che invece deve restare invariato.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 309 del 22/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 658

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL COMPROPRIETARIO PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE- GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO.

Anche il singolo comproprietario dell'immobile locato è legittimato ad agire contro il conduttore al fine di ottenere il rilascio dell'immobile, non ricorrendo, in tal caso, un'ipotesi di litisconsorzio necessario che imponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari.

In ogni caso deve considerarsi che, ai fini della pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto per morosità del conduttore, la gravità dell'inadempimento deve essere apprezzata anche alla stregua del comportamento di questi successivo alla proposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di contratto di durata in cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è posto in condizione di

sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione, non è ipotizzabile, diversamente dalle ipotesi ricadenti nell'ambito di applicazione della regola generale posta dall'art. 1453 c.c., il venir meno dell'interesse del locatore all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata ed è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 310 del 22/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

Riferimenti

L. 392/1978

RISOLUZIONE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO.

Nel caso in cui il provvedimento amministrativo, necessario per la destinazione d'uso convenuta, sia stato definitivamente negato, al conduttore è riconosciuta la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 351 del 03/04/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

OCCUPAZIONE SENZA TITOLO - CONTRATTO VERBALE DI LOCAZIONE - MANCATA PROVA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONVENUTO - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA.

In una causa promossa per occupazione senza titolo, l'attore ha l'onere di provare il titolo di proprietà mentre il convenuto, se eccepisce l'esistenza di un contratto orale di locazione tra le parti, deve fornire la prova dello stesso. In mancanza della prova da parte del convenuto, la domanda va accolta.

Estensore: Vincenzo Mansi

Sentenza n. 436 del 26/04/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

LOCAZIONE ABITATIVA - DINIEGO DI RINNOVO ALLA PRIMA SCADENZA - PRESUPPOSTI.

Il diniego di rinnovazione è atto recettizio sicché è onere del locatore dare la prova non solo del suo invio ma anche della ricezione sei mesi prima della scadenza

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 468 del 16/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

Riferimenti

CPC: 667

PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO.

In tema di procedimento per convalida di sfratto, se all'esito dell'opposizione dell'intimato il giudizio di convalida prosegue con la conversione del rito ex art. 667 c.p.c. , il locatore può chiedere, trattandosi di domanda fondata sul medesimo contratto di locazione posto a fondamento della pretesa originariamente azionata con il procedimento sommario, il pagamento anche della penale pattuita per la risoluzione del contratto, rimane esclusa in conseguenza della detta conversione in procedimento ordinario, così come risulta d'altro canto superata l'inammissibilità della relativa domanda formulata nell'atto di intimazione , ove successivamente alla medesima rinnovata.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 473 del 03/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 1590

RISARCIMENTO DEL DANNO PER MANCATA MANUTENZIONE.

Il locatore può richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata effettuazione della piccola manutenzione incombente sul conduttore e per le spese di riparazione cagionate dallo scorretto uso da parte del conduttore, offrendone prova anche indiziaria.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 507 del 18/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

L. 392/78

SFRATTO PER MOROSITÀ - ASSENZA DI CONTRATTO SCRITTO TRA LE PARTI - INAMMISSIBILITÀ DELLA PROVA TESTIMONIALE - RIGETTO DELLA DOMANDA.

Il proprietario ha l'onere di provare l'esistenza di un contratto di locazione stipulato in modo verbale. E' inammissibile provare con testimonianza l'esistenza del contratto perché vi ostano le disposizioni di cui agli artt. 2721 e 2724 c.c. Di conseguenza, in mancanza di prova, il Giudice rigetterà la domanda di convalida di sfratto.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 516 del 10/05/2007

Sezione: Il Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

L: 392/78; 431/98

INTIMAZIONE DI LICENZA PER FINITA LOCAZIONE - CONTRATTO TRANSITATO NEL REGIME DELLA L. N. 431/98 - MANCATA ENUNCIAZIONE DEL MOTIVO DI DINIEGO ALLA PRIMA SCADENZA - CONTRATTO RINNOVATO PER ULTERIORI QUATTRO ANNI - POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL DINIEGO DI RINNOVO PRIVO DEL MOTIVO DI CUI ALL'ART. 3 L. N. 431/98 COME MANIFESTAZIONE DELL'INTENTO DEL LOCATORE DI OTTENERE L'IMMOBILE ALLA SCADENZA PROROGATA DI ULTERIORI QUATTRO ANNI.

La disdetta del contratto da parte del locatore concernente un contratto stipulato negli anni settanta, ma che in virtù delle successive tacite rinnovazioni è transitato nel regime della L. n. 431/98, deve indicare uno dei motivi di cui all'art. 3 della stessa legge. In mancanza, il rapporto di locazione si rinnova per ulteriori quattro anni e l'atto di disdetta è utilizzabile solo come volontà del locatore di ottenere il bene alla scadenza rinnovata.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 517 del 10/05/2007

Sezione: Il Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO - CLAUSOLA CONTRATTUALE CHE PREVEDE L'AGGIORNAMENTO DEL CANONE ALL'INDICE ISTAT ANCHE IN ASSENZA DI RICHIESTA DEL LOCATORE - LOCATORE

CHE OMETTE DI CHIEDERE ANNUALMENTE L'INDICE ISTAT - RICHIESTA EFFETTUATA ALLO SCADERE DEL CONTRATTO PER TUTTI GLI ANNI ARRETRATI - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA E ILLEGITTIMITÀ DELLA RICHIESTA.

La pattuizione che prevede l'obbligo del conduttore di corrispondere l'aggiornamento Istat anche in assenza di una specifica richiesta da parte del locatore è nulla poiché in contrasto con l'art. 32 della Legge 392/78, secondo il quale le parti possono convenire che il contratto di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta. La previsione subordina difatti la maturazione del diritto all'aggiornamento ad una specifica richiesta da parte del locatore e tale adempimento è ritenuto condizione affinché sorga il corrispondente diritto, da esercitare anno per anno e non una volta per tutte, in forza di una richiesta riferibile alla singola annualità.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 535 del 18/06/2007

Sezione: Il Civile

Giudice Rocco De Giacomo

PAGAMENTO INDENNITÀ DI AVVIAMENTO - PRESUPPOSTI.

In caso di finita locazione il locatore deve pagare l'indennità di avviamento commerciale al già conduttore.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 538 del 17/05/2007

Sezione: Il Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1571

PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE SCADUTI - OPPOSIZIONE A D.I. - RICORSO - NECESSITÀ.

Qualora l'opposizione contro il decreto ingiuntivo pronunciato secondo le forme del rito del lavoro sia stata proposta non con ricorso depositato in Cancelleria, ma con citazione, questa non può tenere luogo del ricorso ove non sia stata, nel termine perentorio di legge, a sua volta assoggettata alla formalità del deposito e non sia stata poi notificata alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, essendo irrilevante la

notifica compiuta prima del deposito e ciò anche in caso di spontanea costituzione dell'intimato.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 554 del 18/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 2721,2724

RISOLUZIONE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE VERBALE - PROVA TESTIMONIALE - INAMMISSIBILITÀ - MANCATA PROVA DEL CONTRATTO - RIGETTO DELLA DOMANDA.

La prova per testimoni dei contratti non è ammessa in virtù del combinato disposto dall'art. 2721 e 2724 c.c. Qualora la stessa sia l'unica a provare l'esistenza di un contratto di locazione verbale, la domanda va rigettata.

Estensore: Vincenzo Mansi

Sentenza n. 560 del 23/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CPC: 657

CONDANNA ALLE SPESE NEL PROCEDIMENTO PER FINITA LOCAZIONE.

Nel procedimento per finita locazione non trovando applicazione il principio della soccombenza né quello di causalità non può procedersi alla condanna alle spese.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 596 del 29/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

TRASFERIMENTO DI IMMOBILI - CESSIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO - DICHIARAZIONE PRIVATA - VERSAMENTO CANONE DI LOCAZIONE - INOPPONIBILITÀ AI TERZI.

RICHIESTA DI AUMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE - VALORE LEGALE.

La lettera nella quale il ricorrente dichiara di essere il nuovo proprietario di un bene locato, pur se sottoscritta dal locatore per accettazione, non può avere rilevanza verso i terzi, trattandosi di una dichiarazione privata e non di atto pubblico regolarmente registrato. Difatti, per

gli immobili, i trasferimenti devono risultare da atto pubblico registrato per poter avere valenza nei confronti di terzi, come pure la cessione del contratto di affitto. Nè il fatto che il conduttore versi i canoni al ricorrente può valere a spostare i termini della questione, o a smentire quanto detto, qualora il conduttore aderisca, in buona fede, alla richiesta contenuta nella lettera, ignorando che non fosse valida nei suoi confronti.

La lettera nella quale viene richiesto un aumento pari a più del doppio del canone precedentemente versato non può avere alcun valore legale, qualora un aumento del canone di tale portata non sia giustificato da alcun elemento o disposizione di legge.

Estensore: Di Bernardo Annamaria

Sentenza n. 668 del 11/07/2007

Sezione: I Civile

Giudice Collegio

RILASCIO DI FONDO RUSTICO.

La data di inizio del rapporto di affittanza agraria può essere provata a mezzo testimoni

(669/2007, 670/2007)

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 692 del 20/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

LOCAZIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PRESUPPOSTI.

Deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione in caso di mancato pagamento del canone pattuito da parte del conduttore.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 695 del 11/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

OPPOSIZIONE TARDIVA A CONVALIDA DI SFRATTO.

La notifica ex artt. 140-660 c.p.c. è perfezionata nel momento in cui l'Ufficiale Giudiziario invia la racc. a.r.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 710 del 21/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

DICHIARAZIONE DEL CONDUTTORE DI RECEDERE DAL CONTRATTO - CONSEGUENZE.

Se il conduttore dichiara con racc. a.r. di volere recedere dal contratto prima della naturale scadenza, può manifestare una contraria volontà solo mediante la comunicazione di atto contrario da comunicare prima che il recesso producesse effetti.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 894 del 31/07/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena del Forno

RILASCIO IMMOBILI - PRESUPPOSTI.

L'attore ha diritto alla restituzione dell'immobile se il convenuto non prova che esso gli era stato concesso in comodato

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1003 del 17/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

Riferimenti

L. 392 del 1978, artt. 32, 79

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO - CLAUSOLA del REGOLAMENTO CONTRATTUALE CHE STATUISCE L'AUMENTO del CANONE A DETERMINATE SCADENZE - ECCEZIONE DI NULLITA' - RIGETTO DELL'ECCEZIONE E LICEITA' DELLA CLAUSOLA.

Per gli immobili destinati ad uso non abitativo, la clausola in cui venga pattuita la determinazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto, ancorata ad elementi predeterminati ed idonei ad influire sull'equilibrio economico del sinallagma contrattuale, del tutto indipendente dalle variazioni annue del potere d'acquisto della moneta, è del tutto legittima salvo che risulti che le parti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendone i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della legge 392/1978, incorrendo così nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79 comma 1 della citata legge.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 1004 del 26/09/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

Riferimenti

L. 392 del 1978, art. 30

LOCAZIONE AD USO ABITATIVO - DINIEGO DI RINNOVO ALLA PRIMA SCADENZA - APPLICAZIONE del PROCEDIMENTO LOCATIZIO DISCIPLINATO DALL'ART. 30 DELLA LEGGE N. 392/78.

Il procedimento del diniego di rinnovo della locazione abitativa alla prima scadenza rientra nello speciale procedimento locatizio disciplinato dall'art. 30 della L.n. 392/78 e successive modifiche e non può essere instaurato con intimazione di sfratto per finita locazione.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 1033 del 24/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.23964/2004; Cass. Civ. n.24460/2005; Cass. Civ. n.11596/2005.

CONVALIDA DI SFRATTO - OPPOSIZIONE ALLA CONVALIDA E MUTAMENTO DI RITO.

A seguito dell'Ordinanza di mutamento del rito processuale, seguita all'opposizione alla convalida dello sfratto per morosità, non si può più procedere alla convalida ma si instaura un giudizio ordinario volto ad accertare se è fondata la domanda di risoluzione o di rilascio contenuta nell'istanza di intimazione.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1260 del 20/12/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 1277,1182,1456

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.1226 2006.

L'INVIO DI UN TITOLO DI CREDITO IMPROPRIO PER IL PAGAMENTO DI UN CANONE DI LOCAZIONE:NON HA EFFICACIA LIBERATORIA. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

L'invio di un titolo di credito improprio, quale il vaglia postale, per il pagamento di un canone di locazione, non ha efficacia liberatoria se non venga accettato dal

creditore-locatore sia perché, i debiti pecuniari si estinguono solo con moneta avente corso legale nello stato, sia perché, tali debiti vanno adempiuti nel domicilio del creditore al tempo della scadenza, e l'invio del vaglia comporta la sostituzione di questo domicilio con la sede dell'ufficio postale presso cui il titolo è riscuotibile.

Ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, in presenza di una clausola risolutiva espressa, il giudice non è tenuto solo a constatare che l'evento previsto dalla detta clausola si sia verificato, ma deve esaminare, con riferimento al principio di buona fede, il comportamento dell'obbligato, potendo la risoluzione essere dichiarata solo ove sussista, almeno la colpa di quest'ultimo ed il suo inadempimento, sia in ordine all'an sia soprattutto in relazione al *quantum debeatur insolutum*, sia rilevante e significativamente dannoso per il locatore.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1267 del 20/12/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 1455

L. 392/1978

VARIAZIONE CATASTALE - RISOLUZIONE CONTRATTO - TERMINE ANNUALE.

MANCATO PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE - GRAVITÀ INADEMPIMENTO - RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE.

In tema di determinazione del canone di locazione degli immobili, secondo la legge n. 392, cit., sull'equo canone, l'atto amministrativo di classamento dell'unità immobiliare non ha efficacia vincolante tra le parti del rapporto locativo, per cui il giudice ordinario ben può disapplicarlo in base alla destinazione ordinaria dell'unità in relazione al suo uso appropriato, alle caratteristiche costruttive e alle condizioni intrinseche ed estrinseche, qualora ne ravvisi la non rispondenza alle condizioni e qualità di fatto.

E' grave e colpevole un inadempimento del versamento delle pigioni pattuite fino alla litispendenza ed inoltre tuttora perdurante, con la conseguenza di dover reputare inevitabile la pronuncia di risoluzione per morosità domandata dalle parti intimanti

Estensore: Pappacena Sabato

Sentenza n. 1275 del 20/12/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

Riferimenti

CPC: 657,667

DIVERSITÀ TRA INTIMAZIONE DI LICENZA PER FINITA LOCAZIONE E SFRATTO - SUSSISTE SOLO NELL'UDIENZA DI CONVALIDA.

La diversità tra le due fattispecie previste dall'art. 657 c.p.c. - intimazione per finita locazione, se il contratto non è ancora scaduto; di sfratto se è già scaduto - rileva soltanto se l'intimato non compare o, comparando non si oppone (art. 663 c.p.c.), mentre se questi si oppone non si può più procedere alla convalida e si instaura un giudizio ordinario volto ad accertare se è fondata la domanda di risoluzione o rilascio, contenuta nell'istanza di intimazione [...], previa eventuale concessione, a richiesta di parte attrice, dell'ordinanza provvisoria di rilascio con riserva di trattazione e decisione sulle eccezioni del convenuto, contemplata dall'art. 665 c.p.c.

Estensore: Pappacena Sabato

Sentenza n. 1290 del 05/12/2007

Sezione: II Civile

Giudice Maria Luisa De Rosa

Riferimenti

CC: 1587

CPC: 447

L. 398 del 27/07/1978, art. 5

RISOLUZIONE LOCAZIONE - MANCATO PAGAMENTO ONERI ACCESSORI - SUSSISTE.

A giustificare la risoluzione del contratto di locazione non è necessario che l'inadempimento del conduttore si sia concretato nella mancata corresponsione del canone di locazione ma è sufficiente la reiterata e colpevole inadempienza da parte del conduttore medesimo nel pagamento delle spese relative ai servizi accessori della locazione, qualora rivesta i caratteri dell'importanza e gravità

Estensore: Pappacena Sabato

Sentenza n. 1302 del 27/12/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

SFRATTO PER MOROSITÀ.

Quando l'opposizione alla convalida di sfratto non è fondata su prova scritta né su gravi motivi deve essere pronunciata ordinanza provvisoria di rilascio.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1303 del 20/12/2007*Sezione: II Civile**Giudice Rocco De Giacomo***SFRATTO PER MOROSITÀ.**

Va rigettata la domanda di risoluzione del contratto allorché la cosa locata presenta vizi tali da giustificare la riduzione del canone di locazione.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 1304 del 20/12/2007***Sezione: II Civile**Giudice Rocco De Giacomo***SFRATTO PER MOROSITÀ.**

Quando l'immobile viene rilasciato nelle more del giudizio, al Giudice non resta altro che provvedere sulle spese di lite.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 1311 del 07/12/2007***Sezione: II Civile**Giudice Maria Luisa De Rosa***SFRATTO PER MOROSITÀ.**

Non è compensabile la dazione dei canoni di locazione con lavori di riattazione effettuati nell'immobile.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 1314 del 12/12/2007***Sezione: I Civile**Giudice: Maria Elena del Forno***Riferimenti***CPC: 617***L'OPPOSIZIONE DIRETTA A FAR VALERE LA NULLITÀ DEL TITOLO ESECUTIVO DI RILASCIO DELL'IMMOBILE LOCATO.**

L'opposizione diretta a far valere la nullità del titolo esecutivo di rilascio dell'immobile locato, perché privo della data dell'esecuzione, e la conseguente nullità del precetto, essendo relativa alla regolarità formale di questi atti, deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di decadenza previsto dall'art. 617c.p.c. decorrente dalla loro notificazione.

*Estensore: Giordano Carmine***Sentenza n. 1323 del 13/12/2007***Sezione: II Civile**Giudice Salvatore Russo***LOCAZIONE AD USO ABITATIVO.**

Deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione nel caso in cui l'attore provi i fatti costitutivi della sua pretesa, cioè il contratto di locazione e l'entità del canone.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 1328 del 18/12/2007***Sezione: II Civile**Giudice Luigi Salvati***RILASCIO IMMOBILE PER OCCUPAZIONE SINE TITULO.**

La concessione del diritto di abitazione dell'immobile caduto in successione deve risultare da atto scritto altrimenti è illegittima.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***OBBLIGAZIONI E CONTRATTI****Sentenza n. 1 del 02/01/2007***Sezione: I Civile**Giudice: Salvatore Di Lonardo***Riferimenti***CC: 1224,1455,2915**CPC: 125,112,615,163,156*

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI TRANSAZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO - SUSSISTENZA - RIPETIZIONE NEGOZIALE. MANCANZA DI ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO INTRODUTTIVO - SCOPI - NULLITÀ INSANABILE - SUSSISTE. PROMISSARIO ACQUIRENTE DI BENE SOTTOPOSTO AD ESECUZIONE COATTIVA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - OPPOSIZIONE DI TERZO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PRESUPPOSTI - NON SUSSISTE. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - GIUDICE DI COGNIZIONE - INCOMPETENZA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA FUNZIONALE.

La risoluzione del contratto concluso dalle parti in causa consegue dalla mancata prestazione del consenso alla scrittura privata autenticata da parte del convenuto, che frustrando l'interesse dell'attore di pubblicizzare l'acquisto del proprio "diritto di costruire in aderenza", da renderlo così opponibile ai terzi, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., un grave inadempimento degli obblighi assunti dal convenuto.

La mancanza di elementi essenziali dell'atto introduttivo del giudizio (artt. 125 e 163 n. ri 3) e 4) -

la cui enunciazione è diretta a garantire le esigenze difensive della controparte e consente al giudice di pronunciare nel rispetto del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - comporta la nullità insanabile dell'atto ai sensi dell'art. 156, 2° co., c.p.c., stante l'impossibilità dell'atto di raggiungere i predetti scopi.

Il promissario acquirente di un bene sottoposto ad esecuzione coattiva è del tutto privo di legittimazione attiva in ordine all'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi nonché all'opposizione di terzo, presupponendo quest'ultima la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni pignorati.

Non può provvedersi in sede cognitiva alla revoca della sospensione dell'esecuzione, essendo tale provvedimento riservato - in via funzionale - alla competenza del giudice dell'esecuzione.

Estensore: Galotto Simona

Sentenza n. 2 del 02/01/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CC: 1418,1453,1454,1429,1433,1497,1385

CPC: 18,19,20,28,38

L. 47/85, art. 18

CONTRATTO IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA - RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO - CAPARRA CONFIRMATORIA - CONFIGURABILITÀ - RECESSO EX ART. 1385 C.C. - INSUSSISTENZA - RISARCIMENTO - OBBLIGO DI PROVARE IL DANNO SUBITO EX ART. 1223 C.C.

La mancata conclusione del contratto definitivo di vendita, imputabile al convenuto, che, contravvenendo agli obblighi assunti ha, in primo luogo, omesso di procurare l'acquisto della porzione di terreno di proprietà di terzi. In base ad un recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene, anche nel caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione non solo acquistando il bene per poi ritrasferirlo al promissario, ma anche procurando a quest'ultimo l'acquisto direttamente dall'effettivo proprietario. Nel caso di specie, il promittente venditore non ha adempiuto né in un modo né nell'altro, sicché, essendo ormai decorso il termine entro il quale doveva essere stipulato l'atto definitivo, la domanda di risoluzione avanzata dall'attore merita accoglimento, stante il grave inadempimento perpetrato dal convenuto. Inoltre, la risoluzione del preliminare si giustifica anche per la mancanza della

qualità edificabile del terreno promesso in vendita come tale, risultandone, invece, privo.

Estensore: Galotto Simona

Sentenza n. 39 del 09/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 1453

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DI CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA - CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA DEL PRELIMINARE - RIGETTO.

Non può essere accolta la domanda di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare di vendita sottoposto alla condizione sospensiva della redazione di un atto divisionale tra coeredi, non ancora compiuta in ragione della pendenza di un giudizio civile avente ad oggetto, per l'appunto, la divisione del patrimonio.

Estensore: Coppola Maria

Sentenza n. 59 del 11/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

PAGAMENTO SPETTANZE PROFESSIONALI - MANCATA PROVA DELL'ESISTENZA DEL MANDATO PROFESSIONALE - INFONDATEZZA DELLA DOMANDA.

Il professionista che agisce in giudizio per il pagamento di spettanze professionali è onerato dall'onere di provare l'esistenza del mandato professionale. In mancanza, la sua domanda non può trovare accoglimento.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 70 del 17/01/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

L. 273/2002

RD 1699 del 14.12.1933

AZIONE DI ACCERTAMENTO E RISARCIMENTO DANNI.

Non può essere dichiarata l'inesistenza di un rapporto di debito /credito tra due soggetti in virtù di pagherò cambiari recanti in bianco sia la data di scadenza che il nome del prenditore. Ed infatti, la specifica tutela ai

sensi dell'art. 14 legge cambiaria, inopponibilità al portatore degli accordi di riempimento, salvo il caso dell'acquisto del titolo in mala fede o con colpa grave, dell'art. 21 della stessa legge, inopponibilità al portatore delle eccezioni basate sui rapporti personali del debitore con il traente o con i portatori precedenti, salvo il caso che l'attuale portatore abbia agito scientemente a danno del debitore, e dell'art. 1993 comma 2 c.c., opponibilità al possessore del titolo delle eccezioni fondate sui rapporti personali del debitore con i precedenti possessori nel solo caso in cui il possessore attuale abbia agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo, è data al terzo possessore nella sola ipotesi di circolazione cartolare del titolo, e non anche nel caso di trasferimento attuato con la semplice consegna del titolo- bianco circa il nome del prenditore- producendo in tal caso il trasferimento del titolo gli effetti di una cessione del credito, con conseguente applicabilità non delle norme dettate dalla legge cambiaria, bensì dagli artt. 1260 e 1264 c.c. Così l'emittente può opporre al cessionario, che figura prenditore per effetto dell'avvenuto riempimento, le eccezioni personali al cedente relative al rapporto obbligatorio fondamentale.

Estensore: Torino Gerarda

Sentenza n. 100 del 24/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 1470,2932

L. 47/85, art. 40, comma 2

CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA DI IMMOBILE ABUSIVO - MANCANZA DELLA LICENZA O DELLA CONCESSIONE IN SANATORIA - SENTENZA SOSTITUTIVA EX ART. 2932 C.C. - ESCLUSIONE.

Ai sensi dell'art. 40, comma 2 della Legge 47/85, pur essendo valido il contratto preliminare di immobile abusivo, l'assenza della concessione edilizia, o anche l'omessa dichiarazione degli estremi di tale concessione o l'omessa allegazione della domanda di concessione in sanatoria con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione, non consente che vi possa essere esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita, dato che la sentenza non può eludere disposizioni di legge che regolano, per forma e contenuto, l'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti.

Stante la sua natura di sentenza sostitutiva della volontà negoziale dovuta dalle parti, la sentenza prevista dall'art. 2932 c.c. non può infatti realizzare un effetto maggiore o diverso da quello che in materia immobiliare sarebbe stato possibile alle parti, nè eludere le norme

che governano, per ciò che attiene la forma ed il contenuto, l'esercizio dell'attività negoziale delle parti stesse.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 102 del 24/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 1490-1497

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - VIZI DELLA COSA - TERMINI PER LA DENUNCIA - DECORRENZA.

In materia di vizi delle cose acquistate, quando i vizi sono apparenti ed obiettivamente riconoscibili, il termine di otto giorni per la denuncia del vizio decorre dalla consegna della merce, sussistendo l'onere in capo al compratore di verificare ed accertare l'esistenza dei vizi rilevabili mediante un esame normalmente diligente delle cose.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 108 del 25/01/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 1559

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS METANO - APPLICABILITÀ DELLE ALIQUOTE.

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS METANO - INDEBITO PAGAMENTO DELL'IVA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS METANO - INDEBITO PAGAMENTO DELL'IVA - COMPETENZA DEL G.O.

In relazione ai contratti di somministrazione di gas metano, avuto riguardo alle due diverse categorie denominate T1 e T2, ormai non più rilevanti sul piano tariffario, rispettivamente relative alla fornitura di gas metano per cottura cibi e per produzione acqua per consumi domestici ed alla fornitura di gas metano per riscaldamento individuale, l'aliquota Iva applicabile al costo della fornitura è diversa in quanto il regime stabilito dall'art. 16 del D.P.R. 633/72 con la previsione di un'aliquota ordinaria del 20% si riferisce alla fornitura di gas metano per riscaldamento e non alla fornitura di gas per usi domestici la quale, ai sensi della Tabella A, parte III, n. 127-bis del D.P.R. 633/72, che

contiene una elencazione tassativa di prestazioni assoggettate all'aliquota del 10%, è dunque sottoposta ad un regime agevolato di imposta.

L'azione di ripetizione per l'indebito pagamento dell'IVA può essere esercitata esclusivamente nei confronti del cedente e non anche dell'ente impositore.

La domanda giudiziale relativa all'accertamento del diritto di rivalsa dell'utente di un contratto di somministrazione di gas metano rispetto al pagamento di un'aliquota IVA maggiore rende incidentale la questione, anch'essa prospettata, dell'entità del tributo, in quanto quest'ultima costituisce una domanda esercitata da una parte nei confronti dell'altra, che agisce come mero sostituto di imposta, e quindi di natura privatistica.

Pertanto resta ferma la competenza del Giudice ordinario.

(110/2007)

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 109 del 25/01/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 1663,1667,1668,1669

**CONTRATTO DI APPALTO - MANCANZA DELLE AUTORIZZAZIONI - NULLITÀ DEL CONTRATTO
CONTRATTO D'APPALTO - VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA - CONTRATTO Nullo - INAMMISSIBILITÀ DEL RISARCIMENTO IN VIA RICONVENZIONALE.**

Il contratto d'appalto diretto alla costruzione di un'opera edilizia senza la prescritta concessione è nullo e privo di effetti in quanto ha un oggetto illecito derivante dalla violazione di norme imperative contenute negli artt. 31 e 41 della L. 1150/42 e negli artt. 10 e 13 della L. 765/67.

Pertanto l'appaltatore non può pretendere, in forza di un contratto nullo, il pagamento del corrispettivo pattuito, senza che possa assumere rilievo neppure l'eventuale ignoranza del mancato rilascio della prescritta concessione, non essendo tale ignoranza scusabile per la colpa grave del contraente che con ordinaria diligenza avrebbe potuto avere conoscenza della situazione effettiva.

La speciale garanzia per vizi e difformità dell'opera prevista dall'art. 1668 c.c. a favore dell'appaltatore non può essere azionata in presenza di un contratto nullo in quanto, per la sua azionabilità in concreto, è necessario che il contratto sia valido ed efficace.

Pertanto, se l'appaltatore agisce in riconvenzionale per la richiesta del danno ex art. 1668 c.c., tale domanda

non potrà trovare accoglimento qualora sussista un motivo di nullità del contratto d'appalto.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 112 del 25/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 1559

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - FORNITURA DI GAS METANO - APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE RIDOTTE.

In relazione ai contratti di somministrazione di gas metano, avuto riguardo alle due diverse categorie denominate T1 e T2, ormai non più rilevanti sul piano tariffario, rispettivamente relative alla fornitura di gas metano per cottura cibi e per produzione acqua per consumi domestici ed alla fornitura di gas metano per riscaldamento individuale, l'aliquota Iva applicabile al costo della fornitura è diversa in quanto il regime stabilito dall'art. 16 del D.P.R. 633/72 con la previsione di un'aliquota ordinaria del 20% si riferisce alla fornitura di gas metano per riscaldamento e non alla fornitura di gas per usi domestici la quale, ai sensi della Tabella A, parte III, n. 127-bis del D.P.R. 633/72, che contiene una elencazione tassativa di prestazioni assoggettate all'aliquota del 10%, è dunque sottoposta ad un regime agevolato di imposta.

(602/2007)

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 118 del 30/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice Francesco Spiezia

Riferimenti

CC: 1453-1454

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - OBBLIGHI DI RESTITUZIONE DELLE COSE RICEVUTE.

Quando il contratto viene dichiarato risolto per inadempimento sussiste in capo ai contraenti l'obbligo di restituire quanto ricevuto in esecuzione del contratto.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 119 del 30/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice Francesco Spiezia

Riferimenti

CC: 1332

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA - ONERE DELLA PROVA.

Nelle contrattazioni commerciali, chi lamenta una condotta inadempiente dell'ente finanziatore è tenuto a dimostrare di aver adoperato, nella fase di conclusione del contratto, la diligenza media del c.d. buon padre di famiglia.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 123 del 31/01/2007

Sezione: I Civile

Giudice Salvatore Di Lonardo

PAGAMENTO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - RETE FERROVIARIA ITALIANA - SUSSISTE.

Il soggetto espropriante è tenuto al pagamento dell'indennità di espropriazione

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 125 del 01/02/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 1453

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE - NON SUSSISTE.

In caso di interruzione prolungata dell'energia elettrica non si configura inadempimento contrattuale a carico dell'Enel se la mancata riattivazione della stessa non è imputabile alla convenuta società

(126/2007, 129/2007, 130/2007, 131/2007, 175/2007, 176/2007, 397/2007, 398/2007, 423/2007, 438/2007, 439/2007, 440/2007, 441/2007, 442/2007, 443/2007, 444/2007, 445/2007, 447/2007)

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 132 del 01/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 1453

REGIME IVA APPLICABILE ALLE UTENZE DOMESTICHE DEL GAS.

Ai contratti di somministrazione di gas ad uso promiscuo è applicabile il regime fiscale corrispondente all'uso effettivo e non al tipo di utenza e di impianto.

133/2007, 134/2007, 135/2007, 136/2007, 137/2007, 138/2007, 139/2007, 140/2007, 141/2007, 142/2007, 143/2007, 144/2007, 145/2007, 146/2007, 147/2007, 148/2007, 149/2007, 377/2007, 378/2007, 379/2007, 380/2007, 381/2007, 382/2007, 392/2007, 393/2007, 426/2007, 427/2007, 428/2007)

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 153 del 02/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 1188

PAGAMENTO AL CREDITORE APPARENTE - CONSEGUENZE.

Il pagamento del credito va effettuato al creditore o da soggetto da quest'ultimo indicato od autorizzato salvo che il pagamento a persona non autorizzata venga accettato o rettificato dal creditore

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 157 del 07/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

COMPRAVENDITA - PROVA DEL TESTI DEL CONTRATTO - INAMMISSIBILITÀ.

La prova per testi del contratto di compravendita contrasta con il disposto dell'art. 2721, per cui è inammissibile.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 187 del 16/02/2007

Sezione: I Civile

Giudice Collegio

Riferimenti

CC: 1453

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.633/1993; Cass. Civ. n.5526/2002; Cass. Civ. n.761/2002.

CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO- L'INADEMPIMENTO GRAVE DEL CONDUTTORE.

VENGONO CONSIDERATE PROVATE: LE CIRCOSTANZE NON CONTESTATE.

L'inadempimento grave del conduttore può considerarsi causa di risoluzione del contratto solo con lo spirare del termine di tre mesi decorrente dalla ricezione della lettera di contestazione, contenente formale invito a sanare, con indicazione dei modi per farlo, senza che segue alcuna attività in tal senso.

Deve ritenersi che le circostanze fattuali, siano esse principali o secondarie, su cui una parte ripone il fondamento della pretesa in giudizio fatta valere laddove non contestate dalla parte che al rigetto di quella pretesa ha interesse, devono considerarsi espunte dal *thema probandum* ovvero non abbisognavoli di prova, poiché, non essendo state contestate, sono entrate a far parte del *thema decidendum* come fatti costitutivi della pretesa azionata.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 211 del 27/02/2007

*Sezione: II Civile
Giudice: Luigi Salvati*

Riferimenti
CC: 1453

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE PER GRAVE INADEMPIMENTO - MANCANZA DI CONCESSIONE EDILIZIA - CONFIGURABILITÀ.

La mancanza di concessione edilizia costituisce grave inadempimento tanto da condurre alla risoluzione del contratto preliminare di compravendita.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 242 del 08/03/2007

*Sezione: II Civile
Giudice: Salvatore Russo*

APPALTO - PAGAMENTO CORRISPETTIVO.

Non è dovuto il pagamento del corrispettivo residuo allorquando la cosa appaltata presenta vizi imputabili all'appaltatore.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 243 del 08/03/2007

*Sezione: II Civile
Giudice Salvatore Russo*

MANDATO.

Nel caso di mandato per l'espletamento di prestazioni giudiziali il compenso e le spese sono dovute.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 244 del 07/03/2007

*Sezione: I Civile
Giudice Marianna D'Avino*

PAGAMENTO SPETTANZE PROFESSIONALI - ONERE DELLA PROVA.

La memoria di costituzione e risposta con mandato a margine costituisce valida prova dell'esistenza del contratto di prestazione d'opera intellettuale e la prova dell'inadempimento non incombe sul creditore bensì sul debitore.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 270 del 16/03/2007

*Sezione: I Civile
Giudice Marianna D'Avino*

Riferimenti
CC: 2229 e ss.

CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE - PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE - ONERE DELLA PROVA. CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DEL COMPENSO - SINDACABILITÀ DELLA PRONUNZIA - ESCLUSO.

Nei contratti d'opera intellettuale, l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del cliente non deve essere provato dal professionista il quale è tenuto a dimostrare unicamente l'esistenza del titolo da esso invocato a fondamento della pretesa.

Se il Giudice si avvale delle tariffe per la determinazione dei compensi dovuti al professionista che ha eseguito una prestazione d'opera intellettuale contenendoli tra il minimo ed il massimo, tale statuizione non potrà essere oggetto di sindacato di legittimità salvo che l'interessato indichi le singole voci della tariffa che si assumono violate.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 297 del 21/03/2007

*Sezione: II Civile
Giudice Giuseppe Fortunato*

Riferimenti
CC: 2932

PRELIMINARE DI VENDITA - OBBLIGO DI CONTRARRE IL SUCCESSIVO CONTRATTO DEFINITIVO - IMMOBILE GRAVATO DA IPOTECA - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL FUTURO ACQUIRENTE PER LA CANCELLAZIONE DI IPOTECA - SUSSISTE.

Il futuro acquirente di un immobile gravato da ipoteca è legittimato ad agire nei confronti del creditore ipotecario al fine di ottenere l'ordine di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria estinta, in quanto il permanere del vincolo - seppure senza effetto - determina un intralcio per il commercio giuridico del bene e per lo stesso perfezionamento degli effetti traslativi finali

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 323 del 27/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 1655,1659

APPALTO - LAVORI EXTRA ESEGUITI CHE ESULANO DAL CONTENUTO DEL CONTRATTO - FIRMA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI SENZA TEMPESTIVA RISERVA - RICHIESTA DI COMPENSO PER LAVORI EXTRA - INFONDATEZZA DELLA DOMANDA.

Nell'appalto di opere pubbliche, la mancata, tempestiva iscrizione nel registro di contabilità, da parte dell'appaltatore, di riserva intesa ad ottenere il riconoscimento di maggiori costi sostenuti per le opere eseguite, comporta la decadenza dal diritto al pagamento di tali maggiori costi.

Estensore: Vincenzo Mansi

Sentenza n. 341 del 29/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 1170

TRASFERIMENTO DI TUTTI I CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE. MANUTENZIONE NEL POSSESSO - CONDOTTA CONCRETANTE TURBATIVA - SUA ANTERIORITÀ RISPETTO AL POSSESSO DELL'ISTANTE - RIGETTO DELLA DOMANDA - CONDOTTA TURBATIVA SUCCESSIVA AL POSSESSO DELL'ISTANTE - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA.

In caso di trasferimento in blocco di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, il cessionario succede in detti rapporti sulla base di una cessione *ex lege*, con conseguente sua responsabilità per inadempimento dei contratti stessi, a prescindere dalla riscontrabilità delle relative poste passive nelle scritture contabili

L'accertamento probatorio del possesso di parte resistente in epoca anteriore a quello di parte ricorrente concreta l'infondatezza ed il rigetto della domanda di manutenzione nel possesso. (L'esatto opposto si è al contempo disposto per diverse condotte per le quali è stata acclarata la posteriorità rispetto al possesso di cui si richiedeva tutela)

Estensore: Mauri Maria

Sentenza n. 352 del 03/04/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 1419

RIDUZIONE IN PRISTINO DI OPERE ILLEGITTIME.

Quando l'opera (nel caso in esame: una scala) sconfinava in minima parte (5-15 cm.) nella corte comune e i confini non sono esattamente definiti deve ragionevolmente reputarsi che essa acceda a suolo di proprietà esclusiva dei convenuti, pertanto la domanda di riduzione in pristino deve essere rigettata.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 368 del 04/04/2007

Sezione: I Civile

Giudice Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 100

NULLITÀ DEL CONTRATTO - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE.

L'azione di nullità non esime il soggetto che propone tale azione dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 386 del 05/04/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

DLT 5/2003

AZIONE DI NULLITÀ DEL CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE.

Poiché dal contratto di sottoscrizione di aumento di capitale derivano rapporti attinenti alla sfera privata tra la società e i propri soci optando ovvero fra la società e i terzi sottoscrittori, spetta alle sole parti contraenti la legittimazione a far valere eventuali cause di annullabilità.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 391 del 05/04/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

DLT. 5/2003

CESSIONE QUOTE SOCIETARIE.

Unica fonte di diritti e di obblighi può essere individuata solo nella scrittura privata autenticata di cessione delle quote dove alcuna garanzia è stata assunta dai soci e non in altra scrittura precedente.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 395 del 11/04/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CC: 1453

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - GRAVE INADEMPIMENTO - NECESSITÀ.

La mancata consegna della merce acquistata costituisce grave inadempimento e conduce alla risoluzione del contratto.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 405 del 18/04/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 1414

SIMULAZIONE - PROVA DELLA...

I terzi che sono pregiudicati dal negozio simulato possono provare l'accordo simulatorio senza limiti e, perciò, con qualsiasi mezzo e quindi anche per testimoni

o presunzioni, benché l'atto simulato rivesta la forma scritta *ad substantiam*.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 425 del 26/04/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

RISARCIMENTO DANNI - VIZI DELLA COSA - PRESUPPOSTI.

La sussistenza di gravi vizi occulti deve essere accertata con modalità obiettive.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 429 del 26/04/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 2043

NULLITÀ DEL CONTRATTO FINANZIARIO - PRESUPPOSTI.

Non può essere dichiarata la nullità del contratto per difetto del requisito di forma essendo stato prodotto in giudizio il documento da parte del contraente che non l'ha sottoscritto.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 484 del 03/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 1173 ss., 2699 ss.

DELLA PROVA DEL CONTRATTO E DEL SUO CONTENUTO.

Chi agisce in giudizio per ottenere l'esatto adempimento della prestazione a suo vantaggio stabilita nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, non può limitarsi a provare la sussistenza dell'accordo contrattuale e l'avvenuto adempimento di una qualsivoglia prestazione, ma deve allegare e provare esattamente l'oggetto pattuito della prestazione e la conformità ad esso di quanto prestato. Tale prova, inoltre, non può essere fornita con la produzione di una fattura o bolla emessa in relazione all'effettuata prestazione, in quanto, detti documenti, non assurgono a prova del contratto e del suo contenuto.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 494 del 08/05/2007*Sezione: II Civile**Giudice: Luigi Salvati***Riferimenti**

CC: 1655 e ss.

CONTRATTO DI APPALTO PER RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO - RICHIESTA PAGAMENTO SOMME PER LAVORI CONDOMINIALI - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO IN SEGUITO A DIFFIDA AD ADEMPIERE EX ART. 1454 C.C. - INFONDATEZZA DELLA DOMANDA.

La diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c., qualora rispetti il termine minimo di quindici giorni di intimazione all'adempimento, è atto idoneo a risolvere di diritto un rapporto contrattuale. Di conseguenza, qualora si agisca in giudizio senza considerare l'atto di diffida in precedenza notificato, la domanda sarà rigettata perché fondata su un contratto ormai risolto.

*Estensore: Mansi Vincenzo***Sentenza n. 500 del 09/05/2007***Sezione: II Civile**Giudice Rocco De Giacomo***Riferimenti**

CC: 1176

RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO - VIOLAZIONE DELLA DILIGENZA SPECIFICA - SUSSISTENZA DELLA RESPONSABILITÀ E RELATIVO RISARCIMENTO DEL DANNO.

Il notaio è responsabile nei confronti del cliente quando stipula un atto di compravendita senza preventivamente verificare la situazione effettiva dei beni compravenduti, e quando, come nel caso di specie, a differenza di quanto dichiarato in atto, gli immobili dichiarati liberi da pesi, sono poi risultati gravati da ipoteche e/o altri vincoli pregiudizievoli.

*Estensore: Mansi Vincenzo***Sentenza n. 506 del 09/05/2007***Sezione: I Civile**Giudice: Maria Troisi***Riferimenti**

CC: 1283

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE - INTERESSI ANATOCISTICI TRIMESTRALI - NULLITÀ DELLE CLAUSOLE**BANCARIE ANATOCISTICHE - RESTITUZIONE DI SOMME.**

Le clausole anatocistiche sono nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba far parte dell'ordinamento giuridico (*opinio iuris ac necessitati*). Di conseguenza, deve essere accolta la domanda di restituzione di somme indebitamente percepite dall'Istituto di Credito.

*Estensore: Mansi Vincenzo***Sentenza n. 515 del 10/05/2007***Sezione: I Civile**Giudice Marianna D'Avino***Riferimenti**

CC: 1207,1208,1212

MORA DEL CREDITORE - OFFERTA REALE - RITUALITÀ DEL DEPOSITO - CONVALIDA DELL'OFFERTA.

La ritualità del deposito di una somma di denaro effettuata secondo il disposto dell'art. 1212 c.c. farà convalidare l'offerta reale nei confronti dei convenuti, anche se contumaci, e dà titolo per la cancellazione dell'ipoteca legale presso il Conservatore dei RR. II.

*Estensore: Mansi Vincenzo***Sentenza n. 518 del 18/05/2007***Sezione: I Civile**Giudice: Luigi Salvati***COMODATO - REVOCA - RICORSO PER OTTENERE L'IMMOBILE - RESISTENTE CONTUMACE - ACCOGLIMENTO DEL RICORSO E CONDANNA ALLE SPESE.**

Quando non è stato convenuto un termine e questo non risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodato si intende stipulato senza determinazione di durata. Si parla, in questo caso, di comodato precario, in quanto il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante gliela richieda. In caso contrario, il ricorso depositato per ottenere l'immobile rispetto al quale il resistente rimane contumace, non solo va accolto ma lo stesso va pure condannato alle spese processuali.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 520 del 11/05/2007

Sezione: I Civile
Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 1218

PAGAMENTO SPETTANZE PROFESSIONALI - ACCORDO ORALE CON IL QUALE IL PROFESSIONISTA SOSPENDE LA RICHIESTA DI PAGAMENTO - RICHIESTA IMMEDIATA DI PAGAMENTO - INAMMISSIBILITÀ DELLA PROVA TESTIMONIALE VOLTA A PROVARE L'ESISTENZA DELL'ACCORDO ORALE - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA.

La prova testimoniale volta a provare l'esistenza di un accordo orale tra le parti va denegata in quanto inammissibile.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 531 del 15/05/2007

Sezione: II Civile
Giudice Luigi Salvati

OPPOSIZIONE A D.I. - RAPPORTO DI COMMISSIONE.

La mancata tempestiva contestazione sui conti di netto ricavo da parte dell'opposta e quindi l'accettazione della prassi costante della modalità di svolgimento del rapporto di commissione rendono accoglibile l'opposizione a d.i.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 537 del 16/05/2007

Sezione: I Civile
Giudice Salvatore Di Lonardo

PAGAMENTO - PROVA DEL PAGAMENTO - FATTURA E PROVA ORALE - SUFFICIENZA.

Quando la fattura risulta corroborata dalla prova testimoniale sia in ordine alla conclusione del contratto che alla relativa pattuizione circa il prezzo convenuto ed il quantitativo di merce consegnato, la domanda può essere accolta.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 540 del 17/05/2007

Sezione: I Civile
Giudice Marianna D'Avino

CONTRATTO - MANCATA PROVA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CONSEGUENZE.

Nel caso di schedina del totocalcio giocata non presso il Coni ma presso un ricevitore autorizzato il contratto s'intende concluso solo quando il proponente (il Coni) riceve i due tagliandi (spoglio e matrice) della scheda di partecipazione.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 543 del 16/05/2007

Sezione: I Civile
Giudice Salvatore Di Lonardo

SOMMINISTRAZIONE DI GAS METANO - APPLICABILITÀ DELL'ALIQUOTA IVA DEL 20 %.

La corresponsione dell'Iva nella misura del 20% da parte dell'utente non integra gli estremi del pagamento indebito.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 545 del 18/05/2007

Sezione: II Civile
Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1665

PAGAMENTO - INTERESSI - PRESUPPOSTI.

Il debito per interessi, anche nell'ipotesi in cui sia stata adempiuta l'obbligazione principale, non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi nonché al risarcimento del maggior danno, ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo derogabile solo dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto l'originario pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 550 del 22/05/2007

Sezione: II Civile
Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1669

RESPONSABILITÀ APPALTATORE - PRESUPPOSTI

Va esente da responsabilità l'appaltatore che invoca il fatto del terzo per sottrarsi alla dedotta responsabilità e tale fatto risulti idoneo da solo a provocare il danno.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 553 del 18/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 1803

CONTRATTO DI COMODATO - RISOLUZIONE - PRESUPPOSTI.

La richiesta di restituzione del bene dato in comodato determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 559 del 23/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice Marianna D'Avino

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - ONERE DELLA PROVA - RIPARTIZIONE.

I contratti stipulati dalla P.A. devono avere la forma scritta a pena di nullità.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 563 del 23/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CC: 1916

CESSIONE RAMO AZIENDA - CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA NEI CONFRONTI DEL CEDENTE - SUSSISTE.

Nel caso di credito sorto successivamente alla cessione del ramo di azienda unico soggetto obbligato è il cessionario.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 591 del 23/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena del Forno

Riferimenti

CC: 2041

CPC: 615, comma 1

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.1855/1999; Cass. Civ. n.10168/2004; Cass. Civ. n.2712/1996; Cass. Civ. n.13544/2006.

CONTROLLI DELLA FIGC - CONTRATTO TIPO - CONFORMITÀ DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE - PATTI AGGIUNTI - NULLITÀ - SUSSISTE.

AZIONE DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA - FATTI COSTITUTIVI - PROVA DELL'ATTORE - NON SUSSISTE.

SOSPENSIONE NECESSARIA DEL GIUDIZIO CIVILE PER PREGIUDIZIALITÀ PENALE - TRASFERIMENTO DELL'AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE - PROSECUZIONE SEPARATA DEI GIUDIZI.

Dalla lettura unitaria degli artt. 4 e 12 della legge 23 marzo 1981, n. 81 emergono, da un lato, la sanzione della nullità per i contratti non stipulati conformemente al contratto tipo, e, dall'altro, lo scopo di tale contratto tipo, che rendono possibili i controlli della Federazione riguardanti tutte le esposizioni finanziarie delle società, in quanto le deliberazioni relative sono soggette all'approvazione della Federazione stessa; tenuto conto dello scopo della previsione, non solo i contratti di assunzione, ma anche eventuali patti aggiunti devono essere sottoposti - a pena di nullità - al medesimo rigore formale previsto dalla legge e ciò al fine di evitare la sottrazione di tali patti ai controlli della federazione. Da ciò consegue che la pattuizione di un ulteriore compenso rispetto a quello indicato dal contratto tipo sottoscritto dalle parti è nulla ai sensi delle citate disposizioni normative, le quali sanzionano direttamente tali pattuizioni in quanto dirette ad eludere il controllo del contratto da parte della Federazione italiana giuoco calcio (F.I.G.C.).

L'azione di arricchimento postula l'allegazione e l'accertamento dell'incremento patrimoniale conseguito senza alcuna giustificazione giuridicamente valida e della corrispondente diminuzione patrimoniale subita, cioè dei due fatti costitutivi dell'azione la cui esistenza non si può presumere, ma deve essere in concreto provata dall'attore.

La sospensione necessaria del giudizio civile è limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia "ex lege" agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi.

Estensore: Di Bernardo Annamaria

Sentenza n. 679 del 18/07/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CC: 1283

NULLITÀ DELLA CLAUSOLA DI CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI.

La clausola di un contratto bancario che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente deve reputarsi nulla in quanto si basa su un uso negoziale e non normativo come esige l'art. 1283 c.c. laddove prevede che l'anatocismo non possa ammettersi in mancanza di usi contrari.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 683 del 19/06/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Troisi

PAGAMENTO IVA DA PARTE DI UN SOCIO DI UNA COOPERATIVA.

La cooperativa che non ha richiesto all'assegnatario dell'alloggio, al momento del pagamento del prezzo, l'intera Iva relativa all'operazione commerciale non può successivamente ad un accertamento tributario richiedere tale somma al predetto né in base al rapporto contrattuale, che ha esaurito i suoi effetti al momento dell'assegnazione dell'alloggio o il relativo pagamento, né in base al rapporto sociale.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 694 del 20/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA PER INADEMPIMENTO - PRESUPPOSTI.

Non può essere dichiarata la risoluzione del contratto qualora non emerge nessuna inadempienza in capo alla controparte.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 784 del 11/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 1299,2935,1227

LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI REGRESSO DI UNO DEI COOBLIGATI DECORRE: DALL'AVVENUTO PAGAMENTO E NON GIÀ DAL GIORNO DELL'EVENTO DANNOSO.

Nel caso di obbligazioni solidale al risarcimento dei danni, la prescrizione dell'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso, poiché il diritto di regresso non può essere fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione. Quindi l'azione di rivalsa proposta da un coobbligato nei confronti dell'assicurato dell'altro è improponibile in quanto è rivolta ad un soggetto nei riguardi del quale l'azione diretta è attribuita dalla legge sull'assicurazione obbligatoria solo al danneggiato.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 810 del 12/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 1662

CONTRATTO DI APPALTO. RISOLUZIONE PER OMESSO COMPLETAMENTO LAVORI A SCADENZA PATUITA. DIFFIDA EX ART. 1662 C.C.

La società X non ha completato i lavori edili appaltati entro il tempo stabilito dalle parti per contratto. La diffida ex art. 1662 2 comma c.c. risolve il contratto di appalto con obblighi restitutori.

Estensore: Coppola Irene

Sentenza n. 811 del 12/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 1510, 2° comma

VENDITA CON TRASPORTO - OBBLIGO DI CONSEGNA GRAVANTE SUL VETTORE - RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE - ESCLUSIONE.

Nella vendita con trasporto disciplinata dall'art. 1510, comma 2 del c.c. la consegna della cosa venduta al vettore per il trasporto in altro luogo libera il venditore dell'obbligazione relativa in quanto il contratto di trasporto si inserisce autonomamente nella vicenda contrattuale come modalità esecutiva della stessa, con la conseguenza che il venditore non risponde dell'inadempimento del vettore essendo quest'ultimo un

ausiliare del compratore, il quale acquisisce i diritti derivanti dal contratto di trasporto.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 873 del 20/07/2007

Sezione: I Civile

Giudice Marianna D'Avino

Riferimenti

CPC: 306

RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO.

La rinuncia alla domanda ed ai suoi singoli capi , qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 c.p.c. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere , in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato) , distinguendosi così dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale , nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 878 del 24/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

Riferimenti

L. 1096 del 1971

LICENZA DI VENDITA

Come riferimento alla disciplina della L. 1096 del 1971 , la giurisprudenza di legittimità (sebbene con pronunce rese nei rapporti tra produttori e titolari di licenze di vendita , e quindi in fattispecie diverse da quelle in esame) abbia escluso l'invalidità delle vendite di sementi non registrate , sostenendo che tale conseguenza è ammissibile solo qualora la norma preveda espressamente l'incomerciabilità dell'oggetto del contratto, in quanto oggetto della compravendita è il trasferimento della proprietà della cosa la quale in sé non è suscettibile di valutazione in termini di liceità.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 891 del 31/07/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIMENTO – PRESUPPOSTI.

Non sussiste nessun adempimento a carico della convenuta nella fornitura di acqua in quanto essa ha legittimamente rifiutato la prestazione a causa dell'inadempimento di parte attrice.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 893 del 31/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

ANATOCISMO BANCARIO – SUSSISTENZA.

È da considerare nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi se basata su un uso negoziale anziché su una norma consuetudinaria.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 898 del 07/08/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

RISOLUZIONE DI VENDITA PER INADEMPIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO DEROGATA DALLE PARTI – CONSEGUENZE.

Va dichiarata inammissibile la domanda proposta da una parte in violazione della competenza del foro tra loro stabilito esclusivo.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 899 del 07/08/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

CONDANNA AL PAGAMENTO DI SPETTANZE PROFESSIONALI – PRESUPPOSTO.

Una volta provata l'attività svolta dal notaio spetta al convenuto fornire la prova contraria.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 911 del 07/08/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO – PRESUPPOSTI.

Va annullato e non dichiarato nullo il contratto tra banca e investitore per l'acquisto di prodotti finanziari rischiosi a causa della violazione del dovere di informazione.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 957 del 19/09/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

Riferimenti

CC: 1882

CONTRATTO DI LEASING - APPENDICE DI VINCOLO - EFFETTI DELLA CLAUSOLA.

In tema di leasing automobilistico, la clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore, crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento in forza del quale il finanziatore non assume la qualità di assicurato giacché a suo favore non è stipulata l'intera polizza, ma può pretendere di percepire l'indennizzo in luogo del contraente assicurato.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 990 del 20/09/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

L. 249 del 1997, art. 11

TELECOMUNICAZIONI - VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEGLI UTENTI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ - SUSSISTE.

Affinché la domanda proposta innanzi all'Autorità Giudiziaria sia procedibile, in materia di violazioni delle norme sulle telecomunicazioni è necessario il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione da effettuare innanzi al CORECOM ovvero alle Camere di Conciliazione operanti presso le Camere di Commercio.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 1032 del 24/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

COMODATO DI IMMOBILI LOCATO A TERZI.

E' perfettamente conforme a legge la legittimazione attiva del conduttore a concedere in comodato l'immobile locato a terzi, e la piena liceità della clausola di scadenza corrispondente a quella del contratto di locazione nei confronti del locatario comodante

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 1033 del 24/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

Riferimenti

CPC: 667 e ss

GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.

In tema di procedimento per convalida di sfratto, se all'esito dell'opposizione dell'intimato il giudizio di convalida prosegue con la conversione ex art. 667 c.p.c. il locatore può chiedere, trattandosi di domanda fondata sul medesimo contratto di locazione posto a fondamento della pretesa originariamente azionata con il procedimento sommario, il pagamento anche della penale pattuita per la risoluzione del contratto.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 1034 del 19/07/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 1418

CAUSE DI NULLITÀ DEL CONTRATTO.

La nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma I, attiene ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, mentre le condotte delle parti nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non viciano l'atto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 1075 del 12/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 1453,1495

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - VIZI DELLA COSA

VENDUTA - MANCATA DENUNCIA NEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 1495 CODICE CIVILE - RIGETTO DELLA DOMANDA.

I vizi della cosa venduta, non occulti, devono essere denunciati entro otto giorni dalla consegna del bene. L'azione di risoluzione del contratto per inadempimento, instaurata per la consegna di un bene difettoso, va rigettata se non vi è stata la denuncia del vizio nel termine di cui sopra.

Estensore: Vincenzo Mansi

Sentenza n. 1076 del 12/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

PAGAMENTO - INERZIA DEI COMPROPRIETARI DI UNA STRADA PRIVATA - OBBLIGO DI MANUTENZIONE.

I comproprietari sono obbligati, ciascuno per i propri millesimi, ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa comune con la conseguenza che, in caso di inerzia, uno degli stessi può far condannare gli altri al pagamento delle somme necessarie per la manutenzione.

Estensore: Vincenzo Mansi

Sentenza n. 1083 del 17/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 1571

RISOLUZIONE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO - CESSIONE D'AZIENDA - OMESSA NOTIFICA AI PROPRIETARI - VIOLAZIONE DI UN PUNTO DEL CONTRATTO - GRAVE INADEMPIMENTO - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA.

Costituisce grave inadempimento, con conseguente accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, la cessione d'azienda non notificata ai proprietari, tanto più che viola il divieto pattizio assoluto di sublocazione o cessione a terzi della locazione contemplato dal regolamento contrattuale.

Estensore: Vincenzo Mansi

Sentenza n. 1115 del 23/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 1218

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DELLE ASL - IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE - REQUISITI.

L'impossibilità nell'esecuzione della prestazione da parte delle ASL, affinché abbia valore ai fini della esenzione di responsabilità nell'inadempimento, deve consistere in un impedimento obiettivo ed assoluto ed operare nell'ambito del contratto, non potendo dipendere da circostanze inerenti ad un rapporto diverso quale potrebbe essere quello del mancato finanziamento delle rimesse statali, anche perché non vi è alcuna clausola che colleghi le vicende del credito a quelle del finanziamento.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 1124 del 25/10/2007

Sezione: I Civile

Giudice Collegio

Riferimenti

RD 267 del 16/03/1942, art. 194 e ss.

CESSIONE DEL CREDITO - BANCA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - RESPONSABILITÀ DEL CESSIONARIO PER I DEBITI - LIMITAZIONE

In materia di Banche in l.c.a., la cessione dei crediti obbliga il cessionario soltanto nei limiti delle risultanze debitorie emerse in occasione della formazione e del deposito dello stato passivo, non essendo per converso obbligato nè responsabile per i debiti accertati giudizialmente dopo tale adempimento.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 1245 del 21/11/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 1832,1283

BANCHE - COMUNICAZIONI AL CLIENTE SULLA SITUAZIONE FINALE DEL CONTO CORRENTE - ASSIMILABILITÀ ALL'ESTRATTO CONTO DI CHIUSURA - PRESUPPOSTI.

Le comunicazioni al cliente sulla situazione finale del conto inviate dalla banca allo scioglimento del rapporto ovvero alle scadenze periodiche contrattualmente previste sono qualificabili come estratti conto di chiusura purché non si limitino a contenere

l'indicazione del saldo comprensivo degli interessi e delle spese ma presentino pure precisi riferimenti alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato.

Tale ricapitolazione tuttavia non si rende necessaria laddove l'estratto conto facesse seguito, richiamandoli, a precedenti estratti parziali inviati al cliente con la menzione di tutte le operazioni ricadenti nel periodo relativo, venendo in tal modo ugualmente soddisfatta l'esigenza di porre il correntista in condizione di riscontrare ogni eventuale vizio incidente sul saldo finale.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 1258 del 20/12/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 1176,1182,1277,1197,1456

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.1226/2006.

L'INVIO DI UN TITOLO DI CREDITO IMPROPIO PER IL PAGAMENTO DI UN CANONE DI LOCAZIONE:NON HA EFFICACIA LIBERATORIA.

L'OPPOSIZIONE DI UNA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: NON COMPORTA AUTOMATICAMENTE LO SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO.

L'invio di un titolo di credito improprio, quale il vaglia postale, per il pagamento di un canone di locazione, non ha efficacia liberatoria se non venga accettato dal creditore-locatore sia perché i debiti pecuniari si estinguono solo con moneta avente corso legale nello stato, sia perché, tali debiti vanno adempiuti nel domicilio del creditore al tempo della scadenza, e l'invio del vaglia comporta la sostituzione di questo domicilio con la sede dell'ufficio postale presso cui il titolo è riscuotibile.

L'opposizione di una clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto, a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1261 del 28/11/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 1218,1256

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.15712/2002; Cass. Civ. n.7604/1996.

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE: IMPUTABILITÀ PER DIFETTO DI DILIGENZA.

E' PRESUNTA LA COLPA DEL CONTRAENTE INADEMPIENTE.

La non imputabilità del debitore è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza e, d'altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo.

Si presume la colpa del contraente inadempiente,e, pertanto, al fine di vincere la presunzione di colpa, quest'ultimo deve fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare l'assenza di colpa, ossia di aver fatto tutto il possibile per adempiere all'obbligazione.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1269 del 29/11/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena del Forno

Riferimenti

RD 1736 del 21/12/1933, art. 75

PRESCRIZIONE SEMESTRALE AZIONE REGRESSO - SUSSISTE.

Ai sensi dell'art. 75 R.D. 1736/33, l'utile esperibilità dell'azione di regresso del portatore è sottoposta all'osservanza del termine di prescrizione di sei mesi, decorrente dal giorno di scadenza del termine della presentazione.

Estensore: Pappacena Sabato

Sentenza n. 1307 del 06/12/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Troisi

Riferimenti

L. 47 del 1985, artt. 17, 40

E' NULLA LA COMPRAVENDITA CHE HA PER OGGETTO IL TRASFERIMENTO DI UN IMMOBILE PRIVO DI CONCESSIONE EDILIZIA.

Sono nulli gli atti tra vivi con i quali vengono trasferiti diritti su immobili ove essi non contengano la dichiarazione degli estremi della concessione edilizia dell'immobile oggetto di compravendita, ovvero gli estremi della domanda di concessione in sanatoria, e tale nullità è di carattere formale.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1334 del 20/12/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 1460

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.3713/1996.

EQUILIBRIO DEL SINALLAGMA: SIMULTANEITÀ DELLE RECIPROCHE PRESTAZIONI.

Nei contratti a prestazione corrispettiva, la non scarsa importanza dell'inadempimento in relazione all'interesse dell'altra parte, costituisce un elemento integrante della fattispecie dalla quale scaturisce il diritto alla medesima di sospendere la propria prestazione, al fine di tutelare l'equilibrio del sinallagma, nonché la simultaneità delle reciproche prestazioni.

Estensore: Giordano Carmine

PRESCRIZIONE E DECADENZA

Sentenza n. 1060 del 11/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Maria Luisa De Rosa

Riferimenti

L. 335 del 1995, art. 3 - comma 9

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.9000/1995.

PRESCRIZIONE CONTRIBUTI INPS - PROVA DEL CREDITO CHIROGRAFARIO.

la Legge fissa il termine prescrizione quinquennale del diritto degli Enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro. In assenza di specifiche contestazioni può essere ammesso in chirografo il credito vantato dall'INPS sulla scorta della sola attestazione del direttore di sede, qualificandosi la stessa quale prova del credito vantato.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1073 del 12/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

PRESCRIZIONE CARTELLA ESATTORIALE.

È pacifico che sia l'azione esecutiva che il diritto ad iscrivere ipoteca, sono soggetti all'ordinario termine di prescrizione decennale, non risultando al riguardo, l'applicazione di un termine prescrizione diverso ed ulteriore.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1285 del 04/12/2007

Sezione: II Civile

Giudice

PRESCRIZIONE PRESUNTIVA - INCARICO CONFERITO PER ISCRITTO - NON SUSSISTE.

PROVA MANCATO PAGAMENTO SU ECCEZIONE PRESCRIZIONE PRESUNTIVA - ONERE A CARICO DEL CREDITORE.

La prescrizione presuntiva prevista dall'art. 2956 c.c. relativa ai crediti dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e il rimborso delle spese relative, non opera nel caso in cui l'incarico professionale sia stato conferito al professionista con atto scritto

Mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.

Estensore: Pappacena Sabato

PROCEDIMENTI CAUTELARI E D'URGENZA

Sentenza n. 60 del 11/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 1172

DENUNCIA DI DANNO TEMUTO - LAVORI A CONDUTTURE IDRICHE COMUNALI IDONEE A COMPROMETTERE LA STATICITÀ DEL FABBRICATO IN PROPRIETÀ DI PARTE ATTRICE - ECCEZIONI DI CARENZA DI GIURISDIZIONE DA PARTE DEL COMUNE IN FAVORE DEL TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - FONDATEZZA DELL'ECCE- ZIONE.

I lavori di escavazione e costruzione di una nuova condotta allargata dell'impianto fognario municipale del Comune sono di competenza esclusiva funzionale del

Tribunale delle Acque Pubbliche. Di conseguenza, una domanda di denuncia di danno temuto proposta innanzi al Tribunale ordinario nel timore che tali lavori possano pregiudicare la staticità di un immobile deve considerarsi inammissibile per difetto di giurisdizione.

Estensore: Mansi Vincenzo

PROCEDIMENTO CIVILE

Sentenza n. 26 del 09/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice Francesco Spiezia

Riferimenti

CPC: 347,348

RIPETIZIONE D'INDEBITO - APPELLO GIUDICE DI PACE - MANCATA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DI COPIA CONFORME DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IMPROCEDIBILITÀ.

La mancata produzione agli atti del giudizio di copia conforme della sentenza impugnata rende l'appello improcedibile.

(28/2007)

Estensore: Coppola Maria

Sentenza n. 29 del 09/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice Francesco Spiezia

Riferimenti

Artt. 3 e 4 delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni del 19/06/2002

RIPETIZIONE DI INDEBITO - APPELLO GIUDICE DI PACE - IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA PER MANCATO ESPERIMENTO TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE.

Ai sensi degli artt. 3 e 4 della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni, gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentano la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato, dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell'Autorità e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio. In mancanza, l'azione giurisdizionale eventualmente esperita è da ritenersi improponibile.

Estensore: Coppola Maria

Sentenza n. 35 del 09/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice Francesco Spiezia

Riferimenti

CC: 1469 bis, comma 3, n. 19

L. 287/90, art. 33

CARTELLO RC AUTO - COMPETENZA FUNZIONALE DELLA CORTE DI APPELLO.

In caso di intese restrittive della libertà di concorrenza vietate dal Legislatore con la legge n. 287/90 e di ricadute di queste sul consumatore finale, l'azione risarcitoria eventualmente spettante a quest'ultimo va rimessa alla competenza esclusiva della Corte d'Appello in un unico grado di merito.

Estensore: Coppola Maria

Sentenza n. 44 del 09/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 1137

APPELLO AVVERSO SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE.

La delibera condominiale può essere annullata nel rispetto dei termini di cui all'art. 1137 c.c. E' inammissibile la richiesta di far annullare una delibera condominiale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 66 del 12/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CPC: 285,170

APPELLO TARDIVO. DEPOSIZIONI TESTE.

Non trova accoglimento la tesi dell'appello proposto fuori termine, oltre cioè il termine breve di 30 gg. dalla notificazione della sentenza di 1° grado, in quanto nell'ipotesi di pluralità di parti rappresentate da un unico procuratore, ai sensi degli artt. 285 c.p.c. e 170 c.p.c., la notificazione della sentenza è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione solo se eseguita in tante copie quante sono le parti rappresentate dallo stesso procuratore, e destinatario della notificazione della sentenza sia quest'ultimo.

Non hanno alcun valore probatorio le deposizioni scritte e depositate se rese da soggetti non escussi in giudizio in qualità e con gli obblighi dei testimoni.

Estensore: Torino Gerarda

Sentenza n. 81 del 22/01/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

L. 287/90, art. 33

INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DI PACE.

L'illecito aumento dei premi di polizza, in misura superiore alla media europea, sulla base di un accordo di cartello intervenuto con altre compagnie assicurative e sanzionato con provvedimento n. 8846 del 28.07.2000 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, confermato poi dal Tar Lazio e dal Consiglio di Stato, è materia devoluta ex art. 33 comma 2, L. 287/90 alla competenza della Corte d'Appello. Pertanto è accolto il gravame proposto dalla società di Assicurazioni avverso la sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace. Infatti la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha invertito il precedente orientamento giurisprudenziale, consolidatosi con la sentenza n. 17475 del 2002, ed ha affermato che la legge "antitrust", n. 287, detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non solo gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato...La violazione di interessi giuridicamente rilevanti, integra almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per effetto di una collusione a monte, ha a propria disposizione, l'azione dell'accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno ex art. 33 L. 287/90, azione che è rimessa alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della Corte d'Appello. L'appello è quindi accolto, le parti dovranno riassumere la causa, ex art. 50 c.p.c. davanti alla competente Corte d'Appello.

Estensore: Torino Gerarda

Sentenza n. 82 del 22/01/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CC: 2900,2932,1351,2508,2509 bis

TRASFERIMENTO COATTIVO DI IMMOBILE. RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DALLA TRASCRIZIONE DELLA CITAZIONE, PER TEMERARIETÀ DELLA DOMANDA. RESPONSABILITÀ SOCIETÀ ESTERA.

Non può essere accolta la domanda del creditore che chiede di surrogarsi al proprio debitore, per ottenere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'esecuzione specifica del contratto preliminare concluso da quest'ultimo nella qualità di promissario acquirente di un immobile, pur riconoscendo l'esercizio dell'azione in via astratta e generale (Cass. 51/96).

Nel caso concreto la domanda va rigettata, in quanto per l'esercizio dell'azione surrogatoria, che è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, e che consente al creditore di sostituirsi al debitore nell'esercizio di singoli diritti o azioni nel proprio interesse, per evitare o riparare i danni che possono derivare dall'inerzia del debitore, sono necessari determinati requisiti, non riscontrati nel caso in esame:

- che l'attore rivesta la qualità di creditore;
- la prova dell'esistenza del credito;
- l'esistenza di un diritto, patrimoniale e disponibile, che il debitore vanta verso un terzo determinato,
- l'*eventus damni* che specifica l'interesse ad agire del creditore.

In primis, poiché chi agisce in surrogatoria è un sostituto processuale del debitore, è soggetto a tutte le limitazioni dell'uso dei mezzi di prova che avrebbe incontrato il titolare del diritto, se fosse stato quest'ultimo a promuovere il giudizio. Il creditore per ottenere il trasferimento dell'immobile avrebbe dovuto fornire prova documentale del contratto preliminare, la cui mancanza inficia la validità stessa del negozio (art. 1351 c.c.), difetta così un valido titolo negoziale che consenta la pronuncia ex art. 2932.

Inoltre, il presupposto dell'inerzia richiesto dall'art. 2900 c.c., non è ravvisabile in quanto qualsivoglia comportamento positivo posto in essere dal debitore, ancorché lesivo delle aspettative del creditore (è tale un acquisto di un immobile attraverso un prestanome), implica proprio l'esercizio del diritto nel quale parte attrice intende surrogarsi, ed esclude ab origine la possibilità di interferenze da parte del creditore con l'azione surrogatoria.

Tale azione in quanto diretta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla trascrizione di una domanda suscettibile di essere trascritta ex art. 2652 n. 2 c.c., deve ritenersi sottoposta alla disciplina di cui all'art. 96, comma 2 c.p.c., che non autorizza il risarcimento in ogni caso di inesistenza del diritto, ma impone la verifica dell'assenza della normale prudenza, e pertanto dev'essere rigettata.

Coloro che agiscono in nome della società che rappresentano, ancorché con sede legale estera, rispondono illimitatamente e personalmente delle obbligazioni sociali assunte ex artt. 2508 e 2509 bis.

Estensore: Torino Gerarda

Sentenza n. 101 del 24/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CPC: 164

NULLITÀ DELLA CITAZIONE IN PRIMO GRADO - OMESSA RINNOVAZIONE - POTERE DEL GIUDICE D'APPELLO DI ORDINARLA - SUSSISTE.

Se il giudice di primo grado, rilevata la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire, non provvede a disporre la rinnovazione, tale incombenza spetta al giudice d'appello il quale, non rientrando tale omissione nelle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. in cui è consentita la remissione al primo giudice, anche in base al disposto dell'art. 164, comma II° c.p.c., è tenuto a disporre la rinnovazione della citazione e poi a decidere nel merito la controversia.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 114 del 30/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2042

PREMIO ASSICURATIVO - PAGAMENTO DELL'AUMENTO - QUESTIONE DI COMPETENZA.

Per le controversie aventi ad oggetto il pagamento dell'aumento dei premi assicurativi, sussiste una competenza funzionale per materia della Corte d'Appello.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 124 del 31/01/2007

Sezione: I Civile

Giudice Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CC: 307

CPC: 307

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTO - SENTENZA.

Quando l'organo investito della decisione della causa ha struttura monocratica, la pronuncia di estinzione del processo ha natura sostanziale di sentenza.

(170/2007)

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 128 del 01/02/2007

Sezione: I Civile

Giudice Marianna D'Avino

Riferimenti

CPC: 38

INCOMPETENZA PER TERRITORIO IN CASO DI RESPONSABILITÀ DEI CUSTODI.

La competenza per territorio nel caso di giudizio avente ad oggetto la responsabilità dei custodi e nei quali essi sono convenuti è del tribunale che li ha nominati ovvero del tribunale nel cui circondario si trova la sede sociale dell'impresa di cui sono stati nominati custodi ovvero del tribunale nel cui circondario si trova la loro residenza.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 162 del 08/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

INDAGINI PRELIMINARI - PROVA - EFFICACIA.

Deve ritenersi provato il danno dall'acquisizione delle risultanze delle indagini preliminari

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 188 del 16/02/2007

Sezione: I Civile

Giudice Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 2704,2719

CPC: 608

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.15954/2005; Cass. Civ. n.5443/1996; Cass. Civ. n.2912/1994.

LA QUESTIONE RELATIVA ALL'AUTENTICITÀ DI UNA SCRITTURA PRIVATA È DISTINTA DA QUELLA DELLA SUA DATAZIONE CERTA.

LE SOMME DOVUTE PER ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE: HANNO LA VESTE DI RISTORO PER EQUIVALENTE MONETARIO.

La questione relativa all'autenticità di una scrittura privata è, distinta da quella della sua datazione certa e l'accertata autenticità della sua scrittura non esime chi l'ha prodotta contro i terzi, dall'onere di provare la data effettiva della sua redazione.

Anche se non è stata formulata domanda di risarcimento del danno per illegittima occupazione,

bensi d'indennità, le somme in questione assumono comunque la veste di ristoro per equivalente monetario della lesione del patrimonio del soggetto leso.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 206 del 21/02/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

DIVISIONE GIUDIZIALE - STIMA DEI BENI - CRITERI.

I beni oggetto di divisione giudiziale devono essere valutati secondo il valore di mercato posseduto al momento della decisione, comprendendo le opere di miglioramento apportate da uno dei coeredi.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 217 del 28/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CPC: 116

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.25134/2006.

IL GIUDICE NON È TENUTO A GIUSTIFICARE DIFFUSAMENTE LE RAGIONI DELLA PROPRIA ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CTU.

Il giudice non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del CTU, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione.

(1317/2007)

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 218 del 21/02/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Troisi

Riferimenti

DL. 138 del 2002

IL GIUDICE NON È TENUTO A GIUSTIFICARE DIFFUSAMENTE LE RAGIONI DELLA PROPRIA ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CTU.

Il giudice non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del CTU, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 237 del 07/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 2043,2054

CPC: 190,218 quater

APPELLO GIUDICE DI PACE - RISARCIMENTO DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIFETTO DI MANDATO CON PROCURA ALLA LITE - NULLITÀ DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI APPELLO DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA

L'assenza e/o l'attuale irreperibilità non solo della procura generale alle liti in capo al legale rapp.te p.t., ma soprattutto sia del mandato, sia dell'elezione di domicilio tanto in primo grado di giudizio, quanto in sede di gravame, comporta la nullità assoluta della costituzione in giudizio della società di assicurazioni appellata, nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

Estensore: Vincenzo Mansi

Sentenza n. 238 del 07/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

Riferimenti

CPC: 25

COMPETENZA PER TERRITORIO.

Nelle cause in cui è parte un'amministrazione dello Stato è competente, anche nel caso di più convenuti e di cumulo soggettivo passivo, il Tribunale ove ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale che sarebbe competente secondo la norma ordinaria.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 250 del 13/03/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Troisi

Riferimenti

CC: 2043

CPC: 38

INCOMPETENZA PER MATERIA IN TEMA DI RISARCIMENTO DANNI DA COSTRUZIONE DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE.

Sussiste la competenza per materia del Tribunale Regionale delle acque pubbliche allorquando si verta in materia di risarcimento danni derivante da occupazione di immobili occorrenti per l'esecuzione di opere idrauliche, nell'ambito di procedura espropriativa.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 251 del 13/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CPC: 339

APPELLO - SENTENZA GDP IN TEMA DI EQUITÀ - INAMMISSIBILITÀ.

Sono inappellabili le sentenze del G.d.P. pronunciate secondo equità secondo l'art. 339 c.p.c. (ante riforma con d.lgs. 40/2006, n.d.r.).

(252/2007, 253/2007, 254/2007)

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 258 del 15/03/2007

Sezione: I Civile

Giudice Collegio

Riferimenti

CC: 2598 e ss.,2569

AZIONE INIBITORIA PER VIOLAZIONE DEL MARCHIO - NATURA - ELEMENTI CARATTERISTICI. CONCORRENZA SLEALE - ELEMENTI CARATTERISTICI DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO.

L'azione inibitoria per contraffazione del marchio d'impresa ha natura reale e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, prescindendo dall'accertamento della effettiva confondibilità dei prodotti e delle concrete modalità d'uso del segno.

Le domande in materia di concorrenza sleale hanno carattere personale e sono dirette all'accertamento dell'illecito concorrenziale, attraverso il riscontro della

confondibilità dei prodotti commercializzati e delle modalità d'uso del segno.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 264 del 15/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CPC: 339,327

APPELLO - TERMINI PER LA NOTIFICA - MODALITÀ DI CALCOLO.

Il termine annuale per la proposizione dell'appello, che a norma dell'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione e cioè dalla data di deposito in cancelleria, deve essere calcolato tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 265 del 15/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1218

APPELLO - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO - LIMITI. INTERRUZIONE DELL'EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO NON PATRIMONIALE - PRESUPPOSTI PER LA CONFIGURAZIONE.

Nel giudizio d'appello, la chiamata in causa del terzo non può essere autorizzata qualora quest'ultimo non abbia partecipato al giudizio di primo grado in quanto verrebbe violata la garanzia del doppio grado di giurisdizione.

Per la risarcibilità dei danni alla persona non patrimoniali diversi dal danno biologico è necessario che il fatto illecito abbia determinato la lesione di valori primari della persona che ricevono dalla Costituzione protezione e tutela.

Pertanto, oltre alle ipotesi tipizzate di legge cui l'art. 2059 c.c. rinvia, potranno essere risarciti tutti i pregiudizi derivanti da un fatto illecito che determinino una violazione di primari valori della persona costituzionalmente protetti.

(266/2007, 274/2007, 275/2007, 276/2007, 277/2007, 278/2007, 279/2007, 286/2007,

287/2007, 288/2007, 289/2007, 290/2007, 291/2007, 292/2007, 293/2007, 294/2007)

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 300 del 21/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 907,949

DISTANZE LEGALI TRA EDIFICI - IUS SUPERVENIENS - LIMITI DI APPLICABILITÀ. DISTANZE LEGALI TRA EDIFICI - CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA - EFFICACIA IN AMBITO PRIVATISTICO DEL PROVVEDIMENTO - IMPREGIUDICABILITÀ DEI DIRITTI DEI TERZI.

In materia di distanze legali tra edifici, l'applicazione di norme sopravvenienti più restrittive in ordine alle misure da rispettare per la costruzione di un edificio incontra una limitazione nel rispetto dei diritti quesiti, per cui la nuova disciplina non può essere applicata alle costruzioni che al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme possano considerarsi già ultimate per la già attuata realizzazione delle strutture organiche che costituiscono punto di riferimento per la misurazione delle distanze.

L'illiceità della costruzione realizzata a distanza minore di quella prescritta dal codice civile e la conseguente facoltà del proprietario di richiedere la riduzione in pristino non sono escluse dal fatto che la costruzione medesima sia stata costruita con concessione edilizia in sanatoria, in quanto il provvedimento amministrativo non incide sui rapporti privati, né pregiudica i diritti dei terzi, i quali rimangono tutelabili davanti al giudice ordinario, senza che si renda necessaria, da parte di questo, una deliberazione incidentale di legittimità o meno di quei provvedimenti.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 306 del 22/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CPC: 345

APPELLO - PROVE PRECOSTITUITE - AMMISSIBILITÀ.

Nel giudizio d'appello, il divieto di ammissione delle prove precostituite, quali i documenti, ferma restando la valutazione cui è chiamato il giudice sulla loro indispensabilità, incontra un limite nella sussistenza di

una causa non imputabile alla parte che ne richiede l'ammissione che abbia impedito a quest'ultima la produzione in primo grado.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 308 del 22/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 2033

L. 249/1997, art. 1, comma 11

OBBLIGATORIETÀ DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.

L'impossibilità di ricorrere al Corecom non è apprezzabile come ostacolo insuperabile, dovendo evidenziarsi che l'art. 12 della delibera 182/02/Cons contempla, come alternativa, il ricorso agli organi non giurisdizionali di composizione delle controversie in materia di consumo, quindi alle camere di commercio competenti per territorio.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 317 del 22/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 2059

RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE.

Solo nell'ambito dell'equità formativa non sono vincolanti le norme sostanziali e quindi non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge, come sancita dall'art. 2059 c.c. nell'interpretazione costituzionalmente corretta.

Per contro, nell'ambito del giudizio di equità, può disporsi il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti (317/2009)

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 332 del 28/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1218

ONERE PROBATORIO IN CAPO ALLA SOCIETÀ DISTRIBUTTRICE DEL SERVIZIO.

La responsabilità della società appellante deve essere valutata non solo alla stregua dell'art. 1218 c.c., ma anche alla luce delle condizioni generali di contratto e alle clausole limitative della responsabilità ivi contenute, le quali, escludono la colpa del distributore nel caso di forza maggiore, sciopero, motivi accidentali, ordini dell'autorità o variazioni di tensione dovute a cause di servizio.

Il distributore era onerato della prova che l'interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato fosse dipesa da una delle cause di giustificazione previste nella specifica clausola contrattuale di esonero.

Estensore: Mauri Maria

Sentenza n. 390 del 05/04/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 720

DIVISIONE GIUDIZIALE – PRESUPPOSTI.

Quando l'immobile risulti indivisibile deve farsi richiamo ai principi richiamati dall'art. 720 c.c.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 371 del 04/04/2007

Sezione: I Civile

Giudice Marianna D'Avino

Riferimenti

CPC: 115

MANCATA CONSEGNA DEL FASCICOLO DI PARTE ALLO SPIRARE DEL TERMINE EX ART. 190 C.P.C.

La mancata consegna del fascicolo di parte nè di improcedibilità dell'azione nè di rinuncia implicita agli atti del giudizio. La decisione deve essere presa tenendo conto degli atti risultanti dal fascicolo d'ufficio e dell'altra parte.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 372 del 04/04/2007

Sezione: I Civile

Giudice Marianna D'Avino

NULLITÀ MANDATO AD LITEM – INTERESSE.

Unici soggetti legittimati a dolersi dei vizi eventualmente inficianti il rapporto negoziale esistente tra il professionista e il cliente, sono solo le parti del predetto rapporto, rimanendo gli altri terzi estranei, cui il rapporto medesimo *neque prodest neque nocet*, con conseguente difetto di legittimazione in ordine ad ogni aspetto del rapporto medesimo per carenza di interesse ad agire.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 373 del 04/04/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CPC: 165

ISCRIZIONE A RUOLO OLTRE IL TERMINE – CONSEGUENZE.

La mancata tempestiva iscrizione a ruolo della causa di opposizione a d.i. determina la improcedibilità della domanda con conseguente formazione del giudicato interno sulla domanda.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 374 del 04/04/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

RESTITUZIONE IVA - GIURISDIZIONE - COMMISSIONE TRIBUTARIA – SUSSISTE.

Quando l'indebito arricchimento dell'Amministrazione finanziaria costituisce l'oggetto principale della vertenza e non mero antecedente logico giuridico, suscettibile di accertamento accidentale, deve dichiararsi la giurisdizione delle Commissioni tributarie.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 406 del 18/04/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 2700

VERBALI VV. UU. - EFFICACIA PROBATORIA.

Il verbale redatto dalla pubblica autorità fa fede fino a querela di falso solo delle dichiarazioni delle parti e dei

presenti che il p.u. attesti essere avvenute in sua presenza.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 412 del 19/04/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

CONTROVERSIE IN MATERIA DI TLC - ESPERIMENTO DEL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - NECESSITÀ.

In tema di tentativo obbligatorio di conciliazione l'impossibilità di ricorrere al CO RE COM non è apprezzabile ostacolo insuperabile, potendosi rivolgere anche ad organi non giurisdizionali (413/2007)

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 414 del 20/04/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

EFFICACIA PROBATORIA SENTENZA PENALE PASSATA IN GIUDICATO NEL GIUDIZIO CIVILE.

Sussiste la responsabilità esclusiva del convenuto qualora essa sia stata accertata da sentenza penale passata in giudicato.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 420 del 26/04/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CPC: 38

ANTITRUST - COMPETENZA FUNZIONALE DELLA CORTE D'APPELLO - SUSSISTE.

In caso di risarcimento danni c.d. antitrust sussiste la competenza funzionale della Corte d'appello.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 424 del 26/04/2007

Sezione: I Civile

Giudice Collegio

Riferimenti

DLT 5/2003

NOTIFICA.

In caso di inosservanza del termine di cui all'art. 7 d. lgs. 5/2003, posti per la notifica di memorie e dell'istanza di fissazione dell'udienza, il giudizio deve essere dichiarato estinto.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 448 del 27/04/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 2727

PRESUNZIONI.

Vi è un ampliato potere dell'organo giudiziario di merito di motivatamente e circostanzialmente individuare e quantificare l'entità del danno cd. consequenziale o esistenziale, il quale, ancorché presuntivamente e/o secondo le massime di comune esperienza, di cui all'art. 2727 c.c., abbia verosimilmente provocato un significativo ed apprezzabile peggioramento della qualità della vita del danneggiato, anche in ordine a fatti estrinseci a quello direttamente danneggiante, anche in difetto di prova specifica di parte interessata, purché il buon senso e l'*id quod plerumq accidit*, imponga di ritenere integrati gli estremi di una compromissione di fondamentali ed ordinarie attività realizzatrici della persona umana.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 449 del 26/04/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CPC: 339 e ss

OGGETTO DELL'APPELLO.

Nel giudizio di appello, che non è un *iudicium novum*, la cognizione del giudice di secondo grado resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 465 del 03/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Troisi

Riferimenti

CPC: 106

CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO.

La chiamata in causa del terzo, ex art. 106 c.p.c., è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo la valutazione circa l'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, pertanto il relativo potere non può essere oggetto di censura neppure con il mezzo dell'appello.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 467 del 03/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

PRONUNCIA DEL GIUDICE.

L'organo giudiziario che, per brevità di esposizione, motiva la propria pronuncia in perfetta aderenza alle conclusioni peritali in atti, adotta un comportamento decisionale assolutamente incensurabile da parte della S.C., purché la fonte del proprio convincimento sia individuata fundamentalmente o precipuamente nel contenuto degli accertamenti eseguiti e nelle conclusioni rassegnate dal perito nominato dall'organo giurisdizionale giudicante.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 481 del 08/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 872,1102

DEMOLIZIONE DI OPERA ABUSIVA. DELL'UTILIZZO DEL MURO PERIMETRALE DA PARTE DEI PROPRIETARI DEI SINGOLI PIANI.

La mera violazione della disciplina urbanistica ai sensi dell'art 872 c.c. non autorizza, di per sé, la demolizione dell'opera, tuttavia persiste il diritto al risarcimento del danno. L'avvenuta sanatoria dell'abuso edilizio, che non elide il diritto al risarcimento del danno, pur non potendo provocare, sotto tale aspetto, la rimozione del fabbricato.

I proprietari dei singoli piano possono utilizzare i muri perimetrali comuni in un edificio in condominio, nella parte corrispondente agli appartamenti di proprietà esclusiva, nei limiti delle facoltà consentite dall'art.

1102 c.c., ossia aprendovi nuove porte e vedute verso aree comuni, infrangendo o spostando le vedute preesistenti o trasformando finestre in balconi od in pensili, coperti o scoperti, sempre che non pregiudichino la stabilità o il decoro architettonico del fabbricato, né ledano, sotto diverso aspetto, i diritti degli altri condomini. In tale ambito è analogamente consentito al proprietario di un appartamento in un edificio diviso per piani, nell'osservanza dell'anzidetto limite, aprire nel muro perimetrale comune una scala che conduce al proprio appartamento.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 525 del 14/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

LIEVISSIMO AUMENTO DI VOLUMETRIA - IRRILEVANZA.

Va rigettata la domanda di riduzione in pristino nel caso di lievissimo aumento di volumetria.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 533 del 16/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Troisi

APPELLO - MOTIVI - CHIAMATA DEL TERZO - INAMMISSIBILITÀ.

La chiamata in causa del terzo è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice del primo grado.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 544 del 27/09/2007

Sezione: I Civile

Giudice Marianna D'Avino

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - PRESUPPOSTI.

Nel caso in cui l'inadempimento, consistente nella costruzione di un capannone abusivo, attiene alla violazione degli obblighi connaturati all'affitto di fondo, sussiste il diritto dell'affittuario di chiedere in ogni momento la risoluzione del contratto.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 564 del 23/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CC: 214

DISCONOSCIMENTO SCRITTURA PRIVATA - CONSEGUENZE.

Deve essere accolta l'opposizione qualora l'esecuzione forzata sia fondata su assegno bancario la cui sottoscrizione è stata tempestivamente disconosciuta.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 582 del 24/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

BLACK ELETTRICO - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DA PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE - NON SUSSISTE.

Va accolto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva dichiarato la responsabilità dell'Enel Distribuzione nella causazione del lungo black elettrico in quanto il guasto e il mancato tempestivo riallaccio dell'energia elettrica non è imputabile a Enel Distribuzione

(583/2007, 584/2007, 841/2007, 842/2007, 843/2007, 844/2007, 845/2007, 846/2007, 847/2007)

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 615 del 31/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CPC: 25

RD 1611/33

COMPETENZA - P.A. CONVENUTA - APPLICAZIONE DELLA REGOLA DEL FORO ERARIALE.

Quando risulta convenuta una Amministrazione dello Stato per la quale sia prevista la difesa ad opera dell'Avvocatura dello Stato, per il combinato disposto degli art. 25 c.p.c. e 6 del R.D. 1611/33 sussiste una competenza esclusiva ed inderogabile del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le ordinarie norme sulla competenza.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 645 del 12/06/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Troisi

Riferimenti

CPC: 106,339 e ss.

APPELLO AVVERSO SENTENZA G.D.P. - MANCATA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO - MOTIVO DI GRAVAME - NON ACCOGLIBILE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - EROGAZIONE DI GAS METANO - ALIQUOTA APPLICABILE - PRECISAZIONE.

La chiamata in causa di terzo, ex art. 106 c.p.c., è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo la valutazione circa l'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto.

Pertanto, ne consegue che il relativo potere non può essere oggetto di censura neppure con il mezzo dell'appello.

La differenza di aliquota applicabile alla fornitura di gas metano non si basa sull'uso che viene fatto del combustibile (cottura cibi, produzione acqua calda o riscaldamento), bensì sulla tipologia di impianto installato, in quanto il sistema fiscale vigente si collega al tipo di utenza e di impianto e non alle modalità concrete di fruizione del servizio.

Pertanto l'applicazione dell'aliquota al 10 % piuttosto che quella al 20 % si giustifica soltanto laddove il contratto di somministrazione concluso con la società fornitrice rientri nella tipologia di tariffa T1, cioè nella tariffa applicata per l'utilizzazione di gas metano per cibi e produzione d'acqua calda.

(627/2007, 628/2007, 629/2007, 644/2007, 976/2007)

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 648 del 12/06/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Troisi

Riferimenti

CC: 2901

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - ATTI A TITOLO GRATUITO - PRESUPPOSTI.

I presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria in relazione ad atti a titolo gratuito sono l'esistenza di un credito e l'*eventus damni* e cioè consapevolezza del pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 671 del 18/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

MOTIVAZIONE - PER RELATIONEM ALLE RISULTANZE PERITALI - LEGITTIMITÀ.

Il giudice di merito non è tenuto a giustificare le ragioni della propria adesione alle conclusioni del CTU.

(700/2007)

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 687 del 20/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

VIOLAZIONE DISTANZE LEGALI.

Costituisce violazione di distanza legale e del diritto di veduta l'apposizione di un'insegna pubblicitaria all'altezza della finestra dell'appartamento soprastante un locale commerciale.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 688 del 20/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

APPELLO SENTENZA GDP IN TEMA DI RISARCIMENTO DANNI DA CIRCOLAZIONE - CORRESPONSABILITÀ DEL PEDONE - PRESUPPOSTI.

La responsabilità da investimento pedonale ricade nella previsione dell'art. 2054 c.c. comma I e perciò la responsabilità del conducente è presunta e può essere esclusa solo nel caso in cui questi dimostri di avere compiuto tutto il possibile per evitare il sinistro.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 696 del 20/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GDP IN TEMA DI CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

Non è fondata la domanda di risarcimento nei confronti dell'assicuratore del vettore qualora non emerge alcuna responsabilità nei suoi confronti.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 699 del 20/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE IN CASO DI GIUDIZIO INTERROTTO.

In caso si voglia fare dichiarare con sentenza l'estinzione del giudizio onde ottenere la cancellazione della trascrizione, si deve riassumere il giudizio già interrotto.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 703 del 21/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

SOMMINISTRAZIONE DI GAS METANO - ALIQUOTA IVA DEL 10% - NON APPLICABILITÀ.

Ai contratti di somministrazione di gas ad uso promiscuo si applica l'aliquota iva del 20%.

(691/2007, 702/2007, 876/2007, 1262/2007, 1263/2007, 1264/2007, 1265/2007, 1297/2007)

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 704 del 21/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI

L'appello è inammissibile quando la notificazione dell'atto di gravame è avvenuta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c.

(701/2007)

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 741 del 03/07/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CC: 1453

CPC: 18,29,33

LA COMPETENZA PER TERRITORIO - DEROGA PER RAGIONI DI CONNESSIONE.

In tema di competenza per territorio, il foro stabilito dalle parti dà luogo ad un'ipotesi di competenza derogata per effetto di convenzione non già di competenza inderogabile. Sicché, anche in caso di foro esclusivo, la competenza stessa può essere derogata per ragione di connessione, con la conseguenza che, in caso di cumulo soggettivo, l'attore ha la facoltà di adire il giudice del luogo in cui ha sede il convenuto

proponendo, innanzi ad esso, contro altri soggetti, anche le cause che, siano connesse con la prima per oggetto per titolo, senza limitazioni derivanti dall'eventuale pattuizione, con tali soggetti, anche in via esclusiva, di una deroga alla competenza territoriale.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 776 del 02/10/2007

Sezione: I Civile

Giudice Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 2697

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.4077/1996; Cass. Civ. n.3564/1995.

ONERE DELLA PROVA: SULL'ATTORE INCOMBE L'ONERE DI PROVARE QUEI FATTI CHE PRODUCONO GLI EFFETTI DA LUI INVOCATI.

Sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che producono gli effetti da lui invocati ossia, tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice può formare il suo convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 778 del 11/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 2045

CPC: 689

DL 35 del 2005

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.25134/2006.

IL GIUDICE NEL MERITO NON È TENUTO A GIUSTIFICARE LE RAGIONI DELLA PROPRIA ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CTU.

L'organo giudiziario, per brevità di esposizione, può motivare la pronuncia in perfetta aderenza alle conclusioni peritali in atti, purché la fonte del proprio convincimento sia individuata fundamentalmente o precipuamente nel contenuto degli accertamenti eseguiti e nelle conclusioni rassegnate da perito nominato dall'organo giurisdizionale giudicante. Quindi il giudice non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della

propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.

(779/2007, 783/2007)

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 827 del 12/07/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 2377,2379

S.C.A.R.L. - INVALIDITÀ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI - ANNULLABILITÀ E NULLITÀ - DIFFERENZE.

Partendo dalla considerazione che l'art. 2496 c.c. prevede l'estensione della norma contenuta all'art. 2377 c.c. alle s.c.a r.l., bisogna sottolineare che la regola generale applicabile ai casi di invalidità delle delibere assembleari delle s.c.a.r.l. è quella che prevede la sanzione della annullabilità dell'atto, restando la previsione della nullità limitata ai soli casi di impossibilità o illiceità dell'oggetto, che si hanno quando vengono violati gli interessi generali della società.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 857 del 01/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

SEQUESTRO CONSERVATIVO - PRESUPPOSTI.

Deve essere confermato il provvedimento cautelare di sequestro conservativo quando nella fase di merito viene provato che è ancor più a rischio l'incapienza del patrimonio del debitore.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 867 del 19/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

DECADENZA DALLA PROVA PER TESTI - PRESUPPOSTI.

Non si possono considerare regolarmente intimati i testi quando l'indirizzo dei destinatari è incompleto per mancanza del numero civico.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 879 del 23/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CPC: 156 ss

NULLITÀ DEGLI ATTI PROCESSUALI.

Non sussiste la nullità dell'atto di riassunzione, che contiene gli elementi essenziali per il raggiungimento dello scopo perseguito, ossia l'indicazione del processo che la parte ha voluto riattivare, con la manifestata volontà di riassumere la causa e di attuare il ricongiungimento delle due fasi processuali.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 880 del 20/07/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CPC: 106

DELLA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO. REGIME TARIFFARIO IN MATERIA DI GAS METANO

Deve pur evidenziarsi che per pacifico insegnamento giurisprudenziale la chiamata in causa del terzo è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sulla opportunità di estendere il processo ad un altro soggetto, onde il relativo potere comunque esercitato in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura neppure con il mezzo dell'appello.

Il regime tariffario e di imposta in materia di gas metano non è legato- dalla vigente disciplina- alle modalità di concreta fruizione del servizio, ma al tipo di utenza e di impianto, che è unico e permanente, non stagionale.

(881/2007, 882/2007)

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 887 del 30/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 2727 ss.

L. 990 del 24/12/1969, art. 19

LA PROVA NEI SINISTRI CAUSATI DA VEICOLI NON IDENTIFICATI. DELLA PRESUNZIONE.

In caso di azione diretta proposta, ai sensi dell'art. 19 L. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal

Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati dal veicolo non identificato ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere "tracce ambientali" o di "dichiarazioni orali", non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto, (...) senza pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca per trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante".

La presunzione semplice e la presunzione legale *iuris tantum* si distinguono unicamente in ordine al modo di insorgenza (...). Una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata (cioè una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale *iuris tantum*, quando viene rilevata, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l'onere della prova contraria.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 941 del 13/09/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CPC: 28

FORO CONVENZIONALE - ESCLUSIVITÀ RISPETTO AI FORI CONCORRENTI - PRECISAZIONE.

La designazione convenzionale di un foro territoriale attribuisce a detto foro la competenza a trattare delle controversie nascenti in un rapporto mediante l'accordo dei soggetti che ne costituiscono le parti, fermo restando che la sua qualifica di foro esclusivo può essergli attribuita soltanto laddove vi sia una pattuizione che, pur rimanendo svincolata da qualsiasi onere di forma, esprima in modo inequivocabile la volontà delle parti di sottrarre la competenza agli altri fori.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 942 del 13/09/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 860

RD 215 del 13/02/1933

CONTRIBUTI CONSORTILI - NATURA E PRESUPPOSTI.

I contributi consortili si configurano come prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica, rientrante nella categoria generale dei tributi, con riguardo ai quali la legge fissa direttamente i presupposti ed i requisiti per la spettanza del potere impositivo e l'assoggettamento ad esso, rimanendo affidata alla discrezionalità del consorzio solo la loro quantificazione.

L'obbligo di corrispondere detti contributi si basa, in maniera ineludibile, sul presupposto della proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile che riceva uno specifico vantaggio dalle attività ed opere svolte dal consorzio stesso che, per l'effetto, si traducano nell'attribuzione di un *utilitas* per il fondo.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 984 del 20/09/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 2392,2393

S.R.L. - AZIONE DI RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE - ONUS PROBANDI - ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ.

S.R.L. - AZIONE DI RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA - CONTENUTO.

L'amministratore di s.r.l. che subisce un'azione di responsabilità può liberarsi dell'addebito dimostrando di aver compiuto ogni sforzo diligente e di aver fatto tutto il possibile per impedire od evitare le conseguenze dannose subite dalla società in ragione di una determinata attività e/o decisione.

L'obbligazione risarcitoria cui è soggetto l'amministratore di s.r.l. in ragione della sua condotta colposa o dolosa è costituita dal ristoro dei danni causalmente riconducibili al suo comportamento sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante commisurati al pregiudizio che la società non avrebbe subito se un determinato comportamento illegittimo non fosse stato posto in essere.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 1001 del 28/09/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CPC: 216

ISTANZA DI VERIFICAZIONE DI SCRITTURA PRIVATA - ACCORDO DI DIVISIONE EREDITARIA - GIUDIZIO DI VERIFICAZIONE AL FINE DI OTTENERE LA TRASCRIZIONE.

Il contratto di divisione con cui gli eredi provvedono bonariamente a dividere l'eredità è già idoneo ad assegnare in concreto a ciascuno dei condividenti la quota di beni per mezzo suo attribuita, sulla base del principio consensualistico che sorregge il trasferimento dei diritti reali mediante contratto, mentre solo il giudizio di "verificazione" consente di ottenere un titolo equipollente all'atto pubblico e, quindi, idoneo ad effettuare la trascrizione dei diritti soggetti a tali formalità.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 1006 del 26/09/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2043

APPELLO A SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE - ERRONEA VALUTAZIONE del GIUDICE DI I GRADO IN MERITO ALL'INCAPACITA' del TESTE A DEPORRE - ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO.

L'incapacità del teste escusso ed il rigetto della domanda in mancanza di raggiungimento della prova del danno è fondata soltanto se lo stesso è conducente del veicolo e non terzo trasportato. Pertanto, la sentenza fondata sull'erroneo convincimento del Giudice di Pace che il teste sia conducente va riformata.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 1008 del 26/09/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CPC: 25

RD 1611 del 30/10/1933, art. 6

COMPETENZA.

Nel caso in cui sia convenuta una Amministrazione dello Stato, occorre fare governo della regola del foro erariale di cui agli artt. 25 c.p.c. e 6 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 configurandosi una competenza esclusiva ed inderogabile del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice competente secondo le regole ordinarie, tranne il caso, di competenza per territorio ordinaria ancorata a criteri di collegamento ispirati a ragioni di

favore per soggetti deboli (cause di lavoro, previdenza, relative alla famiglia, ai permessi di soggiorno ecc.).

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 1026 del 02/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CPC: 320

FACOLTÀ DELLE PARTI ALL'UDIENZA EX ART. 320 C.P.C.

Il terzo comma dell'art. 320 c.p.c., se è vero che prescrive che il Giudice può fissare una seconda udienza, quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti, è pur vero che in tale udienza possono prodursi ulteriori produzioni e richieste di prove a conferma proprio di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 320.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 1031 del 02/10/2007

Sezione: I Civile

Giudice Marianna D'Avino

Riferimenti

CPC: 291

ONERE DELLA PROVA NEL PROCESSO CONTUMACIALE.

Alcuna valenza può avere sul piano probatorio la contumacia della parte convenuta, che al pari del silenzio in ambito negoziale è comportamento di per sé ambiguo e, pertanto, privo di valore legale tipico, essendo comunque espressione delle facoltà concesse alle parti del giudizio dal codice di rito e non potendo giammai equivalere a non contestazione dei fatti di causa.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 1039 del 02/10/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Elena del Forno

Riferimenti

CPC: 164

NULLITÀ DELLA CITAZIONE.

La nullità resta sanata a seguito della costituzione in giudizio della società incorporante, atteso che la "vocatio in ius" di un soggetto non più esistente, ma nei

cui rapporti è pur sempre succeduto un altro soggetto, non può considerarsi affetta da un vizio più grave di quello da cui è affetta la "vocatio" addirittura mancante della indicazione della parte processuale convenuta, che è, comunque, sanabile con la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si è riconosciuto come convenuto.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 1054 del 09/10/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.4834/1988; Cass. Civ. n.3690/1988.

INTERESSE AD AGIRE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

L'interesse ad agire (ed a resistere) va valutato con riferimento al risultato utile che il soggetto intende conseguire attraverso il processo, prescindendo dall'esame del merito della controversia. La dichiarazione della cessazione della materia del contendere postula la composizione della lite ed il venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1068 del 11/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CPC: 25

RD 1611 del 30/10/1933, art. 6

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.8187/2005.

INCOMPETENZA PER TERRITORIO. REGOLA DEL FORO ERARIALE.

Nel caso in cui sia convenuta una Amministrazione dello Stato, occorre fare governo della regola del foro erariale di cui agli artt. 25 c.p.c. e 6 R.D. 30.10.1933 n. 1611, configurandosi una competenza esclusiva ed inderogabile del Giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Giudice competente secondo le regole ordinarie. Tale regola trova applicazione anche nell'ipotesi in cui, unitamente all'Amministrazione, sia convenuto altro soggetto di natura diversa.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1069 del 10/10/2007*Sezione: II Civile**Giudice Salvatore Russo***Riferimenti***CPC: 281 sexies***RICONOSCIMENTO DELLA DOMANDA.
COMPENSAZIONE DELLE SPESE.**

Il riconoscimento della fondatezza della domanda da parte del convenuto nel verbale di udienza, comporta l'accoglimento della domanda stessa. In tale ipotesi sussistono giusti motivi per dichiarare la compensazione delle spese di giudizio.

*(1070/2007)**Estensore: Ferrentino Ida***Sentenza n. 1079 del 16/10/2007***Sezione: II Civile**Giudice: Luigi Salvati***REINTEGRA NEL POSSESSO - PROVA DELLO
SPOGLIO.**

Spetta al ricorrente fornire la prova dell'avvenuto spoglio. In mancanza, la domanda va rigettata.

*Estensore: Vincenzo Mansi***Sentenza n. 1087 del 18/10/2007***Sezione: II Civile**Giudice: Salvatore Russo***Riferimenti***CC: 1218***APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE
DI PACE - CONDANNA DELL'ENEL DISTRIBU-
ZIONE PER IL BLACK OUT DEL 2003 -
ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO.**

L'Enel Distribuzione è una società responsabile della sola rete distributiva dell'energia, essendone inibita ogni attività di produzione e trasmissione. Di conseguenza, nessun addebito può imputarsi alla stessa per il black out del settembre 2003.

*Estensore: Vincenzo Mansi***Sentenza n. 1126 del 25/10/2007***Sezione: II Civile**Giudice: Salvatore Russo***Riferimenti***CC: 950***REGOLAMENTO DEI CONFINI - NATURA
DELL'AZIONE.**

L'azione di regolamento dei confini costituisce un'azione duplice perché non è operante il principio "*actore non probante reus absolvitur*" in quanto entrambe le parti hanno l'onere di provare la rispettiva estensione del fondo e se esse non forniscono tale prova, il giudice, in virtù del disposto dell'art. 950 III° comma c.c. ha l'obbligo di delimitare i confini ricorrendo alla prova sussidiaria costituita dall'ausilio delle mappe catastali.

*Estensore: Cozzolino Sabato***Sentenza n. 1130 del 30/10/2007***Sezione: II Civile**Giudice: Giuseppe Fortunato***Riferimenti***CC: 1470,2659***COMPRAVENDITA - ACQUISTO DI
AUTOMOBILE - TRASCRIZIONE DELL'ATTO -
REQUISITO DI PUBBLICITÀ E NON DI
VALIDITÀ.**

La trascrizione dell'atto di vendita di autoveicolo nel p.r.a., ai sensi dell'art. 6 r.d.l. 15/03/1927 n. 436, non è requisito di validità e di efficacia del relativo atto, ma soltanto un mezzo di pubblicità e di tutela, inteso a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, potendo il veicolo essere alienato con la semplice forma verbale, di cui può darsi dimostrazione con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni semplici.

*Estensore: Cozzolino Sabato***Sentenza n. 1139 del 31/10/2007***Sezione: II Civile**Giudice: Salvatore Russo***Riferimenti***CC: 873 e ss.***DISTANZE LEGALI TRA EDIFICI -
CONDOMINIO - APPLICABILITÀ DELLE
NORME SULLE DISTANZE - PRECISAZIONE.**

Seppur le norme sancite dal codice civile in materia di distanze legali tra edifici presuppongono l'esistenza di due fondi distinti intesi come appezzamenti di terreno ed edifici, va rilevato che tali norme possono trovare applicazione anche in relazione alle vicende condominiali, purché compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 1202 del 08/11/2007

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 2697,2527,2533,2286,2288,1453 ss,1335

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.12487/1995; Cass. Civ. n.16727/2004; Cass. Civ. n.13122/2004; Cass. Civ. n.384/1999; Cass. Civ. n.8649/2006; Cass. Civ. n.3873/2006; Cass. Civ. n.758/2006; Trib. 17/05/1993 Trieste.

OPPOSIZIONE ALLA ESCLUSIONE del SOCIO EX ART.2533 C.C..

Nel giudizio di opposizione alla delibera di esclusione del socio, spetta alla società opposta provare i fatti costitutivi del diritto di deliberare la suddetta esclusione in conformità al disposto normativo di cui all'art.2533 c.c..

Il rigetto della domanda proposta dall'attore in qualità di socio avente ad oggetto l'opposizione alla esclusione dello stesso dalla compagine associativa, consegue dalla circostanza che risultano provati in giudizio l'inadempimento del socio impugnante e la sua formale messa in mora.

La società convenuta, infatti, ha fornito prova documentale dell'inadempimento idoneo a legittimare l'esclusione del socio al quale è stato debitamente contestato il mancato pagamento degli acconti contrattualmente previsti.

L'attore, invece, nulla ha provato in ordine ad eventuali successivi pagamenti idonei ad emendare la consistente esposizione debitoria maturata nei confronti della società, non potendo a ciò valere i pagamenti effettuati solo dopo l'esclusione ed allorchè erano abbondantemente trascorsi i termini assegnatigli per l'adempimento stesso.

Estensore: Galotto Simona

Sentenza n. 1232 del 02/10/2007

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 2379,2377,2379 bis

SANATORIA DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI NULLE.

Deve rilevarsi come una qualche forma di sanatoria sia ammessa anche per le delibere "nulle", nel senso indicato dall'art. 2379 c.c., terzo e quarto comma, che addirittura richiama l'art. 2377, ottavo comma c.c., sancendone l'applicabilità alle ipotesi di nullità "in quanto compatibile" e dall'art. 2379-bis c.c., essendo, evidentemente, precipua finalità del legislatore agevolare

le ipotesi di risoluzione ed *emendatio* dei vizi delle delibere attraverso "procedimenti enodosocietari".

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 1312 del 11/12/2007

Sezione: II Civile
Giudice: Luigi Salvati

RISARCIMENTO DANNI DA BLACK OUT - APPELLO SENTENZA GIUDICE DI PACE.

Sussiste difetto di legittimazione passiva nei confronti di Enel S.p.A. nel caso di richiesta di risarcimento danni in quanto il responsabile della gestione della Rete elettrica è soggetto diverso

(1313/2007)

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1315 del 12/12/2007

Sezione: I Civile
Giudice: Maria Elena del Forno

Riferimenti

CPC: 214,216

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.1042/1977.

ISTANZA DI VERIFICAZIONE.

La parte che intende avvalersi della copia di una scrittura privata, con riguardo alla quale un notaio abbia certificato la conformità all'originale esibitogli, ma non anche l'autenticità della sottoscrizione dell'originale, perché non opposta in sua presenza, deve proporre istanza di verifica, ove, la controparte abbia disconosciuto di essere autrice del documento originale, o ne abbia negato la provenienza dal proprio dante causa. Inoltre, in tale circostanza non può farsi carico a detta controparte di impugnare con querela di falso quella certificazione notarile, in quanto le sue contestazioni non si riferiscono alle attestazioni rese dal pubblico ufficiale.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1316 del 12/12/2007

Sezione: I Civile
Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CC: 1193

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.8066/2007.

L'IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO.

In tema di pagamento, allorché una parte agisca per l'adempimento di un proprio credito e l'altra parte dimostri di aver pagato somme di denaro senza imputare il pagamento a quel credito, spetta al creditore, il quale intenda sostenere che quel pagamento doveva essere imputato ad altro credito già scaduto, dare la prova dell'esistenza di quest'ultimo.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1325 del 18/12/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena del Forno

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.9401/993; Cass. Civ. n.5286/1993.

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Cessa la materia del contendere ogni qualvolta sia sopravvenuta una situazione, ammessa e riconosciuta da entrambi le parti, che ne abbia fatto venir meno oggettivamente le ragioni di contrasto, è consentito il rilievo anche d'ufficio della predetta situazione qualora il fatto determinativo della cessazione del contendere risulti acquisito in causa.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1333 del 18/12/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

REGOLAMENTO DI CONFINI.

Nell'azione de qua non è operante il principio *actore non probante reus absolvitur*, in quanto entrambe le parti hanno l'obbligo di provare la effettiva estensione del fondo e se essi non forniscono tale prova il giudice ha l'obbligo di ricorrere alla prova sussidiaria costituita dall'ausilio delle mappe.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

RESPONSABILITA' CIVILE**Sentenza n. 30 del 09/01/2007**

Sezione: II Civile

Giudice Francesco Spiezia

Riferimenti

CC: 1218

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE - RISARCIMENTO DANNI - NON DOVUTO SE LA CAUSA DELL'IMPOSSIBILITÀ DELL'INADEM_**PIMENTO NON PUÒ ESSERE IMPUTATA AL DEBITORE.**

Non è dovuto dall'Enel Distribuzione S.p.A. il risarcimento dei danni provocati dall'interruzione di energia elettrica per circa 15 ore verificatasi nel settembre 2003 in quanto la società ha provato non solo che la causa dell'inadempimento non poteva esserle imputata (trattandosi di evento estraneo alla propria sfera di controllo), ma anche di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere l'ostacolo frapposto dalla condotta di terzi (operatori europei) all'esatto adempimento.

(31/2007, 32/2007)

Estensore: Coppola Maria

Sentenza n. 33 del 09/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice Francesco Spiezia

Riferimenti

CC: 2043

RISARCIMENTO DANNI - RESPONSABILITÀ P.A. - INSIDIA E TRABOCCHETTO - INVISIBILITÀ E IMPREVEDIBILITÀ - SUSSISTENZA.

Sussiste l'esclusiva responsabilità della P.A. proprietaria della strada e tenuta alla relativa manutenzione quando l'insidia ivi presente sia imprevedibile e inavvistabile.

Estensore: Coppola Maria

Sentenza n. 34 del 09/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice Francesco Spiezia

Riferimenti

CC: 2052

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO DI ANIMALE - PRESUNZIONE.

La responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 c.c., è presunta, in quanto fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che per i danni cagionati dall'animale al terzo, il proprietario risponde in ogni caso e per l'intero, a meno che non dia la prova del caso fortuito.

Estensore: Coppola Maria

Sentenza n. 36 del 09/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice Francesco Spiezia

Riferimenti

CC: 2043,2059

**AGGRESSIONE VERBALE E MATERIALE -
RISARCIMENTO DEL DANNO MATERIALE E
MORALE - SUSSISTENZA.**

In caso di provata aggressione verbale e materiale, va tutelato sia il diritto al risarcimento del danno materiale ex art. 2043 c.c., sia il diritto al risarcimento del cd. danno morale ex art. 2059 c.c., dovendosi assicurare la riparazione anche di quelle lesioni che incidono su significativi valori e prerogative della persona, dotati di una preminente posizione nell'assetto costituzionale del nostro ordinamento, che non possono non costituire figure di danno risarcibili, a prescindere dalla ricorrenza o meno di eventuali connotazioni penalmente rilevanti.

Estensore: Coppola Maria

Sentenza n. 65 del 12/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 565,2947

DANNO BIOLOGICO DA MORTE.

Non trova accoglimento la richiesta di risarcimento iure proprio e *iure successionis* di danni da morte conseguente ad un sinistro stradale, qualora vi sia carenza di legittimazione passiva (la domanda di risarcimento era stata avanzata ad una compagnia assicurativa diversa da quella che aveva assicurato il veicolo responsabile del sinistro), e qualora sia abbondantemente trascorso il termine biennale di prescrizione.

Estensore: Torino Gerarda

Sentenza n. 67 del 16/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2043,2051,1669

RISARCIMENTO DIRETTO DEI DANNI.

Nell'ipotesi di sinistro determinato dalla presenza di una buca sul manto stradale che non poteva essere evitata dal conducente del veicolo costituendo insidia e trabocchetto per lo stesso derivante dalla non visibilità, dovuta sia alla scarsa illuminazione della strada, sia alla pioggia, sia infine dalla non prevedibilità del pericolo, l'esclusiva responsabilità per danni conseguenti a difetti di manutenzione delle strade tali da rappresentare per l'utente, che fa ragionevole affidamento sulla loro

apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto, sarà non dell'Ente proprietario della strada, ma del soggetto che nel caso di specie riveste la qualità dell'appaltatore della manutenzione delle vie comunali. Questi è esclusivo responsabile del sinistro qualora lo stesso si sia verificato in data precedente il verbale di consegna dei lavori all'ente appaltante, tenuto pertanto al risarcimento diretto dei danni.

Estensore: Torino Gerarda

Sentenza n. 50 del 11/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 2043,2051

**RISARCIMENTO DI DANNI DA OMESSA
CUSTODIA E MANUTENZIONE VIARIA.**

L'applicabilità dell'art. 2051 c.c. (nei confronti della pubblica amministrazione o del gestore) non è automaticamente esclusa, allorché il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso, risulti adibito all'uso diretto da parte della collettività (anche per il tramite di pagamento di una tassa o di un corrispettivo) e si presenti di notevole estensione, ipotesi quest'ultima comunque non ravvisabile ove si tratti di un edificio. Queste caratteristiche del bene, infatti, quando ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze, le quali - in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene ed avuto riguardo alle peculiarità dell'evento - possono assumere rilievo, sulla base di una specifica ed adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la pubblica amministrazione (o il gestore) deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che sia dimostrata l'esistenza del nesso causale.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 63 del 12/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

DL 207 del 07.09.05, art.283

L. 990 del 1969

RISARCIMENTO DANNI

Non può essere accolta la domanda di risarcimento danni avanzata al F.G.V.S, a seguito di investimento da parte di veicolo non identificato, quando il rapporto redatto dai carabinieri nell'immediatezza dei fatti sia

sfociato in un decreto di archiviazione a seguito della depenalizzazione del reato di guida senza patente, ed in assenza di tempestiva, infratrimestrale, querela dell'istante per lesioni colpose.

Estensore: Torino Gerarda

Sentenza n. 69 del 17/01/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CC: 1176,1218,2236

RESPONSABILITÀ MEDICA.

L'intervento chirurgico di nefrectomia, effettuato sull'erroneo presupposto dell'esistenza di una neoplasia renale, senza procedere ad ulteriori accertamenti diagnostici (laddove il successivo esame istologico esclude tale patologia), determina la responsabilità dell'ente ospedaliero, inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto. Analogamente, anche l'obbligazione del medico dipendente dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente, anche se non fondata sul contratto, ma sul " contratto sociale", riveste natura contrattuale. pertanto, sia la responsabilità del medico che dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista. Trattandosi di obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionali, la diligenza nell'adempimento deve valutarsi ex art. 1176, secondo comma, con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Inoltre, l'art. 2236, dispone che se la prestazione impone la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave. Applicando analogicamente il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, o per l'adempimento, deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, così anche con riguardo all'inesatto adempimento, per violazione dei doveri accessori, per la mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative. Applicando questo principio nelle cause di responsabilità professionale del medico, deve affermarsi che il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario, conseguentemente, essendo l'obbligazione del professionale, un'obbligazione di mezzi, resta a carico del sanitario o dell'ente

ospedaliero, la prove che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente. pertanto l'ente è responsabile, per l'ingiustificato intervento di nefrectomia, non avendo dato prova dell'esatto e diligente adempimento dei propri sanitari.

Estensore: Torino Gerarda

Sentenza n. 71 del 17/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 2230,2233

DM 127/04

CONDANNA AL PAGAMENTO SPETTANZE PROFESSIONALI.

Va accolta la domanda relativa al pagamento del compenso professionale per l'attività giudiziale e stragiudiziale esercitata dall'avvocato nella difesa ed assistenza del cliente, se supportata da documenti che la comprovano comprese le attestazioni fiscali ed amministrative, tenendo però conto nella determinazione della somma, sia della natura e della complessità della causa, sia del valore della controversia e delle tabelle professionali.

(86/2007)

Estensore: Torino Gerarda

Sentenza n. 74 del 15/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 1453,1455,1460

AZIONE DI RISARCIMENTO PER INADEMPIMENTO.

Nei contratti sinallagmatici il rimedio di cui agli artt. 1453 e ss c.c., trova applicazione solo laddove, in relazione al complessivo assetto degli interessi datosi delle parti, l'inadempimento o inesatto adempimento di una sia da qualificarsi di rilevante importanza in quanto idoneo a pregiudicare irrimediabilmente l'equilibrio sinallagmatico del contratto oltre che compromettere irrimediabilmente la stessa fiducia nel successivo esatto adempimento. L'inadempimento è condizione dell'azione di risoluzione quando però rivesta la caratteristiche della imputabilità e della non scarsa importanza che dev'essere valutata operando un'indagine unitaria che coinvolge il complessivo atteggiamento del debitore, desumibile dalla durata della mora e dal suo eventuale estendersi, oltre che

dalla valutazione oggettiva della ritardata o mancata prestazione con riferimento all'interesse dell'altra parte all'esatto adempimento. Quando poi l'inadempimento è reciproco, si impone l'ulteriore verifica della gravità dell'inadempimento, che dev'essere tale da giustificare l'inadempimento dell'altra parte ai sensi dell'art. 1460 c.c., secondo il canone di buona fede e lealtà contrattuale. Il legislatore ha così attribuito a ciascun contraente il potere di autotutela contrattuale in ragione del quale la parte che non riceve la propria prestazione può rifiutare a sua volta l'inadempimento di quella cui è tenuto secondo il noto brocardo *inadempti non est adimplendum*. Inoltre l'art. 1218 c.c., pone la prova dell'inadempimento non a carico del creditore che agisce per ottenere quanto dovutogli bensì del debitore che in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., è tenuto a dimostrare il suo esatto adempimento ovvero che l'inadempimento è dipeso da fortuito o, da cause a lui non imputabili.

Estensore: Torino Gerarda

Sentenza n. 77 del 18/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1218,1342

CPC: 113, comma 2

**CONTRATTI DI MASSA.
RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO.**

L'art. 1 d.l. 8 febbraio 2003 n. 18, convertito in L. 7 aprile 2003 n. 63, nella parte in cui, modificando l'art. 113 comma 2 c.p.c., sottrae alla valutazione secondo equità tutti i giudizi pendenti innanzi agli uffici del giudice di pace e relativi ai contratti c.d. di massa di cui all'art.1342 c.c..

Qualora l'interruzione dell'erogazione delle prestazioni delle stesse, dipenda da evento estraneo alla sfera di controllo del distributore, si configura una causa non imputabile di cui all'art.1218 c.c.. La responsabilità della società dev'essere valutata non solo alla stregua della norma generale dell'art. 1218, ma anche alla luce delle condizioni generali di contratto e delle clausole limitative della responsabilità ivi contenute, le quali escludono la colpa del distributore nel caso di forza maggiore, sciopero, motivi accidentali, ordini dell'autorità o variazioni di tensione dovute a cause di servizio. Pertanto il distributore provando che l'interruzione dell'erogazione di energia lamentata dal somministrato, è dipesa da una delle clausole di giustificazione previste nella specifica clausola di esonero, sottoscritta dall'utente all'atto della stipula del contratto di utenza, è esonerato da responsabilità e

conseguente risarcimento del danno, proprio perché l'impossibilità della prestazione non può essergli imputata.

Estensore: Torino Gerarda

Sentenza n. 78 del 19/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2043,2051,2056

**RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE
DA INFILTRAZIONI D'ACQUA.**

Qualora il proprietario di un appartamento sia responsabile dei danni da infiltrazioni d'acqua e tale responsabilità abbia natura extracontrattuale ex art. 2051 c.c., le conseguenze del fatto illecito,devono essere regolate esclusivamente dalle norme poste dagli art. 2051 e 2056 c.c., con riferimento all'art. 1227 c.c., che disciplinano la responsabilità aquiliana.

Estensore: Torino Gerarda

Sentenza n. 85 del 23/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 833,907

**ATTI DI EMULAZIONE - RIPRISTINO STATO
DEI LUOGHI E RISARCIMENTO DEL DANNO.**

Non si configura un'ipotesi di atti emulativi per la semplice costruzione di un fabbricato in aderenza ed una conseguente lamentata eliminazione di luci e vedute.

Il proprietario non può compiere atti emulativi, atti cioè che non hanno altro scopo *-animus nocendi-* se non quello di recare molestia ad altri, senza ricavare un apprezzabile vantaggio. Solo quando è accertata l'emulatività dell'atto posto in essere, il proprietario ha l'obbligo di ripristinare la preesistente condizione e di risarcire il danno.

Ebbene, la costruzione di un fabbricato in parte in aderenza ed in parte a distanza, se espressamente prevista dal Piano Regolatore Generale del Comune che ha rilasciato la concessione edilizia, ben consente al soggetto di potersene avvalere, senza che questo possa rappresentare un atto emulativo. Inoltre, la realizzazione di un porticato al 2° piano, per quanto inusuale, se prevista dal Piano Regolatore Generale del Comune, non può essere impedita, tanto più in considerazione della circostanza che il porticato per sua

natura non è chiuso, e pertanto non contribuisce a formare la volumetria.

Estensore: Torino Gerarda

Sentenza n. 96 del 24/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

L. 05.03.1001, n. 57

DANNO BIOLOGICO

Riguardo al danno biologico il punto di invalidità va calcolato in base alla legge del 05.03.2001, n. 57

Estensore: Vella Alessandro

Sentenza n. 104 del 25/01/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

Riferimenti

CPC: 25

RD 1611/1933

RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMINISTRAZIONE DELLO STATO CONVENUTA - DIFESA EX LEGE DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - COMPETENZA INDEROGABILE DEL FORO DEL LUOGO IN CUI HA SEDE.

Quando viene convenuta in giudizio una Amministrazione dello Stato, in applicazione del R. D. n. 1611/1933 e dell'art. 25 c.p.c., la causa deve essere necessariamente introdotta nel foro del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato nel cui distretto è presente il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie, trattandosi in questo caso di una competenza esclusiva ed inderogabile sancita per legge.

Pertanto il giudice investito della controversia in cui risulti convenuta un'Amministrazione dello Stato, se incompetente, ha il potere di rilevare, in ogni stato e luogo, anche d'ufficio, la sua incompetenza, disponendo la riassunzione della causa presso il giudice competente secondo le norme sopra richiamate.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 152 del 01/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CPC: 2043

CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI DELL'AUTORIPARATORE - FURTO AUTO - PRESUPPOSTI.

La mancata imputabilità dell'inadempimento quale causa di esonero di responsabilità del depositario ricorre, a differenza dell'ipotesi di furto, nel caso di rapina

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 155 del 06/02/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Troisi

Riferimenti

CC: 2041

INDEBITO ARRICCHIMENTO DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PRESUPPOSTI.

L'indebitto arricchimento di una Pubblica Amministrazione può consistere anche nell'utilizzazione dell'opera da cui la P.A. abbia tratto vantaggio economico

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 165 del 14/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 1453

VIZI DELLA COSA (AUTOMOBILE) - RIDUZIONE DEL PREZZO - RISARCIMENTO DANNI - PRESUPPOSTI.

Non può essere accolta la domanda di riduzione del prezzo e di risarcimento danni qualora non risulti che l'attore abbia posto l'autovettura a disposizione per la riparazione. Né quella di condanna di venditore ad eseguire le riparazioni qualora risulti che esse siano già state eseguite dall'attore

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 168 del 14/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

INDEBITO ARRICCHIMENTO - PRESUPPOSTI.

Chi si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

La presenza di acqua sul pavimento determina la responsabilità esclusiva del proprietario del locale in caso di caduta da parte di un avventore.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 193 del 21/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1223

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.2888/2003; Cass. Civ. n.7623/2003; Cass. Civ. n.8827/2003; Cass. Civ. n.11001/2003.

IL DANNO MORALE: TROVA CAUSA IMMEDIATA E DIRETTA NEL FATTO DANNOSO.

Il danno morale trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. Costituendo il danno morale un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso non è di norma accertabile con metodi scientifici salvo allorquando, esso assume connotazioni eclatanti.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 246 del 12/03/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

OCCUPAZIONE SINE TITULO.

Ha diritto al risarcimento del danno, da quantificare secondo il criterio locativo, l'usufruttuario, che a causa dell'occupazione "abusiva" del bene non ha potuto liberamente disporre.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 247 del 12/03/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 2392

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ.

La responsabilità degli amministratori di una s.p.a. è ravvisabile nella negligenza con cui negli anni hanno condotto e gestito la società, arrivando ad azzerarne il fatturato e a dismetterne l'intero patrimonio nonché nella violazione dello statuto societario e la costituzione di società concorrenziale partecipata dagli stessi amministratori.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 207 del 22/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA.

La responsabilità per i danni da cose in custodia è di natura oggettiva e postula la dimostrazione, ad opera del danneggiato, del nesso di causalità tra il danno e l'atitudini lesive assunte dalla cosa, incombendo sul proprietario o custode l'onere di dimostrare l'insussistenza della causalità per efficienza causale dovuta al caso fortuito o al fatto del terzo.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 257 del 15/03/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 2050

RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PERICOLOSE - NOZIONE DI ATTIVITÀ PERICOLOSA.

Le attività pericolose indicate dall'art. 2050 c.c. sono tutte quelle attività la cui esecuzione può comportare potenzialmente la produzione di danni in ragione della loro natura o della natura dei mezzi adoperati.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 354 del 03/04/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2051

CADUTA SU PAVIMENTO BAGNATO - RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO - SUSSISTE.

Sentenza n. 269 del 16/03/2007*Sezione: I Civile**Giudice Marianna D'Avino***Riferimenti***CC: 2043***PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO -
POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO -
PRECISAZIONE.
FERMO AMMINISTRATIVO - LIMITAZIONI
ALLA SUA ADOZIONE.**

Sussiste un potere di sindacato da parte del giudice ordinario sul provvedimento amministrativo quando tale provvedimento è affetto da carenza assoluta di potere di talché l'atto così emesso è affetto da nullità talmente grave da farlo regredire a mero fatto, di per sé suscettibile di essere oggetto di conoscenza da parte del giudice stesso, sia pure *incidenter tantum*, quale elemento della fattispecie concreta posta al suo vaglio.

Il provvedimento di fermo amministrativo può essere disposto, a norma dell'art. 1, lett. q) del D. Lgs 193/2001, soltanto laddove sia inutilmente spirato il termine previsto dall'art. 50 del D.P.R. 602/1973, ponendo l'invano decorso di quest'ultimo come condizione legittimante la cautela de quo.

*(609/2007, 610/2007, 662/2007, 663/2007)**Estensore: Cozzolino Sabato***Sentenza n. 271 del 16/03/2007***Sezione: I Civile**Giudice: Marianna D'Avino***Riferimenti***CC: 2033 e ss.***RESTITUZIONE DELL'INDEBITO -
SOVVENZIONE DELLA P.A. IN OCCASIONE DI
CALAMITÀ - COMPETENZA DEL GIUDICE
ORDINARIO.**

Le cause relative alla restituzione delle somme indebitamente percepite a seguito di calamità naturali sono di competenza del Giudice ordinario atteso che la posizione del beneficiario, pur essendo di interesse legittimo di fronte al potere dell'amministrazione di ritirare, in via di autotutela, il provvedimento attributivo del beneficio per vizi di legittimità o per contrasto ab origine con il pubblico interesse, risulta di diritto soggettivo nei riguardi della concreta erogazione del beneficio corrisposto e della conseguente conservazione della disponibilità delle somme percepite di fronte ad eventuali provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza o risoluzione assunti dall'amministrazione stessa a causa dell'inadempimento, da parte del

beneficiario, della disciplina che regola il rapporto derivante dal provvedimento attributivo del contributo.

*Estensore: Cozzolino Sabato***Sentenza n. 295 del 21/03/2007***Sezione: II Civile**Giudice Giuseppe Fortunato***Riferimenti***CC: 2043,2050***RISARCIMENTO DEL DANNO - GESTIONE DI
UNA GIOSTRA - RIFERIBILITÀ AD ATTIVITÀ
PERICOLOSA - PRECISAZIONE.**

In termini generali la gestione di una giostra non costituisce svolgimento di un'attività pericolosa, fonte di responsabilità ex art. 2050 c.c., in quanto per attività pericolose bisogna intendere quelle attività qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, nonché quelle che comportino la rilevante possibilità del verificarsi del danno per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati; restano pertanto escluse da tale nozione tutte le ipotesi in cui l'eventuale pericolosità, non configurabile in re ipsa, possa sorgere solo come conseguenza di errori o colpe da parte di terzi utenti del mezzo adoperato.

*Estensore: Cozzolino Sabato***Sentenza n. 349 del 03/04/2007***Sezione: II Civile**Giudice Salvatore Russo***Riferimenti***CC: 2051***RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA
STRADALE - STRADA PUBBLICA CHE
PRESENTA IRREGOLARITÀ E ASSENZA DI
ILLUMINAZIONE - RESPONSABILITÀ
DELL'ENTE COMUNALE.**

In tema di risarcimento danni da insidia stradale, non assume rilievo il principio di autoresponsabilità dell'utente, di cui all'art. 1227 1^o comma c.c. (pur gravato dall'onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario del bene demaniale per salvaguardare la sua incolumità e della attitudine a riconoscere ed affrontare determinati pericoli secondo lo standard di diligenza e capacità richiesti dalla collettività di appartenenza, con conseguente concorso di colpa o elisione del nesso causale in caso contrario), quando il difetto di illuminazione della strada, ha limitato in misura determinante le possibilità percettive dell'utente stesso.

Estensore: Vincenzo Mansi

Sentenza n. 355 del 03/04/2007

Sezione: II Civile
Giudice Luigi Salvati

MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO - RISARCIMENTO DANNI.

Va condannato al risarcimento danni il locatore che, dopo avere sottoscritto il contratto, non consegna il locale al conduttore il quale ha posto in essere numerosi contratti di fornitura merci.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 370 del 04/04/2007

Sezione: II Civile
Giudice Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 2043

RISARCIMENTO DANNI - NESSO CAUSALE - NECESSITÀ.

Qualora il giudice amministrativo annulli per motivi formali il provvedimento considerato ingiusto, in mancanza di altri elementi, la domanda di risarcimento va rigettata.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 399 del 12/04/2007

Sezione: II Civile
Giudice Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 2043-2051

RESPONSABILITÀ DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA.

Dei danni da infiltrazione di acqua piovana proveniente da parti comuni dell'edificio risponde il condominio inadempiente al vincolo della conservazione.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 401 del 13/04/2007

Sezione: II Civile
Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2043-2051

FURTO IN AUTORIMESSA - RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO - ESCLUSIONE.

In caso di caso fortuito il furto in autorimessa non può essere attribuito al proprietario.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 402 del 17/04/2007

Sezione: II Civile
Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2043-2051

CADUTA IN UN CAMPO DI CALCETTO - RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO - PRESUPPOSTI.

Quando la caduta è attribuibile ad un dissesto del terreno, non visibile, va dichiarata la responsabilità del proprietario.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 407 del 18/04/2007

Sezione: II Civile
Giudice Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 2043-2051

RISARCIMENTO DANNI DA INFILTRAZIONI.

In caso di difetto di manutenzione del terrazzo e dei balconi sovrastanti, il proprietario dell'appartamento sottostante, in caso di formazione di macchie di umidità, ha diritto al risarcimento del danno in forma specifica.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 451 del 02/05/2007

Sezione: I Civile
Giudice Rocco De Giacomo

Riferimenti

CPC: 2054,2043

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE.

Si afferma la concorrenza delle due forme di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, laddove il medesimo fatto dannoso concretizzi, al tempo stesso, un inadempimento contrattuale ed una violazione della norma generale del *neminem ledere* posta a base della responsabilità extracontrattuale, sicché, anche il viaggiatore danneggiato in occasione del trasporto gratuito od oneroso, dunque, può richiedere al vettore il risarcimento dei danni che

durante il viaggio abbiano colpito la sua persona secondo le regole relative alla responsabilità aquiliana, "essendo l'incolumità della persona un diritto soggettivo che sussiste indipendentemente dal contratto in virtù del precetto generale di diritto oggettivo che impone di non recare danno ad altri"

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 455 del 02/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 1226

VALUTAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO.

Unica possibile forma di liquidazione, per ogni danno che sia privo, come il danno biologico e il danno morale, delle caratteristiche della patrimonialità, è quella equitativa. La ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura stessa di tale danno e nella funzione di risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 480 del 08/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 2054

DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA MORTE.

RISARCIMENTO DEL DANNO DA MORTE A FAVORE DEI CONGIUNTI.

Il danno biologico che individua la menomazione di facoltà vitali suscettibili di proiezione futura, suppone che il soggetto non sia deceduto immediatamente al momento del sinistro: in caso contrario non è ipotizzabile alcuna lesione delle descritte facoltà, ricorrendo un'offesa che, se comunemente avvertita come massimamente lesiva di un identico bene-interesse (l'integrità fisica), connota invece un pregiudizio giuridicamente distinto da quello immanente al danno biologico, poichè attinge, in realtà, il bene vita.

Se la morte è istantanea il riconoscimento ai congiunti del diritto al risarcimento quali eredi della vittima è escluso da un limite strutturale della responsabilità civile, limite afferente sia all'oggetto del risarcimento, che non può consistere se non in una perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva, sia

alla liquidazione del danno, che non può riferirsi se non a perdite.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 482 del 08/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 2054

DELLA PROVA DEL DANNO DA LUCRO CESSANTE.

Non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, il quale necessita invece di positivo accertamento attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, della capacità di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 483 del 08/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

DELLA NECESSITÀ DELLA PROVA DEL DANNO DA OCCUPAZIONE ABUSIVA.

Nel caso di occupazione sine titulo di un terreno, il danno non può ritenersi in re ipsa, sicchè, ai fini del risarcimento, occorre che il danneggiato fornisca la prova di una effettiva lesione del suo patrimonio, consistente, per esempio, nel non aver potuto dare in locazione il bene, nel non aver potuto utilizzarlo direttamente e tempestivamente, nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente, o in altre analoghe situazioni pregiudizievoli.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 495 del 08/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2043,2051

RISARCIMENTO DANNI - OPIFICIO INVASO DA ACQUE PUTRIDE PROVENIENTI DALLA

RETE FOGNARIA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA A FAVORE DEL TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE.

Nel caso in cui un opificio industriale riporti gravi danni in seguito all'allagamento dello stesso proveniente dal cattivo funzionamento delle rete fognaria, il Giudice competente per il risarcimento è quello ordinario in quanto le acque nere convogliate nella fognatura non rientrano nel novero delle acque pubbliche elencate dal T.U. n. 1175/1993, e la rete fognaria, nella quale le acque medesime sono convogliate, non può considerarsi opera pubblica ai sensi dell'art. 140, lett. d) del T.U. citato.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 497 del 06/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice Assunta Cacciapuoti

Riferimenti

CC: 2051

RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA - PAVIMENTO DELLA PALESTRA PRIVO DEI TAPPETINI ANTISCIVOLO - LESIONI PERSONALI SUBITE DA UN ISCRITTO IN SEGUITO AD UNA CADUTA - MANCATA PROVA DEL CASO FORTUITO - RESPONSABILITÀ DELLA PALESTRA.

Il proprietario di una palestra è responsabile ex art. 2051 c.c. se non apporta tappetini antiscivolo nel vano doccia della stessa, e se, in seguito all'omissione, gli iscritti riportano lesioni personali rovinando al suolo scivoloso.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 498 del 06/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice Assunta Cacciapuoti

Riferimenti

CC: 2051

RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA - RECINZIONE DELLO STADIO COMUNALE CHE NON RISPETTA LE NORME DI LEGGE - LESIONI PERSONALI SUBITE DA UN TIFOSO - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELLA SOCIETÀ DI CALCIO E DEL COMUNE PROPRIETARIO.

La presenza di offendicoli sporgenti e filo spinato rende una recinzione di uno stadio comunale non conforme al Decreto Ministeriale 25.08.98 e UNI10121 parte 1 e

parte 2 del giugno 1992. Di conseguenza, se dalla menzionata recinzione derivano lesioni personali ai tifosi, saranno responsabili in solido sia il Comune proprietario che la società di calcio che ha in gestione lo stadio

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 511 del 09/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 2043

ILLEGITTIMO PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO D'AUTO DA PARTE DELL'E.T.R. - DOMANDA GIUDIZIALE VOLTA AD OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO - ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE A FAVORE DEL G. A. - RIGETTO DELL'ECCEZIONE ED ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA.

Qualora un privato subisca un illegittimo provvedimento di fermo d'auto da parte dell'E.T.R. e provveda, di conseguenza, ad instaurare un giudizio dinanzi al G.O. per ottenere il risarcimento del danno, l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dall'E.T.R. non merita accoglimento perché non ha riguardo all'illegittimità dell'atto ma alla illiceità del comportamento dell'ente che lede il diritto soggettivo del privato a non essere sottoposto ad imposizione se non nei casi e modi di legge. Il Giudice, inoltre, avvalendosi del potere equitativo di cui all'art. 1226 c.c. condanna l'Ente di Riscossione al risarcimento del danno.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 527 del 15/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

DANNI DA MANCATO FITTO - PROVA - MANCANZA - CONSEGUENZE.

Deve essere rigettata la domanda dell'attrice qualora essa risulti totalmente sfornita di prova.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 528 del 15/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2043

RISARCIMENTO DANNI DA INFILTRAZIONI.

Qualora i dissesti all'appartamento dell'attrice sia stato provocato dall'eliminazione di tubature di natura condominiale, il condominio va condannato al risarcimento integrale del danno.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 534 del 16/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Troisi

Riferimenti

L. 287 del 1990

**ANTITRUST - RISARCIMENTO DANNI -
COMPETENZA FUNZIONALE DELLA CORTE
D'APPELLO - SUSSISTE.**

In materia di richiesta di risarcimento danni ex art. 33 L. 287/1990 sussiste la competenza funzionale della Corte d'Appello in unico grado.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 541 del 18/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2043

**CADUTA IN UNA BUCA - RESPONSABILITÀ DEL
COMUNE - PRESUPPOSTI.**

Quando la buca in cui è inciampata l'attrice non è segnalata costituisce insidia e, pertanto, il Comune va condannato al risarcimento dei danni subiti dalla stessa.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 542 del 18/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2043

**CADUTA DALLA GRADINATA DELLO STADIO
COMUNALE - RESPONSABILITÀ DEL COMUNE -
SUSSISTE.**

Va condannato il Comune quale gestore degli impianti comunali per omessa vigilanza allorquando il soggetto inciampa in una buca colma d'acqua presente sulle gradinate dello stadio e si infortuna.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 549 del 22/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

Riferimenti

L. 287 del 1990, art. 33

**ANTITRUST - APPELLO - PROVA -
MANCANZA - CONSEGUENZE.**

Nel giudizio di appello la cognizione del giudice di secondo grado resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 580 del 24/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1223

**RISARCIMENTO DANNI DA BLACK OUT.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ENEL
S.P.A. NON SUSSISTE -**

La riattivazione della corrente elettrica in maniera non uniforme su tutto il territorio nazionale dimostra come non sia stato regolarmente eseguito l'iter dell'accensione delle direttrici, compito che appartiene esclusivamente al GRTN e per il quale la ENEL non ha alcun potere di ingerenza.

(31/2007, 32/2007, 177/2007, 178/2007, 179/2007, 180/2007, 181/2007, 182/2007, 183/2007, 184/2007, 194/2007, 196/2007, 198/2007, 200/2007, 319/2007, 566/2007, 567/2007, 568/2007, 569/2007, 570/2007, 571/2007, 572/2007, 573/2007, 574/2007, 575/2007, 576/2007, 577/2007, 578/2007, 579/2007, 678/2007, 707/2007, 708/2007, 730/2007, 786/2007, 787/2007, 788/2007, 789/2007, 790/2007, 791/2007, 792/2007, 793/2007, 794/2007, 795/2007, 796/2007, 797/2007, 798/2007, 799/2007, 800/2007, 812/2007, 813/2007, 814/2007, 815/2007, 816/2007, 817/2007, 818/2007, 819/2007, 820/2007, 821/2007, 822/2007, 823/2007, 824/2007, 825/2007, 826/2007, 829/2007, 1043/2007, 1044/2007, 1045/2007, 1046/2007, 1047/2007, 1048/2007, 1049/2007, 1081/2007, 1085/2007, 1086/2007, 1088/2007, 1089/2007, 1090/2007, 1091/2007, 1092/2007, 1093/2007, 1094/2007, 1095/2007, 1096/2007, 1097/2007, 1098/2007, 1099/2007, 1136/2007, 1283/2007, 1284/2007, 1296/2007, 1313/2007)

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 587 del 24/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2043

RESPONSABILITÀ DELLA P.A. - INSIDIA - MANUTENZIONE DI PUBBLICHE VIE - SUSSISTE.

L'insidia imprevedibile ed inavvistabile rende l'Ente pubblico, tenuto alla manutenzione delle pubbliche vie, esclusivo responsabile dell'incidente ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Estensore: Di Bernardo Annamaria

Sentenza n. 595 del 29/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2233

PRESTAZIONI PROFESSIONALI - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - TARIFFE ED USI - AMMISSIBILE.

Il preventivo parere di un Consiglio dell'Ordine, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, deve essere richiesto solo se il compenso non può essere determinato secondo le tariffe e gli usi; ma, vigendo una precisa tariffa per gli avvocati, il giudice "peritus peritorum", può agevolmente determinare il compenso dovuto al professionista proprio alla luce di tale tariffa.

Estensore: Di Bernardo Annamaria

Sentenza n. 597 del 29/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2043

RESPONSABILITÀ DELLA P.A. - INSIDIA - MANUTENZIONE DI PUBBLICHE VIE - SUSSISTE.

L'insidia imprevedibile ed inavvistabile rende l'Ente pubblico, tenuto alla manutenzione delle pubbliche vie, esclusivo responsabile dell'incidente ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Estensore: Di Bernardo Annamaria

Sentenza n. 598 del 29/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2051

RESPONSABILITÀ PER COSE IN CUSTODIA - INSIDIA - MANUTENZIONE LOCALI - SUSSISTE

L'insidia imprevedibile ed inavvistabile rende la società tenuta alla manutenzione della propria officina esclusiva responsabile dell'incidente avvenuto all'interno dei suoi locali ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Estensore: Di Bernardo Annamaria

Sentenza n. 675 del 18/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

RISARCIMENTO DANNI - LEGITTIMAZIONE ATTIVA.

Non esiste la legittimazione ad agire del Presidente di una società di calcio, ancorché dilettante, per richiedere il risarcimento danni per protesti elevati ingiustamente.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 676 del 18/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

RESPONSABILITÀ CIVILE BANCA - PRESUPPOSTI.

Quando viene richiesta la condanna di una banca per omesso controllo nella negoziazione di un assegno, deve essere depositato l'assegno stesso, altrimenti la domanda è sfornita di prova e, pertanto, deve essere rigettata.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 682 del 19/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

RESPONSABILITÀ DEL CONDOMINIO - PRESUPPOSTI.

Sussiste la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. in caso di caduta su gradino rotto.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 697 del 20/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

RESPONSABILITÀ MEDICA – NATURA.

La responsabilità dell'ASL per fatto colposo del dipendente sanitario ha natura contrattuale "da contatto", sicché in base alla regola dell'art. 1218 c.c. il paziente ha l'onere di allegare solo l'inesattezza dell'adempimento.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 705 del 21/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

RESTITUZIONE CAPARRA – PRESUPPOSTI.

Solo l'inadempimento colpevole legittima la ritenzione di somme versate a titolo di caparra.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 712 del 22/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2043

RESPONSABILITÀ DEL COMUNE – PRESUPPOSTI.

Va dichiarata la responsabilità del Comune per insidia e trabocchetto qualora il pedone inciampa in una buca stradale non visibile né segnalata.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 713 del 26/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

APPELLO AVVERSO SENTENZA GDP IN TEMA DI INSIDIA E TRABOCCHETTO - CORRESPONSABILITÀ TRA PROPRIETARIO DELLA STRADA E DANNEGGIATO SUSSISTE.

Quando il danneggiato non adotta tutte quelle cautele e regole di comune prudenza, che identificano il contenuto di diligenza e prudenza nella guida, deve ritenersi corresponsabile del sinistro accaduto.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 716 del 26/06/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 2043,2051

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.11749/1998; Cass. Civ. n.723/1998; Cass. Civ. n.16179/2001; Cass. Civ. n.2850/1998.

DANNO ALLA PERSONA PER EFFETTO DI UNA BUCA SUL MANTO STRADALE NON SEGNALATA E NON VISIBILE-ONERE DELLA PROVA DEL DANNEGGIATO-RESPONSABILITÀ DELLA P.A.

L'onere della prova, del danneggiato, si deve focalizzare (quando non riesce a provare il nesso di causalità ex art.2051c.c.) sulla colpa della P.A. nella manutenzione o nel controllo, individuandosi nel presupposto della c.d. insidia occulta una fattispecie sintomatica di violazione del principio *neminem laedere* e di presumibile sussistenza della colpa dell'ente convenuto. L'ente proprietario della strada è obbligato a mantenerla in condizioni minimali tali da non costituire per l'utente una situazione di pericolo occulto. Non ogni irregolarità del manto stradale costituisce insidia occulta per l'utente, dovendo ricorrere l'oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità del pericolo, da provare dal danneggiato, nel giudizio di merito. Non opera come esimente la circostanza che il pericolo sia stato segnalato ove permanga, nonostante le cautele adottate, l'obiettiva non visibilità ed evitabilità del fattore rischio.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 722 del 26/06/2007

Sezione: I Civile

Giudice Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CC: 2043,229,2231,2332

L. 266 del 1997, art. 2

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.22404/2004.

PER IL PROFESSIONISTA ASSOCIATO AD UNO STUDIO: NON SUSSISTE ALCUN VINCOLO DI SOLIDARIETÀ CON I PROFESSIONISTI DELLO STESSO STUDIO-INTUITUS PERSONAE.

La responsabilità nell'esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale, è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dall'*intuitus personae*, e perciò, anche se il professionista è associato ad uno studio, non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello

stesso studio né per l'adempimento della prestazione, né per la responsabilità nell'esecuzione della medesima.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 743 del 03/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 1495,1492

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.11452/2000; Cass. Civ. n.677/1977.

VIZI DELLA COSA: ESERCIZIO PARZIALE DELLA GARANZIA.

VIZI DELLA COSA NON RICONOSCIBILI: NON È SUFFICIENTE IL SEMPLICE SOSPETTO.

È ammesso l'esercizio parziale della garanzia per vizi della cosa venduta qualora l'alienazione abbia ad oggetto più beni non considerati unitariamente dalle parti o cose generiche divisibili, e la risoluzione venga chiesta in riferimento solo ai beni viziati.

Per i vizi non riconoscibili, il termine di otto giorni per la denuncia degli stessi, decorre dal giorno in cui essi sono divenuti riconoscibili per il compratore con la certezza obiettiva del vizio stesso, non essendo sufficiente il semplice sospetto.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 802 del 12/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 1218

CPC: 339

RESPONSABILITA' CIVILE. ESONERO RESPONSABILITA'. PROVA LIBERATORIA - CAUSA DI FORZA MAGGIORE. APPLICAZIONE ART. 1218 C.C.

Il principio primario in diritto che si afferma nella pronuncia in oggetto, è quello relativo alla mancanza di colpa e, quindi, di responsabilità, del distributore di energia elettrica, nel caso di forza maggiore e, cioè, quando il " danno lamentato" si verifica a causa ed in seguito ad un evento estraneo alla sfera di controllo del distributore stesso (causa non imputabile ex art. 1218 c.c.). La prova liberatoria, per il distributore somministrante, consiste nel dimostrare che l'interruzione dell'erogazione energetica di cui si duole il somministrato deriva da cause non imputabili al

somministrante stesso (cd. clausola di esonero di responsabilità) e, tale prova, è stata ampiamente fornita, nel caso concreto, dall'Enel.

Nello specifico, la società distributrice Enel, inoltre, non ha alcuna responsabilità per l'improvvisa interrotta erogazione di energia elettrica, nemmeno in merito alla riaccensione tardiva delle centrali di alta tensione, trattandosi di procedure di cui dispone il GRTN che attengono a linee di alta tensione che si sviluppano secondo modalità vincolanti.

(803/2007, 804/2007, 805/2007, 806/2007, 807/2007, 808/2007, 809/2007)

Estensore: Coppola Irene

Sentenza n. 834 del 18/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 2059

DANNO NON PATRIMONIALE - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI SECONDO EQUITÀ - PRECISAZIONE.

Alla luce dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità sull'interpretazione dell'art. 2059 c.c. risulta pacifico oramai l'assunto che la configurabilità del risarcimento del danno non patrimoniale, oltre ad essere legata alla tipizzazione operata dalla legge e richiamata dalla norma, è ancorata alla sussistenza in concreto di una lesione di valori essenziali della persona, applicandosi tale principio anche in sede di giudizi innanzi al Giudice di Pace decisi secondo diritto ed escludendosi solo laddove quest'ultimo decida avvalendosi dell'equità formativa, che attribuisce a tale giudicante la possibilità di disporre il risarcimento anche fuori dei casi previsti dalla legge.

(835/2007, 836/2007, 837/2007, 838/2007, 839/2007, 840/2007)

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 850 del 18/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

RISARCIMENTO DEI DANNI A COSE DA FATTO ILLECITO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PROVA.

Qualora si discuta di risarcimento dei danni a cose il giudizio verte sulla sussistenza del fatto illecito e sulle conseguenze dannose della condotta che l'abbia provocato, sicché l'accertamento della proprietà

costituisce un mero passaggio logico della decisione, ma non l'oggetto principale della causa.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 852 del 18/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 2043

RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA E TRABOCCHETTO – PRESUPPOSTI.

Costituisce insidia una buca stradale colma d'acqua non visibile nè segnalata con la conseguenza che la P.A. competente è tenuta al risarcimento.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 864 del 18/07/2007

Sezione: I Civile

Giudice Collegio

Riferimenti

CC: 2043

RESTITUZIONE E RISARCIMENTO IN MATERIA SOCIETARIA – PRESUPPOSTI.

Va dichiarata la nullità del contratto di investimento tra l'investitore non professionale e la banca per violazione, da parte di quest'ultima, del testo unico in materia bancaria, per aver omesso di informare il consumatore del rischio dell'investimento.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 865 del 18/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

RIPETIZIONE DI INDEBITO VERSO ISTITUTO BANCARIO – PRESUPPOSTI.

Non può essere accolta la domanda di ripetizione di indebito nei confronti della banca quando dalla lettera di fido si desume che il tasso annuale di interesse praticato dall'istituto bancario risulta puntualmente determinato.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 884 del 24/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1169

RISARCIBILITA' del DANNO DA DETENZIONE ABUSIVA.

Quanto al danno da detenzione abusiva, la sua risarcibilità è correlata non al mero fatto della perdita della disponibilità della *res*, ma all'insorgere di perdite economicamente valutabili, ciò in quanto detta detenzione costituisce fonte solo potenziale di danno ingiusto, la cui riparazione, ove non sia richiesta una condanna generica, presuppone la dimostrazione della sicura esistenza e l'entità del pregiudizio economico.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 895 del 31/07/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

RISARCIMENTO DEL DANNO DA MANCATO PAGAMENTO.

È responsabile la ASL che non paga tempestivamente le medicine vendute dal farmacista il quale a sua volta è costretto a ricorrere al credito per far fronte agli impegni assunti

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 946 del 18/09/2007

Sezione: II Civile

Giudice Assunta Cacciapuoti

Riferimenti

CC: 2043,2051

DANNO DA COSE IN CUSTODIA - RESPONSABILITÀ DELLA P.A. - CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO - COMPATIBILITÀ.

La responsabilità della P.A. per mancata custodia di una strada pubblica, essendo direttamente riconducibile alla violazione dell'art. 2043 c.c., è compatibile con il comportamento poco diligente del danneggiato tutte le volte in cui il fatto non sia idoneo ad interrompere *tout court* il nesso causale tra evento e comportamento omissivo della stessa.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 1010 del 27/09/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 2043,2051

INSIDIA STRADALE - CADUTA SULLE SCALE A CAUSA DELLA PIOGGIA BATTENTE - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI - INFONDATEZZA DELLA DOMANDA.

La caduta della pioggia sulle scale sulle quali l'attore ha addotto di essere caduto, a tanto riconducendo l'evento dannoso, non assume connotati straordinari di pericolosità insuperabili dalle normali cautele del danneggiato, sicché deve considerarsi eliso il nesso di causalità tra la cosa e il danno lamentato con la conseguenza che la domanda non può trovare accoglimento.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 1011 del 27/09/2007

*Sezione: II Civile
Giudice Luigi Salvati*

Riferimenti

CC: 2043,2051

RISARCIMENTO DANNI - RESPONSABILITÀ DEL COMUNE PER OMESSA MANUTENZIONE DELLA STRADA - INSIDIA RAPPRESENTATA DA BUCA NON VISIBILE RICOPERTA DA FOGLIE E GIORNALI - CONDANNA DEL COMUNE AL RISARCIMENTO DEL DANNO.

Una buca stradale ricoperta da cartacce e foglie, non visibile e non segnalata, è idonea a rappresentare una insidia pertanto, nel caso di caduta di pedone provocata dalla stessa, il Comune, tenuto alla manutenzione della pubblica via, sarà condannato al risarcimento.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 1020 del 28/09/2007

*Sezione:
Giudice:*

Riferimenti

CP: 2059,185

DANNO DA UCCISIONE - RISARCIBILITÀ.

Nel caso di cd. "danno da uccisione" è risarcibile, innanzitutto, il danno morale cd. soggettivo, consistente nel dolore, sofferenza e perturbamenti, subiti dal congiunto colpito dall'omicidio del familiare, con valutazione equitativa riferita alla gravità dell'illecito ed a tutte le circostanze rilevanti, essendo il fatto lesivo di tali interessi costituzionalmente protetti rientranti nella nozione di danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., con particolare riguardo al danno da fatto reato ex art. 185 c.p.. Tale voce di danno, viene liquidata con riferimento

orientativo ad una percentuale del danno morale virtuale della vittima, proporzionale al danno biologico calcolato con le tabelle in uso presso il Tribunale di Nocera Inferiore, se fosse sopravvissuta con una invalidità del 100%.

Estensore: Vincenzo Mansi

Sentenza n. 1031 del 02/10/2007

*Sezione: I Civile
Giudice Marianna D'Avino*

Riferimenti

CC: 1916,2697

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.4722/1981; Cass. Civ. n.3056/1982.

SURROGAZIONE LEGALE - ONERE DELLA PROVA- VALENZA DELLA CONTUMACIA.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Precipua prova che il surrogante deve fornire per ottenere il risarcimento del danno, è proprio quella relativa all'esistenza della responsabilità contrattuale o extra-contrattuale del terzo foriero di danno.

Spetta all'attore l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi del danno da lui invocato con la domanda.

Sul piano probatorio, alcuna valenza può avere la contumacia della parte convenuta che p comportamento privo di valore legale tipico, essendo comunque espressione delle facoltà concesse alle parti del giudizio dal codice di rito e non potendo giammai equivalere a non contestazione dei fatti di causa.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1041 del 09/10/2007

*Sezione: II Civile
Giudice: Luigi Salvati*

Riferimenti

CC: 1218

INADEMPIMENTO. RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE.

La sussistenza della responsabilità della società appellante deve essere valutata non solo alla stregua della norma generale dell'art. 1218 c.c. , ma anche alla luce delle condizioni generali di contratto ed alle clausole limitative della responsabilità ivi contenute, le quali escludono la colpa del distributore nel caso di forza maggiore, sciopero, motivi accidentali, ordini

dell'autorità o variazioni di tensione dovute a cause di servizio.

(1042/2007)

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 1059 del 05/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 2058,2051

RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA - INFILTRAZIONI DI ACQUA.

Le infiltrazioni d'acqua provenienti da una torretta di proprietà dell'ente comune determinano in capo al danneggiato il diritto al risarcimento del danno in forma specifica con rimozione delle cause produttive di danno.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1063 del 01/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

RESPONSABILITÀ NOTARILE.

Va dichiarato responsabile per il danno prodotto dalla perdita della garanzia ipotecaria, il notaio che ha rogato un atto di mutuo ipotecario certificando che non sussistevano trascrizioni o iscrizioni in danno del titolare senza però far rilevare come neppure risultassero trascrizioni a favore del dante causa, così affidando le sorti della garanzia all'isolata dichiarazione dell'alienante.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1064 del 08/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 2051

RESPONSABILITÀ DEL CONDOMINIO.

La presenza di una macchia d'olio in un edificio condominiale, allorquando l'insidia non è visibile a causa della scarsa illuminazione della rampa di scale e dell'androne, determina la declaratoria di responsabilità del condominio per i danni che ne fossero derivati.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1065 del 09/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 2051

RESPONSABILITÀ PER DANNI CAGIONATI DA COSE IN CUSTODIA.

L'avvenuto distacco della segnaletica stradale, sia pure nel corso di un violento temporale, si considera evento rientrante nei rischi tipici connessi alla custodia dei beni demaniali, potendo ritenersi sussistente un fatto dannoso imputabile all'amministrazione comunale in virtù del solo nesso di causalità materiale in considerazione dell'esito dannoso prodottosi in pregiudizio dell'utente della strada.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1067 del 08/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

Riferimenti

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.1612/1993.

PRECLUSIONE DELLA TUTELA TIPICA DEI RAPPORTI DI VICINATO.

Non sono tutelabili dinanzi al Tribunale le pretese concernenti il rispetto dei diritti dominicali correlati ai rapporti di vicinato definitivamente incisi dalle determinazioni amministrative in punto di attuazione del P.E.E.P.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1082 del 16/10/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CC: 2041,2042

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA DELLA P.A. - EFFETTIVO VANTAGGIO PATRIMONIALE ARRECATO ALLA P.A.- RICONOSCIMENTO IMPLICITO DELL'UTILITÀ DELLE PRESTAZIONI - FONDATEZZA DELLA DOMANDA.

L'azione di indebito arricchimento contro la P.A., si può esperire quando vi sia stata da parte della stessa una effettiva utilizzazione della prestazione che integri il requisito obiettivo dell'arricchimento, inteso come vantaggio patrimoniale oggettivamente accertabile, e

quando possa ritenersi avvenuto il riconoscimento, se non esplicito, quanto meno implicito dell'utilità delle prestazioni effettuate.

Estensore: Vincenzo Mansi

Sentenza n. 1105 del 10/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1218

RIPARTO DELL'ONERE DELLA PROVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE.

Si deve in primo luogo evidenziare, allo scopo di chiarire il criterio di riparto dell'onere della prova operante in materia di responsabilità contrattuale, che nelle controversie ove si discute dell'adempimento, della risoluzione per inadempimento ovvero del mero risarcimento del danno contrattuale, la parte che propone la domanda è tenuta esclusivamente a dimostrare il titolo in forza del quale il debitore sarebbe tenuto ad adempiere, potendo limitarsi ad allegare la sussistenza dell'inadempimento; per contro la prova di aver adempiuto o di aver osservato perfettamente gli obblighi assunti, grava certamente sul debitore della prestazione dovuta.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 1140 del 31/10/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Troisi

Riferimenti

L. 312 del 1980, art. 61

RESPONSABILITÀ DEGLI INSEGNANTI PER CULPA IN VIGILANDO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA SCUOLA - NON SUSSISTE.

In materia di responsabilità degli insegnanti per colpa in vigilando, non sussiste la legittimazione passiva della scuola in cui l'insegnante presta il proprio servizio in quanto la Legge 312/80 ha individuato nel Ministero della Pubblica Istruzione l'unico soggetto nei confronti del quale è possibile promuovere azioni risarcitorie per danni subiti da un allievo durante lo svolgimento delle lezioni.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 1153 del 07/11/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.12080/2000; Cass. Civ. n.13748/2001; Cass. Civ. n.4138/1999; Cass. Civ. n.9814/1999; Cass. Civ. n.1975/2000; Cass. Civ. n.25134/2006; Cass. Civ. n.6409/2007; Cass. Civ. n.6681/2007; Cass. Civ. n.6301/2007.

VINDICATIO SERVITUTIS. DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI.

Dal contenuto delle prove testimoniali acquisite e dalle conclusioni esposte dal CTU consegue l'accoglimento della domanda principale avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza della servitù di accesso carrabile rivendicata da parte attrice nonché l'accertamento della soppressione della stessa ad opera di parte convenuta a mezzo della costruzione di un muro. Da ciò deriva la condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi, a sua cura e spese.

Non essendo fornita, da parte attrice, alcuna prova a sostegno della domanda risarcitoria proposta, ne deriva il rigetto della stessa.

Estensore: Galotto Simona

Sentenza n. 1199 del 08/11/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Troisi

Riferimenti

CC: 2697

CPC: 91

ACCERTAMENTO VIZI E RESTITUZIONE PREZZO DI ACQUISTO DI MOTOCICLO. CARENZA DI PROVA. RIGETTO DELLA DOMANDA. CONDANNA ALLE SPESE.

Il rigetto della domanda di parte attrice, avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza dei vizi di un motociclo acquistato con garanzia di due anni e tempestivamente denunciati nonché la condanna della concessionaria e della società produttrice dello stesso alla sostituzione del motociclo, oppure alla restituzione del prezzo, consegue dalla circostanza che nel giudizio non risultano provati i fatti posti a fondamento della domanda di cui all'atto di citazione. L'attore, infatti, non ha prodotto in atti alcuna documentazione relativa all'accertamento dei vizi lamentati né ha formulato alcuna richiesta istruttoria in tal senso.

Dal rigetto della domanda di parte attrice deriva la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.

Estensore: Galotto Simona

Sentenza n. 1211 del 13/11/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

DANNO ESISTENZIALE.

Il danno esistenziale è costituito generalmente dai concreti impedimenti allo svolgimento delle attività realizzatrici della persona (danno-conseguenza) prodotti dalla lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento (danno-evento) ; per modo che può anche esservi lesione dell'interesse protetto, ma, in mancanza di concrete ricadute sulle attività realizzatrici del soggetto , difetta il danno esistenziale.

(1212/2007, 1213/2007, 1214/2007, 1215/2007, 1216/2007, 1217/2007, 1219/2007, 1220/2007)

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 1218 del 13/11/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CC: 1218

RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE.

Il fondamento normativo della c.d. responsabilità contrattuale è pacificamente individuato nell'art. 1218 c.c. , per il quale il debitore è tenuto al risarcimento del danno se non prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da un' impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Ad avviso della giurisprudenza la non imputabilità alla quale allude il legislatore è costituita non già da un fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere , e, d'altro canto , siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 1239 del 19/11/2007

Sezione: I Civile

Giudice Maria Troisi

Riferimenti

L.:724 del 1994, 549 del 1995

RISARCIMENTO DANNI - USL CONVENUTA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA IN CAPO ALLE ASL - NON SUSSISTE.

Nelle cause in cui è convenuta una USL, stante il disposto degli artt. 6 della Legge 724/94 e 2 della Legge 549/95, la legittimazione passiva resta consolidata in capo alle USL la cui soggettività continua nella gestione

stralcio per tutta la fase liquidatoria nella persona del Commissario Liquidatore nominato dalla Regione, non potendo queste ultime far gravare i debiti facenti capo alle USL sulle ASL neo costituite.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 1240 del 20/11/2007

Sezione: I Civile

Giudice Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CC: 1218

DLT 286 del 1999, art. 11

DANNO DA BLACK-OUT ELETTRICO - IMPUTABILITÀ DELL'EVENTO IN CAPO ALL'ENTE DISTRIBUTORE - PRECISAZIONE. CARTE SERVIZI DEGLI EROGATORI DI PUBBLICI SERVIZI - NATURA GIURIDICA, FINALITÀ E CARATTERISTICHE.

In occasione di un black-out elettrico, sebbene l'interruzione della fornitura di energia elettrica non può essere imputata all'ente distributore in quanto dipende dal distacco della rete nazionale da quella europea, non può tuttavia escludersi la sua responsabilità se non viene dimostrato che il mancato ripristino in tempo immediato non è ad esso imputabile.

Le carte servizi adottate dagli erogatori di pubblici servizi sono strumenti fondanti obbligazioni unilateralmente assunte in relazione ad un risultato da perseguire nell'attività di espletamento del servizio che vincolano l'ente a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni offerte.

Circa la loro natura giuridica, sono assimilabili a promesse unilaterali integratrici del contratto di utenza che costituiscono una autoregolamentazione vincolante per il promittente in base ad una espressa previsione di legge (art. 1987 c.c.) ed efficaci nei confronti dei destinatari dal momento in cui la singola carta dei servizi viene resa pubblica.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 1306 del 06/12/2007

Sezione: II Civile

Giudice Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 2051,2043,1227,2049

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.15384/2006; Cass. Civ. n.15386/2006; Cass. Civ. n.3957/1994; Cass. Civ. n.19167/2005.

LA RESPONSABILITÀ DELINEATA DALL'ART. 2051 C.C.: PUÒ ESSERE ESCLUSA SOLTANTO DAL CASO FORTUITO.

L'APPLICAZIONE AL CUSTODE DELLA REGOLA GENERALE DETTATA DALL'ART. 2043 C.C.

NON È RISARCIBILE IL DANNO CHE CIASCUNO PROVOCA A SE STESSO.

RESPONSABILITÀ DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI.

IL DANNO DA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA: È UN DANNO BIOLOGICO.

La responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c., per i danni di cui sia dimostrata la derivazione causale da una cosa in custodia, può essere esclusa soltanto dal caso fortuito, da intendersi quale fattore attinente al profilo eziologico dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, imprevedibile ed inevitabile, che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Affinchè tale responsabilità si possa configurare è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.

Ove, per impossibilità di custodia del bene, non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., il custode risponde per i propri comportamenti colposi dei danni subiti dall'utente di tali beni, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c. e senza alcuna limitazione alle sole ipotesi di insidia e trabocchetto.

Si esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno provoca a se stesso. Infatti, la colpa cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio d'imputazione del fatto, perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un fatto illecito, bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato.

Il preponente, ritenuto responsabile dell'illecito del preposto, oltre ad essere indotto ad adottare le cautele necessarie a prevenire gli illeciti in misura efficiente, è il soggetto meglio posizionato per assicurarsi contro il rischio di illeciti eventualmente commessi dai propri dipendenti.

Il danno da riduzione della capacità lavorativa, costituendo lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto, non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1308 del 07/12/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE.

Non sussiste responsabilità della Compagnia di Assicurazione circa l'affidamento nella conclusione di un contratto allorquando il sub-agente pone in essere solo una proposta di polizza e pretende un assegno intestato a lui e non alla Compagnia.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1309 del 07/12/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

RISARCIMENTO DANNI DA CIRCOLAZIONE - LESIONI.

Sussiste la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato allorquando investe il pedone che cammina sul lato opposto della strada.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1310 del 07/12/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA E TRABOCCHETTO.

Sussiste la responsabilità del Comune in caso di caduta del pedone in una buca stradale non visibile né segnalata.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1321 del 13/12/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

DANNI DA LESIONI DOLOSE.

Vanno risarciti i danni alla persona prodotti da un'aggressione per futili motivi.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1326 del 18/12/2007

Sezione: II Civile

Giudice Luigi Salvati

RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA.

In caso di infiltrazioni provenienti dal terrazzo sovrastante sussiste la responsabilità del proprietario di tale terrazzo e del condominio a risarcire i danni al proprietario dell'appartamento sottostante.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1329 del 18/12/2007*Sezione: II Civile**Giudice Luigi Salvati***RISARCIMENTO DANNI.**

Nel caso di allagamento di un negozio a causa della rottura di una tubatura posta sotto il manto stradale va dichiarata la responsabilità del Comune.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 1330 del 18/12/2007***Sezione: II Civile**Giudice Luigi Salvati***ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE.**

Nel caso di mancato rispetto di distanze tra edifici e di imposizioni di vedute, il proprietario del fabbricato abusivo va condannato all'abbattimento con il ripristino della situazione quo ante.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 1336 del 20/12/2007***Sezione: II Civile**Giudice Rocco De Giacomo***RISARCIMENTO DANNI DA RITARDATO RILASCIO DELL'IMMOBILE.**

Qualora il convenuto non provveda al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni di locazione scaduti deve essere condannato a risarcire il danno al locatore consistente, appunto, nel pagamento dei canoni scaduti e non pagati.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***RITO SOCIETARIO****Sentenza n. 717 del 26/06/2007***Sezione: I Civile**Giudice: Collegio***Riferimenti***CPC: 645**DL. 5/2003***RAPPORTO FRA L'AMMINISTRATORE E LA SOCIETÀ - APPLICABILITÀ DEL RITO SOCIETARIO.****SOCIETÀ DI CAPITALE - CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ CON LA CARICA DI SINDACO.**

Il D.L. 5/2003 ha inciso su quell'orientamento che configurava il rapporto fra l'amministratore e la società come parasubordinazione e ne faceva discendere l'applicabilità del rito del lavoro; e, soprattutto si deve ritenere che abbia voluto affermare che tale rapporto

non è configurabile giammai come di parasubordinazione, ma è, conseguentemente, riconducibile a quelle controversie in materia di rapporti societari, assoggettabili, dal punto di vista processuale, alla disciplina ed al rito dettato dal D.L. in questione.

E' incompatibile, con la carica di sindaco di una società di capitali l'esercizio di attività continuativa di consulenza e assistenza in favore della medesima società, tale dovendosi intendere un'attività professionale in materia contabile, tributaria e contrattuale che, pur non avendo assunto carattere di rapporto a tempo indeterminato, qualificato da una formalizzazione per iscritto dell'incarico e da una predeterminazione del compenso, si sia protratta per svariati anni dell'attività della società ed abbia riguardato in modo penetrante non già singole questioni o affari della medesima, bensì propriamente la redazione del bilancio, degli allegati esplicativi e della relazione degli amministratori, atti questi che costituiscono oggetto specifico dell'attività di controllo affidata al collegio sindacale.

*Estensore: Giordano Carmine***Sentenza n. 720 del 26/06/2007***Sezione: I Civile**Giudice: Collegio***Riferimenti***CC: 1375,2423***Riferimenti Giurisprudenziali***Cass. Civ. n.20399/2004; Cass. Civ. n.23976/2004; Cass. Civ. n.8001/2004.***BUONA FEDE E DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.****APPROVAZIONE DEL BILANCIO-FUNZIONE INFORMATIVA: INTERESSE DEL SOCIO AD IMPUGNARE LA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL SUDETTO.**

Il concetto di buona fede in senso oggettivo deve, presiedere non soltanto nella fase di conclusione del contratto ma, anche in quella di esecuzione e implica la reciproca lealtà delle condotte, concretizzandosi nel dovere di ciascuna delle parti di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così, integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto, atteggiandosi in tema di esecuzione dello stesso, come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte.

L'interesse del socio, che lo legittima ad impugnare la deliberazione di approvazione del suddetto, può

nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni- destinate a riflettersi anche sul valore delle singole quote di partecipazioni- che il bilancio dovrebbe invece offrirgli, ed alle quali, attraverso la declaratoria di invalidità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato da vizi rispetto al precedente. Deve, pertanto, riconoscersi sussistente l'interesse del socio ad agire per l'impugnativa della detta delibera quando egli possa essere indotto in errore dall'inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale. In, ragione di ciò, ed allo scopo di realizzare il diritto di informazione che il bilancio deve assolvere, gli amministratori devono soddisfare l'interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili del bilancio e sono obbligati a rispondere alla domanda d'informazione, sempre che non trovi ostacolo in esigenze di riservatezza.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 739 del 03/07/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 150,151

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.11523/1990.

**LA DICHIARAZIONE DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE: SUSSISTENZA DEL NESSO DI CAUSUALITÀ TRA I COMPORAMENTI ADDEBITATI E IL DETERMINARSI DELL'INTOLLERABILITÀ DELLA CONVI-
VENZA.**

La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontario e consapevole, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi. Deve essere raggiunta la prova che sussiste un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. Ai fini della suddetta pronuncia, sono rilevanti esclusivamente le condotte tenute dai coniugi sino alla cessazione della convivenza, e peraltro, anteriormente, all'inizio dei giudizi di separazione. Per altro, non si esclude che il comportamento tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, sebbene privo in sé di efficacia autonoma nel determinare l'intollerabilità della convivenza stessa, possa non di meno rilevare ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, allorché costituisca una conferma del

passato e concorra ad illuminare sulla condotta pregressa.

Estensore: Giordano Carmine

SEPARAZIONE E DIVORZI

Sentenza n. 4 del 09/01/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

L. n. 74 del 06.03.87, art. 8

CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.

La dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato col rito cattolico, consegue al ricorso congiunto dei coniugi separati ed all'esistenza dei presupposti di legge.

Estensore: Galotto Simona

Sentenza n. 5 del 09/01/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

L. n.74 del 06.03.87, art. 8

SCIoglimento DEL MATRIMONIO.

Dal ricorso dei coniugi separati e dall'esistenza dei presupposti di legge, consegue la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.

Estensore: Galotto Simona

Sentenza n. 6 del 09/01/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

L. 1.12.1970 n. 898, art. 3 n. 2 lett. S), così come modif. e integr. dall'art. 8 L. n. 13 6.03.1987

CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.

Il ricorso congiunto dei coniugi separati, ove ricorrano le condizioni di cui alla legge n. 898/70 e successive modifiche e integrazioni, conduce alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto.

(7/2007, 15/2007, 22/2007, 24/2007)

Estensore: Coppola Maria

Sentenza n. 37 del 09/01/2007

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 151,147,148

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - ADDEBITABILITÀ - ALLONTANAMENTO DAL DOMICILIO CONIUGALE E COMPORTAMENTI VICENDEVOLMENTE TRASGRESSIVI DEI DOVERI DI CUI AGLI ARTT. 147 E 148 C.C. - INSUFFICIENZA.

L'allontanamento dal domicilio coniugale e in genere il comportamento "trasgressivo" dei doveri coniugali di uno od entrambi i coniugi non è causa di addebito, a meno che a tali violazioni non sia eziologicamente ricollegabile - per esserne causa - l'intollerabilità della convivenza. Conseguentemente, va rigettata la richiesta di addebito se - attribuendosi i coniugi vicendevolmente comportamenti trasgressivi dei doveri di cui agli articoli 147 e 148 c.c.- sia impossibile stabilire con certezza quali delle due condotte si sia posta come antecedente all'altra.

Estensore: Coppola Maria

Sentenza n. 94 del 24/01/2007

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 151

SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI - RILEVANZA DEL COMPORTAMENTO PROCESSUALE DELLE PARTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI CESSAZIONE DELLA COMUNIONE MATERIALE E SPIRITUALE TRA CONIUGI.

Il contegno dimostrato dalle parti in sede di udienza presidenziale o nella successiva fase collegiale può costituire una circostanza indicativa ai fini della valutazione della cessazione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 95 del 24/01/2007

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

Riferimenti

L. 87/74, art. 8 n.13

DIVORZIO - ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE - DIVISIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE.

Nella assegnazione della casa coniugale ad un coniuge, il giudice, se vi sono i presupposti, può scomporre l'unità abitativa in più parti ed assegnarne ciascuna parte ai coniugi.

Ad esempio, in presenza di una casa composta da due piani, il giudice può assegnare un piano a ciascun coniuge prevedendo specificamente il regime di partecipazione alle spese di manutenzione dell'immobile e le modalità di fruizione delle parti comuni.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 197 del 17/02/2007

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 155
L. 54/2006

AFFIDO CONDIVISO DEI FIGLI - FISSAZIONE DELLE MODALITÀ - POTERI DELL'ORGANO GIURISDIZIONALE - APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 54/2006

In applicazione dell'art. 1 della Legge n. 54 del 2006 introduttiva del cosiddetto "affido condiviso", il Giudice, ai sensi del novellato art. 155, commi 1 e 2 c.c., in sede di pronuncia della sentenza di divorzio, è chiamato a stabilire in maniera precisa le modalità ed i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, ferma restando la possibilità per ognuno di essi, ai sensi degli artt. 155-bis e successivi, di opporsi all'affidamento congiunto in ragione dell'interesse del minore ovvero richiedere in ogni momento la modifica dei provvedimenti emessi dall'organo giurisdizionale.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 241 del 08/03/2007

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 155 bis

SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI - AFFIDAMENTO CONDIVISO.

Il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, escludendola solo per gravi, oggettivi e comprovati motivi.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 314 del 22/02/2007

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 150,151

SEPARAZIONE GIUDIZIALE.

Non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata tale verifica oltre che nell'interesse delle parti in causa anche per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia; non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 340 del 29/03/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

DICHIARAZIONE CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO EX ART 3 LETT.B N.2 L.898/70.

Ai sensi dell'art. 3 lett. b n. 2 della l.898/70 quando la causa di divorzio consiste nella separazione giudiziale dei coniugi si deve ritenere che tale causa può essere posta a fondamento della domanda di divorzio solo se la sentenza che ha pronunciato la separazione giudiziale sia passata in giudicato.

Estensore: Mauri Maria

Sentenza n. 383 del 05/04/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI.

L'accesa conflittualità esistente tra i coniugi determina il venir meno dell'*affectio coniugalis* che giustifica la dichiarazione di separazione.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 411 del 19/04/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

ASSEGNO DIVORZILE - ASSEGNAZIONE - AUMENTO - PRESUPPOSTI.

Quando il reddito della moglie è insufficiente a mantenere lo stesso tenore di vita precedente, l'assegno deve essere aumentato.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 490 del 08/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

L. 898/1970

DELL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO DI DIVORZIO.

L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi economici, a disposizione del richiedente, a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Ove sia riconosciuto tale diritto, per non essere in condizione il coniuge richiedente di mantenere con i propri mezzi il tenore di vita precedente, si deve tenere conto del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 605 del 30/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CPC: 706 e ss.

SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RICHIESTA CONGIUNTA.

La richiesta di conferma dell'assegno di mantenimento già disposto in sede di udienza presidenziale può essere accolta nel giudizio di separazione con il solo limite del rispetto dell'art. 160 c.c. che impone uno sbarramento normativo a salvaguardia dei doveri nascenti dal matrimonio imposti dagli artt. 147 e 148 c.c.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 606 del 30/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 150-157

CPC: 706 e ss.

SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI - ADDEBITABILITÀ - NOZIONE DI ADDEBITO.

Alla luce della riforma del 1975 il nostro ordinamento ha recepito il concetto di separazione non più come sanzione basata sulla colpa ma come rimedio necessario ad una situazione di intollerabilità della

convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.

Ne consegue dunque che la pronunzia dell'addebito costituisce una mera pronunzia accessoria o strumentale rispetto alla verifica, cui è chiamato il giudicante, della rottura insanabile del rapporto coniugale tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o peggio ancora controproducente rispetto alla corretta educazione della prole.

(608/2007)

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 607 del 30/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 150-157

CPC: 706 e ss.

SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI - ADDEBITABILITÀ - NOZIONE DI ADDEBITO. SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - TERZO OBBLIGATO ALLA CORRESPONSIONE - PROFILI DI APPLICAZIONE.

Alla luce della riforma del 1975 il nostro ordinamento ha recepito il concetto di separazione non più come sanzione basata sulla colpa ma come rimedio necessario ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.

Ne consegue dunque che la pronunzia dell'addebito costituisce una mera pronunzia accessoria o strumentale rispetto alla verifica, cui è chiamato il giudicante, della rottura insanabile del rapporto coniugale tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o peggio ancora controproducente rispetto alla corretta educazione della prole.

In relazione alla norma sancita dall'art. 156, comma 6 c.c. che attribuisce al giudice il potere di imporre la corresponsione dell'assegno di mantenimento direttamente al terzo che sia obbligato a versare anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, deve precisarsi che l'ordine in questione si pone come misura cautelare atta a scongiurare gli effetti negativi che un inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno comporta.

Pertanto, in sede di accoglimento della richiesta avanzata dal coniuge avente diritto, il giudice deve verificare la sussistenza sia dell'obbligo giudiziale (*fumus boni iuris*), sia dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento dello stesso (*periculum in mora*)

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 657 del 14/06/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 151,156

CPC: 706 e ss.

SEPARAZIONE TRA CONIUGI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE - NATURA ED ONUS PROBANDI.

L'assegno di mantenimento del coniuge ha natura meramente assistenziale, essendo finalizzato a consentire al coniuge economicamente più debole, per non avere i mezzi economici sufficienti, il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

A tal uopo, per la sua concessione ad opera del giudice, è necessario che la parte che lo richiede fornisca la prova della impossibilità di conservazione del tenore di vita antecedente senza la corresponsione dell'assegno, in ossequio alla fondamentale norma contenuta nell'art. 2697 del codice civile in tema di *onus probandi*.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 661 del 14/06/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 155,155-bis

CPC: 706 e ss.

SEPARAZIONE GIUDIZIALE FRA CONIUGI - PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI - AFFIDO CONDIVISO - PRECISAZIONI.

In virtù di quanto sancito dalla Legge 54/2006 introduttiva del cosiddetto affidamento condiviso e della sua corretta interpretazione, bisogna precisare che la finalità avuta di mira dal Legislatore è stata quella di assicurare la bigenitorialità nell'esclusivo interesse dei minori, a favore dei quali sono state costruite una serie di situazioni soggettive di vantaggio, qualificabili come diritti, che lo pongono quale soggetto di diritto che deve ricevere protezione e cura dal nucleo familiare in modo affatto analogo a quanto si verificava prima della dissoluzione del vincolo coniugale.

E siccome la legge si richiama all'interesse del minore, affermando l'esistenza di un suo diritto alla bigenitorialità, e cioè a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 685 del 20/06/2007

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

DIVORZIO - PRESUPPOSTI.

Qualora la separazione si sia protratta ininterrottamente per più di tre anni può essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

(905/2007, 1271/2007, 1272/2007, 1273/2007, 1274/2007)

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 733 del 03/07/2007

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 151
L: 898 del 1970; 151 del 1975

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.67/1986; Cass. Civ. n.1304/1983.

PRESUPPOSTI DELLA SEPARAZIONE-INTOLLERABILITÀ DELLA CONVIVENZA.

Ai fini del decidere, per l'accoglimento della domanda di separazione, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia; non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.

(185/2007, 226/2007, 736/2007, 1052/2007, 1053/2007, 1249/2007)

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 734 del 03/07/2007

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 148,151
CPC: 151
L: 898 del 1970 ; 151 del 1975; 54 del 2006 ; 74 del 1987

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.86/967; Cass. Civ. n.1304/1979; Cass. Civ. n.7269/1997; Cass. Civ. n.13021/1995;

Cass. Civ. n.10465/1996; Cass. Civ. n.3490/1998; Cass. Civ. n.5762/1997.

PRESUPPOSTI DEL DIVORZIO - INTOLLERABILITÀ DELLA CONVIVENZA.

PRESUPPOSTI DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI - TUTELARE L'INTERESSE DELLA PROLE.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE: NATURA ASSISTENZIALE.

Ai fini del decidere, per l'accoglimento della domanda di separazione, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia; non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.

Per quel che attiene l'assegno di mantenimento dei figli, deve, anzitutto, prendersi in considerazione l'esigenza di tutelare l'interesse della prole tanto minorenni quanto maggiorenne, ma incolpevolmente non autosufficiente economicamente ad essere istruita, educata e mantenuta da entrambi i genitori; si deve tener conto delle capacità di lavoro professionale e casalingo, secondo una valutazione globale delle rispettive condizioni economiche dei coniugi.

Per quel che attiene l'assegno da corrispondersi a titolo di mantenimento al coniuge deve, anzitutto considerarsi che l'assegno in questione ha natura meramente assistenziale, essendo finalizzato a consentire al coniuge economicamente più debole, per non aver mezzi economici sufficienti, il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, intendendo per tale, non il tenore di vita subito per le ristrettezze economiche cui è stato costretto il coniuge, bensì quello confacente alle sostanze patrimoniali e reddituali della coppia.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 903 del 07/08/2007

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

SEPARAZIONE PERSONALE DI CONIUGI - ADDEBITO - PRESUPPOSTI.

L'addebito della separazione può essere dichiarata solo in presenza di una costante inosservanza da parte di uno dei coniugi dei doveri derivanti dal matrimonio.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 906 del 07/08/2007*Sezione: I Civile**Giudice: Collegio***SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI. PRESUPPOSTI.**

Va pronunciata la separazione personale dei coniugi quando viene meno l'*affectio maritalis* mentre non può essere accolta la domanda di addebito qualora non siano adeguatamente provati comportamenti contrari a *i bona matrimonii*

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 1002 del 26/09/2007***Sezione: I Civile**Giudice: Collegio***Riferimenti***CC: 156***SEPARAZIONE GIUDIZIALE - PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI - MAGGIORE ETÀ DEGLI STESSI E MANCANZA DI PROVA SULL'INDIPENDENZA ECONOMICA - REVOCA DELL'ASSEGNO IN LORO FAVORE.**

La maggiore età dei figli fa presumere l'indipendenza economica tanto che se in giudizio non viene provato il contrario, l'assegno di mantenimento in favore dei figli disposto in sede di separazione va revocato.

*Estensore: Mansi Vincenzo***Sentenza n. 1013 del 27/09/2007***Sezione: I Civile**Giudice: Collegio***Riferimenti***CPC: 707 e ss.***SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI - RICHIESTA DI ADDEBITO NELL'ATTO INTRODUTTIVO - MANCATA RIPROPOSIZIONE DELLA RICHIESTA IN SEDE DI CONCLUSIONI - IMPLICITA RINUNCIA ALLA STESSA.**

Nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi, la mancata riproposizione della richiesta di addebito all'altro coniuge in sede di conclusioni, deve considerarsi come implicita rinuncia alla richiesta stessa.

*Estensore: Mansi Vincenzo***Sentenza n. 1152 del 07/11/2007***Sezione: I Civile**Giudice: Collegio***Riferimenti***L. 74 del 06/03/1987, art. 8 n.13***CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO.**

La dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato col rito cattolico consegue dal ricorso congiunto dei coniugi la cui separazione si è protratta ininterrottamente per più di tre anni ed all'esistenza dei presupposti di legge.

*Estensore: Galotto Simona***Sentenza n. 1200 del 08/11/2007***Sezione: I Civile**Giudice: Collegio***Riferimenti***L. 74 del 06/03/1987 8***CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO CELEBRATO COL RITO CATTOLICO.**

La dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio consegue dal ricorso congiunto dei coniugi, la cui separazione si è protratta ininterrottamente per più di tre anni a far tempo dalla comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale a cui ha fatto seguito il decreto di omologazione, e consegue altresì dalla verifica dell'esistenza dei presupposti di legge e della rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse dei figli.

*Estensore: Galotto Simona***Sentenza n. 1201 del 08/11/2007***Sezione: I Civile**Giudice: Collegio***Riferimenti***L. 74 del 06/03/1987, art. 8***DICHIARAZIONE DI SCIoglimento del MATRIMONIO.**

La dichiarazione di scioglimento del matrimonio consegue dal ricorso congiunto dei coniugi, la cui separazione si è protratta ininterrottamente per più di tre anni a far tempo dalla comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale a cui ha fatto seguito il decreto di omologazione, e consegue altresì dalla verifica dell'esistenza dei presupposti di legge e

della rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse dei figli.

Estensore: Galotto Simona

Sentenza n. 1204 del 08/11/2007

*Sezione: I Civile
Giudice: Collegio*

Riferimenti

CC: 151

Riferimenti Giurisprudenziali

*Cass. Civ. n.67/1986; Cass. Civ. n.1304/1983;
Cass. Civ. n.5752/1979.*

SEPARAZIONE GIUDIZIALE.

Rilevato un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente insussistenza dell'*affectio maritalis*, va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi.

Stante la contumacia del convenuto e la natura necessitata della pronuncia, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.

Estensore: Galotto Simona

Sentenza n. 1243 del 20/11/2007

*Sezione: I Civile
Giudice: Collegio*

Riferimenti

L. 74 del 1987

ASSEGNO DIVORZILE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RICHIEDENTE - CRITERI INFORMATIVI.

In materia di assegno divorzile, secondo la disciplina contenuta nella Legge 74/87, il coniuge che richiede l'assegno deve dare prova dell'esistenza di una condizione economica tale da non consentirgli la conservazione del tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio, prendendo quali indici di riferimento le condizioni economiche ed i redditi di entrambi i coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, la durata del matrimonio.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 1266 del 28/11/2007

*Sezione: I Civile
Giudice: Salvatore Di Lonardo*

Riferimenti

CPC: 617

OBBLIGO POSTO A CARICO DEL GENITORE NON AFFIDATARIO

La funzione assistenziale dell'assegno in questione (mantenimento del figlio minore n.d.r.) consente di far risalire gli effetti alla data in cui si sono realizzati i presupposti di legge

Estensore: Pappacena Sabato

SUCCESSIONI

Sentenza n. 19 del 09/01/2007

*Sezione: I Civile
Giudice Collegio*

Riferimenti

CC: 467, 468, 565, 566, 720, 726, 727, 728, 729

FATTI NON CONTESTATI.

SCIoglimento COMUNIONE EREDITARIA IN ASSENZA DI DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA.

CRITERIO DELL'ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE MEDIANTE SORTEGGIO - DISCREZIONALITÀ.

L'attore ha assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c., quando ha dimostrato i fatti costitutivi posti a base della domanda, tra l'altro pacificamente ammessi e non contestati.

La stessa parte convenuta che non ha mai contestato l'esecuzione dei lavori extracontratto in oggetto né il loro mancato pagamento, ha reso, in siffatto modo, gli stessi, quasi fatti non controversi e dunque non bisognosi di prova, come da pacifica e consolidata giurisprudenza (cass. civ. n. 2699/04; 11353/06)

In assenza di disposizioni testamentarie, il patrimonio del *de cuius* va devoluto in base alle norme che disciplinano la successione legittima.

In tema di divisione ereditaria il principio posto dall'art. 729 c.c. - a mente del quale, nell'ipotesi di uguaglianza di quote, l'assegnazione delle porzioni uguali è fatta mediante estrazione a sorte - non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ritenendosi derogabile qualora possa comportare un frazionamento antieconomico della proprietà.

Estensore: Coppola Maria

Sentenza n. 38 del 09/01/2007

*Sezione: I Civile
Giudice Collegio*

PAGAMENTO QUOTA SPESE FUNERARIE - CONCORSO PRO QUOTA DEGLI EREDI.

Ciascuno degli eredi del *de cuius* deve concorrere, pro quota, al pagamento delle spese funerarie anticipate da uno soltanto degli stessi.

Estensore: Coppola Maria

Sentenza n. 158 del 07/02/2007

Sezione: II Civile

Giudice Salvatore Russo

Riferimenti

CPC: 708

DIVISIONE EREDITARIA - VENDITA - PRESUPPOSTI.

Nel caso in cui i cespiti ereditari non risultino comodamente divisibile occorre procedere alla vendita.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 248 del 12/03/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 720

DIVISIONE EREDITARIA - CRITERI.

In materia di divisione giudiziale la regola generale dettata dal legislatore per la formazione delle porzioni da assegnare ai conviventi è quella dell'attribuzione in natura delle quote. La vendita all'incanto rappresenta invece l'estrema ratio.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 910 del 07/08/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

DIVISIONE DI BENI EREDITARI.

Il giudice può fondare il proprio convincimento sulle risultanze della CTU.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1074 del 12/10/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 713 e ss.

DIVISIONE EREDITARIA - MANCATO ACCORDO TRA GLI EREDI PER LE QUOTE -

IRRIMEDIABILITÀ DEL SORTEGGIO DAVANTI AL NOTAIO.

In materia di divisione ereditaria, il mancato accordo tra gli eredi in ordine alle quote, rende irrimediabile la nomina del Notaio da parte dello stesso Giudice, per il sorteggio delle quote.

Estensore: Vincenzo Mansi

Sentenza n. 1106 del 18/10/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

DIVISIBILITÀ DEI BENI EREDITARI.

Si deve ritenere che si ha comoda divisibilità dei beni ereditari quando è possibile individuare quote omogenee di numero uguale a quello dei conviventi.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 1151 del 06/11/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

DIVISIONE EREDITARIA. RIGETTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE. CONDANNA ALLE SPESE.

Ai fini della divisione dei beni ereditari per i quali, a differenza di altri, il *de cuius* non ha disposto in vita, occorre rifarsi al progetto di divisione formulato dal CTU e procedere alla formazione di quote perfettamente uguali per ciascuno degli eredi conviventi da attribuirsi mediante sorteggio e con contestuale versamento dei conguagli.

Il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per lesione di legittima consegue dalla sua infondatezza, così come emersa nel corso del giudizio e dall'assenza di prove fornite a sostegno della stessa.

La condanna della convenuta al pagamento delle spese del giudizio, deriva non soltanto dal mancato accoglimento della domanda riconvenzionale, ma altresì dall'atteggiamento tenuto dalla stessa convenuta che, oltre a causare il ritardo per la conclusione delle operazioni peritali, è stato inappropriato nei confronti del CTU il quale "rappresentava il giudice sui luoghi di causa e qualunque parola o atteggiamento sconveniente tenuto nei suoi confronti, doveva ritenersi come se fosse stato rivolto al Giudice in persona".

Estensore: Galotto Simona

Sentenza n. 1203 del 08/11/2007

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 566,729,727,728

DIVISIONE DI BENI EREDITARI.

Nel giudizio promosso dagli attori, al fine di sentir dichiarare sciolta la comunione sui beni ereditari venutasi a creare con attribuzione alle stirpi di ciascuno dei tre coeredi istituiti della quota ad ognuno spettante, trattandosi di successione testamentaria, in mancanza di diverse indicazioni del testatore le quote da attribuirsi a ciascuno dei dividendi devono ritenersi uguali. Si procede, pertanto, all'attribuzione delle stesse mediante estrazione a sorte, previo pagamento dei conguagli in denaro.

Estensore: Galotto Simona

Sentenza n. 1317 del 13/12/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

**DIVISIONE IMMOBILIARE EREDITARIA -
MOTIVAZIONE.**

Il Giudice adotta un comportamento decisionale incensurabile allorquando motiva la propria pronuncia in perfetta sintonia alle conclusioni peritali.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

USUCAPIONE

Sentenza n. 453 del 30/04/2007

Sezione: I Civile

Giudice Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 1158,1102

USUCAPIONE DI COSE COMUNI.

L'usucapione di cose comuni può avvenire con atti inequivoci di dominio esclusivo attraverso una attività apertamente contrastante ed incompatibile col possesso altrui. L'onere della prova grava su chi invoca l'usucapione, non essendo il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori idoneo, di per sé, a norma dell'art. 1102 ult. comma c.c. , a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi, funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem" e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 485 del 07/05/2007

Sezione: I Civile

Giudice Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 1158,1102,1173 ss.

RD 25 maggio 1895, n. 350, art. 54

**USUCAPIONE DI COSE COMUNI.
DELLA FORMA DEI CONTRATTI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE
SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ.**

L'usucapione di cose comuni può avvenire con atti inequivoci di dominio esclusivo attraverso una attività apertamente contrastante ed incompatibile col possesso altrui. L'onere della prova grava su chi invoca l'usucapione, non essendo il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori idoneo, di per sé, a norma dell'art. 1102 ult. comma c.c. , a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi, funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem" e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore.

Tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione ed, in genere, dagli enti pubblici devono rivestire a pena di nullità la forma scritta, rispondendo tale requisito all'esigenza di identificare con precisione il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell'Autorità tutoria; sicché, sono del tutto irrilevanti gli eventuali comportamenti concludenti che l'amministrazione abbia assunto o il contegno processuale di "non contestazione" di accordo contrattuale che non rivesta siffatti crismi formali di validità.

Nei pubblici appalti, l'appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione, è tenuto, ai sensi dell'art. 54 r.d. 25 maggio 1895 n. 350, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri documenti, ed esporre gli elementi atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma.

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 487 del 07/05/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 1102

**ESERCIZIO DEL POSSESSO AD
USUCAPIONEM.**

Il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem (...) risultando necessaria, ai fini dell'usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso

un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile col possesso altrui con un mutamento dell'*animus possidendi* inconciliabile con la possibilità del godimento da parte degli altri, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'usucapione

Estensore: Genco Mariarosaria

Sentenza n. 755 del 02/11/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Assunta Cacciapuoti

Riferimenti

CC: 1158,1165

PRESUPPOSTI PER L'USUCAPIONE: REALI RAPPORTI CON IL BENE.

Il giudizio sull'esistenza e sul contenuto del potere di fatto esercitato sulla cosa dal soggetto che afferma di averne acquistato il corrispondente diritto per usucapione deve fondarsi sui reali rapporti con il bene e deve necessariamente tenere conto quindi anche del contrastante potere di fatto che altri deduca di aver esercitato e, che può emergere anche dalla significativa presenza di idonei elementi oggettivi.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1007 del 26/09/2007

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 1158

CPC: 228

USUCAPIONE.

Le dichiarazioni di natura confessoria del convenuto, relativamente al riconoscimento del possesso *ad usucapionem* ultra ventennale, sono idonee a far accogliere la domanda di avvenuta usucapione.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenze non massimate

			431/2007,	432/2007,	437/2007,
			450/2007,	452/2007,	454/2007,
24/2007,	25/2007,	27/2007,	28/2007,	456/2007,	457/2007,
40/2007,	41/2007,	42/2007,	43/2007,	459/2007,	460/2007,
45/2007,	46/2007,	48/2007,	51/2007,	462/2007,	463/2007,
52/2007,	53/2007,	54/2007,	55/2007,	469/2007,	472/2007,
56/2007,	57/2007,	58/2007,	59/2007,	475/2007,	476/2007,
60/2007,	61/2007,	62/2007,	63/2007,	478/2007,	479/2007,
70/2007,	77/2007,	79/2007,	80/2007,	493/2007,	501/2007,
81/2007,	82/2007,	83/2007,	86/2007,	504/2007,	508/2007,
88/2007,	90/2007,	91/2007,	92/2007,	512/2007,	513/2007,
93/2007,	94/2007,	95/2007,	96/2007,	522/2007,	524/2007,
97/2007,	98/2007,	99/2007,	100/2007,	586/2007,	588/2007,
102/2007,	105/2007,	106/2007,	594/2007,	603/2007,	604/2007,
107/2007,	113/2007,	116/2007,	611/2007,	613/2007,	614/2007,
117/2007,	120/2007,	121/2007,	616/2007,	617/2007,	618/2007,
153/2007,	154/2007,	159/2007,	619/2007,	620/2007,	622/2007,
160/2007,	161/2007,	162/2007,	623/2007,	630/2007,	631/2007,
164/2007,	167/2007,	168/2007,	632/2007,	633/2007,	634/2007,
169/2007,	171/2007,	172/2007,	635/2007,	637/2007,	638/2007,
173/2007,	175/2007,	176/2007,	642/2007,	643/2007,	646/2007,
177/2007,	178/2007,	179/2007,	647/2007,	649/2007,	650/2007,
180/2007,	181/2007,	182/2007,	651/2007,	652/2007,	653/2007,
183/2007,	186/2007,	191/2007,	654/2007,	655/2007,	656/2007,
192/2007,	195/2007,	202/2007,	658/2007,	659/2007,	660/2007,
203/2007,	204/2007,	205/2007,	664/2007,	665/2007,	666/2007,
212/2007,	213/2007,	221/2007,	667/2007,	686/2007,	714/2007,
228/2007,	229/2007,	236/2007,	715/2007,	721/2007,	724/2007,
260/2007,	261/2007,	267/2007,	726/2007,	727/2007,	728/2007,
268/2007,	281/2007,	282/2007,	729/2007,	732/2007,	735/2007,
283/2007,	284/2007,	285/2007,	748/2007,	754/2007,	760/2007,
298/2007,	301/2007,	302/2007,	774/2007,	775/2007,	780/2007,
303/2007,	304/2007,	311/2007,	781/2007,	782/2007,	785/2007,
312/2007,	315/2007,	316/2007,	801/2007,	888/2007,	896/2007,
319/2007,	321/2007,	331/2007,	907/2007,	908/2007,	912/2007,
334/2007,	335/2007,	339/2007,	914/2007,	931/2007,	932/2007,
342/2007,	344/2007,	345/2007,	933/2007,	935/2007,	937/2007,
346/2006,	357/2007,	358/2007,	938/2007,	939/2007,	940/2007,
359/2007,	360/2007,	361/2007,	943/2007,	944/2007,	945/2007,
362/2007,	363/2007,	364/2007,	947/2007,	948/2007,	949/2007,
365/2007,	366/2007,	384/2007,	950/2007,	951/2007,	952/2007,
385/2007,	394/2007,	410/2007,	954/2007,	955/2007,	956/2007,
421/2007,	422/2007,	430/2007,	958/2007,	959/2007,	960/2007,

961/2007, 962/2007, 963/2007,
964/2007, 965/2007, 966/2007,
968/2007, 969/2007, 970/2007,
971/2007, 972/2007, 973/2007,
974/2007, 975/2007, 978/2007,
979/2007, 980/2007, 981/2007,
982/2007, 983/2007, 985/2007,
986/2007, 987/2007, 988/2007,
989/2007, 991/2007, 992/2007,
993/2007, 994/2007, 999/2007,
1000/2007, 1009/2007, 1012/2007,
1014/2007, 1015/2007, 1016/2007,
1017/2007, 1018/2007, 1019/2007,
1023/2007, 1024/2007, 1028/2007,
1029/2007, 1055/2007, 1056/2007,
1057/2007, 1058/2007, 1080/2007,
1084/2007, 1101/2007, 1102/2007,
1103/2007, 1104/2007, 1108/2007,
1109/2007, 1110/2007, 1111/2007,
1113/2007, 1114/2007, 1116/2007,
1118/2007, 1119/2007, 1120/2007,
1121/2007, 1123/2007, 1125/2007,
1127/2007, 1129/2007, 1131/2007,
1132/2007, 1133/2007, 1134/2007,
1135/2007, 1137/2007, 1138/2007,
1148/2007, 1161/2007, 1182/2007,
1206/2007, 1207/2007, 1208/2007,
1222/2007, 1224/2007, 1225/2007,
1228/2007, 1229/2007, 1230/2007,
1231/2007, 1233/2007, 1234/2007,
1235/2007, 1236/2007, 1237/2007,
1238/2007, 1241/2007, 1242/2007,
1244/2007, 1246/2007, 1248/2007,
1254/2007, 1259/2007, 1268/2007,
1276/2007, 1280/2007, 1281/2007,
1282/2007, 1288/2007, 1289/2007,
1291/2007, 1299/2007, 1300/2007,
1308/2007, 1309/2007, 1310/2007,
1320/2007, 1322/2007, 1330/2007,
1331/2007, 1332/2007, 1333/2007,
1337/2007, 1338/2007, 1339/2007,
1340/2007.



OMNIA SENTENTIARUM NUCERIAE

Massimario penale del Foro di Nocera Inferiore

ANNO 2007

*Periodico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Nocera Inferiore.*

*Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore
n. 5 dell'8 luglio 2008.*

Direttore Editoriale

Aniello Cosimato

Direttore Responsabile

Aniello Cosimato

Coordinatore Redazione Scientifica

Francesco Bonaduce

Redazione Scientifica

Carmela Bonaduce

Teresa D'Alessandro

Giovanna Chantal De Nicola

Alfonso Galluzzo

Giovanni Gigantino

Miriam Grimaldi

Teresa Moreno

Tiziano Tizzano

Segretario di redazione

Massimo De Martino Adinolfi

Contatti

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

Tel. e fax 081929600 – 081927432

Sito internet: www.foronocera.it

E-mail: foronocera@foronocera.it

Progetto grafico e stampa a cura di

Pibiesse s.r.l. – Nocera Inferiore (SA)

Carissimi Colleghi,


questa iniziativa è stata fortemente voluta dal Presidente del Consiglio, avvocato Aniello Cosimato, e, attraverso la istituzione della Commissione dei penalisti, le ha dato attuazione.

In questa prima fase, il fattivo contributo dei Colleghi, avvocati Giovanna Chantal De Nicola, Miriam Grimaldi, Teresa Moreno, Giovanni Gigantino, Tiziano Tizzano, Alfonso Galluzzo, Carmela Bonaduce, Teresa D'Alessandro, estrinsecatosi nella preliminare raccolta delle sentenze penali emesse nell'ambito dei processi celebratisi presso il Tribunale di Nocera Inferiore e, quindi, con lo studio del materiale acquisito, la pubblicazione delle sentenze.

E' di tutta evidenza che la fase sperimentale – oserei dire pioneristica – avrà potuto determinare disfunzioni e deficienze che, certamente, nel prosieguo, con l'apporto di altre intelligenze, potranno essere eliminate.

E, con l'augurio che il gruppo di lavoro si arricchirà di nuova linfa per l'avvenire della rassegna giurisprudenziale del Tribunale di Nocera Inferiore, Vi affido la mia e la nostra cordialità.

Francesco Bonaduce



AGGRAVANTI

Sentenza n. 78 del 17/01/2007*Sezione: Penale**Giudice:***Riferimenti***CP: 625, n. 7***FURTO – AGGRAVANTE.**

Il prelievo dei beni in un cantiere chiuso e non facilmente accessibile fa venire meno l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7. c.p.

Estensore:: Giovanna Chantal De Nicola

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA

Sentenza n. 35 del 11/01/2007*Sezione: Penale**Giudice: Paolo Valiante***Riferimenti***CPP: 444***APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI.****SEQUESTRO - CONFISCA - RESTITUZIONE DEI BENI IN SEQUESTRO.**

In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice deve verificare: che la richiesta e il consenso siano formulati ritualmente; che non ricorrano le condizioni per il proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.; che la qualificazione giuridica dei fatti appaia corretta; che la pena concordata dalle parti risulti congrua alla luce dei criteri di giudizi di cui all'art. 133 c.p.; che siano corretti i meccanismi di calcolo adottati per la concreta determinazione della pena.

In materia di furto di un caricatore di CD con violenza su un'autovettura, va disposta la restituzione dell'auto in sequestro all'avente diritto, persona estranea al reato, così come del caricatore di CD, in quanto si tratta di cose insuscettibili di confisca ai sensi dell'art. 240 comma 3 c.p.. Va ordinata, invece, la confisca e la distruzione del cacciavite, delle forbici e del nastro, trattandosi di cose funzionali alla possibile reiterazione di condotte criminose analoghe a quella giudicata, per cui ben può formularsi una prognosi infausta sul pericolo derivante dal mantenimento del loro possesso da parte degli imputati.

*Estensore:: Gigantino Giovanni***Sentenza n. 36 del 11/01/2007***Sezione: Penale**Giudice: Paolo Valiante***Riferimenti***CP: 163, 240**CPP: 444, 300***APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI.****SEQUESTRO – CONFISCA.****SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - MISURE CAUTELARI - PERDITA DI EFFICACIA.**

In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice deve verificare: che la richiesta e il consenso siano formulati ritualmente; che non ricorrano le condizioni per il proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.; che la qualificazione giuridica dei fatti appaia corretta; che la pena concordata dalle parti risulti congrua alla luce dei criteri di giudizi di cui all'art. 133 c.p.; che siano corretti i meccanismi di calcolo adottati per la concreta determinazione della pena.

In materia di tentato furto di un'autovettura, va ordinata la confisca e la distruzione del cacciavite delle chiavi in sequestro, trattandosi di cose funzionali alla possibile reiterazione di condotte criminose analoghe a quella giudicata, per cui ben può formularsi una prognosi infausta sul pericolo derivante dal mantenimento del loro possesso da parte dell'imputato.

Dalla concessione della sospensione condizionale della pena, consegue che, ai sensi dell'art. 300 comma 3 c.p.p., deve dichiararsi la perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata all'imputato.

*Estensore:: Gigantino Giovanni***Sentenza n. 41 del 11/01/2007***Sezione: Penale**Giudice: Paolo Valiante***Riferimenti***CPP: 444, 446, 448***APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - MANCATO CONSENSO DEL P.M. ALL'UDIENZA PRELIMINARE - RINNOVAZIONE DELLA RICHIESTA IN DIBATTIMENTO.**

Qualora prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, i difensori degli imputati abbiano riformulato (ai sensi degli artt. 448 e 446 c.p.p.) istanza di definizione del giudizio con applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., che già avevano avanzato nel corso dell'udienza preliminare senza ottenere il consenso del P.M. e la nuova richiesta, di contenuto diverso rispetto a quella precedentemente presentata, ottenga il consenso del P.M., il giudice provvede all'applicazione della pena richiesta dalle parti, previo esercizio dei suoi poteri di controllo, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p..

Estensore:: Gigantino Giovanni

Sentenza n. 53 del 16/01/2007*Sezione: Penale**Giudice: Vincenzo Ferrara***Riferimenti**

CPP: 129, 444

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI.

In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice deve verificare: che la richiesta e il consenso siano formulati ritualmente; che non ricorrano le condizioni per il proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.; che la qualificazione giuridica dei fatti, nonché l'applicazione e la comparazione delle circostanze, appaiano corrette; che la pena concordata dalle parti risulti congrua alla luce dei criteri di giudizi di cui all'art. 133 c.p.; che siano corretti i meccanismi di calcolo adottati per la concreta determinazione della pena.

*Estensore: Gigantino Giovanni***Sentenza n. 103 del 19/01/2007***Sezione: Penale**Giudice: Paolo Valiante***Riferimenti**

CP: 697

CPP: 444

L. 110 del 1975, art. 20

PATTEGGIAMENTO - CORREZIONE ERRORE. ART 20 LEGGE N. 110/75 - ART. 697 C.P.- CONFISCA.

In tema di patteggiamento, il giudice può apportare una correzione di un errore che determini una sanzione inferiore a quella concordata; lo stesso può, quindi, procedere ad una modifica in melius dell'accordo delle parti che non ne violi, però, la sostanza.

Alla condanna per i reati di cui agli artt. 20 legge n. 110/75 - art. 697 c.p. segue la confisca obbligatoria delle armi e delle munizioni, secondo il disposto dell'art. 6 L. 152/75. A tale regola generale non deroga il dispositivo dell'ultimo comma dell'art. 240 c.p., il quale sottrae alla disciplina della confisca solo le cose appartenenti a persona estranea al reato "e" la cui detenzione può essere consentita mediante autorizzazione amministrativa: ne consegue che per l'esenzione dalla misura di sicurezza devono concorrere entrambe le condizioni, sicché quando manca una di esse il giudice deve disporre la confisca.

*Estensore: Giovanna Chantal De Nicola***ATTENUANTI****Sentenza n. 37 del 11/01/2007***Sezione: Penale**Giudice: Paolo Valiante***Riferimenti**

CP: 62bis, 69, 157, 349

CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - PRECEDENTI PENALI - CONCEDIBILITÀ - VIOLAZIONE DI SIGILLI - PRESCRIZIONE.

È possibile concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, in considerazione della non particolare rilevanza dei due precedenti penali da cui risulta gravato (uno dei quali risalente addirittura ad oltre cinquant'anni orsono), sicché la complessiva valutazione del fatto e della personalità del suo autore impone un intervento correttivo del giudice ispirato ai criteri di proporzionalità e adeguatezza della pena (oggettivamente elevata per il reato di violazione dei sigilli aggravata), che è necessario rapportare al caso concreto. Ne consegue, pertanto, che il delitto contestato - trattandosi di fattispecie punita nell'ipotesi semplice, da prendere in considerazione a seguito del giudizio di bilanciamento delle circostanze, operato ex art. 69 c.p., con pena inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione - si è prescritto, ai sensi del previgente art. 157 n. 4 c.p..

*Estensore: Gigantino Giovanni***Sentenza n. 158 del 05/02/2007***Sezione: Penale**Giudice: Vincenzo Ferrara***Riferimenti**

CP: 62 n. 4, 99, 624 e 625,

FURTO - ATTENUANTE GENERICA - RAPPORTO DI EQUIVALENZA.

Sussiste l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., da considerarsi equivalente alla recidiva reiterata e specifica, quando il bene oggetto di furto sia di minimo valore.

*Estensore: Giovanna Chantal De Nicola***CALUNNIA****Sentenza n. 25 del 10/01/2007***Sezione: Penale**Giudice: Giovanni Di Giacomo***Riferimenti**

CP: 157,161

CPP: 129,531

L. 251 del 05/12/2005, artt. 6 e 10

Riferimenti Giurisprudenziali

Corte Cost. n.393/2006.

DELITTO DI CALUNNIA - TEMPO NECESSARIO PER LA PRESCRIZIONE - ESTINZIONE DEL REATO.

In base al comb. disp. degli artt. 157 e 161 c.p., come modificati dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251, il tempo massimo necessario alla prescrizione del reato di calunnia (sei anni in base al massimo edittale della pena), aumentato di un quarto per l'esistenza di atti interruttivi, è di sette anni e mezzo. Tali modifiche normative si applicano anche al caso di specie, in quanto, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 393 del 23 novembre 2006, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma transitoria di cui all'art. 10 della L. 5 dicembre 2005 n. 251, nella parte in cui limitava l'applicazione delle nuove norme ai processi per i quali al momento dell'entrata in vigore della legge non fosse stato già dichiarato aperto il dibattimento.

Estensore: Gigantino Giovanni

Sentenza n. 39 del 11/01/2007

Sezione: Penale

Giudice: Paolo Valiante

Riferimenti

CP: 157, 368

CPP: 129

L. 251 del 05/12/2005, art. 6, 10

Riferimenti Giurisprudenziali

Corte Cost. n.393/2006.

CALUNNIA - PRESCRIZIONE - TEMPO NECESSARIO.

Secondo la nuova previsione degli artt. 157 comma 1 e 161 comma 2 c.p., il tempo massimo di prescrizione del delitto di cui all'art. 368 c.p. è di sei anni, corrispondenti al massimo della pena edittale, cui va aggiunto un anno e mezzo (aumento di un quarto) per eventuali atti interruttivi.

Deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L. 251/05, i nuovi termini di prescrizione previsti dall'art. 6 della stessa legge, che ha modificato l'art. 157 c.p., sono applicabili, quando risultino più brevi di quelli previgenti, ai processi pendenti in primo grado (cfr. Corte Cost. 393/2006) alla data dell'8 dicembre 2005.

Estensore: Gigantino Giovanni

COLPA PENALE

Sentenza n. 28 del 10/01/2007

Sezione: Penale

Giudice: Giovanni Di Giacomo

Riferimenti

CP: 42, 43

L. 47 del 28/02/1985, art. 20

ILLECITI EDILIZI - ELEMENTO PSICOLOGICO - COLPA.

Il proprietario dell'immobile preesistente, illecitamente ampliato senza la prescritta concessione edilizia, risponde delle contravvenzioni edilizie quanto meno a titolo di colpa. Nel caso di specie la proprietaria dell'immobile preesistente, peraltro presente in occasione del sopralluogo, era l'unica interessata ai lavori di ampliamento, che avrebbero comportato un notevole incremento della superficie utile del fabbricato.

Estensore: Gigantino Giovanni

Sentenza n. 34 del 11/01/2007

Sezione: Penale

Giudice: Paolo Valiante

Riferimenti

CP: 40, 43, 589

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Pen. n.30328/2002.

REATO OMISSIVO COLPOSO - OMICIDIO COLPOSO - RESPONSABILITÀ DEL MEDICO - REGOLE DI GIUDIZIO.

Nella materia della responsabilità professionale del medico chirurgo non si può prescindere dal recente intervento delle SS.UU., che, con la nota sentenza n. 30328, 10 luglio - 11 settembre 2002 (Franzese), hanno posto un punto fermo in materia di causalità omissiva medica.

L'indagine sulla causa di un evento deve essere in grado di arrivare ad escludere ragionevolmente l'interferenza nella produzione del fatto lesivo di eventuali processi causali alternativi.

Risulta difficile far applicazione del paradigma condizionalistico nella verifica della causalità, laddove permangono incertezze sull'ipotesi esplicativa dell'evento lesivo; cioè in tanto si può stabilire se una determinata condotta sia condizione necessaria dell'evento in quanto si sappia effettivamente quale tipo di evento si è di fatto realizzato.

Non si può ragionare di quale dovesse essere il modello alternativo di comportamento attivo che poteva pretendersi dall'agente, se non si riesce a ricostruire attendibilmente la catena degli antecedenti che hanno concorso a produrre il risultato da evitare.

Il fatto che nella condotta dei medici sia ravvisabile una violazione di doveri collegati alla loro posizione di garanzia, non è sufficiente ai fini dell'individuazione della connessione tra condotta ed evento lesivo, a meno di non voler sovrapporre aspetti deontologici e di colpa professionale al problema, strutturalmente distinto, dell'accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa contestata.

Quando il complessivo quadro probatorio lasci sussistere il ragionevole dubbio, fondato su elementi specifici, in ordine ai meccanismi sinergici dei plurimi

antecedenti, per ciò sulla reale efficacia condizionante della singola condotta omissiva all'interno della rete di causazione, l'ipotesi prospettata dall'accusa rimane neutralizzata e ne deve derivare l'esito assolutorio.

Estensore: Gigantino Giovanni

CONDONO

Sentenza n. 72 del 17/01/2007

Sezione: Penale

Giudice:

Riferimenti

DPR 380/2001, art. 44 lett.B

ABUSO EDILIZIO - CONDONO - ESTINZIONE PROCEDIMENTO PENALE.

In caso di richiesta di condono ai fini dell'estinzione del procedimento penale, il giudice deve limitarsi a verificare la regolarità della domanda di sanatoria ed il versamento completo dell'oblazione da parte dell'imputato o di altro comproprietario dell'immobile, senza attendere la formazione di un atto amministrativo di sanatoria.

Estensore: Giovanna Chantal De Nicola

EDILIZIA E URBANISTICA

Sentenza n. 5 del 08/01/2007

Sezione: Penale

Giudice: Vincenzo Ferrara

Riferimenti

DPR: 380 del 06/06/2001 44

L: 1086 del 05/11/1971; 64 del 02/02/1974

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Pen. n.10562/2000.

REATI EDILIZI - REATO PROPRIO E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORE MATERIALE.

APPLICABILITÀ DELLA L.269/03 (CONDONO) - ONERE DELLA PROVA.

In materia di reati edilizi previsti dal D.P.R. 380/2001 il Tribunale precisa che trattandosi di "reato proprio", poiché la norma individua con esattezza i soggetti responsabili, specificamente indicati nel titolare del permesso di costruire, nel committente, nel costruttore e direttore dei lavori e salva la possibile responsabilità dell'*extraneus* se vi sia la prova di una cosciente e volontaria partecipazione.

La prova della presenza dequalifica soggettiva richiesta può essere fornita anche per *facta concludentia* indipendentemente dal dato formale della proprietà del suolo sul quale insiste la costruzione abusiva.

Nel caso di specie l'illecito contravvenzionale era sicuramente riferibile all'imputato in quanto proprietario

del suolo sul quale è avvenuta l'edificazione abusiva oltre che titolare della concessione edilizia originariamente rilasciata e poi eseguita difformemente nonché sottoscrittore della istanza di condono oltre che soggetto oblatante.

In merito alla applicabilità del condono previsto dalla L. 269/03, precisa l'On. Giudicante che l'intervenuta presentazione della domanda di condono di per sé non ha alcuna incidenza perché, a seguito dell'istruttoria dibattimentale non è stata provata la circostanza che le difformità contestate siano state realizzate anteriormente al 31 marzo 2003 (data indicata quale limite temporale di applicabilità della disciplina del condono) e non può considerarsi sufficiente la mera affermazione dello stesso imputato. La prova di tale circostanza favorevole, grava sullo stesso imputato essendo ormai pacifico in giurisprudenza che colui il quale voglia giovare di una causa estintiva del reato, ovvero del provvedimento di condono, è tenuto ad allegare gli elementi in suo possesso, essendo l'unico che ne può concretamente disporre (Cass. Pen., sez. III, 11 Ottobre 2000 n. 10562).

Estensore: Teresa Moreno

Sentenza n. 50 del 16/01/2007

Sezione: Penale

Giudice: Vincenzo Ferrara

Riferimenti

DL 269 del 30/09/2003, art. 32

DPR 380 del 06/06/2001, art. 44

ILLECITO EDILIZIO - REATO PROPRIO - AUTORE MATERIALE.

ILLECITO EDILIZIO - CONDONO - LIMITI TEMPORALI DI APPLICABILITÀ.

Quello previsto dall'art. 44 D.P.R. 380/01 è un reato c.d. "proprio". In particolare, l'autore materiale della condotta va individuato in colui che, con la propria azione, esegue l'opera abusiva, ovvero la commissioni ad altri, anche se difetti la qualifica di proprietario del suolo. La prova della qualifica soggettiva richiesta può essere fornita anche per *facta concludentia* e dunque indipendentemente dal dato formale della proprietà del suolo. Nel caso di specie assume rilievo la circostanza che l'imputato si trovasse sul posto al momento del sopralluogo e, soprattutto, quella che lo stesso visse nell'immobile abusivo.

Nel caso di presentazione di domanda di condono, ex art. 32 del D.L. 269/03, non basta la mera affermazione dell'imputato che individui una data di ultimazione dell'opera anteriore al 31 marzo 2003, atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava su colui il quale voglia giovare di una causa estintiva, ovvero di un provvedimento di condono, in

contrasto o in aggiunta a quanto già risulta dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a poter concretamente disporre.

Estensore: Gigantino Giovanni

Sentenza n. 67 del 17/01/2007

Sezione: Penale

Giudice:

Riferimenti

DPR 380/2001, art. 44 lett. B

ABUSO EDILIZIO - SOGGETTO ATTIVO.

La formale proprietà dell'immobile, la materiale disponibilità della struttura abusiva e la destinazione della stessa a soddisfare esigenze abitative della proprietaria, rendono certa la riconducibilità dell'illecito alla stessa.

Estensore: Giovanna Chantal De Nicola

Sentenza n. 69 del 17/01/2007

Sezione: Penale

Giudice:

Riferimenti

DPR: 380/2001, art. 44 lett. B

ABUSO EDILIZIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA.

ABUSO EDILIZIO - VINCOLO IDROGEOLOGICO.

Gli interventi diretti al consolidamento ed alla parziale sostituzione di alcuni muretti di contenimento sono verosimilmente classificabili come lavori di manutenzione straordinaria o, al più, inquadrabili nella categoria delle opere di ristrutturazione edilizia prive di significativa incidenza su superfici, volumi, sagoma o prospetti. Per tali motivi, essendo sottoposti semplicemente alla denuncia di inizio attività, non integrano l'illecito di cui all'art. 44 Lett. B. D.P.R. 380/01.

Il solo vincolo idrogeologico, legato alla particolare conformazione del terreno, non integra gli estremi dei vincoli previsti dagli artt. 22 comma VI e 44 lett. C del DPR (storico - artistico - archeologico o paesaggistico - ambientale) e, per tale motivo, la mancanza del prescritto parere dell'autorità preposta alla tutela non è, di per se, sufficiente a configurare un'irregolarità della procedura rilevante ai fini della fattispecie incriminatrice.

Estensore: Giovanna Chantal De Nicola

Sentenza n. 84 del 17/01/2007

Sezione: Penale

Giudice:

Riferimenti

DPR: 380/2001, art. 44 lett. B

ABUSO EDILIZIO - SENTENZA DI PRIMO GRADO - DISSEQUESTRO.

Dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, il dissequestro e la restituzione dell'immobile oggetto del procedimento di cui all'art. 44 Lett. B. D.P.R. 380/01, devono essere disposti in favore di colui al quale ne è stata sottratta la disponibilità, non essendone possibile la restituzione all'amministrazione neppure al solo fine della demolizione.

Estensore: Giovanna Chantal De Nicola

Sentenza n. 108 del 19/01/2007

Sezione: Penale

Giudice: Paolo Valiante

Riferimenti

CP: 81

DPR: 380 del 2001 44, comma 1, lett. b;

L: 1086/1971, artt. 2, 3, 4, 14; 64/1974, artt. 1, 2, 20

LR 9/1983, art. 2

INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE. RESPONSABILITA' PENALE. CONCORSO DI PERSONE NEL REATO.

In materia di reati edilizi ed urbanistici, si configura un "intervento di nuova costruzione" quando l'opera realizzata comporta una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Un simile intervento è, per legge, subordinato al previo rilascio del permesso di costruire.

La penale responsabilità per l'attività di costruzione di opere abusive si evince dall'esistenza di una relazione formale e materiale tra le stesse opere e chi si avvantaggia delle utilità connesse all'abuso. [Nel caso di specie, l'imputato era comproprietario del terreno sul quale era stato realizzato un capannone abusivo, abitava in quella stessa area e, anzi, aveva ivi trasferito la residenza.]

Dalla considerazione di tipo logico-indiziario secondo la quale le consuetudini di vita in comune e la stretta comunanza di interessi che legano, generalmente, marito e moglie rendono pressoché naturalmente partecipi entrambi di tutte le deliberazioni di rilevanza familiare, si ritiene di poter ravvisare - in mancanza di elementi che giustifichino una distinzione delle posizioni dei coniugi - la medesima responsabilità per l'attività di costruzione di opere abusive in capo al coniuge che sia comproprietario del terreno sul quale l'opera non assentita insiste e che abbia un indubbio rapporto con essa.

Estensore: Carmela Bonaduce

Sentenza n. 111 del 19/01/2007*Sezione: Penale**Giudice: Paolo Valiante***Riferimenti***CP: 81; 349, comma 2**DPR 380/2001, art. 44, comma 1, lett. b**L: 1086/1971, artt. 2, 3, 4, 14; 64/1974, artt. 1, 2, 20**LR 9/1983, art. 2***INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE.****RESPONSABILITA' PENALE.****ELEMENTO OGGETTIVO EX ART. 349 C.P.****RESPONSABILITA' del CUSTODE.**

In materia di reati edilizi ed urbanistici, si configura un "intervento di nuova costruzione" quando l'opera realizzata comporta una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Un simile intervento è, per legge, subordinato al previo rilascio del permesso di costruire.

La penale responsabilità per l'attività di costruzione di opere abusive si ricava dal fatto che l'imputato abiti con la sua famiglia nel fabbricato adiacente a quello abusivo. Ciò, infatti, dimostra la continua relazione materiale con l'area su cui insiste l'opera abusiva.

La penale responsabilità va imputata, inoltre, a chi si avvantaggi, in via diretta ed immediata, delle utilità connesse all'abuso. [Nel caso di specie, l'utilità è consistita nell'ampliamento della preesistente abitazione.]

Si configura la violazione dei sigilli apposti per ordine dell'Autorità quando l'opera sottoposta a sequestro - e, quindi, al vincolo di immodificabilità che caratterizza tale misura cautelare reale - viene proseguita.

Può essere considerato autore del reato di violazione di sigilli il custode giudiziario che, con un comportamento positivo, si sottragga all'obbligo di esercitare l'obbligo di custodia sulla cosa sottoposta a sequestro. [Nel caso di specie, il comportamento positivo è consistito nella prosecuzione dei lavori abusivi.]

*Estensore: Carmela Bonaduce***Sentenza n. 113 del 24/01/2007***Sezione: Penale**Giudice: Giovanni Di Giacomo***Riferimenti***CP: 81; 349, comma 2; 734**L: 47/1985, art. 20, comma 1, lett.c;1086/1971, artt. 2, 3, 4, 14; 64/1974, artt.1, 2, 20;431/1985, art. 1 sexies**LR 9/1983, art. 2;***SIGNIFICATIVA TRASFORMAZIONE EDILIZIA.****RESPONSABILITA' PENALE.****ELEMENTO OGGETTIVO EX ART. 349 C.P.**

In materia di reati edilizi ed urbanistici, perché si possa parlare di "opera suscettiva di comportare una significativa trasformazione edilizia del territorio", bisogna tener conto della sua natura, delle sue dimensioni, delle sue caratteristiche costruttive.

La penale responsabilità nell'ambito dei reati edilizi ed urbanistici va addebitata a chi abbia interesse allo svolgimento dell'opera, al completamento dei lavori.

La violazione dei sigilli si configura quando viene consentita la ripresa dell'attività edilizia, poiché - in tal modo - si contravviene inevitabilmente all'ordine dell'Autorità, destinato proprio ad impedire qualsiasi modifica dello stato di fatto.

*Estensore: Carmela Bonaduce***Sentenza n. 115 del 24/01/2007***Sezione: Penale**Giudice: Giovanni Di Giacomo***Riferimenti***CP: 81; 349, comma 2; 734**L: 47/1985, art. 20, comma 1, lett.c;1086/1971, artt. 2, 3, 4, 14; 64/1974, artt.1, 2, 20;431/1985, art. 1 sexies**LR 9/1983, art. 2;***INIZIO E PROSECUZIONE DEI LAVORI.**

Il fatto che i lavori siano iniziati e proseguiti in assenza di permesso di costruire dà luogo a due autonomi episodi di abuso. Nei reati edilizi, infatti, la permanenza dell'illecito è definitivamente interrotta - anche prima dell'ultimazione dell'opera - dall'intervento di un provvedimento di sequestro, che comporta l'obbligatoria sospensione dei lavori. La ripresa dell'attività costruttiva configura, pertanto, un'ipotesi distinta ed ulteriore di violazione delle norme edilizie.

*Estensore: Carmela Bonaduce***Sentenza n. 146 del 02/02/2007***Sezione: Penale**Giudice: Paolo Valiante***Riferimenti***CP: 110; 349, comma 2**DPR 380/2001, artt. 44 - comma 1, lett. B -, 64, 65, 71, 72, 93, 95***Riferimenti Giurisprudenziali**

Cass. Pen. n.37570/2002; Cass. Pen. n.26185/2003; Cass. Pen. n.16000/2003; Cass. Pen. n.5476/1999; Cass. Pen. n.1747/1998; Cass. Pen. n.9479/1995.

REATI EDILIZI: ELEMENTO OGGETTIVO.

**REATI EDILIZI: RESPONSABILITA' PENALE.
ELEMENTO OGGETTIVO EX ART. 349 C.P.
RESPONSABILITA' del CUSTODE.**

Si ritengono integrati i reati edilizi ed urbanistici di esecuzione di lavori in assenza del necessario permesso quando, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, si accerti che le opere realizzate hanno comportato - per caratteristiche e dimensioni - una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che avrebbe necessitato del previo rilascio del permesso a costruire, nonché del previo espletamento degli adempimenti previsti dalla legge di disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato e dalla legge per le costruzioni in zona sismica.

Per l'affermazione della penale responsabilità rispetto all'attività di costruzione di opere abusive è necessario che esista una relazione formale e materiale con le stesse e con il terreno su cui esse insistono. [Nel caso in esame, l'imputato era proprietario dell'area su cui erano stati costruiti i manufatti non assentiti, tanto che vi abitava stabilmente.]

Tenendo conto della stretta comunanza di interessi che, generalmente, rende partecipi i coniugi di tutte le deliberazioni di rilevanza familiare - a meno che non si provi, in contrario, che tali presupposti nel caso concreto non ricorrono - si può ravvisare la medesima responsabilità per l'attività di costruzione di opere abusive in capo al coniuge. [Nella fattispecie, i coniugi abitavano stabilmente nel manufatto abusivo sequestrato e uno dei due svolgeva un'attività artigianale all'interno del capannone abusivo. Entrambi i coniugi, quindi, avevano una continuativa relazione materiale con le opere sottoposte a sequestro.]

La penale responsabilità in materia di reati edilizi può essere imputata anche a chi - pur non avendo né la residenza formale né la dimora abituale nell'area interessata - lavori e/o frequenti assiduamente la stessa, traendo in via diretta ed immediata vantaggio dagli abusi. [Nel caso di specie, è stato ritenuto responsabile il suocero del proprietario dell'area su cui si trovavano i manufatti non assentiti, in quanto svolgeva un'attività artigianale all'interno del capannone abusivo.]

Si ritiene integrata oggettivamente l'ipotesi di violazione di sigilli quando viene accertata la continuazione delle opere sottoposte a sequestro, a discapito dei sigilli apposti e a mezzo di un'attività che abbia comportato la trasgressione del divieto di infrangere la conservazione della *res* vincolata per ordine dell'autorità giudiziaria.

Il delitto di violazione di sigilli si perfeziona con qualsiasi condotta idonea ad escludere l'obbligo di immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto sequestro, atteso che la norma in questione tutela non solo l'integrità materiale ma anche quella funzionale dei sigilli. Non vale, pertanto, ad escludere la configurabilità del reato la circostanza che il sequestro sia stato effettuato senza l'apposizione di sigilli.

Il delitto di violazione di sigilli è configurabile allorché, nella stessa area occupata dalla costruzione abusiva, siano eseguite opere distinte dalla costruzione stessa, ma ad essa inequivocabilmente collegate, in quanto il sequestro dell'immobile mira ad impedire la prosecuzione dei lavori, così che assume rilievo penale anche la condotta che, pur non determinando la distruzione effettiva dei sigilli, eluda il vincolo di immodificabilità imposto.

Si configura una violazione di sigilli aggravata ex art. 349, comma 2, c.p. quando la persona che sia stata nominata custode giudiziario di un'opera non assentita faccia proseguire i lavori, quale committente, sottraendosi in tal modo - con un comportamento positivo - al dovere di custodia.

Estensore: Carmela Bonaduce

Sentenza n. 155 del 05/02/2007

Sezione: Penale

Giudice: Vincenzo Ferrara

Riferimenti

L. 380/2001, art. 44 lett. B

ART. 44 LETT. B L. 380/01- SOGGETTO ATTIVO.

L'autore materiale della contravvenzione di cui all'art. 44 lett. b. L. 380/01, va individuato in colui che, con propria azione, esegue l'opera abusiva, ovvero la commissioni ad altri, anche se difetti la qualifica di proprietario del suolo. La prova della sussistenza della qualifica soggettiva richiesta, infatti, può essere fornita anche per *facta concludentia* e dunque, indipendentemente dal dato formale della proprietà del suolo sul quale è avvenuta l'edificazione abusiva.

Estensore: Giovanna Chantal De Nicola

Sentenza n. 174 del 07/02/2007

Sezione: Penale

Giudice: Giovanni Di Giacomo

Riferimenti

L. 380/2001, art. 44 lett. B

ART. 44 LETT. B. L. 380/01 - 349 C.P.- ELEMENTO SOGGETTIVO

La posizione del soggetto attivo, la disponibilità giuridica e di fatto dell'area, la sua presenza in occasione dei vari sopralluoghi, l'affidamento allo stesso della giudiziale custodia del cantiere, l'interesse al compimento dei lavori, sono tutti indizi che convergono nel ritenere l'imputato consapevole, sotto il profilo soggettivo, della realizzazione di un'opera abusiva e penalmente responsabile quale committente dei lavori

e, conseguentemente, quale autore della contesta violazione dei sigilli.

Estensore: Giovanna Chantal De Nicola

ERRORE IN MATERIA PENALE

Sentenza n. 38 del 11/01/2007

Sezione: Penale

Giudice: Paolo Valiante

Riferimenti

CP: 5, 47, 388

Riferimenti Giurisprudenziali

Corte Cost. n.364/1988.

INOSSERVANZA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ERRORE DI DIRITTO - IGNORANTIA LEGIS - INESCUSABILITÀ.

In materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento cautelare del giudice civile, di sospensione dei lavori per mancato rispetto delle distanze dall'immobile vicino, il dissequestro intervenuto in sede penale e la nuova concessione edilizia rilasciata dal comune non valgono ad escludere la colpevolezza dell'imputato per mancanza dell'elemento psicologico. Si tratterebbe, infatti, di errore di diritto, che non fa venir meno la punibilità dell'agente, a meno che non si tratti, per quanto statuito dalla nota sentenza n. 364/88 C. Cost., di errore derivato da un'ignoranza della legge inevitabile.

Nel caso di specie, tuttavia, si è al di fuori di tale ipotesi - che, si badi, può conseguire solo all'adempimento del c.d. dovere di informazione, inteso come l'espletamento di ogni utile accertamento per mettersi nella condizione di conoscere la legislazione - non solo perché la sussistenza del provvedimento del giudice civile era ben nota all'imputato (e, dunque, l'errore di diritto non trasmodò in errore di fatto), ma anche perché al titolare di una concessione edilizia deve richiedersi la diligenza minima di informarsi che il rilascio del provvedimento rende legittimo l'esercizio dello *jus aedificandi* nei confronti della pubblica amministrazione, ma non produce effetti nei rapporti intersoggettivi di diritto privato.

Estensore: Gigantino Giovanni

FALSITA' IN ATTI

Sentenza n. 26 del 10/01/2007

Sezione: Penale

Giudice: Giovanni Di Giacomo

Riferimenti

CP: 157, 161, 468, 476, 482

CPP: 129, 531

L. 251 del 05/12/2005, artt. 6, 10

Riferimenti Giurisprudenziali

Corte Cost. n.393/2006.

FALSO MATERIALE IN ATTI PUBBLICI - USO DI SIGILLO CONTRAFFATTO - TEMPO NECESSARIO PER LA PRESCRIZIONE.

In base al comb. disp. degli artt. 157 e 161 c.p., come modificati dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251, il tempo massimo necessario alla prescrizione dei reati di falso materiale in atti pubblici commesso dal privato ed uso di sigillo contraffatto (sei anni in base al massimo edittale della pena), aumentato di un quarto per l'esistenza di atti interruttivi, è di sette anni e mezzo. Tali modifiche normative si applicano anche al caso di specie, in quanto, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 393 del 23 novembre 2006, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma transitoria di cui all'art. 10 della L. 5 dicembre 2005 n. 251, nella parte in cui limitava l'applicazione delle nuove norme ai processi per i quali al momento dell'entrata in vigore della legge non fosse stato già dichiarato aperto il dibattimento.

Estensore: Gigantino Giovanni

Sentenza n. 40 del 11/01/2007

Sezione: Penale

Giudice: Paolo Valiante

Riferimenti

CP: 157, 161, 485, 56 e 640

CPP: 129

L. 251 del 05/12/2005, artt. 6, 10

Riferimenti Giurisprudenziali

Corte Cost. n.393/2006.

FALSO E TENTATA TRUFFA - PRESCRIZIONE - TEMPO NECESSARIO.

In tema di falsità in scrittura privata con tentata truffa, accertati in data 7.07.1999, con prescrizione interrotta dal decreto di citazione a giudizio del 19.02.2004, deve rilevarsi che entrambi i reati si sono estinti per prescrizione nel corso del dibattimento il 07.01.2007, data in cui sono decorsi i termini massimi ricavabili dagli artt. 157 e s. c.p., sia nella formulazione anteriore che in quella successiva alla L. 251/05.

Estensore: Gigantino Giovanni

FALSITA' IN SIGILLI

FALSO PENALE

Sentenza n. 2 del 08/01/2007

Sezione: Penale

Giudice: I° Collegio - Ferrara

Riferimenti

CP: 314,476

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Pen. n.10543/2000.

RAPPORTI TRA ART. 314 C.P. (PECULATO) E ART. 476 C.P E SS. (FALSO IN ATTO PUBBLICO).

Il Tribunale pronuncia sentenza di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” nei confronti di un tecnico dipendente comunale, imputato di peculato per appropriazione del sigillo del Comune, di timbri di documento attestanti “conforme all'originale”, di timbri di autentica di firma, di risme di carta intestata del Comune, di atti in bianco aventi per oggetto certificati di destinazione urbanistica, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di autorizzazione di abitabilità-agibilità, dei quali aveva possesso per ragione del suo ufficio avendo utilizzato gli stessi per interessi prevalentemente privatistici.

L' On. Tribunale afferma che tale sviamento di potere (l'ipotesi del cd. détournement de pouvoir) avviene comunque in via mediata mediante l' esercizio delle competenze d'ufficio delle quali l' imputato era titolare e che, pertanto, vi sia l' assenza dell'elemento oggettivo della appropriazione, caratterizzante il delitto di peculato.

Tale decisione prende le mosse dall'orientamento della Suprema corte, oramai divenuto principio di diritto (Corte di Cass., VI sez., sent. n. 10543 del 7.6.2000 / 10.10.2000) per il quale “ il pubblico ufficiale che, nell' esercizio delle sue funzioni forma uno o più atti falsi, utilizzando, a tale scopo, mezzi della pubblica amministrazione risponde del solo delitto di falsità in atto pubblico perché il nucleo essenziale della sua condotta si esaurisce in ciò. Non è configurabile anche il delitto di peculato, in relazione al materiale e agli strumenti di cui illecitamente si è servito, difettando a quest'ultimo proposito, o gli estremi della appropriazione, intesa come sottrazione della cosa alla possibilità di godimento e di disposizione da parte della stessa pubblica amministrazione, o l' oggetto stesso della appropriazione, a causa della totale mancanza o della estrema esiguità del valore della cosa”.

Estensore: Teresa Moreno

Sentenza n. 47 del 16/01/2007

Sezione: Penale

Giudice: Vincenzo Ferrara

Riferimenti

CP: 483

FALSO IDEOLOGICO DEL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO – INSUSSISTENZA.

Non integra gli estremi del reato di falso ideologico del privato in atto pubblico, la condotta dell'imprenditore edile che, partecipando ad una gara d'appalto per dei lavori in una scuola ed avendo indicato nell'autocertificazione, allegata alla domanda, di essere in regola con il pagamento dei contributi per la Cassa

edile e con gli adempimenti in materia di sicurezza, richiesto dagli uffici comunali di produrre la documentazione relativa, non vi ottemperi.

Ciò in quanto l'accusa avrebbe dovuto dimostrare che l'imputato ha dichiarato, contrariamente al vero, di essere in possesso di requisiti che non aveva; invece dall'istruttoria dibattimentale è emerso solo che egli non ha ottemperato alla richiesta del comune di invio della documentazione, il che non prova altro se non l'inottemperanza all'invito, ma non certo l'assenza dei requisiti dichiarati.

Estensore: Gigantino Giovanni

Sentenza n. 170 del 05/02/2007

Sezione: Penale

Giudice: Gabriella Passaro

Riferimenti

CP: 648

Ricettazione - polizza auto

La falsità materiale della polizza auto, del certificato e del contrassegno assicurativo, di per se non integra gli elementi tipici del delitto di ricettazione: infatti, per la sussistenza del delitto di ricettazione è necessario che l'agente riceva un bene proveniente da delitto, senza aver preso parte alla realizzazione del reato presupposto. (Nel caso di specie, il fatto che il contrassegno era riferibile proprio al veicolo di cui l'imputato era in possesso induceva il giudice ad escludere che la contraffazione fosse stata eseguita da terzi, senza il diretto coinvolgimento dell'utilizzatore del veicolo).

Estensore: Giovanna Chantal De Nicola

FURTO

Sentenza n. 48 del 16/01/2007

Sezione: Penale

Giudice: Vincenzo Ferrara

Riferimenti

CP: 624, 625 n. 2, 7

FURTO AGGRAVATO DI ENERGIA ELETTRICA.

Il ripristino dell'allacciamento dell'utenza distaccata, attuato mediante la rimozione dei sigilli a suo tempo apposti al contatore della fornitura elettrica, integra gli estremi del delitto di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza su cose destinate a pubblico servizio; il profitto ingiusto, in siffatta ipotesi, consiste nell'illegittima utilizzazione dell'utenza, malgrado la persistenza della morosità che ne aveva determinato il distacco.

La responsabilità dell'imputato emerge dal fatto che il contatore abusivamente riattivato serviva esclusivamente la sua abitazione e lo stesso, d'altro canto, era presente al momento del sopralluogo dei

tecnici; né risultano acquisiti elementi di segno contrario, atti a dimostrare che l'abusivo riallaccio sia stato effettuato da altri.

Estensore: Gigantino Giovanni

Sentenza n. 88 del 18/01/2007

Sezione: Penale

Giudice:

Riferimenti

CP: 624 - 625 n. 7

FURTO AGGRAVATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI.

Alla stregua di tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., il corretto comportamento processuale dell'imputato, la presenza di un unico precedente penale, anche se specifico, ed il valore non eccessivo dei beni rubati, rendono l'imputato meritevole delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., da reputarsi equivalenti ex art. 69 c.p. all'aggravante ex art. 625 n. 7 c.p. ed alla recidiva.

Estensore: Giovanna Chantal De Nicola

GIUOCHI E SCOMMESSE

Sentenza n. 122 del 25/01/2007

Sezione: Penale

Giudice: Pietro Giocoli

Riferimenti

L: 401 del 1989, art. 4, comma 1; 1203/1957, artt. 43; 45; 46; 49; 50

RD 773/1931, art. 88;

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n.5235/1985; Cass. Civ. n.7105/1998; Cass. Civ. n.3914/2002; Cass. Pen.

n.23271/26/04/2004; Cass. Pen. n.17656/2003;

Corte Cost. n.170/1984.

NORMATIVA ITALIANA E NORMATIVA COMUNITARIA.

ATTIVITA' DI RACCOLTA DI SCOMMESSE NELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA.

ATTIVITA' DI RACCOLTA DI SCOMMESSE NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA.

MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO E GESTIONE DELLE SCOMMESSE.

INCOMPATIBILITA' TRA LA NORMATIVA ITALIANA E QUELLA COMUNITARIA.

La normativa italiana vieta la gestione di scommesse sportive senza la concessione dello Stato o, in sua vece, del C.O.N.I. e la conseguenziale licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 del T.U.L.P.S.

La normativa comunitaria sancisce il diritto di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi ponendo ad essi un importante limite: quello dei motivi

di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

Secondo la Corte di giustizia europea, l'attività di raccolta di scommesse costituisce una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 50 del Trattato CE. Ogni restrizione a tale attività costituisce, pertanto, un ostacolo alla libera prestazione di servizi negli Stati membri (sentenza Gambelli del 6/11/2003).

Le limitazioni alla libertà di prestazione di servizi sono legittime quando fondate non solo sull'esigenza di prevenire la criminalità, ma anche su quella di evitare di stimolare la domanda di giochi d'azzardo, attesa la loro nocività sociale (sentenza Schindler del 24/03/1994).

La Corte di giustizia europea ritiene che la norma incriminatrice di cui all'art. 4 della legge n.401/1989 sia da considerarsi come restrizione all'attività di raccolta di scommesse e, quindi, come ostacolo alla libera prestazione di servizi. Tale restrizione, inoltre, è dettata da esigenze fiscali e non da esigenze di contenimento del gioco, per cui non può essere fatta rientrare tra quelle consentite dagli artt. 45 e 46 del Trattato CE.

Secondo la Corte di Cassazione, la normativa italiana in materia di gestione delle scommesse - anche se caratterizzata da innegabile espansione dell'offerta finalizzata all'incremento del gettito fiscale - persegue finalità di controllo per motivi di ordine pubblico (sebbene lo Stato italiano si proponga non già di contenere la domanda e l'offerta di gioco, quanto di canalizzarla entro circuiti controllabili al fine di prevenire la possibile degenerazione criminale) che, in quanto tali, giustificano le restrizioni ai principi comunitari di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi (Cass. sez. unite, n.23271 del 26/04/2004).

In via generale, i motivi di ordine pubblico presuppongono la necessità di tutelare un interesse fondamentale della collettività e non possono - in alcun caso - consistere nel perseguimento di finalità economiche (sentenza Bond Van Adverteerders del 26/04/1988). Nel caso specifico della normativa in materia di gestione delle scommesse, i motivi di ordine pubblico potrebbero ritenersi concretamente perseguiti solo con la effettiva ed efficace finalizzazione della normativa nazionale al contenimento quantitativo del volume di scommesse e non anche con la mera canalizzazione degli introiti verso le casse dello Stato, soprattutto ove si consideri la circostanza che la normativa italiana in materia di gestione delle scommesse è caratterizzata dalla espansione dell'offerta, a sua volta finalizzata all'incremento del gettito fiscale.

La Corte costituzionale, con la sentenza n.170/1984, ha affermato la prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale. Ciò comporta l'obbligo, per il giudice del singolo Stato membro - ove accerti l'incompatibilità

tra le due normative - di disapplicare il diritto interno rispetto al caso concreto.

Estensore: Carmela Bonaduce

INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI

Sentenza n. 125 del 25/01/2007

Sezione: Penale

Giudice Paolo Valiante

Riferimenti

CP: 159; 650

DLT 267/2000, art. 50 - comma 5 -, 54 - comma 2

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Pen. n.8869/1992; Cass. Pen. n.340/1991;

Cass. Pen. n.1563/1990; Cass. Pen. n.6453/1997;

Cass. Pen. n.1434/1997.

SOGGETTO ATTIVO E NATURA GIURIDICA del REATO.

SINDACATO GIURISDIZIONALE.

REQUISITO DELL'URGENZA.

CONSUMAZIONE E PRESCRIZIONE.

Soggetto attivo del reato di cui all'art. 650 c.p. è il destinatario del provvedimento legalmente dato dall'autorità, che, potendo ottemperarvi, non vi abbia adempiuto. Perché si configuri la contravvenzione de quo, è necessario che il provvedimento dell'autorità si fondi su ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico o di igiene. [Nel caso di specie, gli imputati, proprietari di un immobile pericolante ed in stato di completo abbandono, non ottemperavano ad un'ordinanza sindacale, con la quale si ordinava, per la salvaguardia della pubblica incolumità e della salute pubblica, l'esecuzione di opere provvisorie atte a scongiurare qualsiasi pericolo, nonché l'eliminazione dell'immondizia accumulatasi.]

Nel processo relativo all'accertamento della contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p., il giudice penale, mentre è competente a valutare la legalità del provvedimento dell'autorità della cui inottemperanza si tratta, non può invece sindacare la discrezionalità dell'azione amministrativa, con riferimento alla necessità, opportunità e convenienza della decisione che la p.a. ha ritenuto più idonea al raggiungimento dei suoi fini, giacché si risolverebbe in un inammissibile apprezzamento di merito.

E' punibile ai sensi dell'art. 650 c.p. l'inosservanza dell'ordinanza contingibile ed urgente che il sindaco ha il potere-dovere di emanare, a livello locale, ai sensi dell'art. 50, d.lgs. 267/2000 in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

Quello di cui all'art. 650 c.p. è reato non necessariamente, ma eventualmente permanente: lo è sicuramente quando la condotta omissiva, protraendosi nel tempo, lasci sussistere una situazione non solo

antigiuridica, ma nella quale permanga l'interesse al rispetto dell'ordine legalmente dato. Ne consegue che, anche quando è stabilito un termine per l'osservanza dell'ordine, la consumazione può dirsi avvenuta solo quando non sia più possibile l'utile osservanza del provvedimento. Invece, in tutti gli altri casi in cui l'agente, anche dopo la scadenza del termine, può validamente far cessare la situazione antigiuridica, dando esecuzione con un comportamento attivo all'ordine ricevuto, il reato ha natura permanente, che cessa solo allorché l'agente dia appunto esecuzione all'ordine.

Dunque, il reato si perfeziona con la scadenza prevista dall'autorità amministrativa, ma si protrae per tutto il tempo della volontà di omissione.

Nel caso di reato permanente, la prescrizione comincia a decorrere dal momento della cessazione della permanenza.

Estensore: Teresa D'Alessandro

INQUINAMENTO

Sentenza n. 58 del 16/01/2007

Sezione: Penale

Giudice Gabriella Passaro

Riferimenti

DPR 203/1988, art. 24 - comma 4

ART. 24 C. 4 DPR. 203/88 - RESPONSABILITÀ RAPPRESENTANTE LEGALE.

La responsabilità per l'omissione dell'istallazione di presidi idonei ad evitare emissioni inquinanti di cui all'art. 24 c. 4 del DPR 203/88, è ascrivibile a colui che ha la qualità di legale rappresentante della ditta nel momento e per tutto il periodo in cui riveste tale carica; inoltre, la condotta lesiva, una volta assunto l'obbligo di agire, permane fino all'adempimento delle prescrizioni.

Estensore: Giovanna Chantal De Nicola

LEGGE PENALE

Sentenza n. 32 del 11/01/2007

Sezione: Penale

Giudice Pietro Giocoli

Riferimenti

CP: 2, 157

L. 251/2005, artt. 6, 10

PRESCRIZIONE - SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI NEL TEMPO - LEGGE PIÙ FAVOREVOLE.

Se in considerazione della normativa codicistica previgente alla Legge 251/05 risulta maturata la prescrizione, il giudice deve dichiarare l'estinzione del

reato in applicazione della stessa, in quanto più favorevole all'imputato ai sensi dell'art. 2 c.p. e dell'art. 10 L. 251/05.

Estensore: Gigantino Giovanni

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Sentenza n. 151 del 05/02/2007

Sezione: Penale

Giudice I° Collegio - Ferrara

Riferimenti

CP: 56; 572; 609 bis

**TENTATA VIOLENZA SESSUALE.
MINORE GRAVITA' del FATTO EX ART. 609 BIS, COMMA 3, C.P.
ELEMENTO OGGETTIVO del REATO DI CUI ALL'ART. 572 C.P.
ELEMENTO SOGGETTIVO del REATO DI CUI ALL'ART. 572 C.P.**

La condotta di apposizione della mano sulla bocca - per impedire di chiedere aiuto - e di sfilare i pantaloni della donna è idonea a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale, nonché ad esprimere (sotto l'aspetto soggettivo) l'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali. Si tratta, dunque, di atti idonei ed univocamente diretti alla congiunzione carnale, in difetto del consenso dell'avente diritto alla libera determinazione.

E' possibile applicare la circostanza attenuante prevista dal comma 3 dell'art. 609 bis c.p. quando il tentativo di violenza sessuale rientri in una peculiare situazione familiare, quando, cioè, sia dovuto ad uno "strappo" venutosi a creare nel rapporto coniugale. Deve tenersi conto, altresì, dell'età matura della vittima, delle sue condizioni psichiche di resistenza alla violenza subita e della circostanza che la condotta dell'agente sia rimasta a livello di tentativo. Da tutto ciò, infatti, si ricava che la libertà sessuale personale della vittima è stata compressa in maniera non grave.

Rispetto alla configurazione del reato di maltrattamenti in famiglia, è del tutto irrilevante un'eventuale reazione della vittima ovvero una provocazione da parte della stessa. Perché il reato si configuri, infatti, non è richiesta una totale soggezione della vittima all'autore del reato in quanto la norma, nel reprimere l'abituale attentato alla dignità e al decoro della persona, tutela la normale tollerabilità della convivenza. Ciò che conta, dunque, è che il comportamento dell'agente si traduca in un regime di vita familiare intollerabile e foriero di angustie, soprattutto morali.

Nel delitto di maltrattamenti in famiglia il dolo è generico e consiste nella consapevolezza di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo continuato. [Nel caso di specie, l'imputato ha ammesso di essersi lasciato andare ad atti di violenza per affermare il suo punto di vista nel

rapporto di coppia, mirando a pretermettere - con la violenza - le ragioni della consorte.]

Estensore: Carmela Bonaduce

MORTE DEL REO

Sentenza n. 23 del 09/01/2007

Sezione: Penale

Giudice Giovanni Di Giacomo

Riferimenti

CP: 150

CPP: 531,129

MORTE DEL REO - ESTINZIONE DEL REATO - NON DOVERSI PROCEDERE.

Alla morte dell'imputato, accertata con certificato di morte acquisito agli atti del dibattimento, consegue, ai sensi dell'art. 150 c.p., l'estinzione del reato. Non sussistendo elementi per pronunciare una sentenza di assoluzione, ex art. 129 comma II c.p.p., va emessa sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato.

(46/2007)

Estensore: Gigantino Giovanni

PECULATO

PERIZIA

Sentenza n. 51 del 16/01/2007

Sezione: Penale

Giudice Vincenzo Ferrara

Riferimenti

CPP: 194, 268

PROVA - TESTIMONIANZA DELL'AGENTE DI P.G. SULLE INTERCETTAZIONI - PERIZIA SULLE INTERCETTAZIONI - NECESSITÀ E PREVALENZA.

In relazione alla deposizione del teste di polizia giudiziaria avente ad oggetto attività di intercettazione telefonica o ambientale, va osservato che la stessa non può considerarsi di per se illegittima; questo perché nessuna norma (ed in particolare l'art. 194 c.p.p.) pone limiti o divieti.

Tuttavia, l'art. 268 comma 7 c.p.p. prevede che la trascrizione delle conversazioni intercettate debba essere disposta dal giudice con le forme della perizia e che le relative trascrizioni vanno direttamente inserite nel fascicolo per il dibattimento.

La previsione di uno specifico strumento per veicolare nel processo le conversazioni intercettate, implica che la prova del contenuto delle intercettazioni non possa

essere legittimamente tratta, se non dalla perizia di trascrizione ritualmente disposta dal giudice; al contrario, nessuna valenza probatoria diretta può riconoscersi - sempre quanto al contenuto delle conversazioni - alla testimonianza dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria, poiché altrimenti verrebbe ad aggirarsi il chiaro dettato dell'art. 268 comma 7 c.p.p..

Estensore: Gigantino Giovanni

PERSONA OFFESA DAL REATO

Sentenza n. 33 del 11/01/2007

Sezione: Penale

Giudice Pietro Giocoli

Riferimenti

CP: 640, 61 n. 7

CPP: 192, 194

TESTIMONIANZA - VALUTAZIONE - TESTIMONIANZA DELLA PERSONA OFFESA TRUFFA - ARTIFICI E RAGGIRI.

La sentenza di condanna può essere fondata anche solo sulla deposizione testimoniale della persona offesa dal reato, poiché la stessa sia assolutamente credibile, per l'assoluta precisione, coerenza e ricchezza di dettagli del narrato, non smentita da qualsivoglia elemento documentale o testimoniale.

Costituisce raggio, integrante la fattispecie di truffa, la condotta di colui che si faccia consegnare un'auto straniera, dando assicurazione sulla sua immatricolazione in Italia, anche mediante la consegna a garanzia di un assegno (poi rivelatosi non coperto), mentre in realtà provvede ad intestarla a se stesso, così appropriandosene, con altrui danno.

Estensore: Gigantino Giovanni

Sentenza n. 107 del 19/01/2007

Sezione: Penale

Giudice Paolo Valiante

Riferimenti

CP: 628

CPP: 241 - 261

ART. 628 C.P. - DICHIARAZIONI PERSONA OFFESA. RICOGNIZIONE NON FORMALE - LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE.

La deposizione della persona offesa che sia connotata da coerenza logica interna, con la precisa indicazione degli elementi essenziali dell'episodio e lo snodarsi dei fatti storici, è assimilabile alla testimonianza e può essere,

da sola, fondamento di una decisione, purché, non vi siano dati probatori esterni contrastanti con la stessa.

Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da una ricognizione non formale, cui si può attribuire valore probatorio in ordine all'identificazione dell'autore del reato, in quanto costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento. (Nel caso di specie, l'identificazione effettuata dalla persona offesa nell'immediatezza dell'evento delittuoso assumeva una idonea efficacia dimostrativa proprio a causa della sua tempestività e per il conseguente ridotto margine di errore).

Estensore: Giovanna Chantal De Nicola

PRESCRIZIONE PENALE

Sentenza n. 7 del 08/01/2007

Sezione: Penale

Giudice Vincenzo Ferrara

Riferimenti

CP: 157,648, 2 - comma 4 -,161 - comma 2

L. 251/2005, art. 10 - comma 3

PRESCRIZIONE - APPLICAZIONE DEL TERMINE PIÙ FAVOREVOLE.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, nel valutare la questione preliminare avanzata dalla Difesa in merito al decorso del termine prescrizionale previsto per il reato di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. chiarisce che la L. n. 251/2005 ha profondamente innovato la disciplina.

L'art. 10 c. 3 della citata legge, in particolare, ha previsto che, se per effetto delle nuove disposizioni, i termini della prescrizione risultano più brevi essi trovano applicazione solo nel caso in cui non vi sia stata dichiarazione di apertura del dibattimento.

La Corte Costituzionale tuttavia, con sentenza del 23 Ottobre 2006 ha dichiarato tale disposizione costituzionalmente illegittima proprio nella parte in cui limita l'applicazione dei nuovi termini ai soli processi per i quali non vi sia stata dichiarazione di apertura del dibattimento: in conseguenza, in qualunque fase si trovi il processo deve applicarsi, ai sensi dell'art.2 comma 4 c.p., la disciplina della prescrizione che in concreto risulti più favorevole all'imputato.

Nel caso di specie si verteva in tema di ricettazione. Tale delitto, in base alle originarie previsioni dell'art. 157 c.p. si sarebbe prescritto entro 15 anni mentre con la recente modifica, in 10 anni, considerati in entrambe i casi gli aumenti applicati per via delle circostanze interruttrive di cui all'art. 161 c. 2 c.p.

Pertanto, risultando in tal caso i nuovi termini prescrizionali più favorevoli all'imputato rispetto a quelli previgenti, e calcolati gli eventuali periodi di sospensione, il Giudice ha pronunciato sentenza di proscioglimento con la formula del "non doversi

procedere essendosi il reato estinto per intervenuta prescrizione”.

Estensore: Teresa Moreno

Sentenza n. 27 del 10/01/2007

Sezione: Penale

Giudice Giovanni Di Giacomo

Riferimenti

CP: 157, 161, 648

CPP: 129, 531

L. 251/2005, artt. 6, 10

Riferimenti Giurisprudenziali

Corte Cost. n.393/2006.

RICETTAZIONE - TEMPO NECESSARIO PER LA PRESCRIZIONE - ESTINZIONE DEL REATO.

In base al comb. disp. degli artt. 157 e 161 c.p., come modificati dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251, il tempo massimo necessario alla prescrizione del reato di ricettazione (otto anni in base al massimo edittale della pena), aumentato di un quarto per l'esistenza di atti interruttivi, è di dieci anni. Tali modifiche normative si applicano anche al caso di specie, in quanto, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 393 del 23 novembre 2006, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma transitoria di cui all'art. 10 della L. 5 dicembre 2005 n. 251, nella parte in cui limitava l'applicazione delle nuove norme ai processi per i quali al momento dell'entrata in vigore della legge non fosse stato già dichiarato aperto il dibattimento.

(29/2007, 49/2007, 52(2007)

Estensore: Gigantino Giovanni

Sentenza n. 30 del 11/01/2007

Sezione: Penale

Giudice III° Collegio

Riferimenti

CP: 157, 161

CPP: 129, 531

L. 251/2005, artt. 6, 10

Riferimenti Giurisprudenziali

Corte Cost. n.393/2006.

TEMPO NECESSARIO PER LA PRESCRIZIONE - ESTINZIONE DEL REATO - CASI DI PROSCOGNIMENTO NEL MERITO.

In presenza di una causa di estinzione di reato, quale è la prescrizione maturata a seguito del decorso del termine come modificato dalla legge 251/05, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell'art. 129 c.p.p., solo nei casi in cui le

circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile. Invero la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento", giacché il concetto di evidenza richiesto dal comma II dell'art. 129 c.p.p. presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed oggettiva, che renda superflua ogni dimostrazione.

Estensore: Gigantino Giovanni

Sentenza n. 43 del 11/01/2007

Sezione: Penale

Giudice Paolo Valiante

Riferimenti

CP: 157

CPP: 531

DPR 547 del 27/04/1955, artt. 36, 389

REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - PRESCRIZIONE.

La contravvenzione prevista dagli artt. 36 e 389 del D.P.R. 27. 04. 1955 n. 547, consistente nell'omissione di sottoposizione a controllo dei vigili del fuoco dei depositi di oli minerali di capacità superiore ai Kg. 500, integra un reato permanente, la cui permanenza non si protrae, comunque, oltre la cessazione dell'attività pericolosa condotta senza il preventivo controllo.

Nel caso di specie la permanenza è stata interrotta dal sequestro del serbatoio, ne consegue che, essendo stato accertato il fatto in data 10. 07. 2001, il reato era da ritenersi estinto già al momento dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, avvenuta in data 30. 11. 2004, in quanto, ai sensi dell'art. 157 c.p., i termini ordinari della prescrizione erano interamente decorsi il 10. 07. 2004.

Estensore: Gigantino Giovanni

Sentenza n. 44 del 11/01/2007

Sezione: Penale

Giudice Paolo Valiante

Riferimenti

CP: 157

CPP: 129, 531

L. 251/2005, artt. 6, 10

Riferimenti Giurisprudenziali

Corte Cost. n.393/2006.

RICETTAZIONE - PRESCRIZIONE - TEMPO NECESSARIO.

Secondo la nuova previsione dell'art. 157 c.p., il tempo ordinario di prescrizione del delitto di cui all'art. 648 c.p. è di otto anni, corrispondenti al massimo della pena edittale.

Deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L. 251/05, i nuovi termini di prescrizione previsti dall'art. 6 della stessa legge, che ha modificato l'art. 157 c.p., sono applicabili, quando risultino più brevi di quelli privilegiati, ai processi pendenti in primo grado, anche se sia già stato aperto il dibattimento (cfr. Corte Cost. 393/2006), alla data dell'8 dicembre 2005.

Nel caso di specie, il reato è stato accertato il 9. 04. 1993, di guisa che il termine ordinario di prescrizione era già decorso il 9. 04. 2001, prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, avvenuta in data 3. 10. 2001.

Estensore: Gigantino Giovanni

Sentenza n. 110 del 19/01/2007

*Sezione: Penale
Giudice Paolo Valiante*

Riferimenti

*CP: 99; 157; 161;
CPP: 129;
L.251/2005, artt. 6; 10 - comma 3*

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Pen. n.19681/2001; Cass. Pen. n.5335/1996; Cass. Pen. n.10931/1991; Corte Cost. n.393/2006.

TEMPO NECESSARIO A PRESCRIVERE. PRONUNCIA del GIUDICE. CONTESTAZIONE della RECIDIVA.

In presenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, per determinare il tempo necessario affinché il reato si prescriva deve tenersi conto, oltre che del massimo della pena edittale stabilita dalla legge, anche dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Se non sussistono elementi idonei a fondare una pronuncia più favorevole, il giudice emette sentenza di non doversi procedere per essersi estinto - per prescrizione - il reato ascritto all'imputato.

Affinché la recidiva - la quale costituisce una circostanza aggravante del reato - possa produrre gli inasprimenti di pena di volta in volta previsti dal legislatore, è necessario che ne risulti contestato il correlativo tipo.

La necessità di tale contestazione puntuale sussiste tutte le volte che il giudice, con riferimento alla recidiva, debba praticare un conseguente aumento di pena e, comunque, in ogni ipotesi in cui dalla sussistenza di una determinata ipotesi di recidiva debba derivare

all'imputato uno svantaggio giuridicamente apprezzabile.

Pertanto, la generica contestazione della recidiva ex art. 99 c.p. deve ritenersi insufficiente a produrre un aumento di pena che sia diverso e, soprattutto, maggiore di quello "fino a un terzo" previsto dal comma 1 dell'art. 99 c.p. per la recidiva c.d. semplice.

Estensore: Carmela Bonaduce

Sentenza n. 112 del 24/01/2007

*Sezione: Penale
Giudice Giovanni Di Giacomo*

Riferimenti

*CP: 157; 160, comma 2; 161;
CPP: 129;
L. 251/2005 , artt. 6, 10 - comma 3*

Riferimenti Giurisprudenziali

Corte Cost. n.393 2006.

SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI.

Alla luce della sentenza n.393 resa dalla Corte Costituzionale all'udienza del 23/10/2006, con cui è stata dichiarata illegittima la norma transitoria contenuta nel comma 3 dell'art. 10 della legge n.251/2005 che esclude dalla prescrizione breve i processi in corso, ad eccezione di quelli per i quali al momento dell'entrata in vigore della legge (8 dicembre 2005) non era già stato dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, i termini di prescrizione più brevi potranno essere applicati retroattivamente ai procedimenti in primo grado. La citata legge n.251/2005 - c.d. legge ex Cirielli - all'art. 6, comma 1 prevede che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Al successivo art. 10, comma 3 stabilisce che, se per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.

(116/2007, 119/2007, 150)

Estensore: Carmela Bonaduce

Sentenza n. 117 del 24/01/2007

*Sezione: Penale
Giudice Giovanni Di Giacomo*

Riferimenti

*CP: 157;
CPP: 129*

TEMPO NECESSARIO A PRESCRIVERE.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare

il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Estensore: Carmela Bonaduce

PROVA IN GENERE

Sentenza n. 163 del 05/02/2007

Sezione: Penale

Giudice Vincenzo Ferrara

Riferimenti

DPR 309/1990, art. 73 - commi 1 e 4

DETEZIONE AI FINI DI SPACCIO - ONERE DELLE PROVA.

DETEZIONE AI FINI DI SPACCIO - PROVA.

DETEZIONE AI FINI DI SPACCIO - LIEVE ENTITÀ DEL FATTO.

La finalità di spaccio è una componente della condotta e perciò l'onere della prova della destinazione ad uso non personale della sostanza stupefacente grava sull'accusa, incombando all'imputato soltanto l'allegazione degli elementi a sé favorevoli.

In tema di prova della finalità di spaccio, quest'ultima è ravvisabile in una serie di "indici rivelatori", costituiti da circostanze di fatto obiettivamente incompatibili con la destinazione all'esclusivo uso personale del detentore. In quest'ottica assumono rilievo la quantità e la qualità della sostanza, le circostanze di tempo e luogo della detenzione, il contestuale possesso di oggetti sintomatici di attività di spaccio, le condizioni economiche del soggetto. In tale quadro, il dato quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente costituisce esso stesso, anche alla luce delle capacità economiche dell'imputato, un elemento "positivo" di prova della destinazione ad un fine diverso da quello dell'esclusivo uso personale.

La circostanza attenuante del fatto di lieve entità ricorre quando in concreto la condotta, per la quantità e qualità della sostanza, ovvero per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, consenta un giudizio di ridotto disvalore del fatto (nel caso di specie assumeva valore preponderante il dato quantitativo e qualitativo, con particolare riferimento al numero, non particolarmente elevato, di dosi ricavabili ed al costo della sostanza).

Estensore: Giovanna Chantal De Nicola

PROVA TESTIMONIALE PENALE

QUERELA

Sentenza n. 24 del 10/01/2007

Sezione: Penale

Giudice Giovanni Di Giacomo

Riferimenti

CP: 152,155

CPP: 340,129,531

REMISSIONE DI QUERELA - ACCETTAZIONE TACITA - ESTINZIONE DEL REATO.

La notifica all'imputato contumace del verbale dell'udienza, dal quale risulta la remissione di querela da parte del querelante e l'avvertenza che la mancata presenza all'udienza di rinvio verrebbe interpretata come tacita accettazione, in caso di mancata presentazione dell'imputato stesso consente di ritenere tacitamente accettata la remissione di querela. In assenza dei presupposti per una sentenza di assoluzione, ex art. 129 comma II c.p.p., va pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 531 c.p.p. per estinzione del reato per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 c.p.p..

Estensore: Gigantino Giovanni

REATO IN GENERE

Sentenza n. 154 del 03/04/2007

Sezione: Penale

Giudice Vincenzo Ferrara

Riferimenti

L. 463/1983, art. 2

OMESSO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI - REATO ISTANTANEO - CONSUMAZIONE.

Il reato di cui all'art. 2 L. 463/83 ha natura istantanea e si consuma con la scadenza del termine fissato dalla legge per il versamento delle ritenute operate in relazione a ciascuna mensilità, ne deriva che si configurano tanti reati quanti sono i mesi nei quali l'imputato ha omesso il versamento.

Estensore: Giovanna Chantal De Nicola

REMISSIONE DI QUERELA

Sentenza n. 160 del 05/02/2007

Sezione: Penale

Giudice Vincenzo Ferrara

Riferimenti

CPP: 340

REMISSIONE DELLA QUERELA - ACCETTAZIONE TACITA.

La relata di notifica del verbale d'udienza in cui è intervenuta la remissione, costituisce prova della conoscenza di essa da parte del querelato e l'assenza di quest'ultimo all'udienza fissata, senza legittimo impedimento, costituisce accettazione tacita della remissione.

Estensore: Giovanna Chantal De Nicola

RICETTAZIONE E INCAUTO ACQUISTO

Sentenza n. 45 del 11/01/2007

Sezione: Penale

Giudice Paolo Valiante

Riferimenti

CP: 648

RICETTAZIONE - PROVA.

In tema di ricettazione di un'autovettura di provenienza delittuosa, il reato è certamente addebitabile al conducente della stessa, non solo perché egli ne ha la tendenziale disponibilità e possibilità d'uso, ma anche perché il tentativo di sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine è segno della sua consapevolezza della provenienza illecita della vettura. La prova dell'elemento psicologico è inoltre deducibile dalla forzatura del blocco di accensione e dall'uso di chiavi non originali, nonché dalla mancata giustificazione del possesso dell'auto, dalla quale è possibile dedurre la conoscenza della provenienza delittuosa.

Il passeggero, invece, va assolto, in quanto la sua relazione con l'auto oggetto di furto si limita alla circostanza che nel momento dell'accertamento di p.g. egli fosse in compagnia del conducente e ciò non sembra particolarmente significativo di un suo diretto e personale coinvolgimento nella detenzione del mezzo.

Estensore: Gigantino Giovanni

Sentenza n. 76 del 17/01/2007

Sezione: Penale

Giudice

Riferimenti

CP: 648

RICETTAZIONE - PROVENIENZA DEI BENI.

La provenienza delittuosa dei beni oggetto del reato di cui all'art. 648 c.p. non può essere desunta dal comportamento dell'imputato che non ha fornito adeguate giustificazioni in ordine al possesso dei beni stessi. Tale silenzio in merito alla provenienza dei beni, pertanto, non è elemento sufficiente ad affermare la penale responsabilità dell'imputato.

Estensore: Giovanna Chantal De Nicola

Sentenza n. 104 del 19/01/2007

Sezione: Penale

Giudice Paolo Valiante

Riferimenti

CP: 648

RICETTAZIONE - CONTRASSEGNO ASSICURATIVO.

Non integra il reato di cui all'art. 648 c.p. la condotta di colui che esibisce un contrassegno assicurativo

contraffatto e non compilato nelle sue parti, potendo, al massimo, tale condotta integrare, una volta che sia stato compilato ed usato, il reato di cui all'art. 485 c.p., procedibile a querela di parte. Tale condotta, infatti, fa mancare il reato presupposto necessario alla sussistenza della ricettazione.

Estensore: Giovanna Chantal De Nicola

Sentenza n. 166 del 05/02/2007

Sezione: Penale

Giudice Gabriella Passaro

Riferimenti

CP: 648

RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO.

La mancanza di dati da cui si possano desumere i particolari della transazione intercorsa tra le parti (identità del venditore, luogo e tempo della pattuizione, entità del prezzo concordato) l'epoca risalente e le condizioni dell'oggetto del reato rendono non pienamente provato il dolo di ricettazione, riconducendo il comportamento nella fattispecie di cui all'art. 712 c.p.

Estensore: Giovanna Chantal De Nicola

Sentenza n. 184 del 08/02/2007

Sezione: Penale

Giudice Giovanni Di Giacomo

Riferimenti

CP: 648

RICETTAZIONE - CONDOTTA SUCCESSIVA.

Le circostanze che l'imputato non abbia in alcun modo giustificato l'incapienza dell'assegno da lui utilizzato e non abbia mai provveduto alla restituzione del denaro, sono prova della conoscenza della provenienza delittuosa della cosa, posto che tale conoscenza può desumersi anche dal comportamento tenuto dall'agente successivamente alla ricezione del bene.

Estensore: Giovanna Chantal De Nicola

RISSA

Sentenza n. 71 del 17/01/2007

Sezione: Penale

Giudice

Riferimenti

CP: 588

RISSA - CONDOTTA.

RISSA - ELEMENTO SOGGETTIVO.

La contesa violenta con ricorso a vie di fatto tra più gruppi contrapposti, animati dallo scopo di offendersi reciprocamente e di difendersi in modo da creare una situazione di pericolo o addirittura di danno per l'incolumità dei partecipanti, integra la condotta di cui all'art. 588 c.p.

La condotta di coloro che si premurano di coinvolgere nella contesa altri soggetti, allo scopo di procurarsi rinforzi da contrapporre alla fazione rivale integra, sotto il profilo soggettivo, la coscienza e volontà prevista dall'art. 588 c.p.

Estensore: Giovanna Chantal De Nicola

Sentenza n. 90 del 18/01/2007

*Sezione: Penale
Giudice*

Riferimenti

CP: 588

RISSA - NUMERO CORRISSANTI. RISSA - VIOLENZA SUI PUBBLICI UFFICIALI - CONNESSIONE.

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 588 c.p. è sufficiente che il numero dei corrissanti non sia inferiore a tre e che esistano più fronti di aggressione con volontà vicendevole di attentare all'altrui personale incolumità.

La condotta dei corrissanti che per continuare lo scontro usino violenza sui pubblici ufficiali, intervenuti per sedare la rissa, integra l'aggravante della "connessione teleologica" ex art. 61 n. 2 c.p.

Estensore: Giovanna Chantal De Nicola

STRANIERI

Sentenza n. 120 del 24/01/2007

*Sezione: Penale
Giudice Pietro Giocoli*

Riferimenti

DLT 286/1998, art. 14 - comma 5 ter

ELEMENTO MATERIALE del REATO DI INOSSERVANZA DELL'ORDINE DEL QUE- STORE.

ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO DI INOSSERVANZA DELL'ORDINE DEL QUESTORE.

L'elemento materiale del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter del d.lgs. n.286/1998 consiste nel trattenersi, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, nonostante l'emanazione - da parte della competente prefettura - di un ordine di espulsione ex art. 13, comma 2 dello stesso decreto legislativo.

Si ritiene sussistente l'elemento soggettivo dell'ipotesi criminosa prevista dall'art. 14, comma 5 ter del d.lgs. n.286/1998, quale inserito dall'art. 13, comma 1 della legge n.189/2002 e modificato dall'art. 1, comma 5 bis della legge n.271/2004, quando il provvedimento di

espulsione del questore sia stato notificato mediante consegna della relativa copia all'interessato, il quale abbia - inoltre - apposto la propria sottoscrizione per ricevuta. Da ciò, infatti, si può desumere che l'imputato fosse perfettamente a conoscenza dell'intimato ordine di lasciare l'Italia.

Estensore: Carmela Bonaduce

Sentenza n. 121 del 24/01/2007

*Sezione: Penale
Giudice Paolo Valiante*

Riferimenti

DLT 286/1998, art.14 - comma 5 ter

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Pen. n.19086/2006.

ELEMENTO MATERIALE DEL REATO DI INOSSERVANZA DELL'ORDINE DEL QUESTORE. GIUSTIFICATO MOTIVO COME CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE.

Il reato di inosservanza dell'ordine del questore si configura quando lo straniero che sia stato raggiunto da un decreto di espulsione e da un conseguente ordine di lasciare il territorio dello Stato si trattiene nel territorio dello Stato, senza che ricorra un giustificato motivo.

L'esistenza di un "giustificato motivo" esclude, ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n.286/1998, la illiceità della condotta di chi si trattiene nel territorio dello Stato nonostante l'ordine di espulsione.

Atteso che il "giustificato motivo" costituisce un'eccezione alla configurazione del reato, deve applicarsi la regola generale secondo cui l'eccezione può trovare applicazione solo quando la situazione di fatto cui essa si riferisce sia pienamente provata. L'onere di provare tale situazione incombe a chi la deduce.

Considerato che, di regola, alla base del fenomeno migratorio clandestino vi è un disagio economico, non si può ritenere configurata la causa ostativa in presenza di una mera e generica indisponibilità dei mezzi economici occorrenti per l'adempimento dell'obbligo di lasciare il Paese. Occorre - piuttosto - la condizione di assoluta impossidenza, che non consenta allo straniero di recarsi (entro il termine assegnato) alla frontiera e di acquistare il biglietto per il viaggio.

La disponibilità di risorse economiche da impiegare a tale scopo può derivare da qualsiasi attività lavorativa, anche non stabile e perfino illecita.

Estensore: Carmela Bonaduce

STUPEFACENTI

Sentenza n. 140 del 30/01/2007

*Sezione: Penale
Giudice Gabriella Passaro*

Riferimenti

CP: 110

DPR 309/1990, art. 73 - comma 1;

Riferimenti GiurisprudenzialiCass. Pen. 21/09/2000; Cass. Pen. 19/06/1996;
Cass. Pen. 23/05/1997; Cass. Pen. 28/01/1999.**LA CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA "LIEVE ENTITA' DEL FATTO".**

Per la determinazione della gravità della condotta in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 73 del D.P.R. n.309/1990, si deve applicare un criterio di valutazione complessiva, mediante il quale si possa realizzare la compensazione tra gli indici positivi e quelli negativi, secondo la prevalenza degli uni o degli altri.

Mentre l'art. 72 della legge n.685/1975 ricollegava il giudizio sulla minore offensività del fatto esclusivamente ad una valutazione del quantitativo di stupefacente oggetto di cessione (c.d. modica quantità), la disposizione introdotta dal citato art. 73 subordina l'applicazione dell'attenuante ad un esame complessivo dell'azione delittuosa, non solo in relazione alla quantità e qualità della sostanza, ma anche con riferimento ai mezzi, alle modalità ed alle circostanze del fatto (c.d. fatto di lieve entità).

E' necessario, quindi, svolgere una valutazione globale dei parametri di riferimento individuati dal legislatore, che nel loro insieme devono concorrere a fondare il giudizio sulla minore o maggiore gravità del fatto commesso: il riconoscimento del beneficio non può essere ricollegato ad uno soltanto degli indici legislativi, quando le altre circostanze cui la norma fa espresso riferimento appaiono sufficienti a precludere un giudizio favorevole.

Il legislatore, nel modificare la normativa in materia, ha inteso limitare l'applicazione dell'attenuante ai soli casi in cui la condotta criminosa sia tale da apportare un contributo - di fatto - modesto alla diffusione ed al consumo delle sostanze stupefacenti, così da provocare, in definitiva, una modica lesione dell'interesse protetto.

La Corte di cassazione ha inoltre individuato una serie di limiti assoluti, in ogni caso ostativi al riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto. Tra questi vi sono l'oggettiva rilevanza del dato quantitativo, l'accertata professionalità o, quanto meno, la non occasionalità dell'attività di spaccio.

Estensore: Carmela Bonaduce

TESTIMONI

Sentenza n. 156 del 05/02/2007

Sezione: Penale

Giudice Vincenzo Ferrara

Riferimenti

CP: 648

RICETTAZIONE - TESTIMONIANZA - VALORE PROBATORIO.

Le dichiarazioni effettuate da un soggetto che, anche se non formalmente indiziato, risulta almeno in qualche modo "interessato", in quanto documentalmente individuato quale utilizzatore di un apparecchio oggetto di ricettazione, non possono considerarsi sufficienti a dimostrare la colpevolezza dell'imputato.

Estensore: Giovanna Chantal De Nicola

TRUFFA

Sentenza n. 31 del 11/01/2007

Sezione: Penale

Giudice Pietro Giocoli

TRUFFA - AGGRAVANTE - DANNO AD ENTE PUBBLICO.

La condotta di chi presenta all'INPS domanda di erogazione dell'indennità di disoccupazione, allegando certificazione di un'azienda agricola in ordine alla lavorazione di cinquantuno giornate nell'anno precedente, integra gli artifici ed i raggiri volti ad indurre in errore l'INPS (ottenendo così un'ingiusta liquidazione della predetta indennità con pari danno dell'ente), qualora dall'istruttoria dibattimentale emerga che l'azienda era inesistente e non aveva disponibilità di terreni agricoli.

Estensore: Gigantino Giovanni

Sentenza n. 101 del 19/01/2007

Sezione: Penale

Giudice Pietro Giocoli

Riferimenti

CP: 483 - 640 C.P.

FALSO - TRUFFA - ESENZIONE TICKET - ELEMENTO SOGGETTIVO.

Non è integrato l'elemento soggettivo dei reati di cui agli artt. 483 e 640 c.p., nella condotta dell'imputato privo di particolari cognizioni di diritto tributario che, per ottenere l'esenzione dal ticket, abbia fatto involontariamente confusione, al momento della sottoscrizione della dichiarazione di esenzione, tra

reddito lordo (l'imponibile della dichiarazione) e reddito netto (quello immediatamente percepito).

Estensore: Giovanna Chantal De Nicola

Sentenza n. 152 del 05/02/2007

Sezione: Penale

Giudice Vincenzo Ferrara

TRUFFA - CONDOTTA.

L'emissione di titoli post datati e la modifica della data di emissione degli stessi, effettuata con il consenso della parte, non integrano gli artifici e raggiri proprio del reato di truffa ma configurano, soltanto, un inadempimento contrattuale.

Estensore: Giovanna Chantal De Nicola

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

Sentenza n. 165 del 05/02/2007

Sezione: Penale

Giudice Gabriella Passaro

Riferimenti

CP: 570

MEZZI DI SUSSISTENZA.

Nel concetto di "mezzi di sussistenza", si ricomprendono non solo il vitto e l'alloggio, ma anche il soddisfacimento di altre esigenze (vestiti, scarpe, mezzi di trasporto ecc.) da valutarsi in relazione alle reali capacità della persona obbligata. In applicazione di tale concetto, in merito alla sussistenza del reato bisogna distinguere tra assegno stabilito dal giudice civile e mezzi di sussistenza, essendo questi ultimi del tutto indipendenti dalla valutazione del giudice civile. La nozione di mezzi di sussistenza, infatti, comprende solo tutto ciò che è necessario per la sopravvivenza dei familiari di chi sia obbligato a provvedervi: pertanto, nell'ipotesi di mancata corresponsione dell'assegno da parte del coniuge obbligato, il giudice penale deve accertare se per effetto di tale comportamento siano venuti a mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari.

Estensore: Giovanna Chantal De Nicola

VIOLAZIONE DI SIGILLI

Sentenza n. 109 del 19/01/2007

Sezione: Penale

Giudice Paolo Valiante

Riferimenti

CP: 349 - comma 2

ELEMENTO OGGETTIVO.

RESPONSABILITA' DEL CUSTODE.

Si ha violazione dei sigilli apposti per ordine dell'Autorità quando - nel periodo intercorrente tra due sopralluoghi della polizia giudiziaria - vengono apportate delle modifiche al manufatto abusivo sottoposto a sequestro. Perché si pongano in atto tali modifiche, infatti, è necessario che si compia un'attività (la prosecuzione dei lavori) che comporta la inevitabile trasgressione del vincolo di immodificabilità imposto con la misura cautelare reale.

Nell'ipotesi aggravata di violazione di sigilli, la penale responsabilità può evincersi dall'immediato rapporto di carattere materiale esistente tra chi è stato nominato custode giudiziario e le opere sottoposte a sequestro.

La prova dell'esistenza di una relazione materiale tra chi è stato nominato custode giudiziario e la cosa cui i sigilli siano stati apposti può essere data dal fatto che i genitori della persona che ha in custodia la cosa abitino sullo stesso terreno sul quale insiste l'opera sequestrata.

Estensore: Carmela Bonaduce

Sentenza n. 148 del 02/02/2007

Sezione: Penale

Giudice Paolo Valiante

Riferimenti

CP: 349 - comma 2

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Pen. n.7314/2000; Cass. Pen. n.5476/1999; Cass. Pen. n.1747/1998; Cass. Pen. n.9479/1995.

ELEMENTO OGGETTIVO EX ART. 349 C.P. RESPONSABILITA' DEL CUSTODE.

L'ipotesi di violazione di sigilli è oggettivamente integrata quando si verifichi che, nell'intervallo di tempo intercorso tra due sopralluoghi della p.g., vi sia stata continuazione delle opere sottoposte a sequestro, a discapito dei sigilli apposti e a mezzo di un'attività che ha comportato la trasgressione del divieto di infrangere la conservazione e l'identità della res vincolata per ordine dell'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda la responsabilità per il reato di violazione di sigilli, nella sua forma aggravata, questa va sicuramente imputata alla persona nominata custode giudiziario delle opere abusive.

E' penalmente responsabile anche il coniuge della persona che ha in custodia le opere abusive, non potendosi non tener conto della stretta comunanza di interessi che - generalmente - rende partecipi entrambi i coniugi di tutte le deliberazioni di rilevanza familiare, a meno che non si provi, in contrario, che tali presupposti nel caso concreto non ricorrono.

La compartecipazione alla violazione di sigilli compiuta al fine di procedere nei lavori formalmente inibiti dal sequestro, si può trarre da una serie di elementi gravi, precisi e concordanti, quali: il rapporto di coniugio, la presenza in occasione dei controlli di p.g., il fattivo e personale interessamento per ottenere il condono.

Estensore: Carmela Bonaduce

Massimario civile

Indice per argomento

7	Arbitrato
7	Circolazione stradale
16	Comunione e condominio
20	Decreto ingiuntivo
29	Diritti reali
31	Esecuzione
44	Fallimento
50	Famiglia
51	Giudizio possessorio e petitorio
52	Interdizione e inabilitazione
53	Locazioni
62	Obbligazioni e contratti
78	Prescrizione e decadenza
78	Procedimenti cautelari e d'urgenza
79	Procedimento civile
96	Responsabilità civile
116	Rito societario
117	Separazione e divorzi
123	Successioni

N.B.

Nel Massimario le sentenze indicate a margine di alcune massime, in corsivo tra le parentesi, corrispondono a sentenze simili alla massima di riferimento.

Massimario penale

Indice per argomento

<p>135 Aggravanti</p> <p>135 Applicazione della pena su richiesta</p> <p>136 Attenuanti</p> <p>136 Calunnia</p> <p>137 Colpa penale</p> <p>138 Condono</p> <p>138 Edilizia e urbanistica</p> <p>142 Errore in materia penale</p> <p>142 Falsità in atti</p> <p>142 Falsità in sigilli. Falso penale</p> <p>143 Furto</p> <p>144 Giuochi e scommesse</p> <p>145 Inosservanza di provvedimenti</p> <p>145 Inquinamento</p> <p>145 Leasing. Legge penale</p> <p>146 Maltrattamenti in famiglia</p> <p>146 Morte del reo</p> <p>146 Peculato. Perizia.</p> <p>147 Persona offesa dal reato</p> <p>147 Prescrizione</p>	<p>150 Prova in genere</p> <p>150 Prova testimoniale penale. Querela</p> <p>150 Reato in genere</p> <p>150 Remissione di querela</p> <p>150 Ricettazione e incauto acquisto</p> <p>151 Rissa</p> <p>152 Stranieri</p> <p>152 Stupefacenti</p> <p>153 Testimoni</p> <p>153 Truffa</p> <p>154 Violazione degli obblighi di assistena familiare</p> <p>154 Violazione dei sigilli</p>
--	--

N.B.

Nel Massimario le sentenze indicate a margine di alcune massime, in corsivo tra le parentesi, corrispondono a sentenze simili alla massima di riferimento.



<http://www.iuridica.it>

Iuridica è la prima piattaforma integrata per la gestione completa del massimario di un tribunale.

	Numero	Data	Sezione	Giudice	Estensore	Ver	Mod
Seleziona	1030	24/10/2006	I Civile	Del Forno Maria Elena	GALOTTO SIMONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seleziona	4	09/01/2007	I Civile	Collegio	Dott.ssa GALOTTO SIMONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seleziona	5	09/01/2007	I Civile	Collegio	Dott.ssa GALOTTO SIMONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seleziona	1031	24/10/2006	II Civile	Spiezia Francesco	GALOTTO SIMONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seleziona	1035	24/10/2006	II Civile	Spiezia Francesco	GALOTTO SIMONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seleziona	1032	24/10/2006	II Civile	Spiezia Francesco	Dott.ssa GALOTTO SIMONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seleziona	1033	24/10/2006	II Civile	Spiezia Francesco	Dott.ssa GALOTTO SIMONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I suoi numerosi moduli consentono:

- la redazione della massima;
- la verifica della correttezza delle massime inserite da parte di un referente nominato dal Consiglio dell'Ordine;
- la pubblicazione sul portale web delle massime verificate
- la gestione degli archivi collegati (anagrafica giudici, estensori, argomenti...);
- la gestione degli utenti abilitati all'accesso al portale;
- la stesura completamente automatica del documento cartaceo, completo di tutti gli indici e pronto per la stampa tipografica;
- l'accesso all'archivio on line tramite smart card rilasciata dal



La procedura per la stesura di ciascuna massima è molto semplice e veloce. L'estensore utilizza un applicativo software realizzato specificatamente allo scopo. La prima operazione consiste nell'inserire i dati caratteristici della sentenza: numero, data, giudice, sezione, argomenti, riferimenti legislativi e giurisprudenziali. Il passo successivo consiste nell'inserire ciascuna massima ed il relativo titolo.

Il successivo invio delle nuove massime inserite verso il server Internet è completamente automatizzato: il sistema trasferisce soltanto i nuovi documenti aggiunti o modificati. Le massime appena trasferite al server, rimangono in attesa di verifica da parte del referente responsabile. Solo dopo l'approvazione diventano visibili on line.

Per ulteriori approfondimenti consultare la documentazione tecnica dettagliata.